

INDICE N. 1/2020

RENATO BALDUZZI	1
La posizione costituzionale del Csm tra argomenti di ieri ed effettività dell'organo	
GIUSEPPE SCIACCA	21
Il Tribunale Ecclesiastico a servizio del matrimonio e della famiglia	
GERALDINA BONI	31
Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: la ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano	
TOMMASO GAZZOLO	223
Minority Report e il crimine senza crimine	
GIANPIERO MANCINETTI	251
La tutela <i>in rem</i> e il <i>iudicium in factum</i> contro il venditore	
VINCENZO FERRANTE	289
Potere di controllo e tutela dei lavoratori: riflessioni sparse sulle disposizioni dello "Statuto", alla luce delle più recenti modifiche	

GERALDINA BONI

*Professore Ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico,
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna*

Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: la ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*

English title: *Sacramental seal, priest-penitent privilege and obligations to report: the reasons behind the safeguard of the secrecy between Canon law and State law, namely in Italy*

DOI: 10.26350/18277942_000003

Sommario: PARTE PRIMA: 1. *Sigillum confessionis, secretum, intimitas*, segreto, riservatezza, *privacy*: definire e delimitare ma non tracciare invalicabili confini in una prospettiva interordinamentale. - 2. Un tema 'classico' sul quale oggi urge una rinnovata riflessione giuridica alla luce di recenti sviluppi sullo scenario nazionale e mondiale. - 3. La disciplina del 'segreto ministeriale' in Italia nella normativa unilaterale e in quella bilaterale: *status quaestionis*... - 4. *Segue*: ...con particolare riferimento agli interessi tutelati, tra ordinamento canonico e ordinamento italiano. - 5. Orientamenti giurisprudenziali 'eversivi': loro infondatezza e impellenza di interventi correttivi. - 6. Una digressione minima: il chierico del Terzo Millennio. PARTE SECONDA: - 7. La lotta alla 'piaga della pedofilia' nel panorama internazionale: possibili derive. - 8. Le risposte del diritto canonico universale, in particolare l'obbligo di segnalazione-denuncia: criticità. - 9. Una parentesi: le *Linee guida* della Conferenza Episcopale Italiana. - 10. I rischi di debilitazione della salvaguardia del segreto ministeriale. La *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale* del 29 giugno 2019. - 11. Le ragioni e le strategie della tutela: dalla specificità del bene canonisticamente presidiato all'invocazione del regime generalmente riconosciuto, dalla rivendicazione (massima e desiderabile) della differenza alla pretesa (minima ma irrinunciabile) all'uguaglianza. L'ultima trincea'. - 12. *Exitus*.

PARTE PRIMA

* Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

1. *Sigillum confessionis, secretum, intimitas, segreto, riservatezza, privacy: definire e delimitare ma non tracciare invalicabili confini in una prospettiva interordinamentale*

La Chiesa cattolica è sovente dipinta come ammantata di una segretezza torbida e torva; e se a volte queste accuse di esorbitante eccesso nel precludere irrimediabilmente ad esterni la conoscenza di quanto avviene entro la ‘cinta’ della sua giurisdizione¹ non erano del tutto prive di ogni fondamento, soprattutto nel passato, la nomea sinistra delle ‘segrete inquisitoriali’ è davvero invincibilmente resistente all’usura. L’evocazione proprio dell’Inquisizione non è casuale: certamente una ‘pagina nera’ della storia ecclesiale, ma la cui truce ‘leggenda’ è stata oltremodo nutrita e resa più oscura e terribile proprio dall’insensata e inestinguibile riluttanza ecclesiastica a divulgare atti processuali che potevano tranquillamente essere resi noti: tra l’altro non raramente permeati da un garantismo per l’accusato del tutto inesistente nei coevi tribunali secolari. Del pari la segretezza di cui talora sono avvolti principalmente e ancora i processi penali canonici rischia di alimentare una cattiva fama che, invece, risulta in gran parte ingiustificata: segretezza a volte essenziale, specie laddove sia volta ad assicurarne il corretto andamento e prioritariamente a non ledere la buona fama dell’indiziato o dell’imputato², ma, per contro, non di rado, specie a processo concluso con sentenza definitiva, soverchiante e superflua perché non sostenuta da idonee ragioni.

La segretezza non va solo attentamente dosata, circoscrivendola esclusivamente allorquando si dimostri assolutamente imprescindibile a preservazione di interessi non sacrificabili: a pena altrimenti di un effetto *boomerang* devastante. Lo avvertiva già, nel (davvero) remoto 1971,

¹ Usiamo il termine nell’accezione generica canonistica.

² Cfr., per tutti, M. Mosconi, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più” grave commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXV (2012), p. 307: il segreto nella procedura canonica, tra l’altro, «non ha in alcun modo lo scopo di proibire il ricorso delle vittime all’autorità civile o di limitare in qualsiasi modo l’esercizio dell’autorità dello Stato». Si vedano in generale le considerazioni del tutto condivisibili di E. Baura, *L’attività sanzionatoria della Chiesa: note sull’operatività della finalità della pena*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LIX (2019), p. 616 ss.

L'Istruzione pastorale *Communio et progressio*³, con una premonizione stupefacente in un'era' in cui ancora non era neppure baluginata la propagazione dei *mass media* e l'avvento di *internet*. Ma, allorquando adottata, di essa vanno anche chiaramente esplicate e fatte comprendere le motivazioni. Spesso, infatti, siamo fermamente convinti che al fondo dell'infittirsi e dell'avvilupparsi delle problematiche relativamente a questa materia si situi un 'cortocircuito' di incomprensione che rende il dialogo della Chiesa con il 'mondo circostante', già talora in sé venato di inimicizia e di astiosità, arduo e non di rado assai estenuante oltre che doloroso per chi ne risulta implicato.

E anzitutto, proprio nell'ottica della chiarificazione, occorre intendersi sulla terminologia. Un vocabolo, quello di 'segretezza' che, come esordivamo, se non rimanda a narrazioni inquietanti e lugubri, certo è nimbato e in qualche modo inquinato da una cortina di negatività che è complicato, se non quasi impossibile, dissolvere. Mentre, invece, sempre per quelle 'giunture' imponderabili di cui la storia è ricca - e per la cui non semplice decifrazione rinviamo a chi professionalmente si occupa dell'evoluzione dei fenomeni sociali - la parola 'riservatezza', ma anche il lemma inglese *privacy* (o anche *confidentiality*) sono maggiormente rassicuranti, ispirano quasi affidamento, attirando universale adesione. Non paiono, inoltre, confliggenti e diametralmente incompatibili con quella 'trasparenza', ormai idolatrato mito della post-modernità⁴, che

³ Cfr. Pontificia Commissione per le comunicazioni sociali, Istruzione Pastorale *Communio et progressio per la retta applicazione del Decreto del Concilio ecumenico Vaticano II sugli strumenti della comunicazione sociale*, 23 marzo 1971, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXIII (1971), p. 636, n. 121: «Ogni volta che i casi trattati nell'ambito ecclesiale richiedono il segreto, dovranno essere osservate le norme generali che regolano questa materia nell'ambito delle istituzioni civili. D'altra parte per le ricchezze spirituali della Chiesa nell'ampiezza della sua missione, si esige che ogni informazione circa i suoi programmi e il suo molteplice apostolato risplenda per esattezza, per verità, per sincerità. Infatti quando le autorità ecclesiastiche non vogliono o non riescono a trasmettere informazioni, che rispondano alle esigenze sopra richieste, favoriscono piuttosto la circolazione di voci dannose che non la presentazione della verità. Il segreto quindi deve essere conservato soltanto nella stretta misura necessaria per salvaguardare la fama e la reputazione di qualcuno o rispettare diritti di singoli e di gruppi».

⁴ Cfr. quanto osserva esattamente E. Baura, *Note attorno all'operatività della finalità della pena nell'attività sanzionatoria della Chiesa*, cit., *passim*, dopo avere precisato: «Potrebbe comportare conseguenze ancora più devastanti lo slogan sulla "trasparenza". Questa proprietà fisica di alcuni corpi non appare adeguata ad integrare una categoria giuridica, neanche *ex analogia*, giacché la metafora indica troppo e in modo

tutto dovrebbe impregnare e verso cui dovrebbe convergere l'impegno di ognuno: anche della Chiesa⁵. Già nel sentire comune, poi, la persona riservata riscuote simpatia, coltiva una virtù da apprezzare e valorizzare: per converso chi conserva il segreto ha qualcosa di losco, disonesto e indegno da nascondere.

Non sono, le riflessioni di quest'*incipit*, un *divertissement* ozioso o solo suggestivo. Al contrario reputiamo che disquisire di tutela della riservatezza, piuttosto che di tutela del segreto⁶, rappresenterebbe già un

indiscriminato. Nell'ambito del diritto sembra, infatti, preferibile riferirsi al diritto di informazione e al diritto di partecipazione nei processi da parte di chi ha un interesse legittimo. Tali diritti sono, come del resto tutti i diritti, delimitati. Spetta proprio all'arte giuridica indicare il diritto (*ius-dictio*), determinando quali siano i suoi limiti precisi e segnalandone i titolari, tenendo in mente che il dovere giuridico corrisponderà esattamente, con uguaglianza, al diritto dell'altro. L'arte giuridica è un lavoro di sottigliezza in cui è determinante la segnalazione precisa dei limiti dei diritti, onde non incorrere in ingiustizie» (*ivi*, p. 616).

⁵ Il 9 novembre 2017 la Facoltà di Diritto Canonico e l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana hanno organizzato una giornata di studio con il titolo «La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto». Gli atti sono stati pubblicati in *Periodica*, CVII (2018), p. 443 ss., e nell'*Introduzione* (di H. Zollner) si scrive: «Da alcuni anni l'impegno della Chiesa cattolica per la trasparenza sta crescendo; questo sviluppo si osserva, per esempio, nel campo delle finanze della Chiesa. D'altra parte esiste una maggiore sensibilità per la tutela del segreto, in modo particolare per quanto riguarda la *privacy* e lo svolgimento dei processi penali. Com'è possibile promuovere contemporaneamente la trasparenza delle attività ecclesiali e la necessaria riservatezza? C'è bisogno di una normativa aggiornata, oppure piuttosto di una maggiore responsabilità nella sua implementazione?». Come peraltro nota U. Rhode, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, *ivi*, p. 481 ss., il termine trasparenza non è tradizionalmente usato nel diritto canonico, pur essendovi diverse norme che richiedono un comportamento che potrebbe definirsi trasparente in senso ampio; invero «Nel magistero dei papi il termine *trasparenza* appare dagli anni '80» (*ivi*, p. 483: ove anche una rassegna di documenti) e successivamente «cresce il numero di documenti giuridici emanati dalla Sede Apostolica, di cui una versione latina non esiste e di cui la versione ufficiale è quella italiana. Fra essi ci sono almeno dieci documenti che usano il termine *trasparenza* o *trasparente*» (*ivi*, p. 486: anche qui una rassegna); inoltre «Il concetto di *trasparenza* si usa non solo nei documenti pubblicati dalla Sede Apostolica [...] ma anche in altri documenti canonici, come nel diritto particolare» (*ivi*, p. 489).

⁶ Più in generale G.P. Montini, *La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della giornata di studio*, in *Periodica*, CVII (2018), p. 538, segnala la «cattiva fama» del termine o concetto di segreto e, invece, la «simpatia» che attirano quelli di trasparenza, riservatezza, *privacy*; per questo sostiene un ripensamento del linguaggio canonistico: «Il dialogo tra esigenze diverse, scienze diverse e ordinamenti diversi si avvantaggerebbe senz'altro di questa concordanza, secondo la quale si fronteggiano da armonizzare non già il valore della trasparenza e il limite del segreto, ma trasparenza e riservatezza, entrambi scaturenti dalla medesima

primo passo per una delucidazione piena della *ratio* che impronta l'istituto di cui intendiamo occuparci in questa esposizione. D'altronde, proprio per far cessare 'malintesi semantici', Papa Francesco, nell'ottobre del 2019, ha cambiato la sola denominazione del pluricentenario Archivio Segreto Vaticano in Archivio Apostolico Vaticano, motivando con la cupa colorazione e il pregiudizio che attornia il termine *secretum*⁷. Anche quanto al nostro ambito di interesse accantonarlo agevolerebbe nell'eliminazione di posizioni intrise di prevenuta avversione e, al fondo, di ignoranza circa la natura del medesimo ed i valori alla cui salvaguardia è indirizzato: appropinquandoli invece opportunamente ad altri valori sui quali confluisce un corale consenso. Senza con ciò, beninteso, volerci in

fonte: la dignità della persona o presa in se stessa o in quanto considerata nella comunità».

⁷ Cfr. Francesco, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «L'esperienza storica» per il cambiamento della denominazione da Archivio Segreto Vaticano ad Archivio Apostolico Vaticano*, 22 ottobre 2019, in *L'Osservatore romano*, 28-29 ottobre 2019, p. 11, ove spiega: «Il termine *Secretum*, entrato a formare la denominazione propria dell'istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-1612, altro non era che l'archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente *secreti*. /Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di *Archivum Secretum*. Con i progressivi mutamenti semantici che si sono però verificati nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più o meno marcata, il termine *Secretum* accostato all'Archivio Vaticano cominciò a essere frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il vero significato del termine *secretum* e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola "segreto", in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l'accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre stato e intende essere l'Archivio Segreto Vaticano, che - come disse il mio santo predecessore Paolo VI - conserva "echi e vestigia" del passaggio del Signore nella storia (*Insegnamenti di Paolo VI*, I, 1963, p. 614). E la Chiesa "non ha paura della storia, anzi la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!" (*Discorso agli Officiali dell'Archivio Segreto Vaticano*, 4 marzo 2019: *L'Osservatore Romano*, 4-5 marzo 2019, p. 6)». Si veda il commento di J. Tolentino De Medonça, *Un atto di fedeltà al Vangelo e alla storia*, *ivi*, 30 ottobre 2019, p. 4, che tra l'altro afferma: «Il connotato fosco e opaco che ormai accompagna nella sensibilità e nell'immaginario il termine "segreto" rendevano necessario questo passo, dal momento che si è smarrito il valore originario di "segreto", cioè semplicemente di "privato" ("*secretum*" da "*secernere*", quindi "riservato", cioè a disposizione del sovrano e del suo governo)».

alcun modo avventurare nelle eterogenee e mutevoli ‘sembianze’, anche normative, che la stessa riservatezza ha assunto negli ultimi decenni anche solo in Italia⁸. È del resto vero, si potrebbe obiettare per quanto propriamente concerne la disciplina giuridica degli ordinamenti secolari, che altra cosa è il ‘segreto’ - declinato poi a sua volta in un’ampia congerie di segreti distinti, anche se a volte complementari -, altra la ‘riservatezza’, altra la *privacy*. Così come, sullo speculare versante canonistico, a parte il peculiarissimo *sigillum confessionis*, altro è il *secretum* - anche qui articolato in quello correlato al foro interno extra-sacramentale ovvero alla direzione spirituale, nel *secretum pontificium* e in altri obblighi di segreto variamente configurati a seconda dell’ambito di riferimento, dal processo al matrimonio alla conservazione e gestione di registri e archivi -, altro il riserbo e la difesa dell’*intimitas*. E tuttavia, pur potendosi e dovendosi accuratamente sceverare le differenti specificità e il conseguente modularsi dei registri giuridici (e a ciò anche noi ci accingeremo, sia pur in estrema sintesi), paventiamo che certe distinzioni troppo sottili rischino non solo di offuscare i legami esistenti, neppure troppo reconditi, ma di ottenebrare la chiarezza del quadro giuridico: apparendo tra l’altro, non di rado, in assenza di ancoraggi normativi precisi che fungano da ponte tra gli ordinamenti più disparati, costruite schematicamente e ‘a tavolino’ dalla dottrina, la quale perciò si mostra largamente discorde nelle premesse e nei risultati. Tra l’altro ormai la

⁸ Pregevole il tentativo di D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano 2008, p. 16 ss., di distinguere gli elementi costitutivi del quadrimio segretezza/segreto/riservatezza/*privacy*. Secondo la sintesi di A. Licastro, *Recensione a Daniela Milani, Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano, Eupress FTL, 2008, pp. 236, in *Il diritto ecclesiastico*, CXIX (2008), p. 609, «Il concetto di “segretezza” viene usato per descrivere una qualità della *relazione comunicativa*: l’ordinamento tutela l’interesse a che determinate comunicazioni interpersonali, a prescindere del tutto dai *contenuti*, si svolgano in maniera riservata, ossia senza che i terzi possano venirne legittimamente a conoscenza. Per converso, sia la nozione di “segreto”, sia il diritto alla “riservatezza”, sia il diritto alla *privacy*, condividono “la vocazione ad impedire l’acquisizione, comunicazione e diffusione *del contenuto* delle confidenze” (p. 195, mio il corsivo): nel primo caso, in funzione della protezione di un bene distinto e ulteriore, di rilievo apicale, capace di limitare persino i poteri giudiziari di accertamento, e quindi la stessa attuazione coattiva dell’ordinamento; nel secondo, a tutela dell’interesse a che siano sottratti alla conoscenza di terzi gli aspetti più intimi della vita privata; nell’ultimo, dando la possibilità all’autore della comunicazione di controllare e verificare l’uso e il trattamento dei cc.dd. dati personali».

disputa su questi temi non è più segregata nella cerchia delle dotte e sofisticate elucubrazioni dei giuristi, ma è divenuta una rumorosa *bagarre coram populo* ove spesso anche proprio le inflessioni linguistiche esercitano un loro peso.

Una ferrea rigidità di confini tra istituti giuridici pare, infine, aprioristicamente da escludersi in ragione proprio di quell'ottica interordinamentale che si impone necessariamente in ragione della connessione ineludibile tra il diritto e le esigenze della Chiesa cattolica e dei *christifideles* da una sponda, e, dall'altra, i diritti degli Stati entro i quali essi operano, cui devono ottemperare e coi quali si devono rapportare⁹. Il bene da difendere, infatti, trae origine saldamente in un ordinamento, quello canonico, e qui viene provveduto di garanzie, le quali, però, devono rinvenire poi un puntello ed un'adeguata rispondenza in norme secolari; a pena, altrimenti, che quelle garanzie, su alcune delle quali invece non si può patteggiare o, peggio, capitolare, vengano inghiottite nell'empireo delle aspirazioni - quanto si vuole legittime - deluse, e dei reclami - quanto si vuole sdegnati - inascoltati: a scapito dei cittadini al contempo fedeli.

Ma soprattutto - e qui, sia pur parzialmente, preannunciamo una delle conclusioni cui approderemo - siamo persuasi che, nel contesto odierno, le ragioni della tutela degli interessi plurimi sottesi al mantenimento, in certi casi, di un'intransigente riservatezza debbano rinvenire, anzi ritrovare un essenziale fondamento unitario nell'incrocio tra ordinamento ecclesiale e ordinamenti civili, il solo in grado di conservare robustezza e solidità: senza, con questo, sminuire le ragioni ecclesiali, al fondo di diritto divino, naturale o rivelato, ma in modo che le strategie da adottare dinanzi agli attentati ed alle cedevolezze che attualmente minano tale tutela fino a comprometterla possano davvero essere efficaci nella temperie dell'*hic et nunc*. Efficaci perché ben radicate, efficaci perché condivise: efficaci, infine, perché pienamente conformi a giustizia.

⁹ J. Salinas Mengual, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, nella rivista telematica *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 51 (2019), p. 7, intitola un paragrafo del suo articolo «El secreto religioso y la necesaria cooperación entre el derecho de la Iglesia y el orden jurídico civil».

2. *Un tema 'classico' sul quale oggi urge una rinnovata riflessione giuridica alla luce di recenti sviluppi sullo scenario nazionale e mondiale*

Come premesso, l'ambito tematico implicato dalla sfaccettata normativa sul segreto con riferimento specifico alla condizione della Chiesa cattolica¹⁰ nonché, più in generale e laddove sia opportuno un riferimento, delle altre confessioni religiose è alquanto multiforme: innestandosi poi nelle poliedriche coordinate giuridiche del segreto¹¹, «tipico concetto di relazione»¹². Attesa quindi l'impossibilità di un esaustivo «viaggio attraverso le vaste province del segreto»¹³, e dunque in una rassegna che desidera unicamente schizzarne i contorni, e solo in relazione alla porzione prescelta - invero minima se commisurata all'immensità del tema, trasversale a tutti i rami del diritto -, possiamo rammentare che, *ex parte Status*, segnatamente italiano, è oggetto di attenzione specialmente, quanto al 'fatto religioso', il segreto nelle comunicazioni e nella corrispondenza, nonché quello in relazione al trattamento dei dati personali: comparti entrambi - in special modo

¹⁰ Per un'illustrazione concisa ma esauriente dei diversi tipi di segreto (naturale, promesso, commesso, ecc.) v. R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVI (2013), p. 10 ss., sulle orme delle trattazioni della teologia morale: v., per tutti, P. Palazzini, *Segreto (rivelare un)*, in F. Roberti (diretto da) - P. Palazzini (con la collaborazione di), *Dizionario di teologia morale*, 4^a ed. riveduta alla luce del Concilio ecumenico Vaticano II, Roma 1968, p. 1502 ss.

¹¹ R. Palomino, *Segreto*, in J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, Navarra 2012, p. 181, peraltro rileva che «Gran parte de las elaboraciones jurídicas acerca del secreto como categoría jurídica, se han elaborado a partir del secreto profesional», e che «Dos elementos configuran la fisonomía jurídica del secreto. El primero es la *voluntad*; el ordenamiento jurídico, o una persona, quiere que la verdad permanezca oculta. No surge el secreto por simple omisión o negligencia. El segundo elemento es la *construcción relativa* del secreto, es decir, se establece una distinción entre los que conocen y los que no conocen esa verdad, pero con independencia del número de personas que, además, se encuentran en esa peculiar situación con la voluntad al menos implícita de que permanezca el secreto». L'Autore sintetizza anche efficacemente le varie teorie che sono state avanzate circa il fondamento della protezione del segreto nel diritto.

¹² A. Crespi, *La tutela penale del segreto*, Palermo 1952, p. 6.

¹³ G. Pitruzzella, *Segreto I) Profili costituzionali*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XXVIII, Roma 1992, p. 9. Cfr. anche U. Ruffolo, *Segreto (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Milano 1989, p. 1015, che esordisce: «Il 'segreto', tema affascinante quanto complesso, rappresenta per il civilista non una figura ma un problema. Problema che trova soluzioni talora eterogenee, implicanti il ricorso a figure ed istituti disparati, e per il quale non è sempre agevole tracciare confini certi rispetto ai campi ad esso contigui».

l'ultimo, per le inarrestabili innovazioni normative, anche quelle incisive dello scorso anno nell'Unione Europea¹⁴ - postulanti un prisma di profili problematici diversificati dal punto di vista giuridico, sui quali ha indugiato un'abbondante letteratura.

Ex parte Ecclesiae, poi, le norme sul segreto spaziano dal diritto del fedele alla propria buona fama e intimità (can. 220¹⁵), a quei numerosi precetti che, appunto al fine di non pregiudicarlo, lo declinano nel dispiego delle attività di tipo informativo e processuale (ad esempio i cann. 269¹⁶, 645, 699; i cann. 1339, 1546, 1602, 1719¹⁷), fino alla normativa relativa alla

¹⁴ In materia di trattamento dei dati personali, a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile negli Stati membri dell'Unione Europea il *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*. Alla luce dell'art. 91 par. 1 del Regolamento, che consente a chiese e associazioni o comunità religiose di continuare ad applicare i rispettivi *corpora* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento purché siano resi conformi al Regolamento stesso, la LXXI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha approvato il decreto generale recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama*: tale decreto, entrato in vigore il 25 maggio 2018, costituisce un aggiornamento di quello promulgato per la Chiesa cattolica in Italia dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 30 ottobre 1999. V. M. Ganarin, *Specificità canonistiche e implicazioni ecclesiasticistiche del nuovo decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXV (2018), 2, pp. 581-618; V. Marano, *Impatto del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei decreti generali delle Conferenze Episcopali: l'esperienza italiana*, in J. Pujol (a cura di), *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, Roma 2019, pp. 19-34.

¹⁵ I riferimenti saranno sempre al vigente *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina del 1983; i canoni del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 sulla materia non si discostano peraltro incisivamente.

¹⁶ Cfr. G. Mori, *Segreto, IX) Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XXVIII, Roma 1992, p. 1, che ricordava: «Anche le informazioni necessarie per l'indagine in sede diocesana tesa a comprovare quanto dichiarato dal sacerdote che abbia richiesto la riduzione allo stato laicale devono essere raccolte nella massima riservatezza, e su di esse, così come sull'eventuale dispensa in ordine al matrimonio, grava l'obbligo del segreto (v. lett. circ. *De reductione ad statum laicalem*, 13.1.1971, I, 5, e II, 3, in *E.V.*, IV, Bologna, 1978, 54 ss.)».

¹⁷ In merito alla normativa processuale extracodificiale cfr., per tutti, D. Cito, *Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico*, in *Periodica*, CVII (2018), pp. 513-522, che si occupa soprattutto della repressione del delitto di abuso sessuale su minori compiuto da chierici e, tra l'altro, osserva: «se da un lato, proprio per la sua fisionomia di comunità religiosa, il mantenimento del segreto a protezione di un'intimità di

destinazione di certi atti all'archivio segreto (regolato dai cann. 489-490¹⁸: cfr., ad esempio, can. 413 § 2¹⁹). Ancora, si trascorre dall'indiretta e fugace recezione positiva del segreto professionale (laddove, al can. 1548 § 2 n. 1, si esimono dall'obbligo della testimonianza in giudizio - oltreché i chierici per quanto conosciuto in ragione del proprio ministero - magistrati, medici, ostetriche, avvocati, notai), all'assai ingente normativa sui rapporti tra la funzione ricoperta e le varie fattispecie di segreto ad essa riferibili: e qui, ulteriormente, si va dal segreto d'ufficio vero e proprio (degli addetti alla curia diocesana: can. 471; dei giudici, uditori e, in casi particolari, di testimoni, parti e avvocati nei processi: cann. 1455, 1457, 1609), alle disposizioni poste, sempre al riguardo, per le modalità di accesso a certi incarichi (oltre alla segretezza del voto nel suffragio elettivo: can. 172), come per le nomine episcopali (ad esempio il can. 377), per giungere alla designazione del successore di Pietro, ove il segreto è minuziosamente imposto nella normativa extracodificiale sul conclave²⁰.

contenuti non solo puramente giuridici ma spesso spirituali e confidenziali deve caratterizzare questi tipi di processi, ciò non deve mai impedire la tutela e la protezione di potenziali vittime. E su questo si gioca anche a volte il non facile equilibrio tra intervento tempestivo (*ex* can. 1722 applicabile anche durante l'indagine previa) e tutela della buona fama dell'accusato» (*ivi*, pp. 520-521). Al riguardo si veda anche quanto argomenta D.G. Astigueta, *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, *ivi*, pp. 523-535, il quale conclude il suo studio asserendo che i concetti di trasparenza e di segreto sono «certamente “relativi” in un doppio senso: /a) perché non possono essere considerati assoluti. Sia la trasparenza sia il segreto conoscono limiti precisi per non degenerare [...] nella lesione dei diritti soggettivi; /b) perché devono essere sempre considerati in relazione ad altri diritti che non vengono mai cancellati e che esigono dal superiore una applicazione equilibrata. /Non essere assoluti e dover applicarli sempre in equilibrio permette all'autorità ecclesiastica di avere uno strumento prezioso per proteggere i diritti tanto della comunità quanto del singolo fedele» (*ivi*, pp. 534-535).

¹⁸ Sul quale v. G. Boni, *Archivo secreto*, in J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, Navarra 2012, pp. 456-460.

¹⁹ Per un'enumerazione di quali documenti siano da conservare sotto segreto v. R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., pp. 24-25.

²⁰ V. San Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis*, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVIII (1996), pp. 305-343; Benedetto XVI, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Constitutione Apostolica De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, 11 giugno 2007, *ivi*, XCIX (2007), pp. 776-777; Id., *Litterae Motu Proprio datae Normas nonnullas De nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus*, 22 febbraio 2013, *ivi*, CV (2013), pp. 253-257. V., per tutti, G. Trevisan, *Osservare il segreto secondo la Costituzione Universi dominici gregis*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXII (2009), pp. 283-291; P. Majer, *Secreto en la elección del romano Pontífice*, in J.

Da non dimenticare, in questa veloce carrellata, il segreto afferente all'attività della Curia romana, ovvero quel *secretum pontificium*²¹ la cui disciplina, anch'essa *extra Codicem*²², da tempo e da più parti si vorrebbe

Otaduy - A. Viana - J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, cit., pp. 183-186; G. Boni, *Sopra una rinuncia. La decisione di Papa Benedetto XVI e il diritto*, Bologna 2015, p. 72 ss. (con indicazione di ulteriore letteratura).

²¹ Sul segreto pontificio si sofferma recentemente, in estrema sintesi, la *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, in *L'Osservatore romano*, 1-2 luglio 2019, punto 3, p. 8: «Un caso particolare di segreto è quello del “segreto pontificio”, che vincola in forza del giuramento connesso all'esercizio di determinati uffici al servizio della Sede Apostolica. Se il giuramento di segreto vincola sempre *coram Deo* chi lo ha emesso, il giuramento connesso al “segreto pontificio” ha quale *ratio* ultima il bene pubblico della Chiesa e la *salus animarum*. Esso presuppone che tale bene e le esigenze stesse della *salus animarum*, compreso perciò l'uso delle informazioni che non cadono sotto il sigillo, possano e debbano essere correttamente interpretate dalla sola Sede Apostolica, nella persona del Romano Pontefice, che Cristo Signore ha costituito e posto quale visibile principio e fondamento dell'unità della fede e della comunione di tutta la Chiesa». In dottrina rinviamo, per tutti, a J.M. Laucirica, *Segreto pontificio*, in J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, cit., pp. 186-189 (con indicazione di ulteriore letteratura); e a A. Perlasca, *Il segreto pontificio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVI (2013), pp. 91-104, ove anche una sintetica ricostruzione dell'evoluzione storica della disciplina al proposito.

²² Come ricorda R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 26, «Non è stata più ripresa [...] nel Codice vigente la norma del can. 243 § 2 del Codice del 1917 circa l'osservanza del segreto a cui sono tenuti i membri delle congregazioni, dei tribunali e degli uffici della curia romana, entro i limiti e secondo il modo determinato dalla disciplina propria a ciascuna di esse. [...] chi presta servizio presso i vari dicasteri della curia romana è sottoposto alla disciplina del regolamento proprio di ogni dicastero (cf PB art. 37) e al regolamento generale della curia romana del 1999 che stabilisce all'art. 36 § 2 che tutti coloro che vi prestano la propria opera sono obbligati ad osservare rigorosamente il *segreto d'ufficio* e non possono, pertanto, dare, a chi non ne abbia diritto, informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del proprio lavoro. La violazione del segreto d'ufficio è sanzionata disciplinarmente dal medesimo regolamento con la sospensione dall'ufficio (cf art. 72/5) fino ad una durata massima di 15 giorni, con eventuale perdita della retribuzione (cf art. 73 §§ 1-2). L'art. 36 § 2 stabilisce che nelle materie che lo riguardano deve essere osservato anche con particolare cura il *segreto pontificio* a norma dell'istruzione *Secreta continere* del 1974. La violazione del segreto pontificio comporta disciplinarmente il licenziamento dall'ufficio». K. Martens, *Le secret dans la religion catholique*, in *Revue de droit canonique*, LII/2 (2002), p. 262, rileva: «L'instruction ne définit pas vraiment comment il faut comprendre ce secret pontifical. En revanche, elle contient des règles concernant la matière couverte par le secret, les personnes y étant tenues, les sanctions éventuelles ainsi qu'un serment», soffermandosi poi partitamente al riguardo.

sottoporre ad una qualche rettifica²³, almeno allo scopo di renderne più limpida la strumentalità alla libertà non abdicabile del *munus petrinum*²⁴. E invero Papa Francesco ha già apportato alcune modifiche: una nel 2016 passata pressoché inosservata²⁵, e quella del dicembre 2019 a proposito dell'«abolizione» del segreto pontificio per «le denunce, i processi e le decisioni» relativi a delitti concernenti prevalentemente gli abusi sessuali

²³ Varie sono le problematiche giuridiche aperte, a partire dal dubbio se la stessa Istruzione *Secreta continere* (v. Segreteria di Stato, *Rescriptum ex audientia*, Istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, 4 febbraio 1974, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXVI [1974], pp. 88-92) sia ancora in vigore. Per questo A. Perlasca, *Il segreto pontificio*, cit., p. 104, così concludeva il suo saggio: «L'auspicio che si può formulare è dunque quello di una ripresa dell'intera materia mediante una nuova e più adeguata legislazione».

²⁴ Nonché per evitare incomprensioni e polemiche, come proprio quelle insorte in relazione al dramma degli abusi sessuali commessi da chierici, come anche osserveremo in seguito. Commentava in generale A. Perlasca, *Il segreto pontificio*, cit., p. 100: «Deve [...] essere sciolto l'equivoco, purtroppo assai diffuso nell'immaginario collettivo, secondo cui l'espressione "sotto segreto pontificio" sia sinonimo di occultamento o di nascondimento di vicende poco trasparenti. Tanto meno, è corretto parlare di lesione di un presunto diritto di informazione nei confronti dei fedeli o di qualunque altro soggetto. Il segreto pontificio deve piuttosto essere visto nella prospettiva del diritto da parte della Chiesa a poter gestire i propri affari interni, soprattutto quelli più delicati e maggiormente correlati con l'esercizio del *munus petrinum*, godendo della necessaria libertà, senza subire pressioni o interferenze da parte di chicchessia, ma, al contempo, potendo usufruire di consulenze e suggerimenti da parte di persone qualificate o, comunque, aventi un legittimo interesse in una determinata questione, affinché le scelte che vengono operate possano rispondere al suo vero bene e si iscrivano, quanto più possibile, in un'ottica di obbedienza e docilità alla legge evangelica e alle esigenze che da essa promanano. In definitiva, si tratta di un irrinunciabile strumento messo al servizio della verità e di una tutela - altrettanto irrinunciabile - del diritto di libertà di religione».

²⁵ Come ricorda U. Rhode, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, cit., pp. 475-476, «Nell'elenco delle materie sottoposte al segreto pontificio secondo l'istruzione *Secreta continere* del 1974, papa Francesco nel 2016 aggiunse un ulteriore elemento; questa aggiunta conferma che la Santa Sede continua a presupporre che l'istruzione del 1974 è rimasta in vigore». Si riferisce al *Rescriptum ex Audientia SS.mi* della Segreteria di Stato del 5 dicembre 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX (2017), p. 72: «In riferimento alle Norme sul Segreto Pontificio, contenute nell'Istruzione "Secreta continere" del 4 febbraio 1974, a firma dell'allora Segretario di Stato, Jean Card. Villot, il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa il 5 dicembre 2016 al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, ha approvato la seguente decisione, integrando l'art. 1: /11) Notitiae et acta quae ad quasque res iuridicas, oeconomicas vel nummarias attinent easdemque ad Summum Pontificem vel Secretariam Status spectantes»; un ambito certamente non irrilevante ed anzi molto delicato.

- ai quali in seguito faremo riferimento -, che è invece rimbalzata largamente (e acclamata) sui *media* internazionali²⁶.

Sempre in questo giro d'orizzonte si perviene quindi - e ci avviciniamo al nucleo del nostro ragionare - al segreto connesso ad alcuni sacramenti quali anzitutto la confessione ma anche al foro interno extra-sacramentale (sui quali qui momentaneamente soprassediamo essendo oggetto preminente di questa trattazione²⁷), e al matrimonio (cann. 1130-1133; 1159). Davanti a tale architettura imponente di norme che dall'amministrazione trascorre al processo fino appunto al *munus sanctificandi*²⁸, la canonistica si è cimentata largamente, investendosi

²⁶ Si tratta del *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal Segretario di Stato Pietro Parolin e datato 6 dicembre 2019, in *L'Osservatore romano*, 18 dicembre 2019, p. 5, il quale prevede nel «testo in lingua originale» in italiano: «Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa a Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il giorno 4 dicembre 2019, ha stabilito di emanare l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, allegata al presente *Rescriptum* e che ne forma parte integrante». Così recita l'Istruzione: «1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: /a) all'articolo 1 del *Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, del 7 maggio 2019; /b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche. /2. L'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti. /3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte. /4. Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili. /5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa». Notava, a nostro avviso assennatamente, R.F. Freije, *La reforma legislativa de Benedicto XVI en relación con los abusos sexuales y algunas propuestas para la reflexión*, in *Estudios eclesiásticos*, XCIV (2019), p. 71, prima del *Rescriptum ex audientia SS.mi* appena citato: «ha faltado una política de comunicación eficaz y transparente. Aspectos muy positivos de la normativa no han sido bien presentados a la opinión pública que los ha recibido con un cierto rechazo. El secreto pontificio que afecta a algunos aspectos de la normativa sobre abusos, por ejemplo, no ha sido entendido como protección de la víctima sino como "reliquia" de antiguos procedimientos de silencio u ocultación. Todos estos aspectos merecen, a nuestro entender, un estudio más pormenorizado». Sul *Motu Proprio Vos estis lux mundi* ci soffermeremo nella seconda parte di questo lavoro.

²⁷ Menzioneremo più oltre la normativa canonica.

²⁸ Per un'illustrazione sintetica dei vari canoni codiciali in materia, delucidati altresì quanto alle sottese *rationes* relativamente alla tutela della riservatezza, al titolo in base

d'altronde ambiti dai quali non raramente filtra con nitore l'afferenza teleologica alla *suprema lex* ordinamentale della salvezza oltremondana²⁹: soprattutto proprio nell'ultimo che abbiamo enumerato, che tocca immediatamente i *bona Ecclesiae* e la *cura animarum*.

La normativa confessionale e quella statuale, tuttavia, non restano tra loro appartate come monadi disinteressate l'una all'altra, ma si sovrappongono, si influenzano reciprocamente, si ibridano: e anzitutto si uniscono in qualche modo nelle disposizioni concordatarie. Una disamina

al quale si è tenuti all'obbligo del segreto ed eventualmente anche alle cause che possono giustificare un rilassamento di quest'ultimo, v. R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 16 ss., che descrive il segreto in ambito amministrativo (Libri I e II), il segreto in ambito sacramentale (Libro IV), il segreto in ambito processuale (Libro VII); anche R. Palomino, *Segreto*, cit., pp. 182-183, enumera i canoni distinguendo il segreto rispettivamente nei sacramenti, nell'amministrazione e nel processo; K. Martens, *Le secret dans la religion catholique*, cit., p. 258 ss., aggiunge a questi comparti «la relation entre le secret, le droit à la vie privée et le bien commun» (*ivi*, p. 260; Martens indica anche la disciplina del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*). Invece U. Rhode, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, cit., pp. 475-476, propone questa classificazione: «Nel diritto vigente esiste una grande varietà di norme che riguardano la tutela del segreto. Si tratta di norme del diritto universale, particolare, proprio e concordatario. Secondo il contenuto si possono distinguere sei tipi di norme: / (1) norme che impongono l'obbligo di custodire il segreto; / (2) norme che richiedono un giuramento di custodire il segreto; / (3) norme che stabiliscono delle pene o altre sanzioni per chi commette una violazione del segreto; / (4) norme circa la conservazione segreta di documenti e di altro materiale conservato negli archivi, e norme sulla distruzione o cancellazione di tale materiale; / (5) norme che concedono il diritto di tacere, in modo particolare riguardo a materie coperte dal cosiddetto segreto professionale; / (6) norme concordate con gli Stati sulla protezione del segreto professionale e degli archivi della Chiesa nel diritto civile». Distingue per converso tra «segreto sacramentale» (afferente al sacramento della penitenza e al matrimonio) e «segreto parasacramentale» (includendo i segreti di natura organizzativo-amministrativa e di tipo processuale) D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., p. 150 ss.

²⁹ Osserva G. Mori, *Segreto IX) Diritto canonico*, cit., p. 1: «Si ha qui una sorta di capovolgimento rispetto agli ordinamenti statuali, essendo in questo caso il segreto non tanto un semplice istituto giuridico quanto un elemento costitutivo della stessa organizzazione societaria ecclesiastica: talmente connesso alla [...] istanza ultima e fondativa dell'ordinamento - la *salus animarum* - che la relativa necessaria intersubbieltività tra la coscienza del singolo e Dio diventa oggetto di giurisdizione, sacramentale e non, in un vero e proprio *foro*, quello appunto *interno*, segreto, di coscienza. Il fatto che nell'ordinamento canonico si dia un tale tipo di giurisdizione costituisce un criterio interpretativo anche di quanto disposto in merito al segreto vero e proprio. Le relative norme infatti godono, diversamente che negli altri ordinamenti e al di là del singolo canone, di una *ratio* complessiva connessa con le esigenze di una società religiosa finalizzata alla salvezza».

che non ne tenesse conto risulterebbe certamente avvincente - forse anche assai erudita nell'approfondimento - ma, per la maggior parte dei problemi concreti che si agitano in materia, mutila e incapace di prospettare soluzioni: e questo senza ingenuità o presunzione, ma con la consapevolezza umile che si tratti di proposito oltremodo ambizioso e temerario nella complessità giuridica odierna.

Naturalmente la disamina va in qualche modo perimetrata: così, pur talora istituendo i dovuti collegamenti tra settori contigui, allorquando proficui, noi ci concentreremo sul tema, in questo momento più che mai nevralgico e rovente, delle deroghe all'obbligo della testimonianza a favore dei ministri di culto, in specie della Chiesa cattolica, nel diritto italiano in congiunzione con quello canonico. Anche questa una materia 'classica' e diffusamente esplorata, ma che merita una rinnovata considerazione specificamente nel contesto italiano, sia pur rapportato con le 'epifanie' di tale scottante problematica a livello planetario, oggi non più sottovalutabili anche proprio nelle loro multiple rifrazioni: se nel 1999 Rafael Palomino poteva - nella sua monografia incentrata sul tema - designare la protezione giuridica di questo segreto come una problematica del diritto «en pie de guerra»³⁰, attualmente davvero la conflazione è intercontinentale.

Nel panorama internazionale, infatti, la cronaca dà giornalmente conto di attacchi sempre più serrati al segreto ministeriale e della confessione, laddove - in particolare, di recente, in Irlanda, Stati Uniti, Australia, Belgio, India, Cile³¹ -, sovente cavalcando il disagio suscitato dallo scandalo della 'pedofilia'³² all'interno della compagine ecclesiastica e dalle

³⁰ R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, Granada 1999, p. 10. Così esordiva in un articolo del 2002, O. Échappé, *L'officialité de Lyon, le secret et la Cour de Cassation*, in *L'année canonique*, XLIV (2002), p. 251: «Le secret professionnel des ministres du culte a le vent en poupe: l'auteur de ces lignes était bien loin de penser, lorsqu'il publiait il y a près de vingt ans dans cette revue un premier article, issu de son mémoire de licence en droit canonique, et consacré à cette question, que le champ d'étude très théorique qu'il abordait alors deviendrait l'objet d'intérêt qu'il est devenu, non seulement chez les juristes et les canonistes, mais encore chez les plus hautes personnalités du monde ecclésiastique français, voir romain».

³¹ Amplessimi riferimenti alla situazione normativa di tali Paesi sul problema specifico sono reperibili su *internet* o anche sulla rivista *Il Regno. Attualità e documenti*.

³² Il termine, come noto, viene comunemente utilizzato per ricomprendere ben differenti condotte.

negligenze e ‘coperture’ che avrebbero permesso, oltre a recidive ancor più deleterie, una vergognosa impunità, si sono avanzati progetti di legge (alcuni invero giunti o in procinto di arrivare implacabilmente in porto nonostante le diffuse opposizioni³³) per coartare i sacerdoti a rompere e profanare persino il sigillo sacramentale. D'altronde non da oggi vari Paesi, per lo più rientranti nell'area del *common law*, sono refrattari - almeno in qualche caso³⁴ - a non pregiudicare il ‘segreto religioso’³⁵, che

³³ Ne ha informato largamente la stampa: si vedano in particolare i numerosi articoli pubblicati *online* su *Vatican News* o sui siti *Vatican Insider News* e *Acistampa*. Il 7 giugno 2018 la segretezza della confessione è venuta meno in Australia, in particolare nel territorio della capitale Camberra: è stata infatti approvata una legge, entrata poi in vigore il 31 marzo 2019, che impone ai ministri di culto di violare il sigillo sacramentale qualora vengano a conoscenza di abusi sessuali su minori. Come sintetizza A. Bettetini, *Abusi sessuali e segreto confessionale*, in *Vita e pensiero*, CVI (2019), 4, p. 36, «lo scopo della legge, qualificata come *Ombudsman Amendment Act 2018*, è quello di ampliare il *reportable behavior scheme* che disciplina le accuse di abuso e condotta scorretta nei confronti di minori, includendovi le organizzazioni religiose. Estende così l'obbligo di denunciare abusi sessuali su minori a tutte le Chiese, imponendo, se del caso, la violazione del sigillo sacramentale della confessione»; v. anche M. Carnì, *Segreto confessionale e derive giurisdizionaliste nel rapporto della Royal Commission australiana*, in *Diritto e religioni*, XIV (2019), 1, p. 54 ss., pure su altri provvedimenti normativi. Per ulteriori casi più recenti v. quanto riferisce M. Faverzani, *In Australia approvate le leggi “anti-confessionale”*, pubblicato *online* il 18 settembre 2019 in *Corrispondenza romana*. Una trattazione ampia e precisa sulla situazione in Australia in R. Palomino Lozano, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), p. 784 ss.

³⁴ Diversamente da come l'avevano presentata i *mass media* la pronuncia della Cour Suprême du Canada, Adèle Rosemary Gruenke versus Sa Majesté la Reine, 24 ottobre 1991, in *Ius Ecclesiae*, V (1993), pp. 423-428, non ha negato il segreto ministeriale. Infatti, come spiega J. St.-Michel, *La Cour Suprême du Canada a-t-elle aboli le secret de la confession?*, *ivi*, p. 428 ss., non lo ha ritenuto applicabile nel caso di specie, ma solo per le circostanze del medesimo, «*compte tenu des faits de la cause et non en raison d'une position de principe*»; e tale Autore conclude: «*Tenant compte de ce jugement, les prêtres, les diacres et les agents laïques de pastorale ne devraient pas hésiter à demander à tout tribunal de reconnaître leur droit de ne pas divulger devant la Cour les informations confidentielles, reçues des fidèles, dans l'exercice de leur responsabilité pastorale, même en dehors de la confession sacramentelle. [...] /Même si ce jugement de la Cour suprême du Canada peut sembler embêtant à première vue, j'ai la conviction qu'il accorde en pratique une protection importante aux ministres du culte devant les tribunaux canadiens*» (*ivi*, p. 431). Si veda anche l'illustrazione e il commento dell'interessante sentenza da parte di R. Palomino, *El secreto religioso en una sentencia del Tribunal Supremo Canadiense*, in J. Martínez Torrón (a cura di), *La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional*, Granada 1998, p. 735 ss.

viene senza remore sacrificato sull'altare del maggior bene sociale e dell'ordine pubblico, così come peraltro autoreferenzialmente concepiti dai magistrati statuali.

E se è vero che negli ultimi mesi si sono 'sventate alcune aggressioni'³⁶, inducendo al ritiro di proposte di legge che avevano sollevato forti contestazioni, lo scontro sta divenendo oltremodo virulento, non risparmiando nessuna 'piazza'. Comunque sia, anche sul nostro suolo nazionale ci sono indizi inquietanti che non vanno minimizzati: alludiamo ad una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha segnato una drastica svolta negli orientamenti sinora consolidati e tutto sommato soddisfacenti. Di essa, pure accolta criticamente da dottrina avvertita, non si sono, a nostro avviso, afferrati appieno i corollari che non esiteremmo a definire eversivi: i quali si inseriscono in maniera eclatante in questo allarmante *trend* globale. Ma prima di inoltrarsi entro tali ultime 'derive' può essere conveniente sintetizzare concisamente lo *status quaestionis* relativamente alla 'situazione giuridica' italiana.

3. *La disciplina del 'segreto ministeriale' in Italia nella normativa unilaterale e in quella bilaterale: status quaestionis...*

³⁵ V., per converso, P. Lopez Gallo, *Are confidential communications protected by common law privilege? The seal of sacramental confession in the Catholic Church*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXI (1996), pp. 305-324.

³⁶ Riporta ad esempio S. Magister, *Attacco globale contro il segreto della confessione. O carcere o scomunica*, consultabile online nel blog *L'Espresso - Settimo Cielo*, 19 luglio 2019, «L'ultimo attacco è stato sventato pochi giorni fa in California. Il 13 luglio il comitato statale per la sicurezza pubblica ha fatto ritirare la proposta di legge SB 360 presentata dal senatore Jerry Hill - e già approvata dal senato - per abolire la segretezza del sacramento della confessione. /Nel dare la notizia, "Vatican News" ha sottolineato che "ci sono volute 140 mila lettere, 17 mila e-mail e centinaia di telefonate" per ottenere il ritiro di quella "minaccia per la coscienza di ogni americano", come l'aveva definita l'arcivescovo di Los Angeles, José Horacio Gomez, che ha guidato la mobilitazione. /Già nel 2000 la corte penale internazionale aveva respinto, nel dibattito sulle "Rules of Procedure and Evidence" la richiesta di Canada e Francia che non fosse più riconosciuto ai ministri religiosi il diritto di astenersi dal testimoniare su questioni conosciute attraverso il segreto della confessione. /E ancora nel 2016 la corte suprema dello Stato della Louisiana aveva ribadito che "un sacerdote, un rabbino o un ministro debitamente ordinato" non poteva essere qualificato come "mandatory reporter", cioè obbligato a denunciare quanto "conosciuto durante una confessione o altra comunicazione sacra"». Sul caso della California torneremo nel prosieguo. Cfr. peraltro, ancora su questa vertenza ma non solo, l'analitica trattazione di R. Palomino Lozano, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, cit., p. 781 ss.

Come noto, l'espressione 'segreto professionale del ministro di culto' o 'di confessione religiosa'³⁷ è stata disapprovata sotto diversi profili, ma è a tutt'oggi quella invalsa e comunque preferibile, allorquando ben contestualizzata, come vedremo, rispetto ad altre, pur talora utilizzate, quali 'segreto d'ufficio', 'segreto confessionale', 'segreto religioso o religiosamente motivato': il *range* delle opinioni dottrinali è comunque assai screziato. A nostro parere forse l'espressione più adeguata, consentanea al lessico legislativo e che dovrebbe altresì consolidarsi nell'uso, è quella di 'segreto ministeriale' che fa richiamo alla qualifica del soggetto che lo eccepisce³⁸: anzi, come abbiamo in precedenza spiegato (ma sul punto torneremo), si dovrebbe parlare, proprio per dipanare ambiguità e preconcetti, di 'riservatezza ministeriale'.

³⁷ L'art. 200 del vigente Codice di Procedura Penale italiano, sul quale in seguito ci soffermeremo, usa la dizione 'ministri di confessioni religiose' e non la più risalente 'ministri del culto'. Secondo M. Deganello - B. Lavarini, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, in AA.VV., *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. II, Torino 2011, p. 1332, «La *ratio* della modifica appare *self evident*: il ripudio della visuale paternalistica del 'culto ammesso' (*recte*, 'sopportato'), a cui è venuta sostituendosi la visuale 'democratica' della pari dignità di ogni confessione innanzi alla legge. A noi, però, nel contesto *de quo* deve interessare il significato dell'enunciato, non l'intenzione del parlante (*id est* del legislatore). Con 'culto', allora, è dato riferirsi alle attività con cui si manifestano, *ad pompam*, gli onori tributati, nell'ipotesi di specie, ad una, o più, divinità; con 'confessione' all'intima professione di una fede, nonché, estensivamente, alla fede medesima. Forma esteriore *vs.* sensibilità interiore, quindi; *recto* e *verso* di un'identica medaglia, altrimenti detto. Ebbene: proprio l'impostata 'equivalenza' conduce e ritenere intercambiabili i due vocaboli, reputandosi di conseguenza autorizzati, per consuetudine tralaticia, a persistere, 'in corso d'opera', nell'uso della locuzione 'ministri di culto', anche se, ormai, normativamente desueta».

³⁸ Tra l'altro, sempre con riferimento all'art. 200 di cui ci occuperemo appresso, A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, Padova 2012, p. 14, sottolinea: la norma «se si eccettua la rubrica ed un riferimento contenuto nella lett. d) del comma 1, non qualifica mai come "segreti" i fatti rispetto ai quali i soggetti qualificati hanno l'obbligo di astensione. /Mentre nell'ipotesi di notizie apprese in ambito professionale per accertare l'esistenza del segreto risulta fondamentale anzitutto verificare la qualifica del soggetto che lo eccepisce e, dunque, ricostruire la natura della relazione in ragione della quale il soggetto qualificato ha appreso la notizia, nei casi di segreto d'ufficio e di segreto di Stato, è la natura del "fatto" a generare l'insorgenza della situazione giuridica soggettiva».

Per quanto afferisce al quadro normativo in Italia³⁹, esso è disegnato dall'art. 200 del Codice di Procedura Penale (C.P.P.)⁴⁰ primo comma lett. a), secondo il quale «Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: /a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano [...]»⁴¹. Questi ultimi, dunque, hanno la facoltà di astenersi dal dovere di testimoniare; la norma, che acclude quello ministeriale tra i segreti professionali di cui alla rubrica

³⁹ Ricordiamo che il segreto confessionale è tutelato dal diritto internazionale mediante l'art. 73.3 delle *Rules of Procedure and Evidence* (2002), che danno applicazione al Trattato di Roma («In making a decision under sub-rule 2, the Court shall give particular regard to recognizing as privileged those communications made in the context of the professional relationship between a person and his or her medical doctor, psychiatrist, psychologist or counsellor, in particular those related to or involving victims, or between a person and a member of a religious clergy; and in the latter case, the Court shall recognize as privileged those communications made in the context of a sacred confession where it is an integral part of the practice of that religion»: v. il sito ufficiale della Corte penale internazionale, www.icc-cpi.int).

⁴⁰ V. anche gli artt. 271, 351 e 362 del Codice di Procedura Penale e l'art. 249 del Codice di Procedura Civile: su quest'ultimo v. quanto rileva A. Perlasca, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XI (1998), pp. 304-305 (lo stesso saggio, con il titolo *Segreto professionale e notizie apprese in occasione del ministero*, è pubblicato altresì anche in E. Miragoli [a cura di], *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, *Presentazione* di S.E. mons. C. Redaelli, 2^a ed. aggiornata e ampliata, Milano 2015, pp. 193-221).

⁴¹ Questo il testo per esteso dell'art. 200 C.P.P., rubricato *Segreto professionale*: «1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: /a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; /b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; /c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; /d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. /2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. /3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

dell'articolo medesimo, è ubicata infatti nell'ambito della disciplina della testimonianza, accanto ad altre 'tipologie' di segreti (familiare, d'ufficio, di Stato, di polizia), posti quali limiti alla piena operatività del suddetto mezzo di prova⁴². Inoltre, quale ulteriore tassello, l'art. 256 del medesimo Codice disciplina l'esibizione e il sequestro degli atti e documenti inerenti al segreto professionale e prevede che i ministri di culto possano declinare la consegna intimata dall'autorità giudiziaria, dichiarando per iscritto che si tratta appunto di segreto inerente al loro ufficio o professione⁴³: il segreto, quindi, da semplicemente 'orale' diviene 'documentale'⁴⁴. La tutela processuale del segreto trova peraltro un rafforzamento o comunque un 'contrappunto' nel diritto sostanziale⁴⁵, laddove, ai sensi

⁴² Come ricorda L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, in *Legislazione penale*, XXXIII (2013), pp. 977-978, l'elencazione dei destinatari della disciplina sul segreto professionale è, «per opinione unanime, tassativa poiché in nome di diritti di rilievo costituzionale, sottesi alla rivelazione di informazioni riservate [...], ammette il sacrificio del bene della verità processuale, che pure è prioritario in ciascun ordinamento giuridico e come tale non può essere compresso, se non per tutelare interessi superiori o di pari rango e nei soli casi puntualmente indicati dal legislatore (anche l'art. 200 co. 1 lett. d, che di per sé è norma di apertura nella misura in cui consente di estendere il segreto ad ipotesi "nuove" non ricomprese a chiare lettere nell'articolo in esame, esige però la presenza di un'espressa disposizione normativa in tal senso)»; invero, per converso, le disposizioni normative si sono moltiplicate, come anche in seguito annoteremo.

⁴³ Così recitano i primi due commi dell'art. 256 del C.P.P., rubricato *Dovere di esibizione e segreti*: «1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. /2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicate nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro [...]».

⁴⁴ V. R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 24.

⁴⁵ Ancora nel 1989 A. Licastro, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, in *Il diritto ecclesiastico*, C (1989), I, p. 521, asseriva: «La dottrina che si è occupata del problema del tipo di rapporto intercorrente tra l'art. 622 c.p. e l'art. 351 (cui corrisponde oggi [...] l'art. 200) c.p.p. non è [...] giunta sul punto a conclusioni univoche»: l'Autore peraltro non condivide la posizione di chi sostiene la piena autonomia dei due articoli, salvo poi, al fine di rendere, come si vedrà, irrilevante ai fini processuali, ma solo per i ministri di culto diversamente dagli altri professionisti, l'autorizzazione del confidente o la

dell'art. 622 del Codice Penale (C.P.)⁴⁶, si fa divieto di rivelazione a chiunque abbia avuto notizia di un segreto per ragione del suo stato,

ricorrenza di una giusta causa, concludere che, per contro, «La norma del Concordato [...] non si può porre in alcun modo in correlazione con l'art. 622 c.p.» (ivi, p. 539). Invece A. Perlasca, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, cit., p. 293, pur muovendo dalla connessione dell'art. 622 C.P. con l'art. 200 C.P.P., afferma in generale: «La circostanza che l'avente diritto abbia dato il proprio consenso alla rivelazione del segreto, potrà fornire un elemento in più per indurre il professionista a deporre volontariamente, ma non è mai decisiva per se stessa, perché si è in presenza di un rapporto bilaterale, nel quale non si possono attribuire facoltà dispositive alla volontà di uno solo dei soggetti. Il professionista, come abbiamo già visto, deve osservare anche norme deontologiche, alle quali la volontà del cliente non può far derogare, così come può avere interessi suoi personali che possono legittimamente indurlo a non seguire la volontà del cliente» (a conferma riporta i lavori preparatori del Codice di Procedura Penale del 1913). Rinviamo peraltro al seguito della trattazione a proposito della necessità, recentemente argomentata con convincenti motivazioni, di distinguere opportunamente le prospettive delle due normative, quella processuale e quella sostanziale, e così inquadrare coerentemente la facoltà di astensione legislativamente prevista per tutelare i segreti professionali.

⁴⁶ L'art. 622 del Codice Penale italiano, rubricato *Rivelazione di segreto professionale*, stabilisce: «1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. /2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. /3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa». Per una trattazione sintetica ma efficace in relazione al tema ora investigato si veda A. Perlasca, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, cit., p. 287 ss. La dottrina unanimemente osserva che «Sono tenuti al segreto in ragione del loro stato: i sacerdoti della religione cattolica e i ministri di qualsiasi culto ammesso, anche per ciò che sia stato ad essi confidato o sia stato da essi appreso, al di fuori della confessione, purché in ragione del loro stato sacerdotale o ministeriale» (A. Lago, *Dei delitti contro la persona, 622. Rivelazione di segreto professionale*, in E. Dolcini - G.L. Gatta [diretto da], *Codice Penale commentato*, vol. III, *Artt. 593-734 bis Leggi complementari*, Milano 2015, p. 701). Va rimarcato poi che tra la professione, l'arte, lo stato o l'ufficio e la conoscenza del segreto deve esistere un rapporto di causalità necessaria: cfr. R. Gargiulo, *Sub art. 622*, in G. Ariolli et al. (a cura di), *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. XI, tomo II, *I delitti contro la persona. I delitti contro la libertà individuale, Libro II, Artt. 600-623-bis*, Milano 2010, pp. 1590-1591, il quale anche precisa: «Non è necessario che il segreto abbia un contenuto lecito; è sufficiente che sia lecito il motivo per cui esso viene confidato al professionista [...]. Si è anzi osservato che è connaturale a certe categorie (avvocati, sacerdoti, consulenti fiscali) venire a conoscenza di fatti costituenti illeciti, anche penalmente rilevanti, ma in tanto opera il segreto, in quanto il contenuto illecito venga confidato per uno scopo lecito (es. dall'autore di un furto per una efficace difesa

ufficio o della propria professione o arte⁴⁷, e la rivelazione del medesimo è punita quando sia avvenuta senza giusta causa⁴⁸, se dal fatto può derivare nocumento⁴⁹.

Ma, per quanto concerne la Chiesa cattolica cui particolarmente facciamo riferimento, al diritto statale unilaterale deve abbinarsi l'art. 4 n. 4 dell'Accordo di Villa Madama⁵⁰ - reso esecutivo con la legge n. 121 del 25 marzo 1985⁵¹ - per il quale gli «ecclesiastici non sono tenuti a dare a

processuale), poiché altrimenti il contenuto medesimo sarebbe appreso non per "ragione professionale"».

⁴⁷ Da segnalare che pure i singoli ordinamenti professionali sanzionano in via disciplinare la violazione del segreto.

⁴⁸ Ricordiamo che l'art. 622 C.P. punisce *alternativamente* la rivelazione senza giusta causa del segreto professionale e l'impiego di quest'ultimo a proprio o altrui profitto: le condotte tipizzate sono cioè due, «nonostante l'insufficienza della rubrica legislativa»: R. Garofoli, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Tomo II (artt. 453-623-bis), 4^a ed., Roma 2017, p. 782.

⁴⁹ Commenta A. Bettetini, *Abusi sessuali e segreto confessionale*, cit., p. 40: «Il ministro di culto [...] ha la facoltà di astenersi dal testimoniare su ciò che, senza costituire un segreto, abbia appreso a motivo del suo ufficio. Ma se è chiamato a riferire su fatti da lui conosciuti in via riservata, o addirittura a titolo di segreto, il ministro di culto ha l'obbligo di astenersi. Come peraltro è stato rilevato in dottrina, l'ecclesiastico se ha facoltà di astenersi dal rivelare all'autorità civile notizie apprese a motivo del suo ufficio, e ha l'obbligo di astenersi se tali notizie siano segrete o riservate, incorre nel reato di cui all'art. 622 cod. pen. ove riveli, senza giusta causa, un segreto, appreso per ragione del suo "stato o ufficio", a profitto proprio o altrui, se da tale violazione possa derivare nocumento, ed è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516». Quanto alla possibilità del verificarsi di un nocumento ricordiamo che quest'ultimo va «inteso in senso lato come qualsiasi pregiudizio anche di natura non patrimoniale»: A. Ciancio, *I delitti contro la inviolabilità dei segreti*, in M. Riverditi (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale*, Milano 2017, p. 1231.

⁵⁰ Per un esame - conciso ma con utili richiami - delle norme sul punto contenute negli accordi stipulati dalla Santa Sede con altri Paesi si vedano D. Cito, *La protezione giuridica del sacramento della penitenza*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *Il sacramento della penitenza*, Milano 2010, p. 282 ss.; e A. Perlasca, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, cit., pp. 295-296, segnatamente nelle note.

⁵¹ Una garanzia simile era contenuta nell'art. 7 del Concordato lateranense del 1929 che così recitava: «Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del sacro ministero». Peraltro, come nota M. Chiavario, *Confessioni religiose e processo penale: ulteriori appunti per un raffronto tra il Codice Rocco e il Codice vigente*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LIV (2011), pp. 886-888, «sulla codificazione del 1930 [non] ebbe ad incidere in modo significativo l'esigenza di fare i conti con la sopravvenienza dei Patti lateranensi, e in particolare con quanto disposto dall'art. 7 del Concordato: sebbene questo sembrasse configurare una vera e

magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero»⁵². Emerge immediatamente che l'ambito applicativo della previsione bilaterale si estende ben oltre la testimonianza, coprendo qualsivoglia contesto in cui si ponga un problema di richiesta-rivelazione di dati conoscitivi: si tratta invero di una norma che incastona un principio generale idoneo a

propria *incompatibilità a testimoniare* - o, se si vuole, un *divieto di testimonianza* correlato al divieto di porre domande - su quanto appreso nell'esercizio della funzione sacerdotale [...], nell'art. 351 c.p.p. 1930 continuava infatti a leggersi [...] un mero *divieto di obbligare a testimoniare* al riguardo (dunque legittimandosi, sì, il rifiuto del teste di fornire determinate notizie ma senza colpire con la nullità dell'atto o con altra sanzione l'eventuale scelta del teste stesso, di deporre anche su quanto potenzialmente coperto dal segreto). /Prima che, nell'Italia repubblicana, si completasse l'opera di una nuova codificazione processuale penale, interveniva, in questa materia, l'Accordo del 1984, nel quale risultava sì mantenuto, all'art. 4, il vincolo dello Stato italiano a una tutela del segreto, con riferimento alle "informazioni su persone o materie" delle quali "gli ecclesiastici...siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero", ma veniva meno la parziale antinomia che anteriormente si poteva scorgere con la legislazione statale, giacché la fonte bilaterale si allineava alla previsione, anche per gli ecclesiastici, di un semplice *esonero dall'obbligo* di rendere informazioni del genere ("non sono tenuti..."), venendo meno, così, il precedente divieto di fornirle. /Anche la Santa Sede veniva dunque a non opporsi a che le autorità italiane - e in particolare quelle giudiziarie - potessero *ricevere* da ministri della religione cattolica testimonianze riguardanti notizie apprese nell'esercizio del loro ministero, purché rimanesse *vietato*, a quelle autorità, di *limitare* o *condizionare* la *facoltà* del teste di non rivelare notizie del genere». Per un confronto tra le due disposizioni concordatarie si veda anche M. Pisani, *Il processo penale nelle modificazioni del Concordato tra Italia e Santa Sede*, in AA.VV., *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. II, *Problemi penalistici di varia attualità. Studi di diritto fallimentare. Altri studi di diritto penale dell'economia*, Milano 1991, p. 152 ss. Per un'illustrazione accurata delle origini e degli sviluppi della protezione assicurata dal diritto comune al segreto dei ministri di culto in Italia v. D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., p. 100 ss.

⁵² Va ricordato che nelle Intese che lo Stato italiano ha concluso con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (legge 8 marzo 1989, n. 101), con la Chiesa Evangelica Luterana (legge 29 novembre 1995, n. 520), con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (legge 30 luglio 2012, n. 126), con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (legge 30 luglio 2012, n. 127), con la Chiesa Apostolica in Italia (legge 30 luglio 2012, n. 128), con l'Unione Buddhista Italiana (legge 31 dicembre 2012, n. 245), con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha (legge 31 dicembre 2012, n. 246) e con l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (legge 28 giugno 2016, n. 130) è prevista un'analoga garanzia per i ministri di culto delle menzionate confessioni religiose. Per un'analisi di tali norme (che presentano peraltro una differente redazione testuale) v. L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, cit., p. 975 ss.

ricomprendere la generalità dei mezzi di prova ad oggi sussistenti, non meno di strumenti investigativi futuri resi disponibili dal progresso tecnologico⁵³.

Non volendo qui vergare un trattato scientifico su questo istituto al quale già altri hanno egregiamente provveduto⁵⁴, ci limitiamo in questa sede ad alcune osservazioni propedeutiche alle considerazioni che intendiamo svolgere. Così, notiamo che tra le due prescrizioni, l'art. 200 C.P.P. e l'art. 4 n. 4 del Concordato del 1984 appena riportato⁵⁵, si registrano varie consonanze: anzitutto «nel configurare il segreto del ministro di culto alla stregua di facoltà di astensione dal deporre anziché di divieto di deporre o di essere sottoposto ad esame - il che sgombra il campo da ogni dubbio sulla legittima utilizzabilità a fini di prova delle dichiarazioni che i titolari del predetto segreto [...] rendano spontaneamente»⁵⁶, mentre, viceversa l'abrogato art. 7 del Concordato del 1929 «si prestava ad una lettura più rigida, tale da configurare un radicale divieto di testimonianza»⁵⁷. Ma, già *prima facie*, si notano divaricazioni testuali incisive sulle quali dottrina e giurisprudenza si sono sperimentate a lungo: ad esempio per raffrontare, quanto a 'volume' soggettivo, la qualifica di 'ministri di confessioni religiose', la quale compare nell'art. 200 del Codice di rito, e 'ecclesiastici' che è invece usata nell'art. 4 dell'Accordo di Villa Madama. Senza qui diffonderci sul diverbio per nulla accademico al fine di sincronizzare i contenuti dei due lemmi e sul quale altrove abbiamo indugiato⁵⁸,

⁵³ V. A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano 2005, p. 561 ss.; L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, cit., p. 986.

⁵⁴ La principale letteratura sul tema è citata nel corso di questo lavoro.

⁵⁵ Vale la pena ricordare, come del resto noto, che le norme di derivazione pattizia, data la loro collocazione nella gerarchia delle fonti e la loro efficacia formale che le rendono legittimamente modificabili solo con leggi precedute da accordi con le confessioni religiose, svolgono una funzione di garanzia contro ogni modifica che il legislatore volesse unilateralmente operare della disciplina contenuta nei Codici di Procedura Penale e Civile, modifica che rendesse quella disciplina eventualmente incompatibile con le norme appunto di derivazione pattizia. Si veda al proposito quanto rileveremo in seguito.

⁵⁶ M. Deganello - B. Lavarini, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, cit., pp. 1331-1332.

⁵⁷ M. Deganello - B. Lavarini, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, cit., p. 1331, nota 7.

⁵⁸ V. G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (statoecliese.it), settembre 2007, p. 14 ss., ove un'illustrazione delle varie tesi

segnaliamo solo che resta tuttora conteso se, quanto alla Chiesa cattolica, godano dello *ius tacendi*, per così dire, esclusivamente i sacerdoti, ovvero anche tutti i chierici o i consacrati non *ordinati in sacris*, ed altresì alcuni laici, laddove investiti di certe ‘funzioni ministeriali’.

Si conviene invece, non diversamente dagli altri segreti professionali, sul nesso di causalità che deve sussistere tra l’apprendimento della notizia su cui è chiamato a deporre l’ecclesiastico e l’esercizio del suo ministero: non sono, quindi, coperte da segreto le informazioni conosciute come comune cittadino o rivelate a puro titolo di amicizia, o percepite in modo del tutto occasionale e fortuito, oppure anche fornite al ministro al solo scopo di abusare fraudolentemente della garanzia del segreto. Sono poi significativi - soprattutto per ciò che osserveremo in seguito - ulteriori allineamenti alle altre ipotesi enumerate dall’art. 200 C.P.P. Si è infatti concluso che «già su un piano generale - a prescindere, quindi, dalla posizione specifica del ministro di culto - nessun limite al segreto professionale possa ravvisarsi nell’obbligo di denuncia posto dall’ordinamento a carico dei privati. In caso contrario, almeno fino all’introduzione dell’apposita esenzione di cui all’art. 334 *bis* c.p.c., risalente solo alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, perfino il difensore dell’imputato di un reato a ‘denuncia obbligatoria’ sarebbe stato paradossalmente costretto alla delazione del suo assistito, in totale dispregio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ne segue che il limite *ex art. 200*, comma 1, c.p.p. va circoscritto alle situazioni in cui il professionista, in quanto tale o in quanto qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non in quanto *quivis de populo*, sia tenuto a riferire all’autorità giudiziaria»⁵⁹: *omnibus perpensis* non

sostenute. Si veda anche ampiamente A. Licastro, *I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 512 ss. Comunque si può affermare che secondo una non irrisoria parte della dottrina entro il termine ‘ecclesiastici’ si possano ricomprendere anche i diaconi e i religiosi.

⁵⁹ B. Lavarini, in M. Deganello - B. Lavarini, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, cit., p. 1354; inoltre, come sempre sunteggia l’Autrice, «deve infine escludersi, sulla base dell’inequivoca lettera della legge, che il segreto riconosciuto al ministro di culto dall’art. 200 c.p.p. venga meno nei casi *ex art. 204* c.p.p. Come è noto, secondo tale disposizione non possono essere oggetto “del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203” - vale a dire del segreto d’ufficio, di stato o di polizia - “fatti, notizie o documenti previsti dagli articoli 285, 416 *bis*, 416 *ter* e 422 del codice penale”. La mancata estensione del limite *de quo* al segreto professionale - ivi compreso quello ‘religioso’ - deve dirsi frutto non di una svista del legislatore, ma del

sembra pertanto che il segreto del ministro di culto possa trovare limiti in obblighi concernenti la notizia di reati⁶⁰. Così come si può continuare ad opporre qualunque di questi segreti anche allorquando l'informazione sia divenuta di pubblico dominio⁶¹.

diverso bilanciamento che questi ha operato fra l'interesse dello Stato all'accertamento di taluni gravissimi reati e gli interessi tutelati dalla disciplina dei segreti: in questa prospettiva, ben si comprende come l'assoluta preminenza dei valori di rango costituzionale alla cui salvaguardia il segreto professionale è preposto - la libertà religiosa, il diritto di difesa, il diritto alla salute - ne abbia impedito la postergazione all'esigenza di perseguire qualsivoglia reato» (*ivi*, p. 1356).

⁶⁰ Cfr. al riguardo A. Perlasca, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, cit., pp. 301-302: «La questione si è complicata giacché l'attuale art. 200 c.p.p. esclude la facoltà di astensione dal testimoniare per "tutti i soggetti elencati nella disposizione", in tutti i casi in cui essi hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria. Ora, il solo obbligo "di riferire all'autorità giudiziaria" che in teoria dovrebbe gravare sul ministro di culto è quello della denuncia obbligatoria di reato (art. 364 c.p.). La dottrina tuttavia ritiene giustamente che il segreto professionale possa giustificare il fatto contemplato nell'art. 364 (omessa denuncia di reato da parte dei cittadini), perché se esso autorizza l'astensione dalla testimonianza *a fortiori* legittima la mancata denuncia. Attualmente si ritiene che la qualità di ministri di culto non importa, in riferimento all'esercizio delle funzioni religiose e spirituali, né l'esercizio di "pubblica funzione" (cf art. 357 c.p.p.) né l'esercizio di "pubblico servizio" (cf art. 358 c.p.p.), anche se, per esempio, nella celebrazione del matrimonio concordatario, c'è l'esercizio di una pubblica funzione ai sensi dell'art. 357, 2° comma c.p. D'altro canto, egli non è tenuto a fare rapporto all'autorità giudiziaria neppure di eventuali "reati" di cui sia venuto a conoscenza in tale occasione, poiché la funzione di pubblico ufficiale da parte del ministro di culto appare in ogni caso collegata al compimento di attività che, pur avendo qualche rilevanza per l'ordinamento statale, sono accessorie rispetto all'insieme delle attività ministeriali delle quali solo il ministro di culto è investito in modo diretto e immediato». Si veda pure A. Licastro, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, cit., pp. 528-530, che conclude: «Pertanto, la riserva "salvi i casi ecc..." dell'art. 200, primo co., c.p.p., in quanto riferita ai ministri delle confessioni religiose, non sembra possa avere pratica rilevanza». Per ulteriori approfondimenti circa le questioni accennate rinviamo a G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., p. 23 ss., anche nelle note.

⁶¹ Sintetizza B. Lavarini, in M. Deganello - B. Lavarini, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, cit., p. 1355: «Premesso che né l'art. 200 c.p.p., né le disposizioni pattizie in tema di segreto 'ministeriale' condizionano espressamente la facoltà di non deporre alla 'non notorietà' della notizia, la soluzione contraria alla sussistenza di siffatto limite trova, a nostro parere, un preciso riscontro nell'art. 195, comma 6 c.p.p. Tale disposizione, ad evitare che la disciplina del segreto professionale possa venire elusa, vieta la testimonianza indiretta sui fatti che un terzo abbia appreso dalle persone elencate nell'art. 200 c.p.p., con la sola eccezione del caso in cui queste ultime "abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati". Se ne ricava che, quando i fatti *de quibus* siano divenuti noti per vie diverse dalla divulgazione ad opera del titolare del segreto, il divieto di testimonianza indiretta

Rimarchevole - e, nella prospettiva qui perlustrata, cruciale - la divergenza insorgente, per contro, dal tenore del secondo comma dell'art. 200 C.P.P. secondo cui «Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga»⁶²: previsione assente nella revisione del Concordato lateranense firmata al termine di prolungate e laboriose trattative (e così anche in varie intese concluse, *ex art.* 8 terzo comma della Costituzione, con altre confessioni religiose⁶³). Non ci si diffonderà ora sulla diatriba che ha visto il discostarsi ed anzi il moltiplicarsi delle opinioni dottrinali. Nonostante personalmente siamo dell'avviso che il brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* ricopra un calibro interpretativo assai accentuato in specie nelle stipulazioni bilaterali quali quelle concordatarie⁶⁴, e senza voler accedere seccamente alla tesi - invero non affatto peregrina ed

persiste: ciò non potrebbe spiegarsi se non sul presupposto che nella medesima situazione persista anche la facoltà del teste diretto - nel nostro caso del ministro di culto - di opporre il segreto».

⁶² Segnaliamo qui che, a differenza del secondo comma dell'art. 200 C.P.P., il secondo comma dell'art. 256 dello stesso Codice autorizza, in caso di dubbio, l'autorità giudiziaria ad effettuare il controllo sulla fondatezza della dichiarazione del testimone, solo se «ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose» che sarebbero coperti dal segreto professionale.

⁶³ V. D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., p. 178 ss.; L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, cit., p. 984.

⁶⁴ Questo almeno teoricamente. Ed infatti tale principio è stato adoperato, ad esempio, per sostenere la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari, invocando il n. 1 dell'art. 13 dell'Accordo di Villa Madama secondo cui «[...] le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate» (v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 febbraio 1993, n. 1824, in *Il diritto ecclesiastico*, CIII [1992], II, p. 315 ss.). Ovviamente ciò non toglie che talora il linguaggio possa essere (anche volutamente) ambiguo. A. Licastro, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, cit., pp. 534-535, proprio confutando interpretazioni dell'art. 4 n. 4 dell'Accordo di Villa Madama basate sulla sua lettera, addirittura opina: «Non sembra per la verità prudente fondare interpretazioni così rigorose su testi che, come quelli dei concordati e dei trattati internazionali in genere, sono notoriamente caratterizzati da una notevole imprecisione e da uno scarso scrupolo linguistico». Per contro A. Perlasca, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, cit., p. 298, sostiene: «proprio l'aspetto della "bilateralità" dovrebbe conferire, su punti così specifici, quella precisione e quel rigore terminologico che non si può ragionevolmente richiedere a un legislatore "laico", qual è quello statale».

avventata - per la quale la normativa di derivazione pattizia come legislazione 'rinforzata'⁶⁵, oltre che *lex* in qualche modo *specialis*⁶⁶ contenente precetti *ad hoc*⁶⁷, faccia aggio su quella unilaterale ordinaria attribuendo all'ecclesiastico una facoltà 'assoluta' dispensata da ogni supervisione, riteniamo peraltro che almeno si possa dar credito alla posizione più 'moderata', patrocinata da cospicua parte della dottrina ecclesiasticistica. Si obietta infatti che «La prevalenza legittimamente riconosciuta al diritto pattizio nei rapporti tra fonti di produzione unilaterale e bilaterale non sembra [...] tale da impedire all'atto dell'applicazione della norma nell'ordinamento dello Stato l'esercizio da parte dell'autorità competente di quel minimo di controlli necessari a stabilire se ricorrano effettivamente i presupposti su cui si fonda la fattispecie invocata. Esame da limitarsi ovviamente a circostanze esteriori senza incorrere in valutazioni di merito inevitabilmente lesive dell'indipendenza e dell'autonomia confessionale»⁶⁸. In questa visuale i

⁶⁵ V., per tutti, G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6^a ed., Torino 2019, p. 126.

⁶⁶ Si vedano peraltro alcune obiezioni di A. Licastro, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, cit., p. 532.

⁶⁷ Cfr. G. Casuscelli, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto confessionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII (2001), 3, p. 1013, che distingue tra il diritto 'comune' del Codice di rito e «le norme "speciali", sia antecedenti sia successive», e prosegue: «La norma pattizia [...] riconosce e garantisce agli ecclesiastici la facoltà "assoluta" di astenersi dal dare informazioni. Infatti non è prevista alcuna possibilità di sindacato (da parte di "magistrati" o di "altra autorità") della relativa dichiarazione, in deroga alla normativa "comune" in vigore. /L'interprete non può trascurare, al riguardo, che la norma pattizia (a differenza di quanto, in materie diverse, fanno altre disposizioni dello stesso Accordo o del Protocollo addizionale) non contiene alcun riferimento, diretto o indiretto, al diritto comune ed in specie alla disciplina della testimonianza dell'allora vigente codice di procedura penale del 1930, e del codice di procedura civile del 1940, risultandone così accentuato il carattere di specialità della disciplina. [...] /Di conseguenza, sembra corretto e coerente dedurre che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 200 e dell'art. 256 C.P.P., in ordine al potere del giudice di accertare la non infondatezza della dichiarazione del ministro di culto che intende avvalersi del segreto, costituiscono diritto comune applicabile ai ministri appartenenti a confessioni che (i) non abbiano disciplinato i loro rapporti con lo Stato attraverso strumenti pattizi, ovvero che (ii) pur avendo concluso accordi secondo la procedura di cui al secondo comma dell'art. 7 Cost. o al terzo comma dell'art. 8 Cost., non abbiano espressamente convenuto una disciplina speciale al riguardo, ma non applicabile agli ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica (ed ai ministri di culto delle Comunità ebraiche e della Chiesa evangelica luterana)».

⁶⁸ D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., p. 186.

poteri di sindacato esplicabili da parte del magistrato statale dovrebbero eminentemente vertere - assodato il possesso della qualifica *de qua* - sul «semplice accertamento del nesso causale tra apprendimento della notizia ed esercizio della professione»⁶⁹; e sempre con cautela e prudenza per non debordare in immistioni nell'organizzazione interna, segnatamente della Chiesa cattolica, le quali, tra l'altro, sarebbero in flagrante contraddizione con quanto suggellato dalla Costituzione⁷⁰. Una voce certo non imputabile di accondiscendenza nei confronti delle autorità ecclesiastiche ha puntualizzato che le «differenze [...] tra esercizio delle professioni ed esercizio del ministero sacerdotale inducono a ritenere quanto meno doveroso (sul piano del diritto) un *self restraint* dei poteri del giudice chiamato a quell'apprezzamento, di modo che la norma sia interpretata ed applicata in modo quanto più conforme possibile alla *ratio* ed alla disposizione della norma pattizia»⁷¹.

Ma anche altra dottrina, sul presupposto che la norma imponente il controllo di fondatezza da parte del giudice, «dovendo coinvolgere i requisiti fondanti la tutela del segreto onde poterne valutare la concreta sussistenza, va a toccare aspetti prettamente interni alla confessione

⁶⁹ A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), 3, p. 910, nota 13.

⁷⁰ Cfr. M. Chiavario, *Confessioni religiose e processo penale: ulteriori appunti per un raffronto tra il Codice Rocco e il Codice vigente*, cit., pp. 894-896: «È vero infatti che - tanto più per non essere la garanzia limitata al solo segreto "sacramentale", in quanto esso si estende palesemente anche ad altre notizie "riservate" di cui tali soggetti possono essere depositari - non possono escludersi abusi, nell'opporre l'eccezione di segretezza, neppure da parte di costoro, ove la invocano al di fuori di quel "preciso nesso di causalità" che dovrebbe sempre sussistere "tra l'informazione pervenuta e l'esercizio del ministero"; tuttavia - e fermo restando che una *fin de non recevoir* debba colpire l'eccezione eventualmente opposta da ecclesiastici "per quanto...abbiano appreso non in tale veste, ma quali comuni cittadini o come amici" - è altrettanto innegabile che in certe situazioni l'accertamento, da parte del giudice statale, dell'"infondatezza" dell'opposizione di segretezza può trasformarsi in un penetrante sindacato sull'organizzazione interna della Chiesa cattolica; e ci si può domandare se ciò sia in linea con quanto risulta dall'art. 7 Cost., che indica la Chiesa stessa come un Ente che lo Stato italiano [...] riconosce "nel proprio ordine, indipendente e sovrano". Qualche recente applicazione della norma dimostra d'altronde che il problema non è meramente teorico, senza che sia facile, pure sotto questo profilo, trovare una soluzione equilibrata, al di là dei forse ovvi (ma non dirimenti) consigli di *self restraint* che il buon senso parrebbe suggerire, per un verso a chi è legittimato ad opporre tale tipo di segreto, per altro verso a chi deve verificarne la pertinenza».

⁷¹ G. Casuscelli, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto confessionale*, cit., p. 1026.

religiosa»⁷², osserva come anche a prescindere dalle disposizioni pattizie, «- e quindi, per ipotesi, anche qualora non fosse stata approvata alcuna intesa e non vigesse un Concordato con la Chiesa cattolica - [sia] evidente che essa si pone in termini di difficile conciliabilità con il principio di autonomia confessionale sancito dall'art. 7 co. 1 e dall'art. 8 co. 2 Cost. nella misura in cui consente ad autorità statali di sindacare profili intrinsecamente connessi alle regole proprie dei diversi gruppi religiosi. Nel tentativo di risolvere la *quaestio*, si tende diffusamente a sostenere che il controllo giudiziale debba limitarsi a dati estrinseci e minimali, circoscritti alle circostanze di fatto in cui è stata appresa la notizia»⁷³. D'altro canto, gli stessi processualpenalisti, e significativamente *in rapporto a tutti i segreti professionali senza distinzioni*, sono propensi - come ancora vedremo - a porre insormontabili barriere al suddetto potere di sindacato dei giudici, il quale dovrebbe concretarsi, oltre al controllo che il soggetto rientri nelle categorie previste, nella sola valutazione della causalità ovvero della connessione funzionale della conoscenza con lo svolgimento di una professione o di un ministero⁷⁴: «Le esigenze di tutela dei diritti di libertà che sono richiesti nello svolgimento delle professioni contemplate dall'art. 200 c.p.p., infatti, conducono a ritenere che la decisione di cui si tratta sia lasciata alla discrezionalità - eventualmente vincolata dalle norme dell'ordinamento alle quali il soggetto appartiene - del testimone il quale dovrà interrogare la sua coscienza per stabilire quale sia, nel caso concreto, il comportamento più adeguato da serbare»⁷⁵. Ciò che vale per tutti non può perciò non valere, in riferimento

⁷² L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, cit., p. 980.

⁷³ L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, cit., p. 980. L'Autrice si sofferma altresì sull'ambito in cui può legittimamente esplicarsi la facoltà di astensione (che identifica «in tutte le fasi dell'*iter* processuale, a partire dalle attività di indagine»: *ivi*, p. 981), nonché sul dibattito se la verifica di fondatezza «possa essere adempiuta da soggetti diversi dall'organo giudicante. In generale si dà risposta affermativa per la pubblica accusa, essendo pure essa un'autorità giudiziaria [...]. Più controverse le opinioni riguardo alla polizia giudiziaria».

⁷⁴ Rinviamo, per tutti, alla trattazione di A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., specialmente p. 116 ss., p. 171 ss., con indicazione di ulteriore letteratura.

⁷⁵ A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., pp. 185-188, che prosegue: «Costui [...] potrebbe decidere di deporre qualora l'interesse rivestito dalla sua dichiarazione gli apparisse soverchiante; lo scioglimento del vincolo di segretezza

a ciò che abbia appreso ‘per ragione del proprio ministero’, per il ministro del culto: e forse a maggior ragione stante, oltre ai principi costituzionali, il disposto concordatario, il quale non può comunque eclissarsi *tamquam non esset*.

A questo riguardo è inoltre del tutto pacifico - e non da oggi⁷⁶ - che non potrà operarsi, nel contesto del processo statale, distinzione alcuna tra notizie apprese in occasione della confessione sacramentale e altre pure

fattogli da parte dell'autore della confidenza ovvero la notorietà nel frattempo assunta dalla notizia potrebbero sembrargli buone ragioni per deporre; ma in nessun caso tali eventi potrebbero rappresentare cause idonee a far cessare l'esenzione dall'obbligo testimoniale e dunque per giustificare una testimonianza coatta. /Inoltre il professionista o il ministro del culto che decida di avvalersi dello *ius tacendi*, non devono nemmeno giustificare o spiegare le ragioni della loro scelta, dovendosi limitare a richiamare l'esistenza di una delle relazioni protette dall'art. 200 c.p.p. ed il giudice, in forza di quanto osservato, non potrà sostituirsi al soggetto qualificato in ordine alla convenienza o meno della decisione assunta. Certamente, la decisione del titolare del segreto, in taluni casi, potrà apparire non conforme ai principi etici e deontologici da rispettare, unitamente al segreto, nello svolgimento della sua professione. Le decisioni del soggetto qualificato potrebbero risultare motivate da ragioni non commendevoli e tutto ciò non è privo di rilievo. La scelta se deporre o meno, infatti, implica una responsabilità, sia quando il testimone avrebbe dovuto astenersi, ma anche qualora non ricorrano ragioni per non deporre e ciò non impedisce al giudice di segnalare ai competenti organi disciplinari il comportamento censurabile del teste. In ogni caso, tutto questo non potrà costituire motivo per imporre una testimonianza che dipende solo dalla scelta del depositario del segreto. /Il giudice, inoltre, non potrà nemmeno svolgere apprezzamenti in merito alle conseguenze processuali derivanti dall'eccezione segreto anche nell'ipotesi in cui non sussistessero altri strumenti probatori per veicolare nel processo un determinato fatto. Gli unici veri spazi di accertamento che sono demandati al giudice [...] sono quelli che riguardano la titolarità da parte del testimone di uno *status* giuridico che gli consente di potersi avvalere della speciale causa di esenzione dall'obbligo di deposizione nonché la causalità dell'apprensione della notizia con lo svolgimento della professione o del ministero. [...] /Al di fuori di tali ambiti [...] l'eccezione del segreto professionale sarà insindacabile ed al giudice non resterà che prenderne atto».

⁷⁶ Come ricorda M. Pisani, *Il processo penale nelle modificazioni del Concordato tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 149, il concetto era pacifico anche durante la vigenza del Codice di Procedura Penale del 1913 «- che, tra l'altro, per la prima volta nella nostra storia unitaria aveva previsto, in tema di testimonianza, una disciplina specifica inerente ai ministri di culto -, il cui art. 248 parificava tutti i ministri medesimi, sempre che si trattasse di “culto ammesso nello Stato”. E va da sé che, in quella norma, l'oggetto tutelato dell'apprendimento da parte del ministro di culto non poteva sicuramente essere (soltanto) quello del segreto sacramentale, per la buona ragione che il sacramento della confessione era ed è ignoto alle religioni - pur correlative a “culti ammessi nello Stato” - diverse dalla religione cattolica». V. G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 142.

ascrivibili al ministero⁷⁷, essendo la norma del Codice di Procedura Penale rivolta ai ministri di tutte le confessioni religiose e non unicamente della Chiesa cattolica, alla quale, pressoché esclusivamente, pertiene il *sigillum confessionis*. Ad essa non potrebbe quindi essere riservato un trattamento deteriore, concedendo garanzie da invasioni indebite solo ad un 'tipo' di segreto alquanto più 'angusto' rispetto a quello salvaguardato per le altre confessioni: un rilievo, questo, dirimente e che, come suole dirsi, 'taglia la testa al toro', benché, come constateremo partitamente in seguito, riemergano - sia pur surrettiziamente - tentativi di porlo nel nulla.

Infine, l'ecclésiastico', come già emerso, tenuto a comparire se regolarmente citato, è, come del resto gli altri professionisti, facultato ma non obbligato⁷⁸, sul piano del contegno processuale, a tacere sempre le

⁷⁷ Certo quanto appreso durante la confessione sacramentale dovrebbe essere incontestabilmente ricompreso nel 'ministero'. A. Perlasca, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, cit., pp. 297-298, pur asserendo che «Di fatto, nulla lascia supporre che la legge statale voglia limitare la propria tutela solo alle notizie ricevute durante la confessione sacramentale. Anzi vi sono precisi argomenti in contrario», tuttavia distingue: «Mentre nel caso del sacerdote, per quanto riguarda la materia che ricade sotto il sigillo sacramentale, in forza dell'art. 4 n. 4 dell'Accordo, il giudice non può esercitare nessun tipo di sindacato, ma deve semplicemente prendere atto della decisione del sacerdote di non riferire su quegli argomenti, negli altri casi, primo fra tutti quello del religioso (non sacerdote) il giudice deve verificare che l'attività svolta dal religioso sia una delle attività istituzionali dell'Ordine, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività svolta e la notizia ricevuta. Cosa, quest'ultima, che dovrà essere fatta anche nel caso del sacerdote, qualora si tratti di materia non coperta dal sigillo sacramentale, ma di notizie confidenziali ricevute, tuttavia, nell'esercizio del ministero. Al di fuori dell'ambito della confessione sacramentale, riteniamo che tanto il sacerdote quanto il religioso si trovino, di fronte alla legge dello Stato, almeno nella stessa condizione di qualsiasi altro professionista».

⁷⁸ Come tra l'altro ricorda A. Licastro, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, cit., p. 526, «L'affermazione secondo cui il ministro di culto "quando sia chiamato a riferire su fatti da lui conosciuti in via riservata o addirittura a titolo di segreto...ha l'obbligo di astenersi" e non già una semplice facoltà lascia notevolmente perplessi qualora sia riferita - come parrebbe che si supponga - ad una valutazione di inammissibilità della prova. Al contrario, l'inutilizzabilità della prova che sanziona l'inosservanza dell'art. 200 cit. (come la nullità prevista dal vecchio art. 351 cit.), presuppone che il testimone abbia dichiarato di volersi astenere e, ciò nonostante, l'autorità procedente lo abbia obbligato a deporre senza avere compiuto preventivamente gli accertamenti sulla fondatezza della dichiarazione: fuori da questa ipotesi non vi è spazio per eccezioni di invalidità della prova»; inoltre, qualora il ministro di culto, «pur avendo invocato la facoltà di astensione, sia costretto a deporre e la sua deposizione sia falsa o reticente, non è punibile per il reato di cui all'art. 372 c.p., trovando applicazione la scriminante speciale prevista dal sec. co. dell'art. 384 c.p. che, in riferimento agli artt. 372 e 373,

informazioni apprese: potrebbe appunto decidere, e sempre secondo la propria coscienza, di non allegare il segreto e di non astenersi dal deporre, prestando volontariamente testimonianza. Questo nonostante l'obbligo del segreto da cui è astretto *ex art. 622* del Codice Penale di cui il *loquens sua sponte*, per così dire, dovrà eventualmente rispondere⁷⁹ (come del resto della veridicità di quanto afferma)⁸⁰ ma «con una sfera di

esclude la punibilità “se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe potuto essere assunto come testimone”» (*ivi*, p. 518).

⁷⁹ Sintetizza A. Lago, *Dei delitti contro la persona, 622. Rivelazione di segreto professionale*, cit., p. 708: «Dubbio è se sia scriminata da giusta causa la rivelazione del segreto da parte del professionista nel corso di una deposizione testimoniale resa ai sensi dell'art. 200 c.p.p.: un primo orientamento afferma che la testimonianza nel processo penale integra sempre una “giusta causa” di rivelazione non potendo l'ordinamento contraddirsi, come invece accadrebbe se da un lato autorizzasse il soggetto a rinunciare alla facoltà (art. 200) e dall'altro lo sanzionasse [...]; un diverso orientamento ammette la configurabilità del reato tutte le volte in cui il professionista, scegliendo di deporre, abbia finito per ledere l'altrui diritto alla salvaguardia del segreto [(...) a favore di questa soluzione milita il Codice deontologico forense, secondo cui l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto]. Non manca infine chi limita la configurabilità del reato alle ipotesi in cui il teste, nel rendere la testimonianza, abbia aggiunto particolari non richiesti dal giudice». Inoltre «Si è osservato che la giusta causa della rivelazione può consistere nel consenso o nella ratifica da parte del titolare del segreto (essendo l'interesse tutelato con la disposizione disponibile da parte di quest'ultimo)», tuttavia «L'impostazione restrittiva o estensiva riguardo alla nozione di giusta causa ha rilievo in ordine ai limiti dell'operatività del consenso. I fautori della tesi estensiva infatti attribuiscono in ogni caso, trattandosi di segreti privati, rilievo scriminante al consenso alla rivelazione prestato dal titolare (o da tutti i titolari del segreto) o alla sua ratifica successiva [...]. Altra dottrina, nell'ottica dell'operatività delle scriminanti codificate, ha, invece, precisato che in nessun caso il consenso può valere a scriminare una rivelazione idonea a vulnerare diritti finali indisponibili, quali la vita, l'incolumità o la libertà personale [...] Tale conclusione appare avvalorata dalla norma processuale dell'art. 200 c.p.p. che facoltizza determinate categorie di professionisti o di persone che versano in certe situazioni personali [...] a non rendere testimonianza nel processo penale su quanto abbiano appreso in ragione della loro professione o *status*: poiché nella valutazione legislativa degli interessi in conflitto il dovere di non rivelare il segreto professionale prevale rispetto all'interesse processuale pubblico sotteso alle regole di acquisizione probatoria, trattasi evidentemente di ipotesi generale in cui nemmeno l'autorizzazione dell'interessato può valere come giusta causa rispetto all'eventuale rivelazione da parte del professionista in sede testimoniale»: R. Gargiulo, *Sub art. 622*, cit., pp. 1604-1605.

⁸⁰ Spiega A. Perlasca, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, cit., p. 293: «Se il professionista si inducesse a deporre ledendo i segreti altrui, in quanto non assistito da una giusta causa di rivelazione, ciò non ha importanza per quanto attiene al processo nel quale egli è entrato a far parte in qualità di teste, nel senso che il giudice

applicazione [...] destinata, secondo l'opinione preferibile, a non incidere direttamente sulla validità dell'atto processuale compiuto in sua violazione»⁸¹: e nonostante, nel caso particolare, i doveri di silenzio e riservatezza imposti dal diritto dell'ordinamento confessionale, quindi dallo *ius canonicum*, la cui rilevanza resta peraltro confinata entro il medesimo⁸².

4. Segue: *...con particolare riferimento agli interessi tutelati, tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*

Ma, al di là degli incisivi parallelismi pur tra disparità redazionali con correlate dissonanze disciplinari, l'affiancarsi della prescrizione concordataria al diritto processuale italiano ci pare debba precipuamente riflettersi sulla focalizzazione dell'interesse sul quale il segreto ministeriale può e deve vigilare e che deve incentivare. Anzi, questa è

può servirsi di tale deposizione per fondare la propria decisione e motivarla. L'art. 200 nuovo c.p.p., di fatto, ha lasciato cadere l'inciso "a pena di nullità" contenuto nell'art. 351 c.p.p. del 1930. Tuttavia, il professionista, pur avendo agito in conformità con l'ordinamento processuale, non ha però agito in modo conforme al diritto materiale e contro di lui può ben essere posta querela ai sensi dell'art. 622 c.p. /Sul piano del diritto sostantivo consegue pertanto che il professionista che svela un segreto come testimone non può, a sua giustificazione, addurre senz'altro che si tratta di deposizione innanzi all'autorità giudiziaria, perché il dovere testimoniale del professionista cede, sia pure in modo diverso nel processo penale o civile, di fronte al dovere del segreto sanzionato nel diritto sostanziale. E poiché la norma posta dal diritto processuale lascia ogni decisione allo stesso professionista, toccherà sempre a costui decidere se intende o non deporre, tenuto conto dei suoi obblighi extra-processuali attinenti al segreto». Sempre sull'efficacia scriminante del consenso di chi ha affidato il segreto si veda quanto annotava E. Battaglini, *Il «sigillum confessionis» nel processo penale*, in *La giustizia penale*, LIX (1954), segnatamente c. 300 ss., il quale peraltro illustrava tesi risalenti ora abbandonate. V. altresì F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, 11^a ed., aggiornamento a cura di A. Bettetini - G. Lo Castro, Bologna 2012, p. 413.

Per una ricostruzione generale dei rapporti tra tutela penale e tutela processuale del segreto professionale e poi con particolare riferimento al segreto del ministro di culto si veda D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., rispettivamente p. 109 ss., p. 122 ss.; v. anche le interessanti considerazioni svolte specialmente a p. 132 ss., a proposito di una possibile esimente del ministro di culto che rivela il segreto.

⁸¹ A. Licastro, *Ancora in tema di segreto professionale del «giudice» ecclesiastico (osservazioni a Cass. pen., Sez. V, sent. 12 marzo 2004, n. 22827)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXI (2004), 3, p. 795.

⁸² V. peraltro quanto annotavamo in G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., p. 66 ss.

probabilmente la ragione prima che ne ha determinato l'iscrizione - certo non superflua e *ad pompam* - nel *corpus* delle pattuizioni tra Italia e Santa Sede.

Generalmente infatti, almeno finora⁸³ - ed anche qui ci esoneriamo da un più esauriente esame, rinviando alla letteratura citata nelle note -, e salvo quanto più oltre rileveremo, la *ratio* che sorregge le forme di tutela del segreto professionale incluse nel Codice di rito viene fatta riposare sul beneficio del singolo individuo, in virtù altresì di una colleganza col diritto sostanziale di cui al ricordato art. 622 C.P.⁸⁴: questi sarebbe 'costretto' a confidarsi per fruire di servizi professionali specializzati contrassegnati (oltre che da una certa 'tecnicità') da un rapporto schiettamente e strettamente fiduciario e insurrogabili per la realizzazione di sue libertà e di suoi diritti corredati dell'intangibile guarentigia predisposta direttamente dalla Costituzione⁸⁵. Tuttavia tale angolatura, pur dilatata, risulta parziale, ristretta e, in definitiva, incoerente se si trapassa al piano dei contatti interordinamentali.

Qui la disposizione concordataria richiama la duplice afferenza e la duplice portata dell'operato del ministro di culto: nell'ordinamento italiano e in quello della Chiesa cattolica, i cui tratti di 'indipendenza' e 'sovranità' riconosciuti dal primo comma dell'art. 7 della Costituzione, sono confermati, tra l'altro, dalla firma di un trattato internazionale; abbiamo altrove abbondantemente setacciato e soppesato gli equilibri di

⁸³ Sulle ragioni che invece stanno alle origini della tutela del segreto professionale del medico e dell'esercitante la professione forense, segnatamente con riguardo agli interessi protetti che ne sono alla base, v. la sintesi di R. Gerardi, *Una questione di etica non di "etichetta"*, in *Etica per le professioni*, VI (2004), p. 27 ss.

⁸⁴ Cfr. A. Lago, *Dei delitti contro la persona, 622. Rivelazione di segreto professionale*, cit., p. 700: «L'art. 622 tutela il segreto professionale inteso quale interesse del singolo alla "libertà e sicurezza dei rapporti intimi professionali, determinati da necessità o quasi necessità di ricorrere alle prestazioni di categorie di soggetti, qualificati per la cura di una molteplicità di suoi interessi". [...] Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza, sottolineando come la *ratio* incriminatrice consiste nella tutela della libertà e della sicurezza del singolo».

⁸⁵ Cfr. A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 912, che aggiunge: «La facoltà prevista dalla disposizione, in definitiva, si può dire concessa a favore del depositario del segreto solo nel senso che serve a consentirgli il mantenimento del segreto stesso, esentandolo dal dovere generale di collaborare con l'autorità giudiziaria attraverso la deposizione testimoniale».

tale 'coesistenza' e qui sorvoliamo⁸⁶. Va ora ribadito come la facoltà concessa dal suddetto art. 4 n. 4, acconciamente inquadrata in questo contesto, «miri a salvaguardare *in primo luogo e direttamente il ministro di culto*, affinché egli sia messo in condizione di *rispettare quei precetti confessionali che circondano di garanzie di assoluta riservatezza* il compimento di determinati atti di culto (confessione sacramentale) e di *compiere liberamente atti che implicano, per loro natura, margini piuttosto ampi di autonomia* e non ingerenza da parte dei poteri statali»⁸⁷. Pertanto, all'interesse di colui che si è confidato si aggiunge e si integra quello del soggetto 'esponenziale' che all'ordinamento confessionale 'pertiene' ed a cui, per così dire, 'risponde'. *Non solo però*. Riteniamo infatti che valga la pena in qualche modo avviare, più che un superamento, un'integrazione di tale lettura cui è giunta la riflessione dottrinale e che è ormai acquisita⁸⁸, al fine di porre in luce come l'oggetto della tutela possa e debba eccedere ed oltrepassare anche questo aspetto, pure non secondario ma sempre individuale, per sfociare nella considerazione di un interesse che involge la Chiesa tutta, e non soltanto (anzi non tanto) nel suo aspetto gerarchico, al contrario altresì proprio della Chiesa come *populus Dei*: un interesse, cioè, di ogni fedele (e non unicamente⁸⁹) ma, senza alcuna antinomia, insieme condiviso da tutti gli

⁸⁶ V. G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., già dalla p. 1 ss.

⁸⁷ A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., pp. 912-913. V. anche le considerazioni del tutto condivisibili di O. Fumagalli Carulli, *Società civile e società religiosa di fronte al Concordato*, Milano 1980, p. 266 ss.

⁸⁸ Sull'interesse anche del ministro di culto nonché della confessione religiosa v. l'ampia trattazione di D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., specialmente p. 124 ss.

⁸⁹ Riassume riguardo al sigillo sacramentale L. Gerosa, *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, in *Rivista teologica di Lugano*, X (2005), p. 266: «è dunque un segreto assoluto, vincolante anche quando l'assoluzione fosse rinviata o non impartita, oppure la confessione risultasse invalida perché ad esempio il penitente non è battezzato. Come tale questo segreto non riguarda solo i credenti e non tutela un interesse esclusivamente privato, bensì pubblico ed è perciò assolutamente inviolabile». Inoltre, come vedremo, è tutelata dal diritto canonico la riservatezza delle confidenze fatte a un ecclesiastico e «a tale ufficio può accedere qualsiasi persona [...], cattolico o di altra confessione cristiana, non cristiano o ateo che sia» (*ivi*, p. 270).

appartenenti alla compagine ecclesiale, in quella comunionalità che disegna la fisionomia indelebile della *societas baptizatorum*.

Ci pare sia proprio su questo sfondo che debba appropriatamente incastonarsi la protezione, rigorosamente intrasgredibile nell'ordinamento canonico, del *sacramentale sigillum*; e, ad un livello certamente diverso rispetto ad esso *intra Ecclesiam* ma tutt'altro che irrisoriamente *intra Statum*, la protezione di altre esigenze di riservatezza afferenti ai rapporti personalissimi e irripetibili tra i membri della Chiesa e i loro pastori. Esigenze che l'ordinamento ecclesiale circonda con una serie di norme: a partire proprio dal sigillo sacramentale che è inviolabile, come recita il can. 983 § 1, pertanto non è assolutamente lecito - «nefas est»⁹⁰ - al confessore rendere noto anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa; quanto poi al contenuto del sigillo, esso ricomprende «tutti i peccati sia del penitente

⁹⁰ Cfr. P. Ferrari Da Passano, *Il segreto confessionale*, in *La civiltà cattolica*, CXLIV (1993), IV, pp. 362-363, che riepiloga una dottrina consolidata: «il termine *nefas* [...] indica relazione con Dio. La spiegazione è comprensibile: l'accusa dei propri peccati si fa materialmente davanti al sacerdote confessore, ma chi riceve la confessione e dà il perdono è Dio stesso. Tutto ciò che accade durante il sacramento avviene al cospetto di Dio, sia pure attraverso la mediazione della Chiesa rappresentata dal confessore, e la Chiesa non ritiene di avere il potere di aprire questo "foro divino" e quindi di dispensare dal divieto. Il segreto al quale invece sono tenuti l'interprete e gli altri soggetti, per qualunque via informati di materia proveniente dalla confessione, secondo la dottrina troverebbe il suo fondamento nel diritto naturale e sarebbe rafforzato da una legge ecclesiastica». Per una trattazione del sigillo sacramentale dal punto di vista teologico e dogmatico v. K. Nykiel, *Il sigillo confessionale in prospettiva canonica*, in K. Nykiel - P. Carlotti - A. Saraco (a cura di), *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, Città del Vaticano 2015, p. 41 ss.; lo stesso Autore in *Il sigillo confessionale e il segreto nella normativa canonica*, in *Diritto e religioni*, XIV (2019), 1, p. 16 ss., si sofferma sulla «portata semantica e teologico-spirituale del concetto di *sigillo* e di *segreto* nel sentire biblico». Sintetizza efficacemente la riflessione nell'ambito teologico-morale R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 10 ss.

La *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'invulnerabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., punto 1, p. 7, ha recentemente ribadito: «Il sacerdote [...] viene a conoscenza dei peccati del penitente "*non ut homo, sed ut Deus* - non come uomo, ma come Dio", a tal punto che egli semplicemente "non sa" ciò che gli è stato detto in sede di confessione, perché non l'ha ascoltato in quanto uomo ma, appunto, in nome di Dio. Il confessore potrebbe, perciò, anche "giurare", senza alcun pregiudizio per la propria coscienza, di "non sapere" quel che sa soltanto in quanto ministro di Dio. Per la sua peculiare natura, il sigillo sacramentale arriva a vincolare il confessore anche "interiormente", al punto che gli è proibito ricordare volontariamente la confessione ed egli è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa».

che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale. Inoltre ricadono nell'ambito del sigillo le circostanze dei peccati, il nome e il peccato di eventuali complici»⁹¹. All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti invece l'interprete, se vi fosse, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati della confessione (can. 983 § 2)⁹²: la diversificazione anche terminologica operata dal Codice giovanneo paolino - rettificando quello del 1917⁹³ - rispetto al sigillo che tocca unicamente il confessore, peraltro, non «debilita la seriedad y rigor de la obligación de secreto, que vincula a todos receptores de materia informativa vertida en la confesión»⁹⁴. Le pene poi per le infrazioni sono severissime: i superlativi non sono oziosi anche perché, commenta la canonistica, non si dà mai, in questo campo,

⁹¹ V. De Paolis - D. Cito, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2000, p. 345. V. anche, per un'illustrazione della materia oggetto del sigillo, G.P. Montini, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano 1997, p. 226.

⁹² Questo il testo del can. 983: «§ 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis modo et quavis de causa aliquatenus prodere paenitentem. /§ 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit». Come puntualizza B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, Nuova ed. riveduta e ampliata, Venezia 2014, p. 452, «Per legge canonica non è obbligato a mantenere il segreto il titolare della comunicazione effettuata in confessione, purché [...] non proceda alla sua registrazione con mezzi tecnici e alla sua divulgazione mediante gli strumenti della comunicazione sociale»; v. anche V. De Paolis, *De delictis contra sanctitatem sacramenti paenitentiae*, in *Periodica*, LXXIX (1990), p. 191.

⁹³ Su questa modifica rinviamo, per tutti, alle osservazioni di G. Incitti, *Sigillo, segreto, riservatezza...ambiti di responsabilità e soggetti coinvolti*, relazione al XXIX Corso sul foro interno, 5-9 marzo 2018, Roma - Palazzo della Cancelleria, consultabile sul sito ufficiale della Penitenzieria Apostolica, p. 5 ss.

⁹⁴ R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 34. B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, cit., p. 450, parla di «due barriere moralmente e giuridicamente invalicabili, denominate rispettivamente “sigillo sacramentale” e “segreto della confessione”», e poi elenca le differenze e le analogie tra i due istituti. Come pure rileva K. Nykiel, *Il sigillo confessionale in prospettiva canonica*, cit., p. 53, «Ovviamente anche questo segreto è, in un certo senso, profondamente e radicalmente *sacramentale* per quanto non sia denominato *sigillo*. /Pertanto la tutela della santità del sacramento della Penitenza è compito primario per tutti e non può essere lasciata e relegata solamente ai ministri ordinati».

parvità di materia⁹⁵. Si infligge infatti la scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede nel caso della violazione diretta del sigillo sacramentale (la rivelazione sia del peccato sia di chi l'ha commesso)⁹⁶, cioè la pena più grave, che non è stata mitigata in alcun modo dalla codificazione postconciliare; mentre la violazione indiretta è punita con una pena *ferendae sententiae* indeterminata e obbligatoria, proporzionalmente alla gravità del delitto (can. 1388 § 1)⁹⁷. *Ab immemorabili*⁹⁸, d'altronde, si inculca con veemenza specialmente nei

⁹⁵ V. B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, cit., p. 399.

⁹⁶ Sintetizza P. Ferrari Da Passano, *Il segreto confessionale*, cit., pp. 361-362: «Qual è la materia del segreto? La dottrina di solito distingue tra un oggetto "essenziale" - ciò che per sua natura rientra sotto il segreto confessionale - e uno "accidentale". Il primo viene ulteriormente distinto in diretto e indiretto. Costituiscono oggetto essenziale diretto tutti i peccati espressi dal penitente per ottenerne l'assoluzione; oggetto essenziale indiretto ciò che viene detto per manifestare i peccati, sia che siano cose necessarie a questo fine sia che siano solo utili ancorché superflue, a meno che non si tratti di fatti notori. Possono costituire oggetto accidentale i difetti e i peccati del penitente commessi nella stessa confessione. Il segreto si può violare in modo diretto quando si rivela sia il peccato sia il peccatore. Violazione indiretta invece si ha in tutti i casi in cui l'uno o l'altro non sono esplicitati ma c'è il rischio che la persona sia identificata o si possano ingenerare sospetti sulla persona o sul peccato». Si vedano le precisazioni di K. Nykiel, *Il sigillo confessionale e il segreto nella normativa canonica*, cit., p. 19 ss., in particolare sulla distinzione tra violazione del sigillo ovvero del segreto da parte del confessore, nonché sulla configurazione della fattispecie penale. Concisa ma esaustiva la trattazione di D. Cito, *Sigillo sacramentale*, in J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, cit., pp. 307-310. V. peraltro la più ampia illustrazione di E. Miragoli, *Il sigillo sacramentale*, in Id., (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 159 ss.

⁹⁷ Secondo il can. 1456 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale, è punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728 § 1 n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, è punito con una pena adeguata; colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, oppure che ha trasmesso ad altri le notizie già avute, è punito con la scomunica minore oppure con la sospensione.

⁹⁸ Secondo la riassuntiva ricostruzione di R. Gerardi, *Una questione di etica non di "etichetta"*, cit., pp. 30-31, «È al Concilio Lateranense IV del 1215 che si trova la prima prescrizione universale, che impone al confessore il rispetto assoluto del segreto della confessione. Più propriamente si inizia a parlare di "sigillo sacramentale", il che sta a indicare che le labbra del sacerdote sono sigillate in maniera infrangibile, e la cui violazione costituisce un sacrilegio. Per i teologi e i canonisti medioevali, il sigillo sacramentale copre tutto ciò che è stato detto in confessione, perché colui che apre la propria coscienza, lo fa davanti a Dio (in foro interno). E solo l'estensione universale del segreto assicura la stima verso questo sacramento. /Alla fine del XVII secolo i trattati di teologia morale affermano che questo segreto è di diritto divino, o almeno di diritto naturale; il suo tradimento è un peccato mortale, e il sigillo obbliga sempre e

copre tutto ciò che è stato detto al sacerdote nell'ambito della confessione. /Quanto a sapere se il penitente possa sollevare il proprio confessore dal segreto, la maggior parte degli autori risponde positivamente, ma papa Benedetto XIV nega questo diritto al penitente. E infatti la Chiesa, nel suo ordinamento canonico, impone al confessore il divieto assoluto di tradire il penitente». Si veda anche K. Nykiel, *Il sigillo confessionale e il segreto nella normativa canonica*, cit., p. 15: «La storia di questo istituto risale già ai tempi della Chiesa antica: ne parlano Ambrogio, Agostino, Afraate il Saggio ed Origene; in pieno Medioevo, Incmaro di Reims e Lanfranco, Arcivescovo di Canterbury, che scrive un'opera dal titolo "De celandi confessione". Ma è con il Concilio Lateranense IV (1215) che troviamo un canone che sancisce per la prima volta il suo obbligo morale e giuridico come legge universale della Chiesa, prevedendo gravi sanzioni per i sacerdoti che lo infrangono». Interessante ricordare il testo della costituzione 21 del Concilio lateranense, *Omnis utriusque sexus*, che al riguardo disponeva: «De confessione facienda et non revelanda a sacerdote, et saltem in Pascha communicando. [...] De obligationibus confessarii - [...] Caveat autem omnino, ne verbo aut signo aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem: sed si prudentiore consilio indigerit, illud absque ulla expressione personae caute requirat, quoniam qui peccatum in paenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam paenitentiam in arctum monasterium detruendum»; al riguardo rinviamo alla recente sintesi, prevalentemente concentrata sui profili giuridici, delineata da D. Tarantino, *Nota intorno al sigillo sacramentale. Legislazione e dottrina dal Concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (statoechiese.it), n. 32/2016, 17 ottobre 2016, pp. 1-17, con riferimenti a ulteriore letteratura (che sulla materia, invero, è sterminata); l'Autrice ripercorre le fonti di tale costituzione e le «prime tracce del *sigillum confessionis*», la recezione della disciplina conciliare, la dottrina dei decretalisti e quella di Tommaso d'Aquino e dei teologi per arrivare, sia pur molto succintamente, alla trattazione del tema da parte del Concilio di Trento ed alle interferenze tra confessione e inquisizione (in relazione alla repressione dell'eresia, infatti, si iniziò a reputare che «l'obbligo della segretezza della confessione poteva essere sottoposto a dei limiti»: *ivi*, p. 13), fino a rapidi cenni alla disciplina dei due Codici per la Chiesa latina, ove ancora si riscontrano echi dell'antico canone conciliare. Cfr., per ulteriori riferimenti all'evoluzione della tutela giuridica del segreto della confessione, E. Miragoli, *Il sigillo sacramentale*, cit., p. 154 ss., che si sofferma poi su un parallelo sempre tra le due codificazioni per la Chiesa latina (concludendo: «Dal confronto tra i due testi si può notare come le affermazioni rimangano sostanzialmente identiche, se si fa eccezione per alcune varianti stilistiche che non hanno incidenza sul senso della legge» - *ivi*, p. 156 -). Si veda infine R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 27 ss. Fondamentale la monografia di B. Kurtscheid, *A history of the seal of confession*, St. Louis - London 1927. Per una ricostruzione complessiva non strettamente giuridica si vedano, per tutti, P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal dualismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000; R. Rusconi, *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 2002; J. Chiffolleau, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel medioevo*, Bologna 2010.

sacerdoti⁹⁹ l'assoluta non violabilità del sigillo né per il bene personale ma neppure per il bene comune. L'interprete, infine, e le altre persone di cui al can. 983 § 2 che infrangono il segreto sono puniti con una giusta pena, non esclusa la scomunica (can. 1388 § 2)¹⁰⁰.

⁹⁹ Emblematico quanto si scriveva in un manuale destinato prevalentemente ai sacerdoti del XVI secolo: «Se la salvezza o la liberazione del mondo intero dovesse dipendere dalla rivelazione di un solo peccato, non lo si deve rivelare, anche se il mondo dovesse perire o essere distrutto; e persino nel caso in cui ciò dovesse servire per la liberazione di tutte le anime che sono nell'inferno dall'inizio del mondo, non lo si deve rivelare; inoltre [...] se il confessore sapesse che tutti gli altri sacramenti per un certo tempo andassero smarriti, a motivo del "segreto", egli è tenuto a celare il peccato e a conservare inviolato il sacramento della penitenza» (M.A. Vivaldo, *Candelabrum Aureum*, Brescia 1593, p. 163). Ma nella Chiesa da tempo si insisteva su questo ammaestramento: come, ad esempio, ricorda D. Tarantino, *Nota intorno al sigillo sacramentale. Legislazione e dottrina dal Concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico*, cit., p. 8, sul punto si soffermava con particolare veemenza Sant'Antonio da Padova, che, nei suoi *Sermones dominicales*, «nel trattare il tema della confessione nel sermone recitato nella prima domenica di Quaresima, tende a sottolineare come il suo contenuto, riposto *sub sigillo inviolabili*, sia da custodire *solius confessoris memoriae thesauro*, arrivando a ritenere il mancato rispetto del sigillo da parte del confessore un gesto *quod peius est omni homicidio*, in quanto la sua gravità supera quella del tradimento compiuto da Giuda nei confronti di Cristo (*gravius peccat proditore Iuda, qui Dei filium Iudeis vendidit*)».

¹⁰⁰ Questo il testo del can. 1388: «§ 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur. /§ 2. Interpres alique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione». Come rilevato, la codificazione del 1983 ha mitigato quasi tutte le sanzioni per i delitti contemplati nel Libro VI: qui, invece, ha mantenuto pene severe (v. anche il già ricordato can. 1456 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* che tiene conto dei diversi criteri sanzionatori ivi previsti). E. Miragoli, *Il sigillo sacramentale*, cit., p. 162, illustra: «Le due fattispecie di violazione del sigillo sacramentale, in foro esterno, sono di competenza della Congregazione per la dottrina della fede, e sono censite nell'elenco dei *delicta graviora*. Il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) originariamente si limitava a considerare la violazione diretta del sigillo; ma già a partire dal febbraio 2003 Giovanni Paolo II aveva deciso di includere anche la violazione indiretta, scelta ratificata dalle *Normae de gravioribus delictis* (15 luglio 2010). Così commenta a tal proposito C.J. Scicluna: «Questa decisione pontificia certamente rende più facile il discernimento dell'Ordinario che deve decidere quale fattispecie riferire alla Congregazione per la Dottrina della Fede per competenza. Si sa quanto delle volte riesce difficile distinguere bene tra le due fattispecie di violazione del sigillo». Il testo citato è C.J. Scicluna, *Congregazione per la Dottrina della Fede. Competenze dottrinali e disciplinari*, in M. Sodi - J. Ickx (a cura di), *La Penitenzieria Apostolica e il sacramento della penitenza. Percorsi storici-giuridici-teologici e prospettive pastorali*, Città del Vaticano 2009, p. 261. Per una ricostruzione esauriente dell'evoluzione normativa v. D. Cito, *La protezione giuridica del sacramento della penitenza*, cit., pp. 269-285. A quanto stabilito dal Codice va

I canonisti (ed anche i teologi) si sono poi profusi nell'esplicazione per lumeggiare minutamente questa normativa non certo ridondante ma corposa e soprattutto gravida di storia, e ad essi rinviamo, bastandoci alcune annotazioni ora pertinenti. Così, si è sottolineato come l'obbligo di tacere sia al contempo determinato *ex motivo iustitiae* ed *ex motivo religionis*: «Il primo configura il sigillo nell'ottica del segreto commesso, quasi un contratto sebbene implicito tra penitente e confessore. Un'ottica contrattualistica dove è prevalente il diritto del penitente che affiderebbe per contratto il sigillo al confessore. /Ma insieme a questo aspetto, ne è sempre stato considerato un altro, evidenziato come la caratteristica propria della inviolabilità del sigillo che procede "ex religione", trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un atto di culto. Sia sufficiente uno dei tanti passaggi dove San Tommaso individua il principio secondo cui il confessore tiene il posto di Dio per cui "illud autem quod sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus". A tale affermazione dell'Aquinate si è rifatta la dottrina nel corso dei secoli. Così, anche qualora cessi ogni obbligo *secretum servandi* dovuto, per giustizia, allo stesso penitente, rimane sempre, ed è ben più che sufficiente, la motivazione che *longe praevallet*, che è il *bonum sacramenti*, e cioè il rispetto dovuto al sacramento, all'atto di culto divino che è la celebrazione del sacramento della penitenza»¹⁰¹.

aggiunta una figura delittuosa configurata dalla normativa della Congregazione per la dottrina della fede e poi dalle *Normae* appena ricordate del 2010 consistente - come già incidentalmente emerso - nella captazione con strumenti tecnici e diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia: v., per tutti, Id., *Delicta graviora contro la fede e i sacramenti*, in AA.VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2012, pp. 31-53; C. Papale, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, in Id. (a cura di), *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, Città del Vaticano 2016, pp. 85-102. A chiusura va ricordato, con D. Cito, *Sigilo sacramental*, cit., p. 310, che «Si penalmente el ordinamiento canónico castiga de modo explícito la violación del sigilo sacramental, su protección queda aún más reforzada en la vía administrativa y procesal, protegiendo todo lo que se haya conocido en confesión» (si tratta degli altri canoni citati e che citeremo in questa trattazione, come il can. 984).

¹⁰¹ G. Incitti, *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, relazione al XXX Corso sul foro interno, 25-29 marzo 2019, Roma - Palazzo della Cancelleria, consultabile sul sito ufficiale della Penitenzieria Apostolica, p. 20. Cfr. San Giovanni Paolo II, *Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai padri penitenzieri delle Basiliche romane*, 12 marzo 1994, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVII (1995), p. 76, consultabile anche *online* all'indirizzo www.vatican.va:

Inoltre, e non secondariamente, «la violazione del segreto (o anche la sola possibilità che ciò possa essere ammesso) renderebbe odioso il sacramento della penitenza agli occhi dei fedeli. In particolare, considerato che la confessione individuale e segreta costituisce l'unico modo con cui il fedele è riconciliato con Dio e con la Chiesa (cf can. 960), è necessario garantire in modo assoluto al fedele questa possibilità, rimuovendo ogni ostacolo (quale sarebbe, per esempio, ammettere clausole o possibilità, sia pure estreme, di infrazione di questo segreto) nel suo cammino verso la salvezza eterna. Diversamente sarebbe compromessa la *salus animarum*»¹⁰². Proprio per questa duplicità non

«Avendo Nostro Signore Gesù Cristo stabilito che il fedele accusi i suoi peccati al ministro della Chiesa, con ciò stesso ha sancito l'incomunicabilità assoluta dei contenuti della confessione rispetto a qualunque altro uomo, a qualunque altra autorità terrena, in qualunque situazione».

¹⁰² Riportiamo per esteso le considerazioni di E. Miragoli, *Il sigillo sacramentale*, cit., pp. 156-157: «Si intuisce facilmente, infatti, come ciò che il confessore viene a conoscere nell'atto sacramentale dipende unicamente dalla fiducia che il fedele ripone in lui, in quanto ministro di Dio. Il rivelarlo ad altri costituirebbe "tradimento" del penitente e lesione illegittima della sua buona fama. A questo si potrebbe aggiungere un ulteriore aspetto che il nuovo Codice ha esplicitato nel can. 220, cioè il diritto di ogni persona alla propria intimità [...] tanto più che qui si tratta di intimità nel rapporto con Dio! /Per quanto riguarda invece il versante del sacramento (il *bonum sacramenti*, o il *motivum religionis*) due sono le considerazioni che possiamo fare. La prima è quella tradizionale: la violazione del segreto (o anche la sola possibilità che ciò possa essere ammesso) renderebbe odioso il sacramento della penitenza agli occhi dei fedeli. In particolare, considerato che la confessione individuale e segreta costituisce l'unico modo con cui il fedele è riconciliato con Dio e con la Chiesa (cf can. 960), è necessario garantire in modo assoluto al fedele questa possibilità, rimuovendo ogni ostacolo (quale sarebbe, per esempio, ammettere clausole o possibilità, sia pure estreme, di violabilità di questo segreto) nel suo cammino verso la salvezza eterna. Diversamente sarebbe compromessa la *salus animarum*. /Ma vi è anche un'altra considerazione, più profonda, che possiamo fare, sempre nella linea del "rispetto" dovuto al sacramento e quindi sul senso della "mancanza di rispetto" verso di esso, nel caso di violazione del segreto. Nell'ascoltare l'accusa e nel prestare il perdono divino, il sacerdote confessore agisce *in persona Christi*: "il suo ministero è quello stesso di Cristo" (*Ordo paenitentiae*, n. 10). In quest'ottica, il confessore che svelasse i peccati del penitente, verrebbe meno a un impegno di fedeltà con Dio e con Cristo. La violazione del segreto di confessione è rottura di un rapporto di fiducia con Cristo; viene cioè violato un patto di fedeltà: quello che esiste tra Gesù Cristo e il suo ministro. Inoltre viene snaturato il senso dell'accusa, che è unicamente orientata al pentimento e alla richiesta di assoluzione, e non alla diffusione dei suoi contenuti. /In tal senso, la violazione del segreto di confessione non solo è qualcosa che tradisce il penitente, colpisce la sua buona fama, lede il diritto alla propria intimità, scredita il sacramento dall'esterno: è invece, un qualcosa di più, in quanto snatura la funzione del ministro e il senso dell'accusa. Per questo essa colpisce il cuore del sacramento della penitenza».

scindibile e assai ricca di implicanze che trascende l'interesse puramente personale attraendolo nel rilievo del *bonum publicum vel commune*, la dottrina, pressoché unanimemente, sia pur dopo qualche *querelle* ora quasi del tutto sopita¹⁰³, reputa che non si diano *exceptiones seu derogationes*¹⁰⁴, e in particolare che neppure il penitente possa sciogliere il confessore: «Il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et consentienti non fit

¹⁰³ Ne riferisce G. Incitti, *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, consultabile sul sito ufficiale della Penitenzieria Apostolica (è un'altra versione lievemente diversa dell'articolo con lo stesso titolo e reperibile nella stessa sede che abbiamo già citato; si tratta della relazione tenuta da Incitti al XVIII Corso sul foro interno, 14-17 marzo 2017, Roma- Palazzo della Cancelleria: le nostre prossime citazioni si riferiscono a questa seconda versione), p. 19: «Alcuni autori, partendo dal presupposto che il sigillo sia posto a tutela del penitente, hanno sostenuto che lo stesso penitente avrebbe titolo a liberare il confessore dal vincolo del sigillo, anche se mediante forme inequivocabili di autorizzazione». Tra i sostenitori di tale assunto (rifacendosi per lo più all'insegnamento di San Tommaso) v., per tutti, E. Jombart, *Confesseur*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. IV, Paris 1949, c. 41 (con indicazione di ulteriore letteratura), e F.M. Cappello, *Tractatus canonico-moralis, De sacramentis iuxta Codicem Iuris Canonici*, II-1, *De poenitentia*, Taurinorum Augustae 1926, n. 924, p. 771, il quale, inizialmente favorevole, assunse poi, nelle edizioni successive del suo volume, posizioni assai più restrittive: e infatti la tesi è stata in seguito ampiamente criticata e quindi pressoché abbandonata.

¹⁰⁴ F. Centenera Sánchez-Seco, *El peso del silencio en el sacerdote. Un estudio sobre la posibilidad de evitar males graves conocidos bajo el secreto religioso*, in *Anuario de derecho eclesiástico del Estado*, XXVI (2010), pp. 757-783, si interroga sui casi limite nei quali il sacerdote potrebbe violare il segreto o anche il sigillo per evitare un male attuale o prevenirne uno futuro, argomentando soprattutto in base alla normativa processuale e penale e alla giurisprudenza specialmente spagnola, nonché con cenni alla morale e al diritto canonico, e assume posizioni possibiliste (generalmente non accettate dalla canonistica segnatamente quanto al sigillo). V. per converso vari saggi sul tema di R. Navarro-Valls, *Del poder y de la gloria*, Madrid 2004; Id., *El secreto ministerial en los ordenamientos confesionales y en el derecho estatal*, in *Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación*, Madrid 2011, pp. 403-416. Senza inoltrarci al riguardo ci sembrano da condividere le argomentazioni su queste problematiche (cui rinviando) di D.-M.A. Jaeger, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, in K. Nykiel - P. Carlotti - A. Saraco (a cura di), *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, cit., p. 98-99, che tra l'altro si domanda: «non ci sarebbe proprio alcun modo per il Sacerdote confessore di prevenire imminenti gravi danni alle persone e alla collettività, di cui abbia ora appreso dal penitente in confessione? [...] Lo lascio ai moralisti e agli autori di *fiction*, eccetto ipotizzare “da profano” che: sì, il confessore possa e debba adoperarsi per prevenire il male, ma sempre “quadrando il cerchio”, e cioè senza che da tale attività sorga il pericolo “reale” di far conoscere che una determinata persona sia stata da lui a confessarsi e che cosa questo penitente gli abbia confessato. In caso di dubbio, comunque, prevale il principio *tutorista*».

iniuria”, quest’ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»¹⁰⁵. E la Penitenzieria Apostolica ha, di recente, autorevolmente accreditato la tesi dell’assoluta non disponibilità del sigillo¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Così G.P. Montini, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, cit., pp. 226-227, anche in nota 42: «Non c’è violazione del sigillo sacramentale se l’interlocutore del confessore è lo stesso penitente che si è confessato. Si dà invece violazione del sigillo sacramentale quand’anche il penitente abbia (preteso di aver) esonerato il confessore dall’obbligo del medesimo sigillo. [Il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et consentienti non fit iniuria”, quest’ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente. A nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest’ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo del segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale. Se, al contrario, il confessore permane in tutta la sua obbligazione di tacere anche se il penitente pretendesse di liberarlo, il sigillo viene rafforzato in maniera definitiva]». Aggiunge K. Nykiel, *Il sigillo confessionale e il segreto nella normativa canonica*, cit., p. 24, che «Neppure la morte del penitente potrà sciogliere il confessore da questo vincolo». San Giovanni Paolo II, *Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai padri penitenzieri delle Basiliche romane*, 12 marzo 1994, cit., p. 77, ha affermato: «Tale assoluto segreto riguardo ai peccati e la doverosa rigida cautela per gli altri fattori qui ricordati legano il Sacerdote non solo vietando una ipotetica rivelazione a terze persone, ma anche l’accento dei contenuti della confessione allo stesso penitente fuori del sacramento, salvo esplicito, e tanto meglio se non richiesto, consenso da parte di lui». Come sintetizza D. Cito, *Sigillo sacramental*, cit., p. 308, la dottrina del pari rileva che: «ni siquiera el penitente podría liberar al confesor de la obligación del sigilo consintiéndole revelar a terceros el contenido de los pecados manifestados en la confesión, pero por supuesto esto no quita para que el penitente, por iniciativa propia y nunca por coacción o sugerencia del confesor, que en tal caso cometería un grave abuso, no pueda contar, fuera de la confesión, asuntos objeto del sacramento». Dopo aver ricostruito esaurientemente il dibattito dottrinale su queste problematiche, R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 38, esprime al proposito la seguente opinione: «Sea como fuere, incluso si se considerara lícita la posibilidad de que el sacerdote testifique en juicio civil a petición expresa del penitente, sin embargo, esa esfera de licitud deja - en mi opinión - intacta la facultad moral del ministro religioso de abstenerse de testificar, en caso de que considere *en conciencia* que no puede proceder a testificar por seguirse un daño para la institución del sacramento, o por estimar que se sigue un perjuicio para terceros. Cesaría, por tanto, en caso de autorización del penitente, la obligación jurídica

Il segreto non astringe solo quanti siano venuti a conoscenza di peccati accusati in confessione, ma pure il confessore per quegli elementi che non sono propriamente oggetto di quest'ultima ma siano stati appresi nell'occasione¹⁰⁷: infatti «Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso», secondo quanto dispone il can. 984 § 1¹⁰⁸. E neppure, come all'unisono oggi si conviene, si potrà «far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre

estricta establecida por el Derecho, pero podría subsistir la obligación moral de conciencia».

¹⁰⁶ Cfr. *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., punto 1, p. 7: «Il divieto assoluto imposto dal sigillo sacramentale è tale da impedire al sacerdote di fare parola del contenuto della confessione con lo stesso penitente, fuori del sacramento, “salvo esplicito, e tanto meglio se non richiesto, consenso da parte del penitente”. Il sigillo esula, perciò, anche dalla disponibilità del penitente, il quale, una volta celebrato il sacramento, non ha il potere di sollevare il confessore dall'obbligo della segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio». La posizione tuziorista è d'altronde confermata, come vedremo, dal tenore del can. 1550 § 2 n. 2 che considera il sacerdote incapace a deporre su ciò che ha costituito oggetto di confessione sacramentale e dal cambiamento intervenuto durante i lavori per la revisione del *Codex* piano-benedettino in cui si è passati dalla formula «etsi a vinculo sigilli soluti sint» utilizzata dal can. 1757 § 3 n. 2 della codificazione del 1917 a quella del vigente can. 1550 § 2 n. 2 «etsi poenitens eorum manifestationem petierit», secondo la proposta di un consultore che aveva fatto notare: «neminem, de communi sententia theologorum, solvi posse a vinculo sigilli sacramentalis confessionis» (*Communicationes*, XI [1970], p. 110).

¹⁰⁷ Così M. Rivella, *Il confessore educatore e l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in E. Miragoli (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., pp. 169-170. Si veda peraltro la distinzione nettamente delineata da B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, cit., p. 451 ss.

¹⁰⁸ Inoltre, colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in nessun modo per il governo esterno (can. 984 § 2). Precisa G.P. Montini, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, cit., p. 230, contro l'opinione di altri illustri canonisti: «Non conosce sanzione penale la violazione dell'obbligo di non usare delle conoscenze acquisite in confessione (can. 984 §§ 1-2). Tale mancanza di sanzione penale non può essere fatta risalire ad una estrema difficoltà di punire chi viola tale obbligo. Per altre fattispecie penali esistono difficoltà anche maggiori, per le quali appunto la Chiesa conosce e commina le pene *latae sententiae*. La ragione va ricercata piuttosto nella diversa gravità tra violazione del sigillo o del segreto sacramentale e uso delle conoscenze acquisite in confessione; nella considerazione discrezionale del Legislatore penale, nonché nella possibilità lasciata al diritto particolare di intervenire, qualora peculiari circostanze lo richiedano». V. anche i cann. 630 § 4 e 985 a salvaguardia della libertà della confessione.

ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità potrebbero indurre ad agire diversamente»¹⁰⁹, e pure laddove «non ci sia pericolo di rivelazione o aggravio del penitente, non è mai lecito servirsi delle conoscenze acquisite in occasione della confessione se ciò può suscitare scandalo o offesa dei fedeli o far nascere il sospetto che sia stato violato il sigillo sacramentale»¹¹⁰. Insomma, tale uso, fatto sempre salvo il

¹⁰⁹ M. Rivella, *Il confessore educatore e l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, cit., p. 171. V. quanto riferisce A. D'Auria, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, in *Periodica*, C (2011), p. 35, sui lavori preparatori del Codice vigente.

¹¹⁰ Riportiamo anche qui l'intero discorso di M. Rivella, *Il confessore educatore e l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, cit., pp. 170-172: «Poiché la norma vigente riprende quasi alla lettera il testo del can. 890 § 1 del precedente Codice (le poche mutazioni sono dettate da scelte stilistiche), è possibile e opportuno rifarsi ai commentari del CIC 1917 - primo fra tutti il trattato del Cappello -, per precisarne il senso e l'estensione. /Il disposto codiciale non fa che ripetere sintetizzandolo un pronunciamento della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio del 18 novembre 1682: esso vieta l'uso delle informazioni acquisite in confessione, se c'è il pericolo generale di rivelazione o anche, escluso tale pericolo, se ne deriva un aggravio per il penitente o si rende in qualsiasi maniera odiosa la confessione, per quanto dal non uso di ciò che si è appreso possa sorgere un danno molto più grande per il penitente. /Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di *aggravio del penitente* quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente. Infatti sino al secolo XVII parecchi dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia a vantaggio del penitente, per esempio con l'allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle. In altre parole, "si riteneva lecito l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione, dove non ci fosse pericolo alcuno di manifestazione del peccato". Si noti tuttavia come la posizione più severa fosse sostenuta già da san Tommaso: "Anche ciò che non è materia di confessione sacramentale appartiene indirettamente al sigillo della confessione, quando si tratta di cose da cui si potrebbe scoprire il peccato o il peccatore. Non di meno tuttavia vanno celate anche le altre notizie: sia per evitare scandalo; sia per la propensione a parlare che potrebbe provocare questo modo di agire". /Gli autori antichi e i commentatori del CIC 1917 indugiavano nel proporre casi estremi in cui il confessore si troverebbe di fronte al dilemma fra il tradire il segreto della confessione e il salvare la propria o altrui vita (se per esempio il penitente gli rivelasse che il vino che sta per utilizzare per la messa è avvelenato): con l'equilibrio che lo contraddistingue, il Cappello osserva che siffatti casi ipotetici offrono sempre nella realtà una via d'uscita diversa dal tradimento del sigillo o del segreto. È indifferente che il penitente sia consapevole o meno dell'uso di quanto ha rivelato: sarebbe infatti sufficiente che si insinuasse tale sospetto tra i fedeli per rendere odioso il sacramento. /Quand'anche non ci sia pericolo di rivelazione o aggravio del penitente, non è mai

sigillo, sarà lecito in quei davvero risicatissimi casi nei quali non sussista sicuramente alcun pericolo di rivelazione e *gravamen* del penitente, invero di tutti i possibili e potenziali penitenti¹¹¹; e non ne derivi virtualmente alcuno scandalo¹¹² nei fedeli¹¹³. Alla protezione ‘oggettiva’ del sacramento si appaia pertanto, nell’ordinamento canonico, la protezione ‘soggettiva’ non solo del penitente, ma *di ogni penitente, rectius* di ogni appartenente alla Chiesa non essendo nessuno affrancato dal peccato. Significativo quanto si osserva in relazione all’appena ricordato can. 984: «- si badi - quando gli autori interpretano la clausola *cum paenitentis gravamine* affermano che si deve tener conto non solo del danno che si farebbe a quel determinato penitente che si è confidato con il confessore, ma di ogni altro eventuale penitente che, ormai non più così sicuro della

lecito servirsi delle conoscenze acquisite in occasione della confessione se ciò può suscitare scandalo o offesa dei fedeli o far nascere il sospetto che sia stato violato il sigillo sacramentale».

¹¹¹ Cfr. R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 35: «Anche in questo caso occorre ribadire come l’espressione “aggravio del penitente” debba intendersi riferita non solo a un singolo e determinato penitente, ma a tutti i possibili e potenziali penitenti, che sarebbero trattenuti dal confessare i propri peccati, qualora sapessero che il confessore potrebbe usare, a loro danno, la scienza sacramentale»; A. D’Auria, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, cit. pp. 33-35: «Lo scopo del can. 984 è proprio quello di tutelare il diritto alla piena libertà e riservatezza del fedele ed anche la sua fiducia nel sacramento. [...] Il danno di cui parla il can. 984 deve intendersi, secondo la dottrina, nel senso di un pregiudizio morale o materiale, sia soggettivo che oggettivo. Ricordiamo che vi è anche un danno indiretto e remoto ed è quello dello scandalo per i fedeli e del pericolo di rottura del sigillo sacramentale».

¹¹² Sul concetto di scandalo nel diritto canonico v., per tutti, le recenti considerazioni di M. Miele, *Ancora sul promotore di giustizia*, nella rivista telematica *JusOnline*, n. 2/2018, p. 68 ss.

¹¹³ Aggiunge M. Rivella, *Il confessore educatore e l’uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, cit., pp. 172-173: «È parimenti lecito quando il penitente sa che il confessore si sta servendo di tali conoscenze, purché il fatto non gli sia fastidioso, ma anzi lo gradisca. Infatti il confessore, in base a quanto appreso dalla confessione, può pregare per il penitente, trattarlo meglio, migliorarsi, fare tutto quanto gli compete in forza dell’ufficio e che avrebbe fatto anche se non avesse ascoltato la confessione. Ciò è lecito anche qualora si sia reso conto di un proprio dovere (per esempio, la custodia accurata della chiave del tabernacolo) proprio in seguito a una confessione, e forse senza tale stimolo non l’avrebbe compiuto con la dovuta diligenza». Esclude ogni uso estrinseco A. D’Auria, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, cit., pp. 36-37, che fornisce alcuni esempi. Si veda per converso la posizione di T. Mbadiwe Osuala, *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LXXVI (2019), p. 219 ss., che distingue a seconda delle situazioni.

riservatezza prevista dalla confessione, sarebbe scoraggiato dal confessarsi a sua volta o al quale risulterebbe più gravoso»¹¹⁴.

Ancora, come già emerso, per lo *ius canonicum* il sacerdote è *incapace* a rendere testimonianza su tutto ciò che gli è stato rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la rivelazione (can. 1550 § 2 n. 2¹¹⁵), mentre i chierici *sono liberati* dal dovere di rispondere per quanto fu loro manifestato *ratione sacri ministerii* (can. 1548 § 2 n. 1¹¹⁶). Le due situazioni, incapacità ed esenzione (la cui fruizione è rimessa alla discrezione del sacerdote), come risalta evidente dalla formulazione

¹¹⁴ P. Ferrari Da Passano, *Il segreto confessionale*, cit., p. 362, il quale anche in seguito insiste: «le disposizioni poste dalla Chiesa a tutela del segreto confessionale mirano non solo a proteggere il singolo penitente nell'atto della confessione, ma a garantire a tutti, specie quelli che al momento non trovano in sé la forza di fare il passo verso la conversione, un luogo in cui fare l'esperienza della misericordia e da dove poter ripartire a testa alta, consapevoli della riacquistata stima di sé» (*ivi*, p. 368).

¹¹⁵ Inoltre, prosegue il medesimo canone, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità. V. anche l'art. 196 § 2 n. 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii* del 2005 del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (*Instructio Dignitas connubii servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005, in *Communicationes*, XXXVII [2005], p. 11 ss.).

¹¹⁶ V. art. 194 § 2 n. 1 della citata Istruzione *Dignitas connubii* del 25 gennaio 2005 del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Per una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina canonica al riguardo con un'interessante comparazione tra le due codificazioni per la Chiesa latina cfr. D. Salvatori, *Il dovere di rispondere al giudice e il dovere del segreto come causa esimente: la ratio dei cann. 1531 § 2 e 1548 § 2 nel rapporto deontologico tra giudice e interrogato*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVI (2013), pp. 55-76, il quale annota anche: «L'espressione "parroci e altri sacerdoti" del Codice del 1917 viene sostituita con "chierici", intendendo, nella nuova disciplina, non solo il sacerdozio ministeriale dei presbiteri e vescovi, ma anche il ministero diaconale, giacché il vigente Codice ha mutato la categoria di chierico (cf can. 266 § 1); viene inoltre cancellata la precisazione "al di fuori della confessione sacramentale", probabilmente perché ridondante (cf can. 1550 § 2, 2°)» (*ivi*, p. 70); l'Autore inoltre sottolinea: «Per quanto attiene al can. 1548 § 2, 1° si deve osservare che il Codice pone distinzione, per i chierici, tra segreto d'ufficio e segreto *ratione ministerii* e riguardo a ciò si può dire che la maggioranza dei commentatori sia concorde. Tale posizione può essere accolta sulla scorta del fatto che l'espressione *ratione ministerii* risulti più ampia di quella *ratione officii*, dal momento che la prima può comprendere anche la seconda. Si noti poi che per configurare la fattispecie in oggetto le confidenze debbono essere ricevute *in ragione del ministero non in occasione del ministero*. La distinzione, se da una parte circoscrive nettamente la fattispecie, dall'altra permette di discernere i casi specifici come rientranti o meno nella clausola esimente» (*ivi*, p. 72), riportando altresì dottrina conforme.

letterale del testo codiciale¹¹⁷, sono giuridicamente assai differenti, la seconda potendo qualificarsi più latamente come - ed essere attratta nel 'concetto civilistico' di - 'segreto ministeriale'¹¹⁸: il quale, sebbene non nello stesso grado del sigillo, trova pieno riconoscimento nello *ius canonicum*. Infatti, al sacerdote il fedele non si indirizza solo per il perdono dei peccati: nonostante l'indubbio rilievo ricoperto dall'assoluzione sacramentale, il *sacrum ministerium*, menzionato appunto nel can. 1548 § 2 n. 1, presenta uno spettro ben più articolato, coincidendo peraltro i destinatari che sono quei *christifideles* al cui bene sempre occorre avere riguardo. Così, come è stato di recente molto opportunamente esplicitato dalla Penitenzieria Apostolica¹¹⁹, di grande importanza è anche il «cosiddetto “foro interno extra-sacramentale”, sempre occulto, ma esterno al sacramento della Penitenza», appartenente anch'esso «All'ambito giuridico-morale del foro interno»¹²⁰ per quanto

¹¹⁷ Osserva J. Salinas Mengual, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, cit., p. 21: «No pide la Iglesia para el proceso civil algo que ella misma no cumpla en el proceso canónico, de manera que las declaraciones que pusieran prestarse por el ministro religioso violando estos preceptos se considerarán pruebas ilícitas, y por ello inadmisibles para el proceso».

¹¹⁸ Cfr. R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 44: «De estas dos graduaciones (exención/incapacidad) se deduce que en el orden procesal canónico parece distinguirse un *secreto profesional (ratione sacri ministerii)* y un *sigilo sacramental (ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit)*, y que el propio Derecho canónico en su vertiente procesal excluye la prueba testifical del sacerdote-confesor, aun cuando la misma quedara impune canónicamente en caso de deposición del sacerdote en juicio civil, a solicitud del penitente» (l'ultima affermazione si comprende alla luce dell'opinione di Palomino riportata sopra).

¹¹⁹ Ma se si consulta il *Profilo* della Penitenzieria Apostolica che si trova nella sua pagina *web* ufficiale in esso già si trova scritto: «Secondo una definizione classica, il foro interno è il complesso dei rapporti tra il fedele e Dio, nei quali interviene la mediazione della Chiesa, non per regolare direttamente le conseguenze sociali di tali rapporti, ma per provvedere al bene soprannaturale del fedele, in ordine alla sua amicizia con Dio, cioè allo stato di grazia e, quindi, in ordine alla vita eterna. Oltre al foro interno sacramentale esiste anche un foro interno non sacramentale, che è dato dalla manifestazione della coscienza del fedele alla Chiesa al di fuori della Confessione ma, non di meno, nel segreto; l'esempio classico è quello della direzione spirituale posta in essere con atti distinti e separati dalla Confessione sacramentale; oppure della manifestazione di coscienza fatta dai religiosi ai loro Superiori».

¹²⁰ Punto 2 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., p. 7. La *Nota*, firmata dal penitenziere maggiore, il cardinale M. Piacenza, e dal reggente, monsignor K. Nykiel, è

nell'assai lata nozione¹²¹ che ne fornisce lo stesso dicastero: «Anche in esso la Chiesa esercita la propria missione e potestà salvifica: non

stata approvata da Papa Francesco in data 21 giugno 2019, che ne ha ordinato la pubblicazione.

¹²¹ Propriamente il foro interno non va identificato, come noto, con il foro della coscienza: v., per tutti, con riferimento al tema specifico R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 16 ss. Nel suo saggio sull'argomento J.I. Arrieta, *Il foro interno: natura e regime giuridico*, in J. Kowal - J. Llobell (a cura di), *«Iustitia et iudicium»*. *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. III, Città del Vaticano 2010, pp. 1249-1250, esordisce: «Si è ormai radicato nel linguaggio parlato - e a volte anche in quello più tecnico - un uso del concetto di "foro interno" lontano da quello cui fa riferimento il Diritto canonico. La nozione di foro interno è usata spesso nel contesto logico dell'idea di "privacy" o per designare materie che riguardano esclusivamente la coscienza morale o la libera scelta delle persone. /Nessuna di queste accezioni corrisponde però al significato che ha il predetto concetto nell'attuale ordinamento giuridico della Chiesa. In Diritto canonico il "foro interno" è semplicemente un "modo" di agire della potestà ecclesiastica di giurisdizione (*potestas regiminis*, c. 129 CIC); una "via" cioè, per mezzo della quale tale potestà è messa efficacemente in atto attraverso regole giuridiche proprie e originali della Chiesa quando le circostanze pastorali impongono detto trattamento. [...] Pur ammettendo la legittimità dell'uso analogico di questo termine, occorre tener ben presente che si tratta di un concetto il cui senso più preciso è strettamente legato all'esercizio della giurisdizione». Arrieta precisa: «L'esercizio della giurisdizione ecclesiastica in foro interno [...] appare giustificato dalle esigenze della *salus animarum*, alle quali, in ultima analisi, vanno anche ricondotti gli altri criteri che guidano l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica in tale foro: la protezione del diritto fondamentale alla buona fama di ogni fedele (c. 220 CIC); l'esigenza di promuovere il pentimento del soggetto senza rendere gravoso il ricorso all'autorità; la necessità, in alcuni casi, di facilitare e garantire ovunque l'assistenza pastorale ai fedeli. D'altra parte, la giurisdizione in foro interno risponde anche alla singolarità dell'ordine giuridico ecclesiale e al modo in cui esso delimita la realtà dell'esperienza giuridica della Chiesa, al di là dei soli parametri di pubblicità degli atti. L'esercizio della giurisdizione ecclesiastica non è circoscritto soltanto a quanto risulta apparente, ma all'intera realtà delle cose che sono rilevanti nella società ecclesiale (spirituale), nel rispetto di regole particolari quando tale potestà non si muove nel foro esterno. [...] /Caratteristica del foro interno è [...] la natura occulta del provvedimento giurisdizionale che viene adottato; esso è un atto di giurisdizione occulto, derivante tanto dalla natura ugualmente occulta dei fatti su cui poggia, quanto dal modo riservato con cui è stata attivata la giurisdizione da parte dell'interessato» (*ivi*, pp. 1256-1257). Inoltre distingue: «Si chiama di foro interno sacramentale [...] l'attuazione giurisdizionale che inizia nell'ambito della Confessione, quando nel quadro del sigillo sacramentale vengono rivelati atti o situazioni per i quali il penitente chiede l'attuazione giurisdizionale. A meno che il penitente non opti liberamente per porre in seguito la situazione fuori dal Sacramento [...] l'iniziale contesto sacramentale scelto dal soggetto incide sulla procedura successiva, aggiungendo ostacoli ad una eventuale prova futura nel foro esterno, non essendo possibile in questo caso preconstituire tracce che possano accertare l'esercizio della giurisdizione. /Sono, invece, attuazioni di foro esterno extra-sacramentale quelle dispense, remissioni, convalide, ecc. realizzate

rimettendo i peccati, bensì concedendo grazie, rompendo vincoli giuridici (come ad esempio le censure) e occupandosi di tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime e, perciò, la sfera propria, intima e personale di ciascun fedele. /Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la direzione spirituale, nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di conversione e di santificazione a un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a. [...] /Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria coscienza al direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e sostenuto nell'ascolto e nel compimento della volontà di Dio. /Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza *ad extra*, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità (cf. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto "analogo" a ciò che accade nel sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo fedele in forza del suo "speciale" rapporto con Cristo, che gli deriva dalla santità di vita e - se chierico - dallo stesso Ordine sacro ricevuto»¹²². Con il codicillo non affatto frustraneo che ci sentiamo di

dall'autorità in forma occulta, a margine del Sacramento della Confessione» (*ivi*, pp. 1262-1263). Per un'esauritiva trattazione circa i criteri di distinzione tra foro esterno e foro interno e le correlazioni nonché le possibili tensioni tra i due v. P. Erdő, *Foro interno e foro esterno nel diritto canonico. Questioni fondamentali*, in *Periodica*, XCV (2006), pp. 3-35 (e con riferimento al sacramento della penitenza v. *ivi*, p. 27 ss.). Sulla definizione di foro interno, sull'evoluzione intervenuta al riguardo, sulle diversificate opinioni dottrinali, sull'affermazione della giuridicità del foro interno e dell'unicità della potestà di governo della Chiesa, nonché, infine, sulla «non sempre peraltro univoca» distinzione tra foro interno sacramentale ed extra-sacramentale rinviamo poi, per tutti, ai contributi di C.-M. Fabris, *Il foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale*, in *Prawo Kanoniczne*, LVIII (2015), pp. 29-64; Id., *Sulla nozione di foro interno nel diritto della Chiesa*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), pp. 187-217, ove ulteriori riferimenti dottrinali.

¹²² Punto 2 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., pp. 7-8. Si afferma inoltre in essa (anche a conferma dell'accezione lata di foro interno): «Il sacerdote esercita tale ministero in virtù della missione che ha di rappresentare Cristo, conferitagli dal sacramento dell'Ordine e da esercitarsi nella comunione gerarchica della Chiesa, per mezzo dei cosiddetti *tria munera*: il compito di insegnare, di santificare e di governare. I laici in forza del sacerdozio battesimale e del dono dello Spirito Santo»; e ancora: «A testimonianza della speciale riservatezza riconosciuta alla direzione spirituale, si consideri la proibizione, sancita dal diritto, di chiedere non solo il parere del confessore, ma anche quello del direttore spirituale, in occasione dell'ammissione agli Ordini sacri o, viceversa, per la dimissione dal seminario dei candidati al sacerdozio (cf.

aggiungere - ma ne risulta conscio lo stesso Tribunale¹²³ - secondo il quale la circonlocuzione 'direzione spirituale' appare oggi un poco *démodé* e obsoleta, instillando quasi diffidenza: tanto che è stata rimpiazzata, specialmente nel magistero di Papa Francesco, dall'espressione, con contenuto pressoché uguale, di 'accompagnamento spirituale'¹²⁴. Perciò, pure queste estrinsecazioni tipiche del ministero, e con similari e non accessorie afferenze ecclesiali, pretendono, sia pur non con il rigore da cui è circonfuso il sigillo della confessione, di essere rivestite del diaframma protettivo della riservatezza - si parla 'tecnicamente' di 'segreto naturale' ovvero di 'segreto commesso'¹²⁵, appressandosi, con i dovuti *distinguo*, al

can. 240, § 2 CIC; can. 339, § 2 CCEO). Allo stesso modo, l'istruzione *Sanctorum Mater* del 2007, relativa allo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, vieta di ammettere a testimoniare non soltanto i confessori, a tutela del sigillo sacramentale, ma anche gli stessi direttori spirituali del Servo di Dio, anche per tutto ciò che abbiano appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale. /Tale necessaria riservatezza sarà tanto più "naturale" per il direttore spirituale, quanto più egli imparerà a riconoscere e a "commuoversi" davanti al mistero della libertà del fedele che, per mezzo suo, si rivolge a Cristo; il direttore spirituale dovrà concepire la propria missione e la propria stessa vita esclusivamente davanti a Dio, al servizio della sua gloria, per il bene della persona, della Chiesa e per la salvezza del mondo intero».

¹²³ La Penitenzieria Apostolica è un Tribunale in senso atipico: v., per tutti, Z. Grochowski, *I tribunali*, in P.A. Bonnet - C. Gullo (a cura di), *La Curia romana nella Cost. Ap. "Pastor bonus"*, Città del Vaticano 1990, pp. 395-428. Si vedano peraltro le precisazioni di P. Erdö, *Foro interno e foro esterno nel diritto canonico. Questioni fondamentali*, cit., pp. 25 s.

¹²⁴ Cfr. K. Nykiel, *Sintesi della Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, consultabile *online* sulla pagina *web* della Penitenzieria Apostolica: «Oggi non è tanto frequente sentire parlare di direzione spirituale, espressione che sembra aver fatto il suo corso e che dice poco o nulla al contemporaneo. Forse perché secondo l'attuale sensibilità culturale la parola *direzione* potrebbe evocare l'idea di un potere esercitato sulla coscienza e quindi sulle scelte personali. Così si preferisce parlare più di *accompagnamento spirituale*, in quanto facilitare l'azione dello Spirito presente e operante nella persona, ben si concilia con un maggiore riconoscimento dell'esercizio della libertà altrui. Lo stesso papa Francesco esorta la Chiesa a iniziare i suoi membri (sacerdoti, religiosi e laici) all'arte dell'accompagnamento, non come una specie di terapia che rafforza la chiusura delle persone nella loro immanenza, bensì come pellegrinaggio con Cristo verso il Padre, per realizzare l'anelito di libertà e raggiungere la meta della nostra speranza (EG 169)».

¹²⁵ Cfr. R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 29: «Fuori dalla confessione, per esempio in ambito di direzione spirituale, si ritiene che il sacerdote sia tenuto solo al segreto naturale e al segreto commesso e qualora il fedele rivelasse qualcosa al sacerdote fuori dalla confessione dicendogli di considerarlo come detto in confessione, si ritiene che il confessore non sia tenuto propriamente al sigillo».

segreto professionale¹²⁶ -: riservatezza che sola può rendere appetibile e fruttuoso per i fedeli il ricorso ad esse. Peraltro, a parte la citata norma che esonera il chierico dal deporre su quanto gli è stato manifestato *ratione sacri ministerii*, non parrebbero esserci canoni specifici sull'obbligo del segreto, rimettendosi alla coscienza del sacerdote medesimo che gli indicherà il comportamento da tenere. E ciò è sufficiente, se si ha ben presente poi quel dovere di mai *illegitime laedere* la buona fama e segnatamente di non *violare* l'intimità delle persone di cui al can. 220 evocato dalla stessa Penitenzieria: diritto umano e insieme cristiano di basilare importanza in cui l'interesse individuale e il bene comune sono tra loro peculiarmente congiunti¹²⁷.

L'intervento chiarificatore del dicastero è stato, anche al proposito, provvidenziale in questi tempi che vedono lo sgretolamento di nozioni, e delle collegate esigenze di protezione, un tempo da tutti comprese e assecondate con docilità, anzitutto all'interno del *coetus fidelium*. Essi, come affiorato da questo condensato ma essenziale *excursus* sullo *ius canonicum* – condotto sul solco di autorevoli scolii dottrinali –, sono il referente ultimo di ogni prescrizione giuridica: anche se mai individualisticamente ed atomisticamente concepiti, bensì unitariamente inseriti nel *populus Dei* vocato alla salvezza. Certo non tutto ciò che ha appreso va taciuto dal sacerdote: ma dal solo interesse dei fedeli (non di quel solo che a lui si è rivolto) la coscienza di quest'ultimo - restando intatto il sigillo sacramentale di cui egli non dispone - deve farsi guidare nel discernimento, invero non semplice, di cosa non può divulgare in forza appunto del segreto naturale e del segreto commesso, e cosa invece può, ha cioè *il diritto*, anche di fronte agli ordinamenti secolari, semmai *il dovere morale*¹²⁸, non però *l'obbligo giuridico* di comunicare¹²⁹.

¹²⁶ V. K. Martens, *Le secret dans la religion catholique*, cit., p. 272 ss.

¹²⁷ Si sofferma su questo aspetto con particolare riferimento al tema ora trattato K. Martens, *Le secret dans la religion catholique*, cit., p. 270 ss., che illustra il «fondement théologique de ce canon [...] dans la constitution pastorale *Gaudium et Spes*, n° 26 § 2».

¹²⁸ J.A. Fuentes, *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29-VI-2019*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), pp. 905-906, osserva: «Resulta muy interesante que el documento de la Penitenciaría no considera la posibilidad de que este tipo de secreto pueda cesar. Simplemente defiende el derecho a la intimidad y el hecho de que nadie pueda violar la confianza que supone su apertura. También se debe observar que la Penitenciaría lo sitúa por encima de los llamados secretos profesionales. Teniendo en

Riposizionandoci ora di nuovo sul crinale dell'intreccio normativo in Italia, la tutela del segreto dunque nasce contestualmente all'interesse 'privato' di chi si confida, e a questo il diritto secolare potrebbe ipoteticamente accontentarsi di fornire usbergo giuridico, a guisa di una certa interpretazione dello stesso art. 200 C.P.P.: ma poi, senza soluzione

cuanta esto, y que estamos en un género de secretos que se debe defender, cabe preguntarse si en este ámbito habría situaciones excepcionales que permitieran la divulgación de secretos. /La Penitenciaría no considera las posibles excepciones a la observancia de este tipo de secretos porque, en principio, se rigen por la regla general del total y absoluto respeto a la confidencialidad. Las posibles excepciones las podremos considerar en dependencia de lo que enseña el Catecismo, y lo que han señalado los moralistas: puede haber situaciones excepcionales que justifiquen su revelación porque medie una causa proporcionada. Sería el caso de la defensa del bien común, y también los bienes personales, junto con el deber de evitar graves males. Se trataría de evitar el daño que el confidente pudiera hacerse a sí mismo o a otros. /En estas situaciones, y no solo en el ámbito judicial sino también ante otras relaciones, no sucede lo que ocurre con la confesión, en la que no cabe la divulgación por consentimiento del penitente. Aquí si cabe solicitar permiso a quien confía su interioridad para comunicar lícitamente a otros el secreto de conciencia recibido por un laico o sacerdote. Debe tratarse de un consentimiento voluntario y libre. El consentimiento libre supone que el dirigido posee información suficiente sobre hasta dónde se extiende el círculo de personas a quienes se podrán comunicar los datos confiados. /La decisión de revelar un secreto de conciencia exige ejercer la virtud de la prudencia en orden a determinar si existe o no verdadera causa proporcionada de divulgación. Para estas situaciones reiteramos que siempre habría que hacer todo lo posible por lograr el consentimiento de quien abrió su intimidad».

¹²⁹ Spiega, nel comunicato divulgato il 18 dicembre 2018 e intitolato *Segreto professionale e segreto della confessione*, la Conferenza Episcopale del Belgio, *Violenze e segreto della confessione*, in *Il Regno. Documenti*, LXIV (2019), p. 231: «I presbiteri che agiscono in quanto persona di fiducia o guide spirituali devono [...] operare accuratamente la distinzione o la transizione fra un colloquio in quanto guida (coperto dal segreto professionale ordinario e in cui esiste il diritto di comunicare) e la confessione [...] (coperta dal segreto della confessione)»; e ricorda a tutti gli assistenti spirituali: «Chi viola il segreto professionale commette una colpa professionale. Ciò compromette la credibilità della funzione pastorale, fa torto alla persona che si è confidata e danneggia l'ordine pubblico. La violazione dell'obbligo di rispettare il segreto professionale prevede sanzioni civili e canoniche. Gli assistenti spirituali hanno dunque tutte le motivazioni per rispettare il proprio segreto professionale con la più grande cura. [...] Esistono eccezioni alla regola generale del segreto professionale? Esistono situazioni nelle quali un assistente spirituale può o deve comunicare le confidenze ricevute? Non è una domanda semplice. Si opera abitualmente una distinzione fra l'obbligo e il diritto di comunicare. In Belgio, in ragione del segreto professionale, gli assistenti spirituali non sono tenuti a comunicare. Tuttavia in circostanze eccezionali possono esercitare il diritto di comunicare, come previsto dal *Codice penale*» (*ivi*, p. 230).

di continuità, essa si trasmette a quello del ministro di culto¹³⁰. Tuttavia, nell'«emisfero» canonistico, assunto compiutamente nel disposto concordatario e quindi divenuto rilevante pure per l'ordinamento italiano, tale tutela finisce per accorparli e ricomprenderli entrambi, inglobando l'interesse di ogni *christifidelis* che potesse versare nelle medesime contingenze, un interesse cioè indivisibile e coeso, indissolubilmente innervato nel *bonum commune Ecclesiae* in virtù primariamente (ma non solo, come visto) dell'intrinseca sua natura di *communio sacramentorum*. Solamente con riguardo a questo aggregarsi e compenetrarsi di più oggetti di tutela si può parlare cumulativamente di interesse 'istituzionale' di cui si è fatta latrice la Chiesa cattolica nelle negoziazioni per addivenire alla norma bilaterale. Ma occorre intendersi bene: è istituzionale non nel senso che appartiene all'istituzione in quanto tale, a scudo di franchigie e privative a profitto di chissà quale apparato di potere. Perché al fondo ci sono, per converso, esigenze inalienabili della persona *civis* ma al contempo, e insopprimibilmente, *fidelis* che l'ordinamento canonico custodisce ma di cui anche l'ordinamento dello Stato non può non farsi carico: c'è, perciò, l'implementazione della libertà religiosa dell'intero popolo di Dio, sacerdoti compresi, la quale non può essere pesantemente calpestata e compressa, come già Francesco Carnelutti, oltre cinquant'anni or sono, con grande acume, prefigurava¹³¹. Perciò l'inadempienza o l'applicazione a senso unico di questa congerie di precetti imposta dal diritto dello Stato a presidio della riservatezza di certi rapporti personali, oltre a vessare colui che si è confidato e ad esacerbare

¹³⁰ Cfr. anche A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 913, secondo cui, quanto alla previsione di cui all'art. 4 n. 4 dell'Accordo di Villa Madama, «Nulla comunque autorizza a definire i limiti oggettivi della norma in esame alla luce della *ratio* che si è visto essere sottesa alla sopra richiamata disposizione unilaterale statale. Ed è anche significativo che la Suprema Corte, in uno dei rari casi in cui ha affrontato la questione del *segreto confessionale in senso stretto* (il c.d. «sacramentale sigillum»), abbia seguito un percorso interpretativo diverso (basato sulla piena corrispondenza tra la norma di fonte interna statale e quelle di origine confessionale), ma pur sempre sensibile alle esigenze di libertà del ministro di culto e di autonomia della Chiesa». La sentenza cui l'Autore si riferisce è Cassazione Penale, Sezione I, 17 dicembre 1953, in *Giustizia penale*, X (1954), II, pp. 254-262, che ancora ricorderemo.

¹³¹ V. F. Carnelutti, *Principi del processo penale*, Napoli 1960, p. 199. Si vedano anche le considerazioni di V. Gianturco, *Brevi note sul sacramentale sigillum*, in *Rivista di polizia. Rassegna di dottrina tecnica e legislazione*, XXVI (1973), pp. 334-341, che pur si limita a considerare il segreto della confessione.

il conflitto di lealtà gravante sul ministro del culto, turberebbero e destabilizzerebbero l'intero corretto rapporto fra i due 'ordini', riflettendosi negativamente su tutti i *cives-fideles*: i quali sono cerniera tra essi e ragione ultima del loro fecondo interrelazionarsi.

Tra l'altro, la prospettiva approcciata tende ad incontrarsi con letture avanzate dello stesso 'diritto comune' italiano, ove rinveniamo singolari omogeneità ed assonanze, sia pur da apprendere *cum grano salis*, con quanto appena verificato partendo dal piano canonistico per pervenire a quello concordatario. Così si assevera come la conservazione del segreto non sia posta solo a beneficio del confidente ovvero del professionista per sgravarlo delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere *ex art. 622 C.P.*: «la *ratio* dell'art. 200 c.p.p. non può essere ridotta all'esigenza di tutelare il professionista dal rischio di un'incriminazione, o il confidente da una rivelazione che gli arrecherebbe nocimento, ma, come chiarito anche dalla Corte costituzionale¹³², risiede

¹³² Cfr. Corte costituzionale, (25 marzo) 8 aprile 1997, n. 87 (giudice relatore Cesare Mirabelli), in *Giurisprudenza costituzionale*, XLII (1997), pp. 883-889: «L'esenzione dal dovere di testimoniare non è [...] diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. /Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento. /La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista. /Essa, dunque, non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora. [...] /Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalità che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri del bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense. /È, dunque, possibile dare alle disposizioni denunciate un'interpretazione che ne individui il contenuto normativo senza determinare il contrasto con la disposizione costituzionale denunciata; sicché, secondo un principio più volte enunciato dalla Corte, dovrà essere preferita

nell'esigenza, di natura pubblicistica, di garantire il libero esercizio di attività professionali volte alla salvaguardia di diritti costituzionalmente protetti, ed il cui rilievo, quindi, giustifica, comunque, nell'ottica del bilanciamento di valori costituzionalmente rilevanti, il sacrificio dell'interesse dell'ordinamento ad accertare i fatti-reato e le relative responsabilità, al quale è funzionale l'obbligo testimoniale»¹³³. D'altronde, in una recente monografia (a quanto ci risulta, la più recente) sui segreti professionali in genere, non già di un ecclesiasticista ma di un processualpenalista, la tesi pervicacemente sposata sul tema si discosta dall'impostazione forse più diffusa nell'ultimo scorcio del Secondo Millennio: 'riesumando' invece enunciazioni giurisprudenziali¹³⁴ e opinioni già in passato sostenute¹³⁵, le rinnova con considerazioni condivisibili, evinte specie dall'intensa evoluzione sociale nel frattempo intervenuta e che ha condotto ad una «rivalutazione del bilanciamento di

l'interpretazione compatibile con la Costituzione (da ultimo, sentenza n. 421 del 1996)».

¹³³ B. Lavarini, in M. Deganello - B. Lavarini, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, cit., p. 1347, che riporta la dottrina orientata verso questa posizione.

¹³⁴ Interessantissima proprio in questo senso la sentenza della Cassazione Penale, Sezione I, 17 dicembre 1953, cit., pp. 259-260: «L'inviolabilità dei segreti indicati nell'art. 351 C.P.P. costituisce un interesse sociale di così rilevante importanza da sovrastare al dovere civico della testimonianza, derogato per evidenti motivi di politica. [...] /Trattasi in sostanza di una facoltà di astenersi dal deporre, riconosciuta a determinate categorie di persone, il cui esercizio è rimesso alla coscienza del teste ed è insindacabile, una volta accertata la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 351, ult. parte C.P.P.). /Tale facoltà di astensione ha carattere strettamente personale, né viene meno per effetto di eventuale dispensa dall'obbligo del segreto, da parte dell'affidante. /Nessun limite o condizione è posta dalla legge alla facoltà di astenersi dal deporre e sarebbe illegittimo introdurre nell'economia della norma elementi non contemplati espressamente che contrasterebbero col suo evidente carattere eccezionale, la cui interpretazione va strettamente contenuta nei confini della previsione e della *ratio* che la giustifica. /La volontà del depositario del segreto deve essere rispettata, se questi ritiene di dover tacere e deve prevalere anche su quella contraria dello affidante. /Solo il depositario ha la possibilità di valutare incensurabilmente, in riflesso alla correttezza, la convenienza di mantenere o violare il segreto di fronte alla giustizia. [...] /La volontà del depositario è, perciò, preminente sull'interesse individuale e su di essa non può influire quella dell'affidante. /Invero il professionista, solo dal foro interno della sua coscienza, può trarre indici di orientamento determinatori della propria condotta positiva o negativa [...]». V., tra i molti, il commento adesivo di L.M. Renzoni, *Il diritto del ministro del culto cattolico di astenersi dal deporre in giudizio*, in *Archivio penale*, XI (1955), I-II, pp. 95-98.

¹³⁵ V., per tutti, V. Perchinunno, *Limiti soggettivi della testimonianza nel processo penale*, Milano 1972.

quei valori che sono ritenuti meritevoli di essere contrapposti alla esigenza dell'accertamento penale»¹³⁶. Secondo questa tesi, lo sbarramento ai poteri istruttori dell'autorità giudiziaria e all'intrusione degli inquirenti per preservare appunto il segreto professionale su tutto 'quanto conosciuto'¹³⁷ è imperniato su esigenze di salvaguardia che, pur contemplandone gli interessi, finiscono per prescindere, per così dire *ad postremum*, dalle parti direttamente coinvolte¹³⁸. Si scollano anzitutto le due previsioni, quella del Codice Penale - tutelante *essenzialmente* un interesse *privato* - e quella del Codice di rito - tutelante *essenzialmente* un interesse *pubblico* -, separando ed epurando quest'ultima da ogni 'contaminazione sostanzialistica': poiché trarre dal diritto sostanziale ragioni, superficie e modalità della copertura del segreto comporterebbe un annullamento della *vis* garantista dell'art. 200 sia associandola necessariamente al detrimento del confidente¹³⁹, sia soprattutto

¹³⁶ A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., pp. 9-10: e va notato come «il bilanciamento dei valori non sia, per così dire, scolpito nella pietra, ma come esso debba riflettere l'evoluzione alla quale, in una moderna società, è sottoposta la scala dei valori» (*ivi*, p. 225).

¹³⁷ Significativamente, senza fare alcuna distinzione tra i vari segreti professionali, commenta A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 107: «L'ambito di "quanto conosciuto", peraltro, non è limitato solo a quanto l'interessato confida al soggetto qualificato, ma a qualunque circostanza di fatto (una malattia, per il caso del medico; il luogo in cui si è rifugiato il ricercato, per l'avvocato o il sacerdote che hanno contatti con il latitante) appresa in ragione della professione o del ministero ancorché l'interessato non intendesse nemmeno farne oggetto di condivisione con chicchessia».

¹³⁸ Interesse pubblicistico che, tra l'altro, «prescinde completamente dalla regolazione negoziale che le parti hanno inteso dare al loro rapporto»: A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 129.

¹³⁹ Cfr. L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, cit., p. 979, con riferimento proprio al segreto ministeriale: «Emerge, in definitiva, uno scollamento tra norma sostanziale e norma processuale, che si spiega proprio considerando i diversi destinatari della tutela: il singolo fedele, primo latore delle informazioni nell'un caso; l'autorità confessionale e il libero espletamento della sua funzione, scevra da ogni tipo di "ingerenza" statale, nell'altro. Da ciò una serie di corollari [...] privo di alcun rilievo è un ipotetico consenso del confitente alla deposizione testimoniale del ministro di culto, in quanto siffatto consenso è, per un verso, non necessario, potendo il ministro di culto determinarsi autonomamente nella scelta della condotta processuale da seguire (proprio perché l'interesse da proteggere attiene a se stesso e alla propria funzione, e non già alla persona del fedele), per altro verso - e per gli stessi motivi - neppure sufficiente, non avendo forza costrittiva su decisioni lasciate alla piena discrezionalità dell'ecclesiastico interpellato». A nostro avviso, invero, come spiegato nel testo, i vari interessi da proteggere vanno integrati.

legittimando il giudice a sindacati sull'opportunità dello *ius opponendi* e quindi sul mantenimento del segreto medesimo¹⁴⁰, risoluzione da riservarsi invece al discernimento del depositario¹⁴¹. E si individuano poi tali esigenze superindividuali, 'pubbliche' e 'sociali', tutte gravitanti nell'orbita della Costituzione, che possono così riepilogarsi: «In primo luogo, quella di garantire il perseguimento di determinati interessi ritenuti meritevoli di una considerazione mercé la quale si giustifica la compressione della tutela predisposta per l'amministrazione della giustizia penale. In secondo luogo, quella di proteggere la discrezione e la riservatezza di quei rapporti fondati sull'*intuitus personae* ed ai quali si è talvolta costretti a ricorrere per poter soddisfare altri bisogni. In ultimo, anche nella esigenza di tutelare l'autonomia ordinamentale che viene riconosciuta a certi organismi per la regolamentazione di determinate attività»¹⁴². Per questo il segreto professionale si prospetta quale «*figura eminentemente di relazione intersoggettiva qualificata*: il contenuto e l'estensione della stessa possono essere delineati solo avendo riguardo al tipo di rapporto che ha generato la conoscenza ed a prescindere da qualunque particolare richiesta, espressa o tacita, da parte del confidente di sottrarre alla curiosità di terzi talune informazioni riferite al soggetto qualificato. [...] la nozione *de qua* prescinde dalla circostanza che la notizia di cui si acquisisce conoscenza sia oggettivamente segreta essendo richiesto esclusivamente che chi la conosce rivesta un particolare *status*.

¹⁴⁰ Cfr. A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., sin dalle prime pagine del volume, e poi a p. 104 ss. Questo vale per tutti i segreti professionali. Quanto poi al segreto ministeriale, replicando alle posizioni divergenti, si osserva: «Accedere ad impostazioni del genere di quelle appena evidenziate [...] significherebbe non poter giustificare casi estremi che in questa materia potrebbero manifestarsi come, ad esempio, quello del sacerdote che vede condannato a morte il proprio fratello, innocente, mentre sa, attraverso la confessione ricevuta, chi è il colpevole. Ragionando in termini di giusta causa il *sigillum sacramentale* potrebbe risultare in tantissimi casi privo di giustificazione soprattutto per chi professi una fede che non prevede il sacramento della confessione o sia semplicemente non credente. Anzi, poiché il dogma basato sulla parola dei Vangeli e la concezione che la salvezza di ogni anima abbia un valore infinito sono concetti che coinvolgono ampi spazi di irragionevolezza, sul piano del diritto e della giustizia terrena, continuamente alla ricerca di delicati punti di equilibrio, difficilmente potrebbe trovare giustificazione il rispetto del segreto religioso» (*ivi*, pp. 8-9).

¹⁴¹ V. ancora A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 25 ss.

¹⁴² A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., pp. 26-27, che cita ulteriore dottrina a conferma.

[...] Ancora, poiché il presupposto di operatività del limite dell'obbligo della testimonianza è normativamente individuato nella circostanza che il soggetto qualificato abbia appreso la notizia "per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione", è fatale come, una volta che sia accertato che l'origine della conoscenza sia stata determinata da tali rapporti, la caducazione o meno del segreto possa dipendere da valutazioni discrezionali affidate al professionista destinatario della norma»¹⁴³: solo a quest'ultimo, quindi, come già anche sopra si è rilevato, a nulla rilevando, tra l'altro, il consenso del titolare del segreto ovvero - anche questo è stato in precedenza appuntato - la notorietà della notizia¹⁴⁴ o di quanto comunque è stato comunicato¹⁴⁵.

Non può sfuggire una certa singolare corrispondenza con quelle esigenze - diversamente radicate, come ovvio - di cui anche il diritto canonico, per vie del tutto autonome, si fa portatore per quanto concerne il segreto della confessione e la riservatezza del foro interno extrasacramentale largamente inteso. Insomma, i due ordinamenti, pur muovendo da presupposti non coincidenti, paiono immettersi, se non sullo stesso, su un binario procedente nella medesima direzione. E significativamente - per quanto in seguito si argomenterà - *ex parte Status* le considerazioni appena ricapitolate vedono unitariamente assemblati e consorziati il segreto ministeriale, complessivamente riguardato, e quelli collegati alle

¹⁴³ A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., pp. 110-111; inoltre «una volta precisato che rientra nell'ambito del segreto tutto quanto conosciuto in ragione del rapporto professionale o ministeriale, è fatale che la protezione accordata dall'art. 200 c.p.p. riguardi non solo le notizie che concernono direttamente il cliente del professionista ma anche quelle riferibili a persone terze, siano esse fisiche o giuridiche; [...] coerentemente alla *ratio* della disciplina del segreto che si viene a delineare, la disposizione processuale deve essere interpretata nel senso che il vincolo, una volta insorto, permanga anche quando sopravvenga la morte di colui che eseguì la confidenza al professionista o al ministro del culto» (*ivi*).

¹⁴⁴ Su questi punti v., ancora, A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 126 ss., con citazioni di dottrina conforme.

¹⁴⁵ Infatti «è ovvio che il divieto per il testimone di riferire quanto conosciuto in ragione della professione o ministero debba riguardare, oltre che le notizie apprese *de auditu* dal soggetto interessato, anche il contenuto di quegli atti e documenti nei quali, appunto, può essere rappresentata una traccia del pensiero o un segno suscettibile di elaborazione critica. Ove, tuttavia, non fossero previste cautele particolari nell'apprensione dell'atto o del documento, la disciplina del segreto potrebbe essere agevolmente elusa»: A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 146. Non ci occupiamo in particolare in questa sede dell'esibizione documentale e del sequestro e neppure delle intercettazioni delle comunicazioni.

altre professioni, fortificandone le garanzie giuridiche in chiave appunto organica e compatta per non svilire ed incrinare l'interesse 'pubblicistico' ed insieme 'personalistico' alla credibilità e affidabilità della funzione volta a volta esercitata, soffocando i principi costituzionali che ne sono il motore.

Ciò depone a conforto del fatto che non si tratta di pretendere in Italia la concessione di un regime abnorme o monopolistico di favore al solo segreto religioso, intento al quale al fondo possono finire per essere fatte orbitare - magari anche forzatamente ma non meno efficacemente - tutte le ricostruzioni che ritagliano una posizione 'atipica' del ministro di culto cattolico: un regime privilegiario che sarebbe alquanto difficilmente giustificabile, oggi *a fortiori*, e nonostante le pattuizioni concordatarie, le quali, si sa (e lo vedremo anche a breve), non rappresentano più un argine o un deterrente per certi magistrati. Invece si immette il segreto religioso, pur senza alterarne o adulterarne in alcun modo la specificità a garanzia della libertà di fede, entro coordinate di protezione generali, che si dimostrano quelle a più coriacea resistenza nelle relazioni interordinamentali. Siamo cioè dell'avviso che ricondurre il più possibile la posizione del ministro di culto entro la circonferenza del diritto comune sia assai più efficace, soprattutto nella prospettiva della tenuta futura, che affidarsi completamente alla normativa speciale contenuta nelle fonti pattizie¹⁴⁶: malgrado, si badi, la loro - teoricamente - indiscutibile valenza.

5. Orientamenti giurisprudenziali 'eversivi': loro infondatezza e impellenza di interventi correttivi

Se questo è, pertanto, lo *status quaestionis* in Italia, a rendere burrascose le acque tutto sommato chete della dottrina e della giurisprudenza nazionali ha provveduto la Corte di Cassazione. Essa, in un recente pronunciamento, sovverte infatti le acquisizioni sinora maturate con un'interpretazione che, se confermata, temiamo scandirà il definitivo tramonto della tutela della riservatezza dei colloqui con ministri di culto cattolici, con ripercussioni - se non si voglia riservare un *privilegium odiosum* solo alla Chiesa - sulla parallela disciplina involvente le altre

¹⁴⁶ V. la prospettiva generale seguita da A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 440 ss., p. 556 ss.

confessioni religiose: perché giocoforza non si può circoscrivere l'accezione restrittiva di una norma giuridica ad una sola delle confessioni religiose, infirmando quella eguale libertà solennemente consacrata nella Carta costituzionale al primo comma dell'art. 8.

Il caso riguardava una giovane che aveva subito reiterate violenze sessuali di gruppo a partire dall'età di tredici anni: ella, prima di sporgere denuncia alle forze dell'ordine, si era rivolta ad un sacerdote per chiedergli aiuto ed era stata da lui affidata ad una religiosa affinché le porgesse conforto e sussidio. Entrambi, nel corso del processo, si erano in qualche modo avvalsi della facoltà di non rispondere¹⁴⁷, eludendo o replicando evasivamente e non sinceramente - «edulcorate e reticenti»¹⁴⁸ erano state ritenute le deposizioni - alle domande dei magistrati. La Cassazione, confermando la condanna dei due per il reato di falsa

¹⁴⁷ Quanto alla religiosa ci sembrano condivisibili le argomentate considerazioni di A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 914: «Va, per completezza, aggiunto che, ove il ministro di culto si ritenesse pienamente legittimato a rivendicare la tutela del segreto, bisognerebbe riconsiderare anche la posizione della religiosa, la cui partecipazione al colloquio tra la ragazza e il sacerdote non valse, di per sé, a privare il medesimo del carattere di segretezza. Peraltro, si reputa in genere in dottrina che i religiosi non abbiano alcuna possibilità di invocare l'astensione dal dovere di deporre, in quanto il relativo "stato" non può farsi rientrare nel concetto di "ministri delle confessioni religiose" di cui all'art. 200 c.p.p., né in quello di "ecclesiastici" di cui all'art. 4, n. 4, del nuovo concordato [...]. E, come si ricorderà, la religiosa non aveva invocato alcuna facoltà di astensione, neppure nella fase delle indagini preliminari. /Ciò non toglie, tuttavia, che, ove si ritenesse inapplicabile il particolare divieto di esame testimoniale previsto dall'art. 195, sesto comma, c.p.p. nei confronti dei soggetti che hanno "comunque" conosciuto i fatti "dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli" (e "salvo che le predette persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati"), non possa ipotizzarsi, in relazione a vicende analoghe a quella in esame, l'esistenza di una *regola tacita* di esclusione del particolare mezzo probatorio, alla luce dell'ovvia esigenza di impedire facili aggiramenti delle garanzie espressamente codificate dal legislatore [...]». Riguardo alla questione specifica relativa a chi possa essere qualificato come ecclesiastico, cui abbiamo accennato in precedenza, A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 47, invece scrive: «Nel vigore del codice del 1930, la dottrina era dell'opinione che non avrebbero potuto avvalersi della disposizione sul segreto professionale le monache; oggi, sulla base di quanto statuito dall'art. 4, n. 4 della legge 25 marzo 1985, n. 121 [...] si ritiene, invece, che anche tali soggetti e, più in generale, i non ordinati, possano avvalersi della disposizione di cui all'art. 200 c.p.p. sebbene, sul piano strettamente letterale, la conclusione non possa dirsi così scontata».

¹⁴⁸ Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Penale, 8 marzo 2016 (depositata il 21 marzo 2016), in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), 3, p. 922.

testimonianza (art. 372 C.P.) decisa dal Tribunale di Palmi e confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria¹⁴⁹, suffraga la ricostruzione secondo la quale la fattispecie non rientra nelle situazioni tutelate dalle norme sul segreto ministeriale, non trattandosi «di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa»¹⁵⁰. Dopo avere ribadito come indiscutibilmente il diritto al segreto non possa essere limitato alla sola amministrazione del sacramento della confessione, ciò che sarebbe discriminatorio visto che tangerebbe pressoché esclusivamente la religione cattolica¹⁵¹, e quindi sembrando avviarsi verso i lidi consueti, il giudice di legittimità vira poi bruscamente verso una ‘lettura’ assolutamente innovativa e ‘rivoluzionaria’, di rottura rispetto a precedenti decisioni, soprattutto laddove asserisce: «Ciò, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attività “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli

¹⁴⁹ V. Tribunale di Palmi, Sezione Gip-Gup, 10 dicembre 2012 (depositata il 7 giugno 2013), n. 242, inedita; Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Penale, 8 marzo 2016 (depositata il 21 marzo 2016), n. 250, cit., p. 921 ss.

¹⁵⁰ Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXVIII (2017), p. 374. Tralasciamo in questa sede di occuparci di altre questioni affrontate dalla sentenza, come quella relativa all’essere o non essere stati i testimoni avvisati della facoltà di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto. Sui vari profili procedurali della tematica esaminata in queste pagine rinviamo, per tutti, alla più recente trattazione di A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 172 ss.

¹⁵¹ Cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 376: «L’art. 4 della citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguarda quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Può ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perché una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana - utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa - e sia perché vi corrisponde la dizione dell’art. 200 c.p.p. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il più ampio segreto a protezione dell’esercizio del più ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del più limitato ambito della confessione».

ecclesiastici. Ad esempio, l'attività di assistenza a soggetti deboli, pur rientrando nella generica "missione" dell'ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a ciò deputati nell'ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell'esercizio diretto di "fede religiosa"¹⁵².

Mentre alla maggioranza di quanti riportavano la notizia sul *web* ma anche ai curatori degli aggiornamenti di rinomati commentari al Codice di rito¹⁵³ (sui quali si formano e che guidano gli operatori del diritto), tale drastica inversione di rotta è stranamente sfuggita - tranne a qualcuno che ha bollato almeno come «un po' sibillina» la biforcazione operata dalla Suprema Corte tra funzione sociale e funzione religiosa¹⁵⁴ -, repertoriando la massima senza segnalarne la carica dirompente, alcuni commenti di dottrina ecclesiasticistica più sagace avevano, prudentemente, 'subodorato' un *revirement* non lieve quanto all'estensione oggettiva del segreto opponibile già alle avvisaglie delle

¹⁵² Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 376.

¹⁵³ Riferiscono della sentenza senza commenti, ad esempio, M. Panzavolta, *Sub art. 200*, in L. Giuliani (coordinamento di), *Commentario breve al Codice di Procedura Penale. Complemento giurisprudenziale*, 10^a ed., Milano 2017, p. 793; A. Balsamo, *Sub art. 200*, in G. Canzio - R. Bricchetti (a cura di), *Le fonti del diritto italiano. I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, Codice di Procedura Penale*, Tomo I (Artt. 1-378), Milano 2017, p. 1463, il quale scrive: «La giurisprudenza ha altresì precisato che il "segreto ministeriale", previsto dall'art. 200 per tutti i ministri delle confessioni religiose, non comprende solo le notizie apprese nel sacramento della confessione, ma tutte quelle acquisite nell'ambito delle attività connesse all'esercizio del ministero religioso con esclusione delle informazioni di cui si è avuta conoscenza nell'ambito dell'attività "sociale" svolta dagli ecclesiastici».

¹⁵⁴ Così M. Galasso, *In primo piano - Falsa testimonianza. Non ogni confidenza ricevuta da religiosi è tutelata dal segreto ministeriale*, pubblicato online il 21 febbraio 2017 in *Leggi d'Italia Legale*. Cfr. P. Dell'Anno, *La rilevanza del segreto ministeriale ed i limiti della sua opponibilità (nota a cass. pen., sez. pen. IV, 14 febbraio 2017, n. 6912)*, in *Diritto e religioni*, XII (2017), 1, p. 686, il quale, dopo avere sintetizzato la sentenza, rileva: «È per contro possibile dubitare dell'assunto in base al quale sarebbe "tout court" esclusa dall'ambito del segreto ministeriale l'attività di assistenza a soggetti deboli, la quale, pur rientrando nella generica missione dell'ecclesiastico non rientra certamente nell'esercizio diretto di "fede religiosa". Si fa infatti un generico riferimento alla funzione sociale e non a quella prettamente religiosa, anche la distinzione appare eccessivamente sfumata. Peraltro, in casi del genere, pur non essendoci un collegamento diretto alle attività di fede religiosa, potrebbe in ogni caso sussistere una attinenza con l'esercizio del ministero ecclesiastico, tale da condurre al riconoscimento del diritto al segreto del ministero».

prime decisioni di merito¹⁵⁵. Eppure, questa pronuncia non solo traligna, scostandosi rispetto al sentiero che la Cassazione, nei suoi pur non numerosi interventi¹⁵⁶, ha sinora segnato, ma è gravemente

¹⁵⁵ Cfr. A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 902 ss., il quale si sofferma anche su altre criticità segnatamente della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria. Censura decisamente la sentenza della Cassazione (oltre che la legge australiana che abbiamo sopra ricordato) A. Bettetini, *Abusi sessuali e segreto confessionale*, cit., p. 41, il quale così conclude: «possiamo affermare che i due esempi citati in apertura del nostro articolo sono paradigmatici di un neo-giurisdizionalismo di esito dubbio che si sta insinuando in vari ordinamenti politici a opera di una legislazione e di una interpretazione legislativa che, con poco clamore, ma con grandi effetti, sta in fatto modificando l'assetto degli equilibri (e delle relative competenze) fra ordine temporale e ordine spirituale. Intendendo con quest'ultimo non solo l'ambito di autonomia della Chiesa cattolica; ma altresì quello di azione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e, più in generale, quello della religione».

¹⁵⁶ Importante e molto nota la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione V, 9 luglio 2001, n. 815, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII (2001), 3, p. 1029 ss. La Cassazione ha stabilito che l'ecclesiastico il quale fornisca informazioni incomplete su persona coinvolta nella protezione di un latitante, sempre che le abbia apprese per ragioni attinenti al suo ministero, può avvalersi del diritto di cui al n. 4 dell'art. 4 dell'Accordo di Villa Madama: non è quindi punibile per il reato di falsa testimonianza o di favoreggiamento il sacerdote cattolico che si sia recato nel nascondiglio di un latitante a celebrare messa e che avendo appreso nell'esercizio del suo ministero notizie su persona che abbia svolto un ruolo nella protezione di un latitante, fornisca all'autorità giudiziaria informazioni incomplete. A riguardo, afferma la Corte, una tale condotta deve ritenersi rientrante nell'esercizio del ministero spirituale poiché adoperarsi per la conversione del peccatore è obbiettivo primario di ogni battezzato e a maggior ragione di un sacerdote. La Cassazione conferma poi che non sussiste un'incapacità o un divieto assoluto degli ecclesiastici di testimoniare, ma è conferito agli stessi il diritto di astenersi: ne consegue che il giudice non può automaticamente escludere dalla lista dei testimoni qualsiasi ecclesiastico. Sulla vicenda v., per tutti, A. Licastro, *Ministri di culto: l'esperienza giurisprudenziale degli ultimi due lustri all'inizio del nuovo millennio*, *ivi*, p. 979 ss.; S. Bordonali, *Somministrazione di sacramenti ed eventuale responsabilità penale del sacerdote*, in *Il diritto ecclesiastico*, CX (1999), I, p. 865 ss.; Id., *Memoria difensiva (profili ecclesiasticistici) nella causa penale per favoreggiamento personale aggravato contro un sacerdote*, *ivi*, CXII (2001), II, p. 244 ss.

Del tutto diverso il caso deciso dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione V, 12 marzo 2004, n. 22827, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXI (2004), 2, p. 810 ss.: a giudizio della Corte l'opposizione del segreto professionale non può essere sollevata dall'ecclesiastico che ha svolto funzioni di giudice delegato all'istruzione in una causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio poiché la funzione di giudice ecclesiastico non è riservata ai sacerdoti e non rientra, pertanto, nell'ambito del ministero sacerdotale *stricto sensu*, ma nell'ambito delle attività 'laiche', che vengono esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali. Può dirsi, sempre secondo la

insoddisfacente, e sotto molteplici profili: finendo per inficiare alle fondamenta il nocciolo duro della disciplina normativa del segreto ministeriale in Italia.

Dal punto di vista formale - non formalistico, si badi bene - va anzitutto ricordata la natura giuridica e il rango normativo dell'art. 4 n. 4 della legge n. 121 del 1985, esecutiva di un trattato internazionale: riprova eloquente se ne ha nell'art. 14 della medesima, secondo il cui tenore «Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata». La Cassazione, per contro, ignorando la matrice concordataria della norma che, simultaneamente all'art. 200 del Codice di Procedura Penale, è da applicarsi alla fattispecie ed il regime della medesima, non solo tralascia di ricorrere ad un esperto, ecclesiasticista o canonista, che potesse illuminarla (come anche si è talora suggerito da parte di processualpenalisti¹⁵⁷), ma si arroga la capacità di dettare

Cassazione, che lo svolgimento del processo rientra nelle attività strumentali dell'ordinamento giuridico canonico tendenti verso l'affermazione di principi religiosi, ma non integra esercizio di quella attività che distingue e caratterizza in modo esclusivo ed inconfondibile il ministro del culto; l'eventuale segreto professionale va dunque eccepito dal sacerdote chiamato a testimoniare in un processo penale solo allorché la deposizione che gli viene richiesta incida, per aspetti particolari, su fatti, comportamenti o notizie acquisiti attraverso l'intreccio dell'attività di giudice delegato all'istruzione e quella di ministro del culto. Abbiamo peraltro già sottoposto a critica tale sentenza sotto diversi profili: v. G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., p. 4 ss. Per una sintesi della giurisprudenza della Suprema Corte su questi temi v. L. Lacroce, *I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), p. 738 ss.

¹⁵⁷ Si veda, ad esempio, come argomenta B. Lavarini, in M. Deganello - B. Lavarini, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, cit., p. 1352, la quale, osservando che al riguardo «Dalla citata casistica emerge un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei confini del 'ministero', ascrivibile in parte alla genericità dei criteri ricavabili dalla normativa pattizia - ove esistenti -, in parte alla difficoltà del giudice di 'fare proprie' categorie tipiche degli ordinamenti confessionali», suggerisce: «Se sotto il primo profilo non può che auspicarsi una maggiore attenzione definitoria da parte del legislatore, per risolvere il secondo problema suggeriamo che in presenza di situazioni dubbie, richiedenti un'approfondita conoscenza dei singoli ordinamenti religiosi, il giudice, nell'ambito degli accertamenti sulla fondatezza dell'opposizione del segreto (art. 200, comma 2, c.p.p.), si rivolga ad un esperto: invero il divieto della c.d. 'perizia giuridica' implicitamente ricavabile dall'art. 200 c.p.p. non riguarda, fra l'altro, il diritto 'straniero', al quale la normativa delle varie confessioni religiose può essere accostata. Un indice dell'ammissibilità della 'perizia giuridica' in

un'interpretazione del tutto unilaterale: in violazione dell'impegno assunto con la Chiesa cattolica e dell'art. 7 secondo comma della Carta fondamentale del 1948¹⁵⁸, e dunque del principio della bilateralità «costituzionalmente garantito, sia con riferimento alla fase della produzione normativa sia a quella dell'interpretazione volta ad individuare l'esatta portata della norma bilateralmente convenuta»¹⁵⁹.

Così il supremo giudice di legittimità aderisce alla ricostruzione di quelli di merito¹⁶⁰ secondo cui «poiché [...] si trattava di fatti che dovevano essere riferiti a tutela della Z vittima di reato e dunque nel suo interesse, non sarebbe stato comunque opponibile il segreto professionale ex art. 200 c.p.p. atteso che la Z aveva su quei fatti già reso dichiarazioni pubbliche nel corso del processo»¹⁶¹. Tale interpretazione misconosce come - l'abbiamo in precedenza rilevato - accanto all'interesse da imputarsi eventualmente all'affidante il segreto e che potrebbe essersi esaurito per la denuncia o la stessa propalazione dei fatti *de quibus*,

simili situazioni si può rinvenire nell'art. 14, comma 1, legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che espressamente include il ricorso all'esperto fra i mezzi a disposizione del giudice per accertare il diritto straniero applicabile nel caso concreto».

¹⁵⁸ Cfr. G. Casuscelli, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto professionale*, cit., pp. 1015-1016: in forza della copertura costituzionale delle norme cosiddette di derivazione concordataria «(oltre che del principio "*Pacta sunt servanda*", posto dal diritto internazionale generalmente riconosciuto, e quindi richiamato dall'art. 10 Cost.), il Parlamento non può unilateralmente legiferare *contra legem*, perché così facendo violerebbe il dovere costituzionale di rispetto degli accordi, né *secundum* o *praeter legem*, perché così violerebbe l'obbligo pattizio (a sua volta costituzionalmente protetto) di definire ed integrare consensualmente la portata normativa dell'Accordo. Risulta così circoscritto in certa misura il compito del giudice di interprete "naturale" delle leggi, chiamato a risolvere antinomie ed a colmare (apparenti) lacune dell'ordinamento con il semplice ricorso ai criteri individuati dalle disposizioni preliminari al codice civile in tema di interpretazione».

¹⁵⁹ G. Casuscelli, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto professionale*, cit., p. 1024, che prosegue: «Ove così non fosse, la norma pattizia manifesterebbe una palese disomogeneità della disciplina, poiché il controllo sulla non infondatezza della dichiarazione dell'ecclesiastico sarebbe consentito (dal combinato disposto con gli artt. 200 C.P.P. e 249 c.p.c.) alla magistratura ordinaria, penale e civile, e non lo sarebbe alle altre autorità dello Stato nei confronti delle quali l'ecclesiastico eserciti la facoltà di avvalersi del segreto, senza alcuna ragionevole comparazione (in astratto o in concreto) degli interessi in gioco».

¹⁶⁰ V. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 376.

¹⁶¹ Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Penale, 8 marzo 2016 (depositata il 21 marzo 2016), n. 250, cit., p. 921.

permangano e sopravvivano quegli interessi, principalmente trasfusi nella norma dell'Accordo di Villa Madama ma, come notato, niente affatto alieni alla norma del Codice di rito, avvinti alla libertà dei ministri di culto (come agli avvocati o ai medici, ecc.) - e (qui anche) all'autonomia della Chiesa -, cui è rimesso il potere insindacabile di valutare la convenienza di violare il segreto di fronte alla magistratura statale o, invece, inflessibilmente, di tacere: anche in concomitanza della dispensa o della sollecitazione del soggetto che è ricorso al ministero presbiterale e che non è l'unico titolare del trattamento garantistico, come si è appena visto. Senza contare quegli 'interessi di natura pubblicistica' maturati sia dall'ordinamento canonico sia da quello italiano veicolandoli nella stessa normativa codiciale, i quali sono invece totalmente ignorati dalla Cassazione. Ancor prima che venisse emessa la sentenza che ora postilliamo, brillante dottrina aveva vaticinato che se si fosse pervenuti a tali esiti «trascurando le peculiarità e tipicità dell'istituto, che affonda le sue radici in una tradizione assai risalente, non solo si rischierebbe di fargli perdere il suo più autentico significato, con ripercussioni immediate sulla tutela della libertà religiosa individuale come anche sulle garanzie di autonomia e di indipendenza della Chiesa, ma si profilerebbe anche il dubbio, più che fondato, di una violazione degli impegni concordatari sottoscritti dall'Italia con la Santa Sede»¹⁶². E non ci sarebbe da meravigliarsene troppo: un'ulteriore ferita a quel già abbondantemente martoriato e gradatamente smantellato Accordo di Villa Madama cui la Santa Sede pare assistere passivamente inerte¹⁶³.

¹⁶² A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 918.

¹⁶³ Ci riferiamo in particolare al riconoscimento dell'efficacia civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, cui l'Italia si è impegnata con l'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama e che la giurisprudenza italiana ha ormai circoscritto a ipotesi limitatissime. V. quanto abbiamo osservato in G. Boni, *Exequatur delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica: alla ricerca di una coerenza perduta. Qualche riflessione generale scaturente dalla lettura di una recente monografia*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), II, pp. 296-309; Ead., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (statoechiese.it), n. 2/2017, 6 febbraio 2017, pp. 1-112; Ead., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, *ivi*, n. 5/2017, 13 febbraio 2017, pp. 1-68; si veda anche A. Sammassimo, *Il nuovo ordine pubblico concordatario*, *ivi*, n. 31/2015, 19 ottobre 2015, pp. 1-20. Come sempre puntuali le

Trascorrendo peraltro ai contenuti più allarmanti, già preannunciati, della decisione, le perentorie asserzioni e conclusioni cui in essa si addiuvano suscitano un ginepraio di problemi davvero intricato. La Cassazione, pur negando che il segreto sia solo quello riconducibile al sigillo sacramentale - che, lo ripetiamo, non sussiste generalmente¹⁶⁴ nelle altre confessioni¹⁶⁵ - e nonostante paia allargare la visuale, in realtà a questo solo arbitrariamente lo circoscrive¹⁶⁶, seguendo sostanzialmente le orme dei

riflessioni sulle 'tentazioni stataliste' e sulle 'tendenze neo-giurisdizionaliste' nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di matrimonio di O. Fumagalli Carulli, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato. Con un saggio di Alessandro Perego*, Milano 2012, specialmente p. 145 ss.; della stessa Autrice v. anche il saggio *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, in O. Fumagalli Carulli - A. Sammassimo (a cura di), *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, Milano 2015, pp. 3-23.

¹⁶⁴ Cfr. D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., p. 147: «È risaputo del resto che l'accezione sacramentale, condivisa - ad esempio - dalla Chiesa ortodossa, non si trova normalmente riprodotta all'interno delle altre confessioni». Riferimenti a sigillo e segreto in altre confessioni in J. Precht Pizarro, *Ministros de culto, secreto religioso y libertad religiosa*, in *Rivista Chilena de Derecho*, XXXI (2004), p. 340.

¹⁶⁵ Per un tentativo di illustrazione della disciplina del segreto e della penitenza in alcune confessioni religiose, tentativo che si contrassegna peraltro per la singolare improprietà di linguaggio e imprecisione della trattazione v. S. Feroletto, *Il segreto ministeriale delle Confessioni religiose diverse dalla Cattolica*, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, VIII (2016), n. 1, p. 95 ss. V., per contro, le sintetiche ma efficaci annotazioni di R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 46 ss.; nonché vari articoli di diversi Autori in *Revue de droit canonique*, LII/2 (2002).

¹⁶⁶ E infatti nella breve nota che accompagna la pubblicazione della sentenza, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXVIII (2017), p. 373, si sintetizza: «Con la sentenza in questione, la S.C. ha ribadito il principio di diritto per il quale, ferma restando la tutela prestata dall'ordinamento alla segretezza di quanto appreso da determinate categorie di soggetti in contesti particolari, tale tutela deve essere contestualizzata nell'ambito di quanto appreso dai soggetti in questione nello svolgimento delle attività cui la loro categoria è funzionale. La disciplina inerente il segreto che il ministro di culto deve e può tenere è contenuta nella legge di ratifica degli Accordi di Villa Madama, l. 121/1985 art. 4 co. 4, e nell'art. 200 c.p.p. che prevede che i ministri di culto, tra gli altri, non possano essere obbligati a deporre su quanto appreso in ragione del loro ministero; appare dirimente soffermarsi sulle attività ricomprese nel ministero e individuare, pertanto, quelle che ne rimangono escluse. Nel caso di specie, la Corte afferma che la richiesta di aiuto mossa dalla giovane al sacerdote non poteva essere ricompresa tra le attività strettamente legate al suo ministero, *non trattandosi della ricerca del perdono divino*, ma della più immediata richiesta di aiuto a fronte dell'essere vittima di un grave delitto, e che, quindi, lo stesso sacerdote non si sarebbe potuto astenere dal deporre» (corsivo nostro). A. Bettetini, *Abusi sessuali e segreto confessionale*, cit., rispettivamente p. 36, p. 38, riassume così il contenuto della decisione: «Una non

giudici calabresi che l'avevano preceduta¹⁶⁷. A riprova che questa sia l'ottica preminente riguardata, si riproduce e ratifica l'asseverazione della Corte di Appello secondo cui la giovane era la vittima e, pertanto, «non aveva peccati da confessare»¹⁶⁸: d'altronde il punto era stato, nei

troppo lontana nel tempo sentenza di Cassazione (n. 6912) ha stabilito che per il sacerdote chiamato a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando gli siano richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale, avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi, e che quindi non si trattava di peccati da confessare. [...] E, si noti bene, a differenza di quanto reputato dalla Cassazione nella sentenza sopra riportata, il segreto a cui è tenuto il confessore non concerne solo i peccati del penitente ascoltati in confessione, ma è fatta proibizione al sacerdote di far uso delle conoscenze acquisite in confessione con aggravio del penitente, “etiam quovis revelationis periculo excluso” (can. 984, § 1)». Ricordiamo che nel caso specifico era stato escluso (anzitutto per bocca della stessa vittima dell'abuso sessuale, non smentita dal sacerdote) che si versasse in un'ipotesi di confessione.

¹⁶⁷ E infatti A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 906, critica: «Sorprende, quindi, la cura meticolosa con la quale i giudici (compreso il Gup) ribadiscono l'assenza, nel caso di specie, di una confessione, per inferirne l'inesistenza di un qualsiasi tipo di segreto opponibile. Sarebbe stato a mio avviso indispensabile - una volta correttamente scartata l'ipotesi del segreto legato al sacramento della penitenza - compiere una più rigorosa verifica sulla possibilità di qualificare come *attività propriamente ministeriale* quella prestata, nel caso concreto, dal sacerdote, valutando a tal fine se la conoscenza dei fatti fosse avvenuta (fuori della confessione, ma pur sempre) *per ragione del ministero pastorale* oppure *in maniera del tutto indipendente* dall'esercizio del medesimo, alla luce anche dell'accezione ampia in cui è normalmente assunto il relativo concetto».

¹⁶⁸ Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 377. Cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Penale, 8 marzo 2016 (depositata il 21 marzo 2016), cit., p. 924: «giova ribadire ancora una volta che qui nessuno dei religiosi, né la suora, che non esercita la confessione, né don X che nel caso di specie non ha recepito alcuna confessione, potevano opporre alcun segreto confessionale riferibile al loro ministero, posto che la Z non aveva alcun peccato da confessare, né aveva inteso rendere confessione, ma solo chiedere l'aiuto e il sostegno di cui aveva necessità [...]. Del resto sotto il profilo logico è del tutto coerente che la Z vittima di violenze sessuali, come giudizialmente accertato, *non avesse necessità di confessarsi, ma piuttosto di confidarsi e di chiedere aiuto al parroco*. Dunque in modo del tutto coerente alla udienza del 1.7.2009 il tribunale di Palmi, al momento di escutere X, precisava al testimone convocato che era già emerso in dibattimento che la Z *aveva fatto delle confidenze al parroco al di fuori della confessione*, che non vi era nessun interesse da tutelare e che, pertanto, in questi casi esiste l'obbligo di testimoniare; quindi lo X chiamato a deporre ha affermativamente risposto alla domanda “spero che intenda rispondere” fattagli dal Presidente del Collegio. Resta così definitivamente chiarito che rientrava nel potere del Giudice disporre la deposizione del parroco don X e di suor Y come da richiesta del P.M. e vagliare la fondatezza nel merito delle ragioni addotte per astenersi dal deporre (come è stato fatto alla luce delle

precedenti pronunciamenti, il *focus* di ogni dissertazione. A fronte di quanto pacificamente si fa rientrare all'interno del ministero, il quale - come si eccipisce anche nel ricorso proposto dai due imputati - comunemente si reputa «non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell'esercizio delle funzioni riconducibili all'attività religiosa»¹⁶⁹ e che, secondo il memento recente della stessa Penitenzieria Apostolica, non può non ricomprendere la direzione spirituale¹⁷⁰, la Cassazione lo perimetra invece alla sola confessione oppure alla sola somministrazione di sacramenti ovvero anche, forse, di ammaestramenti squisitamente dogmatici. Infatti, al di fuori del sacramento della penitenza, con tutta la fantasia non riusciamo proprio a scorgere quando, per parafrasare la Corte, 'le confidenze rientrano nell'esercizio della religione': forse quando il fedele si reca dal ministro di culto per esporgli i suoi dubbi sul primato petrino o sulla transustanziazione, oppure quando, a proposito del dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine, nutra qualche perplessità sull'alternativa, dibattuta tra i teologi medievali, tra redenzione anticipata o redenzione preventiva?

E comunque ancor prima occorre chiedersi se il giudice dello Stato davvero possa andare a sviscerare fino a tal punto la relazione ministro-fedele, avventurandosi nei meandri delle intenzioni di chi si confida - ricevere un aiuto concreto, in virtù della carità cristiana¹⁷¹, ovvero un sostegno spirituale e lumi su come comportarsi - e della 'consistenza della prestazione' resa dal ministro di culto; pretendendo di scindere l'eventuale apporto materiale dall'ammaestramento etico, tanto più in

pregresse risultanze dibattimentali acquisite), sicché quanto disposto dal Tribunale appare ordinaria e funzionale espressione di un potere concesso dalla legge» (i corsivi sono nostri).

¹⁶⁹ Lo riferisce la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 375.

¹⁷⁰ V. *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., punto 2, pp. 7-8.

¹⁷¹ Tra l'altro, come annota L. Lacroce, *I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, cit., p. 744, in altra sentenza dalla Suprema Corte «è stata confermata l'applicazione dell'aggravante [di cui all'art. 61 comma 1 n. 10 del Codice Penale: N.d.A.] *de qua* nei confronti di un imputato per truffa pluriaggravata nei confronti di un sacerdote, al quale sono stati sottratti i soldi provenienti dalle elemosine dei fedeli, poiché per la Cassazione le opere della carità rappresentano un "servizio" tipico del ministero cattolico, sicché modeste elargizioni a persone povere o bisognose sono di fatto una costante dell'attività del ministro di culto (Cass. pen. 3339/2013)».

una religione che non contrappone mai la giustizia alla misericordia, anzi le coniuga in un ‘amalgama’ insolubile dal quale anche il colpevole non può essere escluso. Non si slitta, invece, in tal modo, verso un inammissibile straripamento negli *interna corporis* ecclesiali¹⁷²? Tra l’altro va anche rimarcato come il dilemma su cosa sia «esercizio di “fede religiosa”», secondo la perifrasi della Cassazione, possa diventare amletico e inintelligibile se l’interfaccia è effettuata - non con una confessione da secoli nota e in rapporti con l’ordinamento italiano ma - con il ‘ventaglio’ di confessioni religiose e culti distanti dal ceppo giudaico-cristiano ‘stanziatisi’ negli ultimi decenni sul suolo nazionale¹⁷³; diviene allora impervio per i giudici italiani inoltrarsi nel terreno accidentato della definizione di cosa rientri «nell’ambito della fede religiosa» e cosa sia ad esso lapalissianamente estraneo: forse, più radicalmente, ad essi del tutto precluso, data la professione di neutralità e incompetenza sul dato fideistico dello Stato laico.

Tornando alla vicenda, la ragazza si era indirizzata al sacerdote, in stato di prostrazione, con lui si era sfogata aprendogli il cuore e raccontando la sua triste esperienza per riceverne supporto. La stessa ammette, e la Corte recepisce, che lo aveva prescelto quale «autorità morale», ciò che, secondo i giudici della Cassazione, «è il riconoscimento proprio di quella funzione sociale che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente»¹⁷⁴: il

¹⁷² Rinviando qui alla dottrina conforme che abbiamo citato in G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., specialmente p. 31 ss. Osserva in generale A. Licastro, *I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 371, che può «risultare, in qualche caso, particolarmente difficile operare nette distinzioni e separazioni di “ruoli”, proprio nei confronti di chi caratterizza il proprio *complessivo* stile di vita in funzione dell’esercizio di una attività, confessionalmente qualificata, di ministero pastorale. Ancora una volta nella figura del “ministro di culto” è dato cogliere il riflesso di ciò che vale a caratterizzare, per tratti tipici, le Confessioni religiose, e precisamente, in questo caso, della tendenza di tali gruppi a regolare diversissimi aspetti della vita e dell’agire dell’uomo, certamente non facili da confinare o costringere in una sfera “religiosa” o “spirituale”, *a priori* ed astrattamente individuabile e scindibile dalla complessiva unità dell’essere umano».

¹⁷³ Sulla difficoltà di enucleare nozioni comuni «nell’attuale contesto multireligioso, ove la ricerca di paradigmi condivisi sembra cedere di fronte alle peculiarità dei molteplici universi confessionali e, sempre più spesso, alle diversità di mansioni esercitate dai “ministri” dei vari culti» v. L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, cit., p. 973 ss.

¹⁷⁴ Cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 377: «Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta

binomio autorità morale-funzione sociale diviene il grimaldello che la Suprema Corte, con qualche funambolismo, utilizza per scardinare e recidere ogni nesso con quell'«esercizio spirituale», quell'«esercizio di attività religiosa», che solo giustificerebbe la facoltà di astensione dalla testimonianza. Davvero si compie una doppia capriola acrobatica, e senza alcun appiglio nell'ordinamento italiano: si avoca al giudice statale, al magistrato di una Repubblica informata al principio supremo della laicità dello Stato la pretesa di discernere non solo donde derivi al sacerdote la sua autorità morale ma quale sia la funzione del medesimo, il suo compito spirituale, oseremmo dire il suo carisma e il suo *officium, ministerium e munus*¹⁷⁵ in ordine all'«opera di evangelizzazione e santificazione».

La Cassazione scarta poi come completamente insignificante il luogo in cui si è svolto il colloquio, cioè la sagrestia; eppure ciò attesta come la ragazza non abbia incontrato casualmente il chierico Tizio o Caio, ma si sia spontaneamente recata in stanze adiacenti all'edificio di culto, ove tra l'altro abitualmente non si svolgono attività conviviali, ricreative o 'sociali', per echeggiare le parole della Cassazione: e non per cercare il presbitero Tizio o Caio, suo amico e conoscente, ma *un sacerdote* quale *autorità morale*, ministro della Chiesa cattolica e suo rappresentante, voce del magistero di tale confessione religiosa; e se anche vi fosse stato un rapporto affettivo col medesimo, era per l'«abito», per così dire, per la sua assistenza specificamente 'pastorale' che l'aveva prescelto al fine di

implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale "autorità morale", che è il riconoscimento proprio di quella funzione "sociale" che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di più laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima».

¹⁷⁵ Termini, invero, canonisticamente distinguibili con una certa difficoltà: v. quanto abbiamo osservato, citando la letteratura sul punto, in G. Boni, *Sopra una rinuncia. La decisione di Papa Benedetto XVI e il diritto*, cit., p. 172 ss., anche in nota. Quanto al segreto e alla disciplina processualpenalistica italiana, comunque, vale la pena ricordare una dottrina risalente che senza esitazioni commentava in generale con riferimento a normativa simile: «il ministero si articola in officî ecclesiastici *stricto sensu*; però la norma esaminata si estende anche a quei casi nei quali non vi è propriamente esercizio di un *munus in officio*, purché il rapporto sia qualificato dalla qualità ministeriale di uno dei soggetti; e in questi casi l'attività viene a coincidere con lo stato»: P.O. Marazzato, *Il «sigillum sacramentale» e la giurisdizione penale*, in *Archivio penale*, XI (1955), I-II, pp. 82-83.

farne il depositario - anche se non in via rigorosamente confidenziale¹⁷⁶ - di notizie non ancora pubblicizzate¹⁷⁷. D'altro canto, nel clima odierno è disagevole sostenere che ci si rivolge al sacerdote solo per la sua posizione di onorabilità e reputazione, e non anche, invece, a causa di quell'aura di accoglienza intima per cui da esso appunto ci si attende, diremmo fisiologicamente, un'assistenza di carattere spirituale, quell'"aiuto della religione" che solo lui, cinto da una riservatezza rasserenante, è in grado di offrire¹⁷⁸. È anzi proprio questo insieme di attitudini che sostanziano l'"autorevolezza" della qualità sacerdotale a porsi alla base - a svantaggio questa volta del ministro di culto - della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 del Codice Penale¹⁷⁹, così come la intende la Suprema Corte stessa, anche precisando che «non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero

¹⁷⁶ D'altronde, come nota A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., pp. 371-372, «Merita [...] di essere precisato come la specificità del ruolo di norma svolto dal ministro di culto non richieda assolutamente che la notizia destinata a rimanere segreta sia stata conosciuta a seguito di una comunicazione avvenuta *in via confidenziale*. Al contrario, la cosiddetta "causa professionale" di apprendimento della notizia può ricorrere anche in tutti quei casi in cui se ne venga a conoscenza nell'adempimento di una attività, sempre propriamente ministeriale, ma che non si realizzi in maniera contestuale allo svolgimento di un diretto e specifico rapporto personale e riservato con chi è interessato alla conservazione del segreto».

¹⁷⁷ Rileva A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., pp. 908-909, che riporta anche giurisprudenza a conforto: «Su un piano oggettivo, inoltre, così come non può essere scisso il ruolo professionale dal rapporto affettivo nel caso di un medico a cui un amico si rivolga (non per una semplice *narrazione* di fatti, ma) per chiedere un *consiglio* su un problema di salute, allo stesso modo non può separarsi nell'ecclesiastico cui il fedele si affidi per ottenere aiuto, conforto o consigli, il suo ruolo di guida spirituale dal suo essere "comune" persona e individuo».

¹⁷⁸ Cfr. A. Licastro, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, cit., p. 525: «Non vi è chi non veda [...] la differenza che corre tra la confidenza provocata dal ministero sacerdotale e quella che l'individuo liberamente decide di fare a un amico o anche a persona rivestita di autorità pubblica o morale: solo nel primo caso, infatti, è individuabile quel rapporto caratterizzato da necessità o quasi necessità che la dottrina ha giustamente posto alla base della tutela del segreto "professionale", essendo la confidenza determinata dalla fede nella religione e dalla fiducia che il credente ripone nel ministro di quella, sicché egli è costretto, se non vuole rinunciare all'aiuto della religione in cui spera, a ricorrere a un membro del ceto ecclesiastico».

¹⁷⁹ Secondo l'art. 61 (rubricato *Circostanze aggravanti comuni*) n. 9 del Codice Penale, «Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto».

sacerdotale bastando che a facilitarlo siano serviti l'autorità e il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce»¹⁸⁰: lo strabismo che quindi contrassegna la sentenza ora in esame non ci pare in alcun modo giustificabile. Infine la Cassazione lascia cadere senza replica¹⁸¹ la «generica» obiezione della difesa secondo cui non ci sarebbe stato alcun dialogo ove l'interpellato «non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale»: una qualsiasi controdeduzione del giudice italiano avrebbe del resto svelato una patente invasione *in re aliena*, con la proterva rivendicazione, da parte del giudice statale, di poter prefissare con acribia quale tipologia di 'prestazione professionale' il ministro sia in grado di offrire ovvero il fedele aspiri ad ottenere.

Dunque, la massima sagomata dalla Suprema Corte nel 2017, laddove venisse pedissequamente seguita capovolgendo le precedenti acquisizioni, decreterà il declino se non la scomparsa della tutela del segreto

¹⁸⁰ Cassazione Penale, Sezione II, 26 febbraio - 21 settembre 1988, n. 9334, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VI (1989), 1, p. 650 ss. Cfr. L. Lacroce, *I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, cit., p. 743: «Ai fini della individuazione della circostanza in tema di aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, a giudizio della Suprema Corte, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l'autorità e il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sta stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità. Nella specie i giudici di merito hanno rilevato lo stretto collegamento tra la qualità di ministro di culto confessore e padre spirituale e le truffe realizzate approfittando dell'autorità e del prestigio che tale qualità gli conferiva e della profonda fede religiosa per carpirne la più completa fiducia (Cass. pen. 9334/1988)». Per un commento alla stessa sentenza v. A. Licastro, *Ministri di culto: l'esperienza giurisprudenziale degli ultimi due lustri all'inizio del nuovo millennio*, cit., p. 979 ss. Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato anche con riguardo alla posizione di un cappellano che, abusando della sua qualità e strumentalizzando la sua posizione di preminenza fino a garantire non consentiti contatti con il mondo esterno e i detenuti, aveva richiesto e ottenuto prestazioni sessuali da soggetti ridotti in uno stato di soggezione, nella prospettiva, per gli stessi soggetti passivi, di mitigare gli effetti della segregazione: v. Cassazione Penale, Sezione VI, 2 gennaio 2009, n. 12, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXVI (2009), p. 907 ss. Sempre L. Lacroce, *I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, cit., pp. 744 s., riferisce di altre pronunce in materia di violenza sessuale, ove si è tenuto conto dell'«insidiosità dell'azione delittuosa posta in essere dal ministro di culto autore del reato nei confronti del quale le vittime riponevano la propria fiducia in ragione del ministero esercitato».

¹⁸¹ Non può considerarsi tale la seguente affermazione della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 377: «Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunità dalla testimonianza dell'ecclesiastico, che non è prevista né dall'art. 200 c.p.p. né dai patti Stato-Chiesa».

ministeriale. Perché se essa è, nonostante le altisonanti ma del tutto sterili dichiarazioni, effettivamente ridotta al segreto della confessione (auricolare¹⁸²), sarebbe prerogativa della sola Chiesa cattolica con esclusione delle comunità religiose che tale remissione sacramentale delle colpe non ammettono: ciò che, se non altro, non è in alcun modo congruente con la Costituzione. Ma soprattutto si disconoscerebbero in tal modo gli ulteriori e assai rilevanti interessi che si addensano nella sanzione normativa del segreto del ministro di culto o ecclesiastico che dir si voglia e che si radicano appunto nella Carta fondamentale: siamo del resto convinti che ciò sarebbe ferale preludio di annientamento assai prossimo di ogni tutela, anche di quella, ora 'graziata' - ma fino a quando? -, del sacramento della penitenza, in balia delle 'capricciose' volizioni dei giudici statuali.

Eppure, pochi mesi prima che la Corte di Appello di Reggio Calabria comminasse al sacerdote e alla suora un anno di reclusione ciascuno, compresa la diminuzione per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali, il Tribunale di Teramo¹⁸³ si schierava in maniera nettamente difforme in una vicenda che concerneva un 'anziano' della Congregazione dei Testimoni di Geova¹⁸⁴, il quale, in un giudizio per maltrattamenti in

¹⁸² Recentemente si sofferma sul sigillo confessionale nella Chiesa cattolica quale «capitolo qualificante del sacramento della Penitenza, perché dà conto del carattere divino del sacramento e del perché sia 'auricolare' e non pubblico» K. Nykiel, *Il sigillo confessionale e il segreto nella normativa canonica*, cit., p. 18 ss.

¹⁸³ In generale la giurisprudenza italiana non è mai stata restrittiva nel riconoscere il segreto ministeriale. È assai significativo che il Tribunale di Torino, nel dicembre del 2000, abbia ritenuto legittimamente opposto il segreto professionale ai sensi dell'art. 200 comma 1 lett. a) C.P.P. da parte di due giornalisti e ministri del culto cattolico del settimanale *Famiglia cristiana* rifiutatisi di fornire il nominativo di un calciatore che, nello scrivere alla rubrica *Colloqui col padre*, affermava di 'essersi venduto in una partita importantissima': circostanza che, se accertata, avrebbe configurato il reato di frode in competizioni sportive. Secondo il Tribunale, l'imputazione per il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 317 bis C.P. andava archiviata, poiché non vi era dubbio che la notizia era stata acquisita nell'ambito di un rapporto di confidenza religioso-spirituale, quindi in ragione del ministero; sempre ad avviso del giudicante, in tale contesto il concomitante *status* di giornalista con quello di sacerdote incideva esclusivamente sulle modalità di comunicazione della notizia, senza toccare la natura ed il contenuto riservato del rapporto tra confidente e ministro del culto. Il decreto del 5 dicembre 2000 del Tribunale di Torino (insieme all'ordinanza del 28 agosto del Tribunale di Alba) è massimato in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII (2001), 2, pp. 1027-1028.

¹⁸⁴ Per una diversa e più risalente vicenda incardinata sull'applicabilità degli artt. 200 e 256 del Codice di Procedura Penale in relazione ad un caso che aveva visto la

famiglia, si era astenuto dal deporre su quanto aveva ‘visivamente’ appreso durante una ‘visita pastorale’ avvenuta su invito di una coppia di sposi. In tale sentenza, oltre ad una lucida esposizione sul ‘mobile’ e ‘artefatto’¹⁸⁵ lemma ‘ministro di culto’¹⁸⁶, da rimettere, senza inframmettenze statuali, alle «certificazioni rilasciate (secondo le norme di organizzazione interna) dai competenti organi delle varie confessioni religiose»¹⁸⁷, si enuncia che la garanzia del segreto è condizionata, come

convocazione da parte del magistrato inquirente per un interrogatorio di tre anziani della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e il sequestro di documenti presso le loro abitazioni e la Sala del Regno di Seveso v. le considerazioni critiche di A. Licastro, *Tutela del segreto professionale e ministri di culto: il caso dei Testimoni di Geova*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XXVI (1997), pp. 256-270.

¹⁸⁵ Così N. Amore, *La tutela penale del segreto ministeriale delle confessioni religiose prive di intesa*, nella rivista telematica *Diritto penale contemporaneo*, 19 dicembre 2016, p. 1: «questo concetto è di origine statale e non confessionale. Nasce, cioè, da un’esigenza dell’ordinamento giuridico nazionale, il quale attraverso questa categoria “artefatta” mira a garantire a tutti i diversi esponenti della c.d. *leadership* religiosa “l’eguale libertà [...] davanti alla legge”». Come noto la riflessione dottrinale sulla nozione di ministro di culto è sterminata: ricordiamo qui, per tutti, la già ricordata monografia di A. Licastro, *I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano*.

¹⁸⁶ Recentemente si sofferma sulla nozione di ministro di culto con riferimento alla tematica presa in considerazione in queste pagine e con riguardo anche alle previsioni contemplate in recenti intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica L. Leoncini, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, cit., p. 969 ss.

¹⁸⁷ Tribunale di Teramo, 7 marzo 2016, n. 2436/2015, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), 3, p. 928. Commentano G. Cavallo - V. Borghesani, *I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (statoechiede.it), n. 33/2016, 24 ottobre 2016, pp. 2-3: «L’imprescindibile passo preliminare ai fini di una corretta riferibilità, in via generale ed astratta, dell’art. 200 lettera a) c.p.p. ad esponenti di una confessione religiosa, deve muovere da una coscienza e consapevolezza giuridica dell’assoluta mancanza di una figura tipica del ministro di culto. Da ciò discende che lo Stato, soggetto che per natura giuridica costituzionale deve promuovere ed esprimere valori improntati alla massima laicità, non può assumere, sia *de iure condito* sia *de iure condendo*, rigidi e schematici criteri per definire unilateralmente e astrattamente gli elementi peculiari che identifichino a priori il ministro di culto. /Per contro sussiste un numero insieme di confessioni religiose, differenti per origine, ordine, struttura e soprattutto per il modo in cui interpretano il culto, le quali giocoforza esprimono fasi di aggregazione spirituale e di cura pastorale talmente difformi tra loro da non lasciar alcuno spazio per la ricerca di un denominatore giuridico comune che possa garantire un minimo grado di uniformità. /Sulla base di tale inconfutabile realtà è pienamente condivisibile l’orientamento del giudicante secondo cui “la concreta identificazione della categoria dei ministri di culto debba essere attestata - in piena autonomia, con carattere costitutivo e giuridicamente

appunto dovrebbe, all'«unico limite del concreto riscontro della reale esistenza di un nesso causale tra l'esercizio delle funzioni ministeriali religiose e l'avvenuta conoscenza di fatti ed informazioni da parte dei ministri di culto/potenziati testimoni»¹⁸⁸. E «in ordine alla sussistenza del nesso causale, non è possibile definire astrattamente una serie predefinita di circostanze che qualificano o meno l'attività del ministro di culto come svolta nell'esercizio del proprio ministero confessionale. Tale accertamento dovrà invece richiedere un'indagine distinta e specifica che si rapporti soprattutto, nel caso concreto, alla peculiarità ordinamentale e strutturale della confessione religiosa cui l'attività ministeriale si riferisce»¹⁸⁹. Inoltre, tutt'al contrario della Cassazione, nella sentenza del giudice abruzzese *expressis verbis* si dichiara propriamente ministeriale l'attività di assistenza e di conforto spirituale che il soggetto in questione aveva prestato presso il domicilio familiare¹⁹⁰.

Invero ci sembra del tutto incontrovertibile come, *mutatis* quanto è (davvero in misura scarsa) *mutandis*, in entrambe le situazioni, quella dell'adolescente stuprata e quella dei coniugi litigiosi, il ministro di culto era stato convocato non per sgravarli dal fardello del peccato, ma neppure per dispensare loro un sermone teologico o una lezione sul patrimonio fideistico: semmai per sostenere moralmente persone bisognose di sollievo, anche, se del caso, impartendo consigli incardinati sulla Bibbia, assolvendo quindi con ciò alla propria incombenza, del tutto 'usuale' e

vincolante - attraverso le certificazioni rilasciate (secondo le norme di organizzazione interna) dai competenti organi delle varie confessioni religiose". [...] Di massima, infatti, nell'espressione e nella cura della spiritualità, che caratterizza il loro ordine distinto da quello statale, le confessioni sono al tempo stesso anche la fonte normativa, alla pari di ordinamenti giuridici originari, ognuna con la tipicità e l'autonomia che gli provengono dalla rispettiva vocazione. /Ne deriva, quindi, che è la stessa Confessione religiosa ad avere autorità esclusiva nel qualificare o identificare le attività o le funzioni proprie dei ministri di culto».

¹⁸⁸ Tribunale di Teramo, 7 marzo 2016, n. 2436/2015, cit., p. 932.

¹⁸⁹ G. Cavallo - V. Borghesani, *I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali*, cit., p. 5.

¹⁹⁰ Aggiunge A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 911, che il Tribunale di Teramo, «interpreta in maniera particolarmente lata il nesso che deve intercorrere tra la conoscenza dei fatti e l'attività ministeriale. Nel caso in questione, infatti, la conoscenza dei primi era avvenuta al di fuori di quanto strettamente necessario al realizzarsi del rapporto confidenziale tra fedele e ministro di culto, sebbene in connessione (occasionale) con il predetto rapporto».

quasi ‘archetipica’¹⁹¹, di ‘cura delle anime’. Glossando la pronuncia e ben immettendola nella intelaiatura costituzionale si è riaffermato: «ogni Confessione religiosa ha autorità esclusiva nel qualificare o identificare le attività o le funzioni proprie dei ministri di culto. Tale assunto, peraltro, si pone in perfetta sintonia con l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui le comunità religiose tradizionalmente e universalmente esistono sotto forma di strutture organizzate e quando l’organizzazione di una tale comunità è in discussione, l’art. 9 deve essere interpretato alla luce dell’art. 11 della Convenzione, che tutela la vita associativa contro l’ingerenza dello Stato ingiustificata. Infatti, l’autonomia, indispensabile per il pluralismo in una società democratica, è al centro della tutela offerta dall’art. 9»¹⁹². Pletorica, al riguardo, l’allegazione di dottrina e giurisprudenza, che sono entrambe, sul punto, totalmente conformi.

Eloquente infine rimarcare come il giudice teramano si spinga ad affermare che lo stesso art. 200 del Codice di rito «non sembra essere post[o] a garanzia di interessi soltanto privati ma risulta estes[o] anche alla tutela degli interessi propri delle confessioni religiose»¹⁹³: non solo la

¹⁹¹ Il Tribunale di Teramo, 7 marzo 2016, n. 2436/2015, cit., p. 928, trattando delle «diversità esistenti tra le varie categorie di operatori confessionali [...] destinate [...] ad accentuarsi se si allarga l’orizzonte alle altre confessioni di origine cristiana o ai nuovi movimenti religiosi», rileva opportunamente in nota 4: «Nel primo caso, si può rintracciare la presenza di soggetti abilitati a compiti ministeriali che non si sostanziano né in funzioni propriamente pastorali, né di tipo giurisdizionale. È il caso, ad esempio, delle Chiese Avventiste o delle Chiese Valdesi, in cui si rintraccia la presenza di operatori, impiegati a tempo pieno nello svolgimento di servizi confessionali, che, però, non si configurano come attività pastorali o di governo. Nel secondo caso, nel variegato e magmatico fiorire di nuovi movimenti religiosi, alcuni dei quali si propongono come fine non la vita ultraterrena ma il benessere temporale per i propri adepti, si rileva la presenza di soggetti, le cui competenze, che non comprendono il compimento di atti di culto in senso tecnico, spaziano tra la psicologia, l’esoterismo, l’occultismo e l’astrologia».

¹⁹² A. Zampaglione, *Segreto ministeriale e confessioni religiose prive di intesa (nota redazionale a trib. Teramo, sez. pen. I, 7 marzo 2016, n. 2436)*, in *Diritto e religioni*, XI (2016), 2, p. 622.

¹⁹³ Tribunale di Teramo, 7 marzo 2016, n. 2436/2015, cit., p. 931. Spiegano G. Cavallo - V. Borghesani, *I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali*, cit., pp. 4-5: «Lo strumento giuridico per la concreta attuazione di tali principi e garanzie, come evidenziato nella sentenza, è rappresentato dalla normativa di derivazione pattizia, la quale, dovendo essere espressione necessaria di una precedente intesa (artt. 7 e 8 Cost.), assume giuridicamente la natura di legislazione rinforzata

sua applicazione non deve cioè limitarsi ai ministri di culto di quelle sole riconosciute o che hanno un'intesa giuridicamente vincolante, come dottrina autorevole da tempo del resto propugna¹⁹⁴, ma viene alla ribalta la stessa autonomia confessionale senza il necessario tramite dell'attuazione del terzo comma dell'art. 8 della Costituzione. Quella valenza che abbiamo definito 'istituzionale' e che, se non *solum* certo *principaliter*, si aggancia e viene rinsaldata per la Chiesa cattolica - come visto - dalla disposizione concordataria, cristallizzandola, è invece fatta

rispetto a quella ordinaria. /Tale strumento, tuttavia, non deve necessariamente inquadarsi nell'ambito di una formale normativa specifica, di fonte pattizia bilaterale, vincolante per lo Stato italiano, ma può realizzarsi più semplicemente anche mediante il riconoscimento statale di una organizzazione religiosa quale ente morale ai sensi dell'art. 2 Legge n. 1159/1929, come è avvenuto per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nel caso di specie. Ciò costituisce quel *minimum* necessario per soddisfare le esigenze e le garanzie dettate dall'art. 8 comma 2 Cost. affinché una confessione religiosa possa dirsi riconosciuta come realtà giuridica e come ordine autonomo dotato del potere di esprimere determinazioni (nella specie qualifiche di ministri di culto) opponibili allo Stato». Nota peraltro N. Amore, *La tutela penale del segreto ministeriale delle confessioni religiose prive di intesa*, cit., p. 2: «sulla scorta di un'interpretazione consapevolmente armonica con l'afflato espansivo ed egualitario delle norme costituzionali in materia di libertà religiosa, il giudice teramano afferma con ragione che l'inciso non possa essere interpretato nel senso di limitare l'applicazione dell'art. 200 c.p.p. alle sole confessioni che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato. Invero, si potrebbe sostenere l'esatto contrario: le confessioni che hanno visto recepire con legge il proprio accordo, infatti, dispongono sovente di forme di tutela *ad hoc* e rafforzate, costituenti *lex specialis* rispetto alla disposizione processualpenalistica».

¹⁹⁴ Cfr. per converso C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana*, 5^a ed., Torino 2019, pp. 196-197, riguardo all'incidenza o no del riconoscimento della confessione religiosa: «È questione discussa se il ministro di culto (non riconosciuto) di una confessione di fatto possa fruire del segreto d'ufficio previsto dall'articolo 200, lett. a) del codice di procedura penale (e richiamato dall'art. 256 dello stesso codice), o incorra nelle pene previste dall'articolo 326 del codice penale per violazione dello stesso segreto. Bisognerebbe propendere per la soluzione positiva ogniqualvolta si possa dimostrare che vi era consapevolezza (da parte del ministro, o della persona che con esso si è confidato) della natura riservata dell'informazione data o ricevuta»; la tutela giuridica predisposta dall'art. 200 C.P.P. «è di carattere generale, e riguarda i ministri di tutte le confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Ciò farebbe presumere che non sia tutelato il ministro di culto di una *confessione non riconosciuta*, dal momento che solo con il riconoscimento si effettua la verifica della compatibilità tra Statuti e ordinamento. Potrebbero, però, sollevarsi delle perplessità su questa soluzione, per il fatto che il cittadino può vivere il proprio rapporto fiduciario con il ministro del culto, prescindendo del tutto (e forse anche ignorandola) dalla condizione giuridica della confessione» (*ivi*, p. 284).

valere di per sé: si trascura infatti volutamente il rinvio alla pattuizione bilaterale, qui ininfluente essendo risaputo che le intese sottoscritte dalla confessione *de qua* non sono state seguite dalla legge di approvazione e quindi giacciono in un limbo di irrilevanza¹⁹⁵. Nonostante questo, il giudice di Teramo non esita ad attrarre gli interessi tutelati dal segreto nel ganglio di quelli cui ambiscono accedere le confessioni religiose: i quali comunque, va sempre ribadito, hanno una pregnanza ancipite, essendo altresì strumentali al sentimento religioso individuale e comunitario di tutte le persone che si riconoscono in una fede e in un'appartenenza confessionale, qualsiasi sia il loro *status* personale.

L'ottimo risultato esegetico raggiunto dal Tribunale di Teramo, elogiato per le sue «solide basi ermeneutiche» allignate nella Carta costituzionale e unanimemente decantato in dottrina quale adamantino «precedente per la risoluzione di altre situazioni analoghe»¹⁹⁶, è stato, invece, immantinente ribaltato dalla Cassazione con una sterzata, anzi con battuta d'arresto per nulla promettente: motivata non solo laconicamente ma assai censurabilmente, come abbiamo avuto modo di appurare e come ancora ci ripromettiamo di dimostrare.

6. Una digressione minima: il chierico del Terzo Millennio

Dalla sentenza teramana, invero, si desume senza opacità quale sia la bussola per orientarsi, identificata nelle peculiarità ordinamentali e strutturali della confessione religiosa cui l'attività ministeriale si riferisce¹⁹⁷. Un 'parametro' che la Cassazione nel 2017 ha del tutto e volutamente disatteso, 'impadronendosi' di una valutazione ad essa non spettante, e che al contrario ci pare meriti qualche cenno. Infatti, riguardo all'*identikit* e alle funzioni del sacerdote cattolico, punto di riferimento eminente non può che essere l'ordinamento canonico e il magistero cattolico, specialmente quello pontificio: e non quello del passato, o più venerando ovvero teologicamente più raffinato o elegante, ma quello che i

¹⁹⁵ V. C. Maioni, *Intese: il caso dei Testimoni di Geova*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (statoechiese.it), n. 30 del 2017, pp. 1-18.

¹⁹⁶ A. Zampaglione, *Segreto ministeriale e confessioni religiose prive di intesa (nota redazionale a trib. Teramo, sez. pen. I, 7 marzo 2016, n. 2436)*, cit., p. 625.

¹⁹⁷ V. G. Cavallo - V. Borghesani, *I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali*, cit., pp. 5-6.

fedeli oggi assiduamente e quasi quotidianamente possono recepire e che quindi li 'pilota' al momento di rivolgersi ad un ministro di culto cattolico per confidarsi, esplicando la propria libertà religiosa.

Secondo la Suprema Corte, l'attività sociale' non ha comunanze o concatenazioni con l'attività religiosa' e, perciò, essa è del tutto esulante dall'esercizio del ministero' del chierico cattolico: eppure, anche di primo acchito, a chiunque abbia udito una sola volta un'omelia o un'allocuzione di Papa Francesco tale affermazione non può non suonare stridentemente stonata. Tra l'altro Jorge Mario Bergoglio, sin dai primordi della sua elezione alla cattedra petrina, avvenuta come noto agli inizi del 2013 - e in attuazione del mandato che più volte ha dichiarato di avere ricevuto dai cardinali nelle congregazioni antecedenti al conclave -, non disdegna ed anzi ama soffermarsi a tratteggiare il modello di sacerdote da perseguire: e ad adeguarsi a tale ideale caldamente invita - a volte, anzi, duramente sprona - il clero in tutte le occasioni di incontro.

Quasi una *summula* di quanto il Pontefice già aveva in varie occasioni predicato e che ancora predica instancabilmente sul compito del presbitero cattolico la si ritrova in un discorso ai parroci di Roma, ai suoi parroci cioè, del 6 marzo 2014. Francesco detesta i pastori rinserrati nell'ovile, «asettici» e «di laboratorio», ma li incalza «sulla strada» e li incita, metaforicamente ma plasticamente, all'«abbraccio»: «I preti si commuovono davanti alle pecore, come Gesù, quando vedeva la gente stanca e sfinita come pecore senza pastore. Gesù ha le “viscere” di Dio, Isaia ne parla tanto: è pieno di tenerezza verso la gente, specialmente verso le persone escluse, cioè verso i peccatori, verso i malati di cui nessuno si prende cura... Così a immagine del Buon Pastore, il prete è uomo di misericordia e di compassione, vicino alla sua gente e servitore di tutti. Questo è un criterio pastorale che vorrei sottolineare tanto: la vicinanza. [...] Chiunque si trovi ferito nella propria vita, in qualsiasi modo, può trovare in lui attenzione e ascolto... In particolare, il prete dimostra viscere di misericordia nell'amministrare il sacramento della Riconciliazione; lo dimostra in tutto il suo atteggiamento, nel modo di accogliere, di ascoltare, di consigliare, di assolvere...»¹⁹⁸. L'impartizione dell'assoluzione sacramentale, certo, ma anche una riconciliazione di più

¹⁹⁸ Francesco, *Discorso ai parroci di Roma*, 6 marzo 2014, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.

‘larga gittata’: quella direzione spirituale di cui qualunque fedele può avvertire l’improcrastinabile necessità, anche senza essere un incallito peccatore ma una vittima oppressa e demoralizzata. I sacerdoti devono, secondo Francesco, sempre per ricalcare il suo idioma ormai familiare, essere paternamente «vicini alla gente ferita»¹⁹⁹, «prossimi alla carne del fratello» e «pronti alla carezza», piuttosto che algidi applicatori di una legge fredda e inerte: stella polare deve essere, per loro, il «Buon Samaritano» che «apre il suo cuore, si lascia commuovere nelle viscere, e questo movimento interiore si traduce in azione pratica, in un intervento concreto ed efficace per aiutare quella persona»²⁰⁰. I fronti sui quali deve operare il chierico, quindi, si cumulano, «dalla catechesi alla liturgia, alla carità, agli impegni pastorali e anche amministrativi», eppure «In mezzo a tante attività permane la domanda: dove è fisso il mio cuore? [...] il cuore del pastore di Cristo conosce solo due direzioni: *il Signore e la gente*»: il pastore «non è un ragioniere dello spirito» ma «cerca le sue pecore [...] fuori dei luoghi del pascolo e fuori degli orari di lavoro [...] con pazienza ascolta i problemi e accompagna i passi delle persone»²⁰¹. E il resoconto dell’insegnamento pontificio al proposito potrebbe essere

¹⁹⁹ Cfr. Francesco, *Discorso ai parroci di Roma*, 6 marzo 2014, cit.: «Il prete è chiamato a imparare questo, ad avere un cuore che si commuove. I preti - mi permetto la parola - “asettici” quelli “di laboratorio”, tutto pulito, tutto bello, non aiutano la Chiesa. La Chiesa oggi possiamo pensarla come un “ospedale da campo”. Questo scusatemi lo ripeto, perché lo vedo così, lo sento così: un “ospedale da campo”. C’è bisogno di curare le ferite, tante ferite! Tante ferite! C’è tanta gente ferita, dai problemi materiali, dagli scandali, anche nella Chiesa... Gente ferita dalle illusioni del mondo... Noi preti dobbiamo essere lì, vicino a questa gente. Misericordia significa prima di tutto curare le ferite. Quando uno è ferito, ha bisogno subito di questo, non delle analisi, come i valori del colesterolo, della glicemia... Ma c’è la ferita, cura la ferita, e poi vediamo le analisi. Poi si faranno le cure specialistiche, ma prima si devono curare le ferite aperte. Per me questo, in questo momento, è più importante. E ci sono anche ferite nascoste, perché c’è gente che si allontana per non far vedere le ferite... Mi viene in mente l’abitudine, per la legge mosaica, dei lebbrosi al tempo di Gesù, che sempre erano allontanati, per non contagiare... C’è gente che si allontana per la vergogna, per quella vergogna di non far vedere le ferite... E si allontanano forse un po’ con la faccia storta, contro la Chiesa, ma nel fondo, dentro c’è la ferita... Vogliono una carezza! E voi, cari confratelli - vi domando - conoscete le ferite dei vostri parrocchiani? Le intuite? Siete vicini a loro? È la sola domanda...».

²⁰⁰ Francesco, *Discorso ai parroci di Roma*, 6 marzo 2014, cit. Tutte le espressioni tra virgolette sono tratte dal discorso del Papa.

²⁰¹ Francesco, *Omelia di venerdì 3 giugno 2016 Sacratissimo Cuore di Gesù*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII (2016), pp. 616-618, consultabile anche *online* all’indirizzo www.vatican.va.

sovrabbondante se non prolisso: poiché sulla predilezione dei ‘preti di strada’ che, nella bellezza della gratuità, hanno una parola per tutti, cercano di alleviare i patimenti e di soccorrere nelle difficoltà, il Papa argentino persevera ostinatamente: l’intero suo magistero, dall’Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium* del 2013²⁰² alla *Christus vivit* del 2019²⁰³, è attraversato da tali accenti appassionati. Da ultimo²⁰⁴, dedicando l’intenzione di preghiera del giugno 2019 ai sacerdoti, così l’ha formulata: «Preghiamo per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà della loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà, soprattutto, verso i più poveri»²⁰⁵; e i poveri non sono solo i bisognosi di denaro ma coloro che, dolenti, smarriti, spaventati, disillusi, disperati, cercano consolazione nella fede religiosa.

Quanto precede non può non costituire la piattaforma non solo ideale ma anche propriamente tecnico-giuridica che può essere opposta alla risoluzione cui addivene la Cassazione. Secondo le indicazioni paideutiche del romano Pontefice, nulla è più distante da un sacerdote nella Chiesa cattolica *schola caritatis* di un austero confessore²⁰⁶ che,

²⁰² V. Francesco, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), p. 1019 ss.

²⁰³ V. Francesco, Esortazione Apostolica postsinodale *Christus vivit*, 25 marzo 2019, consultabile *online* all’indirizzo www.vatican.va.

²⁰⁴ Invero il più recente rilevante intervento in materia di Papa Francesco è stata la *Lettera ai sacerdoti in occasione del 160° anniversario della morte del Santo Curato d’Ars* del 4 agosto 2019, in *L’Osservatore romano*, 5-6 agosto 2019, p. 7, reperibile anche *online* all’indirizzo www.vatican.va; in essa tra l’altro si legge: «Grazie per tutte le volte in cui, lasciandovi commuovere nelle viscere, avete accolto quanti erano caduti, curato le loro ferite, offrendo calore ai loro cuori, mostrando tenerezza e compassione come il Samaritano della parabola (cfr *Lc 10,25-37*). Niente è così urgente come queste cose: prossimità, vicinanza, essere vicini alla carne del fratello sofferente. Quanto bene fa l’esempio di un sacerdote che si avvicina e non si allontana dalle ferite dei suoi fratelli! Riflesso del cuore del pastore che ha imparato il gusto spirituale di sentirsi uno con il suo popolo; che non dimentica di essere uscito da esso e che solo servendolo troverà e potrà spiegare la sua più pura e piena identità, che gli consente di sviluppare uno stile di vita austero e semplice, senza accettare privilegi che non hanno il sapore del Vangelo; perché “eterna è la sua misericordia”».

²⁰⁵ Francesco, *Intenzione di preghiera per il mese di giugno. Lo stile del sacerdote*, in *L’Osservatore romano*, 8 giugno 2019, p. 8.

²⁰⁶ Il quale peraltro è, nella tradizione della Chiesa, *iudex peccatorum* ma anche *medicus animarum*: ripercorre recentemente lo sviluppo di questo binomio con ampi riferimenti D. Tarantino, *Dalla riconciliazione alla guarigione. Alcune riflessioni sulla confessione come cura animarum nella teologia morale e nel diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (statoecliese.it), n. 9/2017, 13

dall'alto della sua lontananza di «unto del Signore»²⁰⁷, «funzionario del sacro»²⁰⁸ o anche «impiegato di Dio», accorda il perdono ai peccatori pentiti²⁰⁹. Solo, invece, se è disponibile all'«ospitalità» per tutti, senza distinzioni, con tenerezza e umanità, «con capacità sociale, di socievolezza», cioè quella «capacità umana di inserirsi educativamente e armonicamente nel contesto sociale»²¹⁰, tuona il Papa, «Gesù sarà reso presente nella vita dell'umanità» e non «rimarrà sul piano delle idee, chiuso in caratteri a stampatello, incarnato tutt'al più in qualche buona abitudine che poco alla volta diventa *routine*»²¹¹. Oggi è forse ancora più vero quanto si notava in un'opera, proprio *in subiecta materia*, edita nel 1910, dunque in un'epoca ancora costellata nella nostra penisola da

marzo 2017, pp. 1-18 (la quale pure si sofferma su quegli Autori che consideravano la confessione «anche come luogo privilegiato in cui svolgere la direzione spirituale dei fedeli ad opera del confessore» [ivi, p. 8]). Di grande interesse il saggio di O. Condorelli, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente latino e Oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in AA.VV., *Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, Napoli 2012, pp. 115-195. Tale tradizione echeggia del resto nel can. 978 § 1 del vigente *Codex Iuris Canonici*.

²⁰⁷ Altre sono le espressioni predilette dal regnante sommo Pontefice, il quale anche recentemente ha ribadito: «Il pastore in mezzo al popolo. Il pastore che sa ascoltare il linguaggio del popolo. Il pastore unto dal popolo, a cui serve, di cui è servitore. [...] Oggi è alla moda, non so qui, ma in altre parti è alla moda, trovare persone rigide. Sacerdoti giovani, rigidi, che vogliono salvare con la rigidità, forse, non so, ma prendono un atteggiamento di rigidità e alle volte - scusatemi - da museo. Hanno paura di tutto, sono rigidi. State attenti, e sappiate che sotto ogni rigidità ci sono dei gravi problemi» (Francesco, *Incontro coi vescovi del Madagascar*, 7 settembre 2019, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va).

²⁰⁸ Così monsignor K. Nykiel, *Non tecnici del sacro ma ministri della misericordia*, in *L'Osservatore romano*, 2 marzo 2018, p. 8, presentava il Corso sul foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica a Roma dal 5 al 9 marzo 2018: «Mi preme sottolineare [...] che lo scopo del Corso non è quello di formare “tecnici del sacro”, sacerdoti ripiegati su se stessi nel loro formalismo giuridico e teologico, ma ministri di Dio attraverso i quali quanti si accostano al confessionale possano toccare veramente con mano la grandezza della misericordia divina e uscirne sereni e ancora più fiduciosi nella misericordia di Dio».

²⁰⁹ V. Francesco, *Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae Marthae*, 11 gennaio 2014, in *L'osservatore romano*, 12 gennaio 2019, p. 5.

²¹⁰ Tutte le espressioni tra virgolette sono tratte dai colloqui tra il Papa e gli studenti dei Collegi ecclesiastici romani del 16 marzo 2018, di cui si riferisce in *Padri e fratelli, non funzionari del sacro*, in *L'Osservatore romano*, 6 giugno 2018, p. 5.

²¹¹ Francesco, *Omelia della Santa Messa del Crisma*, 29 marzo 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), p. 495, consultabile anche *online* all'indirizzo www.vatican.va. Per una sintesi dell'insegnamento dell'attuale sommo Pontefice v. D. Fares, *Dieci cose che Papa Francesco propone ai sacerdoti*, Milano 2018.

pungenti attriti tra Stato e Chiesa, da parte di un insigne giurista, magistrato e politico italiano: Alberici asseriva che al sacerdote «non è demandato soltanto di celebrare gli atti veri e propri del culto sibbene la sua missione abbraccia tutto quell'insieme di opere per cui il sentimento religioso viene ravvivato, conservata la fede, guidati i fedeli nel cammino della virtù, ricondotti i traviati all'osservanza dei precetti della Chiesa»²¹². In questo, d'altro canto, consiste quella *cura animarum* che è il primo dovere del sacerdote e che è attività di religione o di culto per eccellenza. Infatti, se facciamo ancora riferimento alla normativa di derivazione concordataria, è noto come l'art. 16 lett. a) della legge n. 222 del 20 maggio 1985 - "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"²¹³ - prescrive che «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: /a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»²¹⁴ (con dicitura ed accezione relativa, tra l'altro, più restrittiva di quella presente in intese con confessioni diverse dalla cattolica²¹⁵). La cura delle anime assurge, quasi paradigmaticamente, ad attività di religione e di culto, per principio emancipata da intromissioni statuali²¹⁶. Eppure, la Corte di Cassazione pretende che debba essere il giudice dello Stato a fissare in cosa essa si sostanzia e quindi come si attinga il fine supremo dell'ordinamento canonico, la *salus animae* appunto, e cosa invece da questo 'ministero' sia avulso. Con ciò anche scalfendo quella «libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero

²¹² P. Alberici, *Eccezioni del dovere della testimonianza*, Torino 1910, p. 91.

²¹³ La normativa è stata infatti formulata dalla commissione paritetica istituita dall'art. 7 n. 6 dell'Accordo di Villa Madama del 1984.

²¹⁴ E la lettera b) dello stesso articolo prosegue affermando che si considerano «attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

²¹⁵ V. alcune osservazioni di C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana*, cit., pp. 341-342.

²¹⁶ G. Casuscelli, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto confessionale*, cit., p. 1017, con riferimento al dettato dell'art. 16 lett. a) appena citato asserisce: «Ognuna di queste attività [...] in quanto svolta da un ecclesiastico, costituisce esercizio proprio del di lui ministero, ed integra l'ambito di operatività del "segreto confessionale"».

spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica» assicurate solennemente alla Chiesa dall'art. 2 n. 1 dell'Accordo di Villa Madama²¹⁷. Così pure cercare di limitare il 'recinto' della tutela del segreto ministeriale assumendo che i paletti vadano segnati con riguardo a quella «particolare componente dell'attività professionale" (ministero) [...] nell'ambito della quale la tutela garantita all'affidamento del fedele è prettamente funzionale alla necessità di quest'ultimo di usufruire di "prestazioni spirituali" tanto essenziali per l'esercizio della libertà religiosa del singolo individuo, quanto inscindibilmente connesse con un tipo di ausilio che [...] può fornire soltanto il ministro di culto»²¹⁸, ci pare

²¹⁷ Una norma nella quale, «indicandosi minuziosamente le *libertates Ecclesiae*, viene sostanzialmente definito di comune accordo qual è, per l'Italia, l'ordine proprio della Chiesa. L'accordo ha effettuato, nell'art. 2, un riconoscimento giuridico preciso e puntuale della legittimità della Chiesa nell'ordine profano»: G. Dalla Torre, *La «filosofia» di un Concordato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXI (2004), 1, pp. 81-82.

²¹⁸ D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., p. 168. A tale argomentazione A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 908, obietta: «È evidente, però, come in questo modo si finisca, se non col modificare, quanto meno con l'integrare l'enunciato della disposizione, che parla genericamente di "ministero", senza operare distinzione alcuna tra le sue varie "componenti". Inoltre, l'impossibilità di appiattare ed esaurire l'ambito di rilevanza del segreto "ministeriale" nei termini risultanti dalla *ratio* sottesa alle più tipiche forme di tutela del segreto "professionale" (in senso stretto) è parsa tanto evidente da indurre autorevole dottrina processualpenalistica a scinderlo persino dal contesto (a mio avviso necessariamente unitario) della norma processuale [...]: non si vede allora perché, di fronte a un enunciato normativo di portata ampia e generica, anziché sacrificarne la rilevanza alla luce di una *ratio* incapace di riassumere tutte le multiformi e complesse dimensioni del ruolo *propriamente ministeriale* del soggetto, non si possa ipotizzare una peculiare connotazione della tutela facendo leva, *fuori dal contesto della norma processuale*, su ulteriori dati normativi *specifici* con cui quella disposizione *deve necessariamente armonizzarsi*»; conformemente Id., *Ancora in tema di segreto professionale del «giudice» ecclesiastico (osservazioni a Cass. pen., Sez. V, sent. 12 marzo 2004, n. 22827)*, cit., p. 805, ove afferma: «il ministro di culto, che sia impegnato in una attività (religiosa) diretta al perseguimento della finalità istituzionale della propria Confessione, sta esercitando il "proprio" ministero anche se quella attività, secondo l'ordinamento canonico, non rientra fra le sue competenze esclusive. D'altro canto non è possibile filtrare, in nessuna attività *religiosa* svolta dal ministro di culto, quanto rappresenti proiezione o effetto riflesso della sua autorità spirituale, per escludere, sulla base di una improbabile separazione del preteso ruolo non ministeriale rispetto al resto, l'operatività delle garanzie (o delle cautele) inerenti all'esercizio del ministero pastorale, allestite dall'ordinamento statale a protezione di interessi civilmente rilevanti».

anch'essa - se condotta estrinsecamente - oltre che operazione di discernimento di enorme discrezionalità e connotata da una 'fluidità' inquietante nel voler sceverare, frammentare e isolare le varie 'componenti' del ministero che invece è e resta unitario²¹⁹, anche virtualmente viziata da una certa dose di larvato giurisdizionalismo nella pretesa di discriminare ciò che è 'spiritualmente essenziale' e ciò che non lo è, sia quanto alla libertà religiosa del fedele sia del ministro. A meno che non ci si rimetta, quanto alla delimitazione, alla specificità confessionale²²⁰, così come del resto esigito dall'armonizzazione della normativa unilaterale con quella pattizia entro l'ordito costituzionale.

²¹⁹ Cfr. G. Casuscelli, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto confessionale*, cit., pp. 1017-1018: «l'attività ministeriale degli ecclesiastici non può essere oggetto di un'analisi per così dire personalistica ed atomistica, come se contenuto e confini fossero determinati da una scelta e da una prassi riconducibili ad atti di autonomia dei privati. Essa altro non è che la proiezione delle attività della Chiesa e della sua libertà di organizzazione (anche) mediante la nomina dei propri ministri, nei limiti del *munus* da essa loro conferito singolarmente e del vincolo gerarchico che ad essa li lega. [...] /La tutela del segreto si manifesta, così, mirata per un verso alla garanzia del libero esercizio del ministero dell'ecclesiastico, che costituisce un profilo necessario e sostanziale della libertà della Chiesa, ed al contempo alla garanzia del diritto alla riservatezza (rispetto dell'inviolabile diritto alla libertà di coscienza) di quanti a lui si rivolgano in ragione del suo *status*, del suo carisma e del suo *munus*, indipendentemente dal luogo e dagli strumenti attraverso i quali opera. /Per quest'aspetto, l'esercizio concomitante di un'altra attività da parte dell'ecclesiastico non sembra avere rilevanza al fine di consentire limitazioni alla tutela del segreto confessionale. Basti pensare al caso dell'ecclesiastico che svolga anche occupazioni "altre" (insegnamento, ricerca, assistenza medico-sanitaria, ecc., in strutture pubbliche o private) che non si esauriscono di necessità nella prestazione lavorativa (in vista della retribuzione), ma che possono costituire una peculiare proiezione ed una occasione di esercizio del ministero nei confronti dei particolari "utenti" dell'attività "altra". /La tutela del segreto è dunque mirata, e per un aspetto non meno importante, alla garanzia anche del diritto della Chiesa di svolgere (*in primis*, per il tramite dei suoi ministri) la sua missione, di esercitare il magistero ed il ministero spirituale in "piena libertà" (art. 2.1 dell'Accordo del 1984)».

²²⁰ Invero D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., pp. 170-171, afferma anche: «Un'altra questione strettamente connessa con l'autonomia confessionale è quella dei poteri esercitabili dal giudice allo scopo di accertare i presupposti di operatività della tutela assicurata al segreto in sede penale e processuale. [...] l'obiettivo di siffatto controllo è, per un verso, verificare la reale sussistenza del rapporto che funge da presupposto alla tutela, per l'altro, appurare che l'oggetto della testimonianza/rivelazione esiga effettivamente il ricorso alla protezione offerta dal segreto professionale. In ambo i casi non v'è dubbio che il controllo di competenza del giudice debba limitarsi a dati estrinseci, pena la violazione dell'indipendenza e dell'autonomia delle confessioni. Nel rispetto di queste condizioni esso dovrà, dunque,

Crediamo infine che per una visione a tutto tondo della questione che ha sollecitato queste discettazioni occorra anche porsi nell'ottica dell'«uomo comune», del *quivis de populo*: di quella persona che deve essere costantemente il fulcro delle preoccupazioni del legislatore e del giudice della Chiesa non meno che del legislatore e del giudice dello Stato. Anche il profano, dinanzi ad ardui casi di coscienza, si interroga sulle motivazioni animatrici dei comportamenti del singolo: la teoria, per quanto ineccepibile, non può prescindere dal radicamento sull'evidenza della realtà. E la realtà del caso giunto al vaglio della Cassazione è oltremodo icastica, impermeabile a ogni manipolazione. Attese le circostanze, ineludibile anzitutto il quesito sul perché la ragazza si sia rivolta proprio ad un sacerdote; la risposta, agli atti: «per chiedergli aiuto [...] quale “autorità morale”»²²¹. Del pari trasparente l'impulso che ha indotto il chierico e la consacrata ad affrontare la comminazione della pena, nonostante non fossero irretiti nelle maglie canonistiche del sigillo sacramentale o del segreto della confessione e quindi non temessero di incorrere in sanzioni penali e neppure disciplinari da parte dei propri superiori: e non c'erano neppure interessi ecclesiastici da proteggere, non il decoro o il buon nome della Chiesa o l'immunità della 'casta sacerdotale' rea di abietti comportamenti. Solo, com'è nella *ratio* dell'istituto del segreto ministeriale, lo scopo perseguito, più o meno consapevolmente, ma certo tenacemente - con la tenacia eroica di chi accetta una pena senza colpa -, era assicurare e convalidare quell'interesse sovraindividuale a che nel futuro chiunque avesse avuto bisogno di accedere ad un 'ecclesiastico' per riceverne sostegno e consiglio - anche se non strettamente afferente al foro interno, sacramentale ed extrasacramentale - non sarebbe stato tradito nella sua aspettativa di assoluta confidenzialità, sia ovviamente per impetrare l'assoluzione sacramentale, ma anche per essere corroborato nel suo itinerario spirituale: qui la cifra della concretezza

stabilire se le circostanze di fatto nelle quali il ministro di culto ha acquisito la notizia siano tali da indurre a ritenere non solo che l'informazione sia stata appresa nell'esercizio o a causa del ministero, ma anche che l'intento perseguito dal fedele nel rivolgersi a tale soggetto confessionalmente qualificato fosse verosimilmente quello di conseguire un particolare ausilio di natura spirituale. Un tale accertamento, sebbene si possa presentare complesso, non sembra totalmente impossibile anche quando esige il ricorso ad un giudizio di prevalenza fra le diverse componenti che sono implicate».

²²¹ Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., rispettivamente p. 374, p. 377.

della vita si sovrappone e immedesima con quella che nel diritto canonico si denomina *rationabilitas* della legge, e che potremmo laicamente tradurre come coerenza ultima alle istanze superiori, costituzionalmente poggiate, che si intendono custodire e valorizzare. L'aggravio che qui si voleva fugare da parte dei due ingiustamente condannati era solo ed esclusivamente a carico del popolo di Dio: cagionando la perdita irrimediabile di quella stima per la quale, nelle asperità esistenziali, si è spinti a interpellare un sacerdote, un parroco, piuttosto che chiunque altro, non dubitando della sua riservatezza²²². Gli avvertimenti di Papa Francesco - ma anche, e senza cedimenti, dei suoi predecessori - non sono caduti nel vuoto: con una semina instancabile si è mietuto un promettente raccolto.

PARTE SECONDA

7. La lotta alla 'piaga della pedofilia' nel panorama internazionale: possibili derive

Non possiamo però a questo punto, come abbiamo premesso, non volgere lo sguardo oltre il 'paesaggio' italiano: anche perché esso non è, né gli è consentito essere, indifferente rispetto a quanto accade alle altre latitudini. È così universalmente noto lo sconquasso generato dalla scoperta dell'atrocità e della pervasività della 'piaga della pedofilia' che ha macchiato la Chiesa cattolica in tutto il pianeta - sia pur, va detto e certo

²²² Cfr. F. Marini, *L'ufficio del parroco tra segreto e riservatezza*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVI (2013), pp. 77-78: «Il compito proprio di un parroco e, a partire da esso di coloro che collaborano con lui o anche lo sostituiscono, è quello di corrispondere al meglio non solo alle sue funzioni d'ufficio ma prima ancora a quelle di pastore, cioè di padre e maestro delle anime a lui affidate. /Per questo sarà suo compito specifico anche quello di porre attenzione a tutti i diversi gradi di segreto che gli competono. /Il contatto con tanti fedeli, la vicinanza ai loro problemi e alle loro sofferenze e soprattutto l'aiuto spirituale e materiale che può loro offrire, dovranno passare attraverso la delicatezza ma pure la riservatezza del suo ministero. [...] /Il parroco sarà [...] tenuto, proprio per la sua relazione diretta con i fedeli e in conseguenza delle esigenze del segreto naturale, ad un rispetto particolare riguardo a quanto appreso nella relazione confidenziale; segreto è infatti, nel sentire comune, un'informazione che si deve tenere per se stessi». L'Autore inoltre distingue il segreto dal riserbo, soffermandosi in particolare proprio sulla direzione spirituale, e propone un'utile esemplificazione delle attività del parroco nelle quali si prospettano esigenze di riservatezza, anche in correlazione con la legislazione civile al riguardo (v. *ivi*, p. 85 ss.).

non in *excusatio*, in compagnia purtroppo assai affollata²²³ -. La reazione, giusta e sacrosanta, è parsa tuttavia sovente superare gli argini e raggiungere livelli che non possono essere più tollerati, e non per indulgenza verso gli autori di tali atti raccapriccianti, ma perché si pongono a repentaglio diritti fondamentalissimi sui quali, invece, non si può transigere: un esempio oltremodo lampante lo si rinviene proprio nel tema, da noi trattato, del segreto ministeriale.

Infatti, sul presupposto - invero talora apoditticamente assunto - che la maggior parte di questi abominevoli abusi siano stati occultati e siano rimasti impuniti mediante l'esonazione dalla testimonianza elargita a chierici e religiosi, creando un reticolo di silenzio e reticenza delinquenziale ed il tal modo intralciando il corso della giustizia statale, si è preso come bersaglio appunto il segreto ministeriale, ed anzi ci si è accaniti in peculiare modo contro il *sacramentale sigillum* della Chiesa cattolica²²⁴: da sempre, va chiosato, guardato con una certa circospezione e disistima, segnatamente nel mondo anglosassone, come già abbiamo appuntato²²⁵. L'obiettivo perseguito è stato ridurre sempre più la deroga ai poteri coercitivi dei magistrati o della polizia giudiziaria in modo che il segreto opponibile dagli ecclesiastici genericamente intesi non potesse rappresentare un ostacolo all'accertamento ed alla repressione di tali misfatti. La custodia dell'incolumità dei minori, cui nessuno oserebbe mai opporsi, è stata quindi accampata come vessillo per contrarre intensamente la tutela del segreto fino a farla svaporare. E se le vicissitudini che hanno fomentato questa indignazione collettiva si sono quasi esclusivamente dipanate all'interno della stessa struttura gerarchica

²²³ Recentemente, ad esempio, sono stati denunciati oltre 12.000 casi di abusi su minori all'interno della Boy Scouts of America, come hanno ampiamente riferito i giornali.

²²⁴ E. Miragoli, *Il sigillo sacramentale*, cit., p. 164, trattando del sigillo sacramentale con riferimento ai casi di abuso di minori, esordisce: «L'attualità del tema, la gravità dei fatti e l'allarme sociale in rapporto a tali casi, sembrano portare, a volte, a considerazioni affrettate e scomposte, che arrivano a forzare il netto confine tra foro esterno e foro interno, fino a creare, in alcuni, incertezze sui doveri del confessore, *in primis* circa il sigillo sacramentale». Tale Autore ribadisce la «salvaguardia più assoluta del sigillo sacramentale, anche nel caso di una confessione non conclusasi con l'assoluzione. [...] il sigillo sacramentale non ammette eccezione alcuna. Sarebbe assurdo, del resto, che per sanzionare severamente un *delictum gravius*, se ne commettesse uno altrettanto grave» (*ivi*, p. 166).

²²⁵ Sulle origini di questo orientamento v. quanto rileva R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 61 ss.

o più latamente organizzativa della confessione religiosa in una ragnatela di sovrapposizioni tra vittime e carnefici, tra investigatori e investigati, tra soggetti incaricati di mansioni di sorveglianza e sorvegliati, l'intento di snidare e impedire insabbiamenti in avvenire ha portato però a proposte di revisione generale che investiranno e penalizzeranno tutta la vita (e la missione) della comunità: ovvero di tutti i *christifideles*, e con loro dell'intera Chiesa, i quali rischiano di rimanere sguarniti di una tutela davvero importante e non deponibile.

Pertanto, come abbiamo sopra accennato, i legislatori statuali si sono attivati in gran numero, sospinti dall'onda emozionale del disgusto: principiando col varare obblighi di denuncia - laddove non già sussistenti a carico di tutti i cittadini (come di rado accade) - da parte dei chierici di sospetti casi di abusi sessuali su minori, coazioni che necessariamente si proiettano in una corrispondente erosione se non abolizione del diritto al mantenimento della riservatezza. L'obbligo di denuncia, in particolare, immancabilmente sopprime l'esonero dalla testimonianza invocando il segreto. Quest'ultimo quindi - invischiato in una gora di sospetto ormai invincibile -, con la motivazione ma talora col pretesto di combattere gli abusi, è stato indiscriminatamente criminalizzato, divenendo una sorta di 'capro espiatorio' da immolare senza irresolutezze²²⁶. Fermenti di questo tipo hanno iniziato ad agitarsi già agli albori degli anni Duemila²²⁷, e

²²⁶ In generale sulla tendenza a cercare «*capri espiatori* che paghino con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali» cfr. quanto rilevava Papa Francesco, *Discorso alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale*, 23 ottobre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), p. 840.

²²⁷ Cfr. L. Gerosa, *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, cit., pp. 265-272, il quale era stato interpellato dalla Commissione della legislazione del Gran Consiglio del Cantone Ticino per esprimere la sua opinione quale canonista in merito all'iniziativa per un cambiamento in particolare del Codice di Procedura Penale ticinese mirante ad eliminare solo ed esclusivamente il diritto degli ecclesiastici di non essere obbligati a deporre. Gerosa così concludeva il suo contributo: «i punti deboli delle normative procedurali in vigore messi recentemente in luce dalla reazione dell'opinione pubblica ad alcuni gravi delitti, non toccano tanto gli attuali profili giuridici del segreto confessionale/professionale e della sua tutela, bensì il sistema e gli istituti che regolano la trasmissione di atti e informazioni tra organi giudiziari, nonché tra questi ultimi e altre autorità, politiche o ecclesiastiche che siano. È probabilmente a quest'ultimo livello che l'accresciuta sensibilità della coscienza moderna verso le ipotesi delittuose più gravi richiede ulteriori sforzi di perfezionamento delle normative vigenti. Sarebbe invece una pericolosa involuzione dello stato di diritto, nonché della tutela costituzionale dei principi "laici" su cui esso si fonda, mettere in dubbio o intaccare

percorrendo strade giuridicamente divergenti²²⁸. Prima in sordina, in seguito elemento scatenante - ad esempio in Irlanda²²⁹, negli Stati Uniti

l'inviolabilità del segreto confessionale riducendola a semplice difesa di un interesse meramente privato, sia perché tale non è, sia perché proprio da essa dipende la credibilità ed applicabilità di tutte le norme giuridiche a difesa degli altri segreti professionali, compresi quelli di più recente formulazione come il segreto professionale degli operatori sociali» (*ivi*, pp. 271-272). Lo stesso contributo (in una traduzione dal tedesco in italiano lievemente diversa) è stato ripubblicato con il titolo *Segreto confessionale e giurisdizione laica*, in *Veritas et Jus*, IV (2012), pp. 28-36, introdotto da una nota in cui si informava: «Il 7 marzo 2012 il Consiglio Nazionale ha respinto con 121 voti contro 47, un'iniziativa parlamentare di Carlo Sommaruga (PS) diretta a modificare il vigente art. 321 del Codice penale svizzero (iniziativa n. 10.540 del 17.12.2010): tale modifica - avente ad oggetto l'abrogazione del reato di violazione del segreto professionale per gli ecclesiastici che si fossero trovati ad apprendere, nell'esercizio del loro ministero, notizie su reati sessuali diretti contro minori - si sarebbe ripercossa sull'art. 171 del Codice di procedura penale, ed avrebbe così imposto all'ecclesiastico una notevole limitazione della sua libertà religiosa. Quest'ultimo, qualora avesse ricevuto - nell'esercizio del suo ministero - notizie su reati sessuali contro i minori, avrebbe infatti dovuto scegliere se violare l'obbligo di riservatezza impostogli dalla sua religione ovvero essere assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 176 del Codice di procedura penale. /L'iniziativa presentava inoltre diversi profili discutibili alla luce del disposto dell'art. 8 Cost. Fed., dal momento che essa era diretta ad eliminare il segreto professionale solo in materia di reati sessuali su minori e solo per una delle categorie di soggetti individuate dall'art. 321 C.p. L'accoglimento dell'iniziativa avrebbe comportato non solo una irragionevole disparità di trattamento tra ecclesiastici, avvocati e medici, ma anche una irragionevole disparità di tutela tra i minori vittime di abusi sessuali e gli individui vittime di altri crimini di particolare gravità (ad es. violenza sessuale)».

²²⁸ Cfr. quanto si riferiva in *La legge sui servizi segreti nel Venezuela. A rischio il segreto confessionale*, in *L'Osservatore romano*, 13 giugno 2008, p. 6: «I vescovi nel Venezuela si dicono preoccupati per la legge di riforma del servizio di intelligence nazionale in quanto il testo proposto lede i diritti fondamentali e addirittura intaccherebbe il segreto della confessione. /Diversi vescovi venezuelani si sono pronunciati a proposito della normativa promulgata lo scorso 28 maggio, perché "attenta allo stato di diritto ed obbligherebbe tutti i venezuelani ad agire come delatori". /Secondo la legge di riforma, chi si rifiuta di collaborare alle operazioni di intelligence potrà essere processato dalla Procura. /Secondo l'arcivescovo di Caracas, il cardinale Jorge Urosa Savino, questa legge "sembra che vada contro diritti fondamentali consacrati nella Costituzione", ed "intaccherebbe, tra l'altro, anche il segreto della confessione". /Il porporato ha spiegato che il segreto della confessione è qualcosa di sacro ed è stato rispettato da sempre da parte di tutti i sacerdoti. "È un obbligo fondamentale che abbiamo noi di conservare il segreto di quanto viene comunicato al confessore nel sacro atto della confessione, ed ovviamente quello non può essere leso da nessuna legge". /Ha poi aggiunto: "Non possiamo transigere sul diritto all'intimità dei fedeli e sul segreto rispetto a ciò che rivelano al confessore; c'è un obbligo anche da parte dello stesso confessore. Non possiamo trasformare il confessore in delatore. Per cui questo è un problema che bisogna precisare bene"». Sulla normativa portoghese, nell'intreccio con il diritto canonico, v. J.J. Almeida Lopes, *O delito canónico e civil de*

d'America²³⁰ o in Cile²³¹ - è stato il notevole scalpore destato da indagini giornalistiche e poi governative dalle quali era affiorata una pandemia di aberranti molestie su bambini e adolescenti²³², ad opera di sacerdoti e

violação do sigilo sacramental, in *Revista española de derecho canónico*, LXIII (2006), pp. 47-123; un'illustrazione invece della normativa argentina sempre con riferimenti al diritto canonico (nonché ai diritti di altri Stati, in particolare Spagna, Italia, Francia) in M. Bibiana Nieto, *La protección jurídica del secreto religioso del ministro de culto católico en el ordenamiento argentino*, in *Prudentia iuris*, LXI (2006), pp. 175-200.

²²⁹ Sulla normativa irlandese v. in particolare T. Mbadiwe Osuala, *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, cit., p. 216 ss., p. 223 ss., p. 230 ss., che si sofferma anche su Inghilterra, Galles, Scozia, Canada, Nuova Zelanda, Francia, Italia, Germania, Austria, Messico, Stati Uniti, Australia, disegnando un rapido «resumen del derecho civil global», con indicazione di letteratura soprattutto attinente all'area anglosassone.

²³⁰ Sul complesso tema nel quadro delle fonti normative negli Stati Uniti d'America v. quanto argomentava N. Abrams nel saggio *Addressing the tension between the clergy-communicant privilege and the duty to report child abuse in State Statutes*, in *Boston College Law Review*, XLIV (2003), 4, pp. 1127-1166, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol44/iss4/8>.

²³¹ Sulla situazione in Cile - il 18 maggio 2018 i vescovi di quello Stato hanno 'rimesso il proprio mandato' nelle mani del papa, a seguito dell'incontro a Roma convocato dallo stesso Francesco - v. quanto riferisce M.E. Gandolfi, *L'onda d'urto*, in *Il Regno. Attualità*, LXIII (2018), p. 336. Per un'illustrazione della tutela del 'segreto religioso' in Cile nel passato (con riferimento a casi concreti nel succedersi dei regimi politici) v. J. Precht Pizarro, *Ministros de culto, secreto religioso y libertad religiosa*, cit., pp. 337-349. Invece sugli ultimi sviluppi normativi si vedano più ampiamente J. Salinas Mengual, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, cit., p. 10 ss.; R. Palomino Lozano, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, cit., p. 787 ss., che anche osserva: «Aún resulta demasiado pronto para predecir un "movimiento en cadena" dirigido a la modificación de leyes penales y procesales acerca del sigilo de confesión o del secreto religioso en Latinoamérica. Sobre todo, porque no parece ser un movimiento "por contagio", hacia países donde no se ha producido antes alarmantes hechos de abusos por parte de ministros de culto. La prueba de esta afirmación la constituye Costa Rica donde, después de hacerse públicos lamentables sucesos de pederastia, se ha presentado un proyecto de ley en el que, por un lado, se incluye a los ministros de culto entre los denunciantes obligatorios y, por otro, y a imitación de los secretos profesionales, se suprime el derecho de abstención de testificar de los sacerdotes respecto de los hechos conocidos en confesión, cuando el interesado (entiéndase, el penitente) les libere del deber de guardar silencio o secreto, quedando la valoración final a juicio del tribunal que conozca de la causa» (*ivi*, pp. 788-789).

²³² Ancora sui casi sollevati in Irlanda, negli Stati Uniti, in Cile, ma anche in Germania, Argentina, Perù v. recentemente la ricostruzione, con riferimenti bibliografici, di D. Milani, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*,

religiosi, non solo non colpite con sanzioni adatte, ma addirittura per anni smentite e dissimulate; ovvero la rabbia è stata accesa dal coinvolgimento di prelati di alto grado, pure cardinali, nel tentativo di mimetizzare e mascherare tali angherie e di offrire *escamotages* o rifugio ai colpevoli, senza alcuna cura per le persone offese, come i casi celebri dell'Australia²³³, del Belgio²³⁴ e della Francia²³⁵. A volte, anzi non raramente, va puntualizzato - per non essere anche noi correi nella campagna denigratoria e diffamatoria che si è abbattuta sulla Chiesa cattolica, una gogna massmediale scaltramente orchestrata -, anche travolgendo innocenti, dati in pasto a processi condotti sotto la pressione di un'opinione pubblica artificiosamente sobillata, oltre che ingigantendo parossisticamente la mole quantitativa e la riprovevolezza dei casi. Perché è vero che anche un solo episodio è tragedia inammissibile, anzitutto *in Ecclesia*: tuttavia, se si intende affrontare il problema, occorre

nella rivista telematica *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 50 (2019), p. 4 ss.

²³³ V. i riferimenti di D. Milani, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, cit., p. 5, nota 12.; di M. Carnì, *Segreto confessionale e derive giurisdizionaliste nel rapporto della Royal Commission australiana*, cit., pp. 46-63; e di J. Salinas Mengual, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, cit., pp. 9-10.

²³⁴ Riassume alcune modifiche normative approvate in Belgio nel 2011 A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., pp. 915-916. Ha destato molto clamore la condanna nel 2018 di padre A. Stroobandt - il quale aveva invocato il rispetto del segreto confessionale - da parte del Tribunale di Bruges per non avere avvisato i servizi sociali del fatto che un anziano gli aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita: v. P. Vites, *Prete arrestato per non aver violato segreto della confessione. Non aveva rivelato il piano suicida di un uomo*, pubblicato online in *ilSussidiario.net* il 19 dicembre 2018. In seguito a questa condanna la Conferenza Episcopale del Belgio ha divulgato il comunicato intitolato *Segreto professionale e segreto della confessione* che abbiamo già ricordato.

²³⁵ Illustra alcune evoluzioni della giurisprudenza francese A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., pp. 916-917. E sul punto si veda, per tutti, O. Échappé, *Le secret en droit canonique et en droit français*, in *L'année canonique*, XXIX (1985-1986), pp. 229-256; Id., *Le secret «professionnel» des clercs devant les juridictions françaises*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII (2001), 3, pp. 993-1006; Id., *L'officialité de Lyon, le secret et la Cour de Cassation*, cit., pp. 251-260; tale ultimo Autore ha scritto invero sulla materia numerosi saggi che abbiamo citato, insieme ad ulteriore letteratura, in G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., p. 5 ss., nelle note.

‘vivisezionarlo’ e ‘anatomizzarlo’ per poter giungere ad una diagnosi quanto possibile esatta che consenta una terapia efficace; e così devono scandagliarsi cause, remote e prossime, sintomi, latenti o palesi, fattori aggravanti e di favoreggiamento, congiunture e situazioni personali e sociali, ma anche - e senza ipocriti moralismi - numeri effettivi e percentuali statistiche²³⁶, specie in riferimento a quelle accertate (ma non di rado, a tutt’oggi, non conteggiate o non pubblicizzate²³⁷) in ambienti frequentati da minori, come quelli scolastici, sportivi, ricreativi, assistenziali, ecc.

Comunque sia, su impulso dello *shock* e allo scopo di scardinare definitivamente quella che sembrava una ‘coltre fumogena’ atta a non perseguire le malefatte del ‘ceto clericale’, le mozioni per norme che coartino alla denuncia i chierici e loro interdicano in ogni circostanza di addurre esigenze di riserbo sono andate gradualmente aumentando. In questa parabola viepiù ascendente, risalgono in misura preponderante all’ultimo lustro le notizie di attentati sempre più agguerriti al segreto della confessione. Annunciati da sentenze che hanno ricondotto la tutela del medesimo all’interesse puramente privato del penitente, cioè di chi

²³⁶ In una intervista a C.J. Scicluna di G. Cardinale pubblicata *online* su *Avvenire.it* il 13 marzo 2010, l’allora promotore di giustizia presso la Congregazione per la dottrina della fede dichiarava: «Complessivamente in questi ultimi nove anni (2001-2010) abbiamo valutato le accuse riguardanti circa tremila casi di sacerdoti diocesani e religiosi che si riferiscono a delitti commessi negli ultimi cinquanta anni. Quindi tremila casi di preti pedofili? Non è corretto dire così. Possiamo dire che grosso modo nel 60% di questi casi si tratta più che altro di atti di efebofilia, cioè dovuti ad attrazione sessuale per adolescenti dello stesso sesso, in un altro 30% di rapporti eterosessuali e nel 10% di atti di vera e propria pedofilia, cioè determinati da una attrazione sessuale per bambini impuberi. I casi di preti accusati di pedofilia vera e propria sono quindi circa trecento in nove anni. Si tratta sempre di troppi casi - per carità! - ma bisogna riconoscere che il fenomeno non è così esteso come si vorrebbe far credere». Si veda anche quanto recentemente riferisce F.J. Campos Martínez, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncia por abuso sexual*, in *Periodica*, CVIII (2019), p. 484 ss.

²³⁷ Ad esempio, come segnala, pure in un articolo molto critico nei confronti dei comportamenti della Chiesa cattolica in questo ambito, H. Legrand, *Perché non abbiamo agito? Ragioni storiche e canonistiche di una Chiesa non ancora sinodale, in Il Regno. Attualità*, LXVI (2019), p. 3, se i *media* «sembrano prendere di mira prevalentemente i sacerdoti cattolici, è perché per loro è impossibile mettere a confronto il clero cattolico con quello delle altre Chiese. Solo la Chiesa cattolica possiede statistiche complete riguardanti oltre mezzo secolo».

aveva affidato la notizia²³⁸, e sconfessato l'insistenza di altri valori da preservare - opinione cui paiono aderire, sia pur incidentalmente, anche altre sentenze recenti della nostra Cassazione²³⁹, oltre a quella sulla quale ci siamo soffermati -: e poi proseguiti con progetti di legge volti all'abrasione incondizionata della riservatezza dei ministri di culto. D'altro canto, come abbiamo altrove relazionato²⁴⁰, vari Comitati ONU (ad esempio per i diritti del fanciullo o contro la tortura), generalmente assai poco benevoli nei confronti della Santa Sede²⁴¹, da tempo premono affinché non solo gli Stati depennino dalla loro normativa ogni dispensa dei chierici dalla testimonianza, in qualunque modo essa sia giuridicamente congegnata, anche attraverso pattuizioni concordatarie,

²³⁸ Illustra tali orientamenti A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., pp. 917-918, soffermandosi specialmente su una controversa sentenza della Suprema Corte della Louisiana. Cfr. più recentemente J. Salinas Mengual, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, cit., p. 14 ss.

²³⁹ Facciamo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione III, 28 luglio 2016, n. 33049, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), 3, pp. 886-893. Riguardo alla medesima, criticandola, A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 918, riferisce: secondo la Cassazione «la norma sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni relative a conversazioni dei ministri di culto (quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero) (art. 271, secondo comma, c.p.p.), “è posta a presidio di valori di assoluto rilievo costituzionale in capo a colui che si ‘confessa’”: “è rispetto al fedele che si confessa” - sostiene ora la Cassazione - “che il sistema processuale accorda la massima garanzia prevedendo l'inutilizzabilità delle conversazioni rese, nel corso della confessione, con il ministro di culto e accorda a quest'ultimo il segreto professionale”. Asserto - a mio parere e, soprattutto, stando al più sopra richiamato “storico” precedente in materia di *sacramentale sigillum* - almeno parzialmente inesatto, oltre che per nulla necessario ad escludere l'inutilizzabilità delle conversazioni nel caso, come quello in questione, in cui, secondo le risultanze cui pervengono i giudici, “è il ministro di culto a porre in essere, attraverso la comunicazione gestuale e/o verbale, condotte di rilievo penale”».

²⁴⁰ V. G. Boni, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, LXVI (2019), 2, pp. 45-89.

²⁴¹ Rinviando ancora a quanto abbiamo argomentato in G. Boni, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, cit., *passim*, con indicazione di ulteriore letteratura. V. in particolare L. Marabese, *Recenti sviluppi nella relazione tra la Santa Sede e i “Treaty bodies” dell'ONU*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 575 ss.

che certo non sono repute intoccabili dai membri di tali organismi²⁴². Ma anche caldegiano - e con i toni imperiosi caratteristici di questi risorgenti e inattesi «rigurgiti giurisdizionalistici»²⁴³ - che pure nel diritto canonico (spesso ingannevolmente confuso con il diritto vaticano) sia finalmente azzerato quel ‘codice del silenzio vaticano’ che inibirebbe ‘pena scomunica’ ai membri del clero la denuncia²⁴⁴.

Quanto alle legislazioni secolari, è impossibile scendere in una descrizione analitica delle normative alquanto parcellizzate e delle proposte promosse nei differenti Stati, neppure di quelle forse più esemplari, che sia attendibile dal punto di vista giuridico: sia per la magmatica e continua modificazione delle medesime, sia soprattutto perché esse vanno calate - anche tenendo conto della complessiva considerazione del fenomeno religioso individuale e collettivo - negli assetti normativi penalistici, civilistici e processualistici (e non solo relativi al segreto²⁴⁵) dei Paesi volta

²⁴² V. Committee against Torture, *Concluding observations on the initial report of the Holy See*, CAT/C/VAT/CO/1, consultabile online all’indirizzo https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/VAT/CO/1&Lang=En, specialmente n. 17.

²⁴³ In generale sull’«inatteso (e inimmaginabile) manifestarsi di rigurgiti di giurisdizionalismo» v. le belle e incisive pagine di G. Dalla Torre, *Il diritto canonico nell’età secolare*, Relazione al 69° Congresso Nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani su *Diritto e diritti nell’età secolare*, in corso di pubblicazione sulla rivista online *Iustitia*, il quale propone proprio l’esempio dell’obbligo di denuncia da parte degli ecclesiastici di abusi sessuali e della «istanza di un rafforzamento delle norme interne canoniche per contrastare certe condotte, avanzata da parte di Stati e di organismi internazionali».

²⁴⁴ V. Committee on the Rights of the Child, *Concluding observations on the second periodic report of the Holy See*, consultabile online all’indirizzo <https://www.refworld.org/docid/52f8a1544.html>, specialmente nn. 43-44. Ci siamo occupati di questi temi in generale in G. Boni, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, cit.

²⁴⁵ V. R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 50 ss. Solo riguardo al segreto R. Navarro-Valls, *Los límites del secreto de confesión*, in *El Mundo*, 28 agosto 1999 (consultabile anche online), schematizza: «por tres vías suele protegerse la privilegiada relación confidencial entre ministro de culto y penitente. /La primera, extendiendo al secreto de confesión la protección que suele otorgarse al secreto profesional (abogados, médicos, notarios, etcétera). Este es el caso de Francia, cuya jurisprudencia ha establecido que “para los sacerdotes católicos no cabe distinguir entre la vía de la confesión y confidencias fuera de ella: en ambos casos son secretos profesionales que han de ser protegidos”. /El segundo camino de protección es la tutela de la libertad religiosa a través de la objeción de conciencia, es decir, del establecimiento de una zona de penumbra en la cual la ley

a volta sotto esame, nella loro consistenza giuridica e nelle loro mutue interferenze, oltreché nelle attuazioni giurisprudenziali. Le rassegne comparatistiche²⁴⁶ proliferano²⁴⁷, ma sovente si contraddistinguono, proprio a causa della stratificazione dei piani normativi, per la superficialità e la sommarietà: dunque per l'imprecisione.

È tracimato un turbamento che pare far vacillare certezze prima granitiche: tanto che pure autorevole dottrina italiana, acuta e moderata, congetturando che un sacerdote sia venuto a conoscenza in confessionale del colpevole di un delitto di cui è stato accusato ingiustamente un altro (ciò che non può non rammemorare il famosissimo film *cult* dei primi anni Cinquanta *Io confesso* con la regia di Alfred Hitchcock), ovvero sappia di pratiche delittuose efferate e reiterate da parte di un abusatore seriale, ha potuto ipotizzare un'elisione ovvero un rilassamento del

civil no puede obligar a pronunciarse a los ministros de culto, precisamente porque supondría una grave lesión de su conciencia. Esta suele ser la vía de protección del ordenamiento inglés. /En fin, el tercer procedimiento es la conceptualización del secreto de confesión como expreso objeto de tutela civil. Tal es el caso de Italia, cuya ley procesal específicamente excluye de la obligación de deponer como testigos a los ministros de las confesiones religiosas».

²⁴⁶ Considerazioni sul «método comparativo» in riferimento proprio al tema ora trattato in R. Palomino, *El secreto religioso en una sentencia del Tribunal Supremo Canadiense*, cit., p. 733 ss.

²⁴⁷ Di buon livello il volume, ormai non più recente, J. Flauss-Diem (sous la direction de), *Secret, religion, normes étatiques*, Strasbourg 2005, la cui prima parte è su «Secret et religion en droit français» e la seconda su «Secret et religion dans d'autres systèmes juridiques», segnatamente in Belgio (R. Torfs, *Secret et religion en Belgique*, *ivi*, pp. 93-102), in Italia (S. Ferrari - D. Milani, *Le secret des ministres du culte dans l'ordre juridique italien*, *ivi*, pp. 103-117), nel Regno Unito (N. Doe - R. Ruston, *Secrets, religion et droit au Royaume-Uni*, *ivi*, pp. 119-143), nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (G. Gonzalez, *Secret, religion et CEDH*, *ivi*, pp. 145-157), con in appendice citazione di disposizioni nazionali e di opere dottrinali sul tema, oltre a qualche riferimento giurisprudenziale. Abbiamo ripetutamente citato la monografia - anch'essa non recente - di R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., che, come spiega l'Autore, «se limita a reflejar el secreto religioso en algunos ordenamientos jurídicos, bien porque en ellos el secreto religioso ha adquirido cierta relevancia (por acontecimientos judiciales o legislativos) o bien por cercanía a nuestro propio ordenamiento» (*ivi*, p. 2). Recentemente lo stesso Autore è ritornato sul tema, sintetizzando le evoluzioni normative in questa materia in corso in alcuni Paesi, segnatamente a proposito dell'obbligo di denuncia del confessore in caso di abusi su minori: cfr. Id., *Sigilo de confesión y abuso de menores*, cit., p. 778 ss.; vengono dettagliatamente analizzati in particolare norme e progetti presentati (nonché casi giurisprudenziali verificatisi in passato) negli Stati Uniti d'America e in Australia (con indicazione di ulteriore letteratura).

segreto; e ne evince: «È difficile immaginare, di fronte alla cresciuta sensibilità della coscienza moderna verso le ipotesi delittuose più gravi, l'accettazione di un comportamento che in qualche modo agevoli, o non impedisca, delitti degradanti»²⁴⁸. Eppure, come si è ribattuto pacatamente ma fermamente, non sarebbe in alcun modo ragionevole imporre solo ai ministri di culto obblighi di denuncia o di impedimento dei reati non previsti - come non lo sono, almeno in Italia - per la generalità dei cittadini²⁴⁹: inoltre comprimere e conculcare la difesa del segreto faticosamente conquistata grazie a battaglie non indolori, facendo leva, anche emotivamente, su evenienze del tutto eccezionali, non può che produrre a cascata effetti deflagranti, dagli ordinamenti secolari a quello canonico, ove in particolare finirebbe per intaccare principi cardinali. I giuristi, in questo turbolento momento storico che si vorrebbe sempre contraddistinto da un'emergenza incessante a legittimare interventi straordinari ma destinati a cronicizzarsi, sono chiamati in maniera più che mai impellente alla loro missione di discernere prudenzialmente la *res iusta* a beneficio di leggi da essa informate: qui a non far precipitare nell'oblio i valori e le istanze che sostanziano, appunto *sub specie iustitiae*, le norme sulla protezione della riservatezza.

8. *Le risposte del diritto canonico universale, in particolare l'obbligo di segnalazione-denuncia: criticità*

Per converso, a tale più che discutibile - ma demagogicamente accattivante - linea di tendenza lungo la quale si sono instradati alcuni

²⁴⁸ C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, cit., p. 285.

²⁴⁹ Così A. Licastro, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, cit., p. 915, che prosegue: «un bilanciamento di quel tipo tra l'interesse alla rivelazione dei fatti e quello alla conservazione del segreto sui medesimi sembra realizzabile esclusivamente per via di una opportuna valorizzazione dell'elemento della "giusta causa" di cui all'art. 622 c.p., ove si reputi che esso possa incidere sulla stessa possibilità di invocare la facoltà di astensione di cui all'art. 200 c.p.p. In tal modo, però, si rimarrebbe ancorati, ancora una volta, alla logica sottesa alla tutela codicistica del segreto professionale (sminuendosi, quanto a portata ed effetti, la specifica garanzia di carattere bilaterale)». Una logica, l'ultima accennata, che in queste pagine abbiamo superato sulla scorta della dottrina processualpenalistica che tende (e convincentemente, a nostro avviso) a scollare la norma processuale da quella sostanziale.

ordinamenti secolari sembra non essersi sottratta neppure la Chiesa cattolica. Il regnante Pontefice ha infatti emanato, nel corso del primo semestre del 2019 e a coronamento di una stagione di fitte consultazioni²⁵⁰, una consistente 'collezione' di disposizioni per sconfinare e finalmente estirpare la calamità degli abusi sessuali: disposizioni sulle quali erano puntati gli occhi del mondo intero²⁵¹. E se numerose sono le previsioni pregevoli ed encomiabili, dal lato della protezione e premura per le vittime ma anche dal lato delle garanzie difensive degli accusati - e dunque senza cedere ad una mentalità

²⁵⁰ Ne riferisce D. Milani, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, cit., p. 14, che si sofferma in particolare sull'incontro - 'dei presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa cattolica, dei capi delle Chiese orientali cattoliche, dei rappresentanti dell'Unione dei superiori generali e dell'Unione Internazionale delle superiori generali, dei membri della Curia romana e del Consiglio di cardinali', secondo le fonti ufficiali - convocato a Roma dal 21 al 24 febbraio 2019 su *La protezione dei minori nella Chiesa*. I documenti del summit sono raccolti nel volume *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019)*, Città del Vaticano 2019. Ricordiamo solo che nei ventuno punti di riflessione formulati dalle diverse Commissioni e Conferenze Episcopali come aiuto alla riflessione nel corso dei lavori dell'incontro il n. 5 prevedeva: «Informare le autorità civili e le autorità ecclesiastiche superiori nel rispetto delle norme civili e canoniche» (consultabile anche *online* all'indirizzo www.vatican.va). Papa Francesco ha distribuito ai partecipanti una scheda con questi ventuno punti: v. il sintetico resoconto di F. Lombardi, *Dopo l'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa»*, in *La civiltà cattolica*, CLXX (2019), II, pp. 60-73. Dei provvedimenti normativi di cui ci occuperemo in seguito la stampa ha proposto una visione unitaria, parlando di «quattro provvedimenti legislativi promulgati dalla Santa Sede dopo il vertice di febbraio - di un quinto, il *vademecum* per i vescovi, oltre che della pubblicazione delle cifre dei casi trattati dalla Congregazione per la dottrina della fede, si è parlato al vertice ma essi non vedranno la luce in tempi brevi -. /I primi tre sono un *motu proprio* che accompagna la *Legge n. 297 sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* e le linee guida sullo stesso tema che entrano in vigore nello Stato della Città del Vaticano in data 26 marzo 2019 [...]. /Il quarto è il *motu proprio Vos estis lux mundi* [...] che è il provvedimento riepilogativo di tutta questa lenta ma inesorabile evoluzione su come affrontare correttamente abusi e violenze sessuali nella Chiesa cattolica» (M.E. Gandolfi, *Chiesa e violenze sessuali, le norme evolvono*, in *Il Regno. Documenti*, LXIV [2019], p. 337). Sul *vademecum* cfr. quanto riferisce R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), pp. 829 s.

²⁵¹ La legislazione canonica e vaticana cui faremo riferimento è stata preparata dall'impegno e dagli interventi della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, istituita con Chirografo di Papa Francesco del 22 marzo 2014 (in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII [2015], pp. 562-563), nonché da quanto emerso dal già ricordato incontro dei presidenti delle Conferenze Episcopali sulla protezione dei minori nella Chiesa convocato a Roma nel febbraio 2018.

stoltamente giustizialista²⁵² -, tuttavia tale normativa, per alcuni quadranti, pare sospinta verso determinazioni di cui forse non si sono ponderate appieno tutte le appendici.

Sono provvedimenti che vanno ad incidere, ancora una volta, in maniera predominante - anche se non esclusiva - sul diritto penale²⁵³: il quale davvero nella Chiesa, dopo che certo antiggiuridismo²⁵⁴ postconciliare²⁵⁵ lo 'aveva ridotto' miopemente ai minimi termini oltreché sistematicamente e incautamente disapplicato²⁵⁶, pare all'opposto rasentare oggi un'iperplasia spropositata. Mentre forse era da incentivare - e non pochi lo hanno auspicato - un approccio a più largo raggio, 'culturale' si direbbe se non si temesse di essere travisati, della questione, rivedendo le trame dei rapporti ecclesiali personali e dei modelli etici e comportamentali con l'assiologia ad essi sottostante, oggi in crisi innegabile: ciò che non è

²⁵² Commenta G. Núñez, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), p. 337, sia pure solo relativamente ai provvedimenti del 26 marzo 2019 di cui tratteremo in seguito: «parece interesante destacar la insistencia en la observancia de una recta actuación jurídica, con referencias explícitas al principio de legalidad, al derecho de defensa, a la proporcionalidad entre el delito y la sentencia, a la presunción de inocencia, etc.: no nos parece algo superfluo, habida cuenta de la sensibilidad existente en la actualidad, tanto en la sociedad como en el Pueblo de Dios, que podría llevar a decisiones precipitadas o incluso injustas».

²⁵³ Esprime autorevolmente questa opinione D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, in *Periodica*, CVIII (2019), p. 93.

²⁵⁴ V. le precisazioni - anche terminologiche - sulle posizioni di questo tipo (di *animus adversus ius* o *adversus legem*) e sulla «crisis del derecho canónico después del Concilio Vaticano II» di C.J. Errázuriz M., *Antigiuridicismo*, in J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, cit., pp. 364-369.

²⁵⁵ Al riguardo con riferimento alla normativa penale della Chiesa v., per tutti, le osservazioni di J.I. Arrieta, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in *La civiltà cattolica*, CLXI (2010), IV, p. 430 ss., consultabile anche *online* all'indirizzo www.vatican.va. Si veda anche più in generale la ricostruzione di J. Herranz, *Il diritto canonico, perché?*, in O. Fumagalli Carulli, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona. Con cinque Lezioni magistrali di Giovanni Battista Re, Crescenzo Sepe, Mario Francesco Pompedda, Jean-Louis Tauran, Julián Herranz*, Milano 2003, p. 377 ss, il quale ricorda che, oltre all'ostilità, si diffuse anche un'indifferenza e una disaffezione «dovute non a cattiva volontà, ma piuttosto a scarsa conoscenza delle leggi ecclesiastiche» (*ivi*, p. 390); Herranz riportava come esempio eclatante proprio quello del diritto penale.

²⁵⁶ Si vedano le considerazioni molto equilibrate di B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, cit., sia nell'*Introduzione*, sia nel prosieguo della trattazione, specialmente p. 46 ss.

svincolato, da una parte, dal «collasso della teologia morale cattolica»²⁵⁷ su cui di recente ha vergato vibranti parole Joseph Ratzinger, il ‘Papa emerito’ Benedetto XVI, e dall’altra, da quella perversione del ‘clericalismo’ che quasi quotidianamente viene fustigata dal Pontefice regnante²⁵⁸. Si tratta di una faglia epocale nella quale la Chiesa - la fede di cui essa è depositaria nonché il diritto al suo servizio - si contorce alla ricerca di vie di uscita. Certo, però - e limitando la nostra attenzione all’ambito, circoscritto quanto si vuole ma non obliterabile, dello *ius* -, sarebbe stato un passo importante consentire, per esempio, al laicato, in questa fase di evidente ‘affanno’ e ‘sovraesposizione’ della gerarchia ecclesiale, di arrecare il proprio insostituibile contributo nella ‘purificazione’ ed altresì più in generale nel ‘buon governo’ della Chiesa: laicato cui le vie d’accesso per tale collaborazione sono a tutt’oggi, nello *ius canonicum*, assai irte e tortuose. Anzitutto col ‘codificare’, munendolo di adatti meccanismi procedurali, il loro *diritto-dovere* - piuttosto che uno stringente obbligo²⁵⁹ - canonico di denunciare *alle autorità*

²⁵⁷ V. *Papa Ratzinger: la Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali*, diffuso online nell’aprile 2019 (*Corriere della Sera*, 11 aprile 2019). Si sofferma su questo intervento del Papa emerito e sulla breve nota di risposta ad alcune critiche ricevute R.F. Freije, *La reforma legislativa de Benedicto XVI en relación con los abusos sexuales y algunas propuestas para la reflexión*, cit., p. 728. Tra l’altro, secondo E. Miragoli, *Il sigillo sacramentale*, cit., p. 152, anche proprio la ‘crisi’ del segreto e dell’impegno di conservarlo trova radice in queste circostanze: «Ciò potrebbe essere facilmente messo in relazione con la scarsa attenzione che ha caratterizzato ultimamente la teologia morale nei confronti di questo capitolo del *segreto*, con riflessi anche sull’insegnamento della deontologia».

²⁵⁸ V., per tutti, Francesco, *Lettera al cardinale Marc Ouellet, presidente della Pontificia Commissione per l’America latina*, 19 marzo 2016, leggibile online all’indirizzo www.vatican.va.

²⁵⁹ Come vedremo nel prosieguo, è stato introdotto nell’ordinamento canonico, con un *Motu Proprio* del 2019, un obbligo giuridico di segnalazione: questo il vocabolo usato nella versione italiana, atteso che ancora non è disponibile il testo latino del provvedimento pontificio (di cui almeno disporremo se e quando tali innovazioni entreranno nel nuovo Libro VI del *Codex Iuris Canonici*, il quale, come noto, è in via di redazione). Generalmente in questa trattazione impieghiamo il termine denuncia, il quale è peraltro stato ampiamente usato nelle presentazioni ufficiose della riforma del Papa, come emergerà anche in seguito: cfr. ad esempio, per tutti, F. Lombardi, *Introduzione*, in *Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia*, Siena, 2019, pp. 28-30, il quale, riassumendo i contenuti dell’«atto legislativo di maggiore portata finora emesso dal Papa Francesco in questo campo», parla sempre di obbligo e dovere di ‘denuncia’. Il recente *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal Segretario di Stato Pietro Parolin e datato 6 dicembre 2019, cit., p. 5, stabilisce (nel «testo in lingua originale» in italiano), al punto 1 dell’emanata Istruzione, che non

ecclesiastiche, laddove ne siano a conoscenza, la non idoneità di certi soggetti a ricoprire uffici *in Ecclesia*, ponendo al servizio del bene comune le loro multiformi e capillari competenze ed esperienze²⁶⁰, anche cooptandoli a ruoli di sempre maggiore responsabilità in un'ottica di genuina sussidiarietà e 'sinodalità'²⁶¹: secondo quelle indicazioni che lo stesso Papa Francesco ha recentemente impartito in maniera assai energica nella *Lettera al popolo di Dio* del 20 agosto 2018²⁶². E invece - spiace prenderne atto - i laici sono ancora una volta banditi nella penombra.

Anche per tali ragioni, ma non solo, come a breve vedremo, si deve osservare che alcune delle ultime modifiche normative introdotte

siano «coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: /a) all'articolo 1 del *Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, del 7 maggio 2019 [...]».

²⁶⁰ Abbiamo sostenuto con varie argomentazioni questa proposta nel nostro ultimo lavoro monografico: G. Boni, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena 2019, pp. 1-223. A tale volume rinviamo per ulteriori considerazioni sul tema. V. anche Ead., *Il diritto di denunciare la mancanza di idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici*, in *Ius canonicum*, XLIX (2019), pp. 9-49.

²⁶¹ Secondo le ampie accezioni del termine nel linguaggio ecclesiale recente.

²⁶² Infatti il sommo Pontefice, dopo aver ricordato, nella *Lettera al cardinale Marc Ouellet, presidente della Pontificia Commissione per l'America latina*, che «Il Santo Popolo fedele di Dio è unto con la grazia dello Spirito Santo, e perciò, al momento di riflettere, pensare, valutare, discernere, dobbiamo essere molto attenti a questa unzione», ammonito a non spegnere «il fuoco profetico di cui l'intera Chiesa è chiamata a rendere testimonianza nel cuore dei suoi popoli», incitato a confidare «nel nostro Popolo, nella sua memoria e nel suo "olfatto", [...] che lo Spirito Santo agisce in e con esso, e che questo Spirito non è solo "proprietà" della gerarchia ecclesiale», dopo aver dunque caldeggiato un discernimento largamente condiviso (v. Francesco, *Lettera al cardinale Marc Ouellet, presidente della Pontificia Commissione per l'America latina*, 19 marzo 2016, cit.), è giunto, nella *Lettera al popolo di Dio* del 20 agosto 2018, ad implorare: «è necessario che ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo bisogno», «Tale solidarietà ci chiede [...] di denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l'integrità di qualsiasi persona. [...] È impossibile immaginare una conversione dell'agire ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza vita» (Id., *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018, in *L'Osservatore romano*, 20-21 agosto 2018, p. 7, consultabile anche *online* all'indirizzo www.vatican.va; si vedano pure le affermazioni sul dovere di denunciare e di rendere conto delle responsabilità nell'intervista riportata in *Papa Francesco in dialogo con i gesuiti in Irlanda*, in *La civiltà cattolica*, CLXIX [2018], III, pp. 447-451).

nell'ordinamento canonico da Papa Francesco con la 'Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» "Vos estis lux mundi"' del 7 maggio 2019 destano serie perplessità: *in primis* proprio la scelta di coartare legislativamente a veri e propri *obblighi di segnalazione* solo certi membri della Chiesa con un'opzione di 'politica criminale', potrebbe dirsi, forse più 'vistosa' e 'suggestiva' per il corrente *modus pensandi* che sembrava reclamarla a gran voce, ma forse meno efficace e certamente meno aderente all'attuazione di quella *cooperatio ad aedificationem Corporis Christi* dell'intero *populus Dei* che il Concilio Vaticano II ha esortato e la codificazione enunciato (can. 208). Senza contare le proiezioni sulla problematica ora analizzata e sulle quali ci intratterremo nel prosieguo.

In tale provvedimento pontificio, infatti, si stabilisce per i chierici e i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica²⁶³ l'obbligo di segnalazione (art. 3)²⁶⁴ di alcuni «delitti contro il

²⁶³ Quanto all'ambito soggettivo delle previsioni del *Vos estis lux mundi* si vedano le puntualizzazioni di R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 840 ss., cui rinviamo. Nel corso di questa trattazione, prevalentemente per ragioni di brevità e per non complicare troppo l'esposizione, abbiamo parlato e parleremo di chierici e 'religiosi' o 'consacrati', terminologia non precisa che tuttavia non incide sul nostro ragionamento. Grave, invece, che un linguaggio impreciso sia stato usato non solo nei commenti ufficiosi al *Motu Proprio* ma nel *Motu Proprio* medesimo: «es preciso decir que el uso del término religioso tanto en VELM como en los comentarios officiosos se presta a confusión. [...] Estas imprecisiones, por el contrario, no son propias de una norma jurídica» (*ivi*, p. 842). Comunque «Supuesto lo anterior, la obligación de informar recae no sobre clérigos y religiosos, como dicen la nota de prensa del Vaticano, sino sobre clérigos y miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica sean religiosos o no» (*ivi*, p. 853).

²⁶⁴ Nel testo normativo non si parla mai di denuncia, nonostante questo sia il termine tecnico che suppone certe garanzie; così la denuncia tradizionalmente nel diritto canonico non deve essere anonima. Commenta per converso D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., pp. 532-533: «Secondo l'Art. 3 §4 la segnalazione, come comunicazione di una *notitia criminis*, deve contenere, d'una parte gli elementi essenziali, vale a dire, il soggetto che ha commesso il crimine, la condotta messa in atto; dall'altra, le circostanze proprie della condotta: tempo, luogo, vittima, testimoni ed altre. In qualche maniera segue il contenuto del can. 1717 che introduce la *investigatio praevia*. /Si deve sottolineare che si tratta di segnalazione e non di denuncia, per evitare, come nel caso dell'investigazione previa prevista dal CIC, le formalità che possono rallentare l'andamento della giustizia. In questo senso ritengo che si tratti semplicemente dell'apprendere gli elementi basilari della realizzazione d'un delitto previsto dalle presenti norme. /Evidentemente l'informazione dev'essere almeno credibile, non sulla base di una semplice diceria, altrimenti si potrebbe cadere nella falsa denuncia». E R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., pp.

sesto comandamento del Decalogo», nella medesima Lettera Apostolica indicati ed attinenti ad atti sessuali ottenuti con violenza o minaccia

851-852: «El CIC (c. 1717 § 1) y el CCEO (c. 1468 § 1) prefieren utilizar el término “noticia”. El informe, pensamos, es solo una de las posibles variedades de “noticia” o conocimiento. Informe, noticia, son locuciones que suponen la llegada de una comunicación a la autoridad eclesiástica de unas acciones que pueden ser constitutivas de delito. Tampoco debe rechazarse la voz “denuncia”, que la legislación codicial contempla en su vertiente negativa (falsa denuncia, c. 1390 CIC y cc. 1452 y 1454 CCEO) y VELM cita en el art. 4 § 2».

Nel diritto italiano il termine ‘segnalazione’ non è tecnico. Sintetizzano D. Siracusano et al., *Le indagini preliminari*, in D. Siracusano et al., *Diritto processuale penale*, ed. a cura di G. Di Chiara et al., Milano 2018, pp. 414-415: «Due [...] sono le modalità attraverso le quali, secondo la previsione contenuta nel [...] art. 330 c.p.p., prendono consistenza le notizie di reato: una a cui danno vita determinate “segnalazioni” relative a fatti ipoteticamente configurabili come reato, che pervengono ai soggetti titolari del potere di investigazione; l’altra che si realizza con la diretta “apprensione” da parte di quegli stessi soggetti, anche in conseguenza di una loro autonoma attività euristica. /Questa duplicità di itinerari che permettono l’acquisizione di *notitiae criminis* pone capo alla distinzione, elaborata in dottrina sotto il codice abrogato ma utilizzabile ancor oggi, tra “notizie di reato *qualificate*” (“*tipiche*”) e “notizie di reato *non qualificate*” (o “*atipiche*”). La prima delle due formule individua le informazioni pervenute al pubblico ministero, o alla polizia giudiziaria, per mezzo di taluni atti normativamente previsti: si tratta, in particolare, di quelle notizie “presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”, alle quali si riferisce l’art. 330 c.p.p. La seconda designa, invece, tutte le altre informazioni, cui si accenna nello stesso articolo, che gli organi investigativi abbiano percepito “di propria iniziativa”»; quanto alle «diverse notizie di reato qualificate [...] il quadro delineato dalla normativa codicistica [...] ricomprende la *denuncia presentata da pubblici ufficiali e da incaricati di pubblico servizio*, la *denuncia presentata da privati*, il *referto*, nonché la *querela*, la *richiesta di procedimento* e l’*istanza di procedimento*. Queste ultime tre, però, diversamente dalle altre *notitiae criminis* che si concretano in dichiarazioni di scienza puramente descrittive dello svolgersi di un determinato fatto che giustifichi un sospetto di criminalità, si caratterizzano essenzialmente come dichiarazioni di volontà, poiché alla mera rappresentazione, o narrazione del fatto aggiungono la manifestazione di una volontà diretta a ottenere l’instaurazione di un procedimento finalizzato all’accertamento giudiziario sull’eventuale rilevanza penale di quel fatto e alla conseguente punizione del colpevole. Ed è una volontà in mancanza della quale diventa impossibile pervenire a quell’accertamento e a quella punizione, tant’è che gli atti attraverso i quali essa si manifesta si sogliono definire “*condizioni di procedibilità*”, con un’espressione che è d’uso contrapporre a quella di “procedibilità, o perseguibilità, d’ufficio” alla quale si fa ricorso per i casi in cui a dar vita all’accertamento giudiziale basta uno degli atti contenenti la semplice dichiarazione di scienza». Ci occuperemo in seguito in particolare della querela: quanto alle altre ‘condizioni di procedibilità’ (in particolare la richiesta e segnatamente l’istanza di procedimento) rinviamo, per tutti, al succitato manuale (*ivi*, p. 431 ss.).

ovvero con minori o persone vulnerabili e a pedopornografia²⁶⁵, nonché delle condotte poste in essere da autorità ecclesiastiche²⁶⁶ «consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali²⁶⁷, nei confronti di un chierico o di un religioso»²⁶⁸ in merito ai delitti suddetti²⁶⁹ di cui abbiano

²⁶⁵ Cfr. Francesco, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio»* “*Vos estis lux mundi*”, 7 maggio 2019, in *L'Osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 10: «delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti: /i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; /ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; /iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche». Come anche osserva G.P. Montini, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, cit., pp. 214-215, nota 3, il riferimento al sesto comandamento è dizione impropria: «La scienza biblica è infatti unanime nell'identificare l'oggetto del sesto comandamento (cf Ef 20.14 e Dt 5.18) nel divieto di commettere adulterio». Tuttavia, come recita il n. 2336 del *Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano, 1992, ed. tipica latina promulgata nel 1997, consultabile anche *online* sul sito ufficiale della Santa Sede: «La Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana».

²⁶⁶ Enumerate nell'art. 6 della citata *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio»* “*Vos estis lux mundi*”, 7 maggio 2019, p. 10. Cfr. le precisazioni e le spiegazioni su alcuni profili incerti di J.L. Sánchez-Girón Renedo, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, in *Estudios eclesiásticos*, XCIV (2019), p. 673 ss., anche in nota.

²⁶⁷ V. la spiegazione di D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 528 ss., che tra l'altro distingue tra 'insabbiamento' e 'copertura'.

²⁶⁸ Questa previsione può affiancarsi ad un recente provvedimento normativo di Papa Francesco, la *Lettera Apostolica Motu Proprio Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *L'Osservatore romano*, 5 giugno 2016, p. 8 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII [2016], pp. 715-717). Da tale provvedimento - al di là di alcune problematiche giuridiche che solleva e di cui abbiamo riferito in G. Boni, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, cit., p. 197 ss., segnatamente nelle note - traluce chiaramente la recisa volontà del successore di Pietro di rendere oggettivamente efficace l'esercizio del governo, e proprio quello di chi è alla testa della Chiesa particolare: e non si vacilla nel comminare la rimozione allorquando il governo dei vescovi diocesani e di coloro che ad essi sono equiparati abbia causato un grave danno ad altri anche proprio con la provvista di uffici ecclesiastici a soggetti non idonei che poi hanno minato pressoché irrimediabilmente la comunione ecclesiale, pure senza che si richieda la commissione di un *crimen*. Segnatamente l'art. 1 del suddetto *Motu Proprio* sancisce: «§ 1. Il Vescovo diocesano o l'Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia

che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale. /§ 2. Il Vescovo diocesano o l'Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua. /§ 3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave. /§ 4. Al Vescovo diocesano e all'Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio». Come annuncia il prologo del provvedimento, quindi, tra le 'cause gravi' che permettono la rimozione dall'ufficio ecclesiastico (can. 193) c'è anche l'incuria nell'esercizio dell'ufficio e quindi anche l'inadempimento delle disposizioni vigenti (di diritto universale e di diritto particolare) in materia di abusi del clero. Su tale provvedimento pontificio v. R.W. Oliver, *Commento alla Lettera apostolica in forma di motu proprio Come una madre amorevole del Papa Francesco*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXXI (2016), p. 175 ss.; F. Puig, "La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo", in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 718 ss.; M. Del Pozzo, *Rilievi costituzionalistici a proposito della nuova disciplina per la rimozione del Vescovo*, in *Ius missionale*, XI (2017), p. 257 ss.; P. Lo Iacono, *Repressione della pedofilia, centralità del vescovo diocesano e legittimità della rimozione dall'ufficio (da Benedetto XVI a Francesco)*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XLVI (2017), p. 530 ss.

Sulle connessioni tra il *Motu Proprio Come una madre amorevole* e il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* v. F. Lombardi, *Ora niente scuse. Sulla concretezza del motu proprio Voi siete la luce del mondo*, in *Il Regno. Attualità*, LXIV (2019), p. 272.

²⁶⁹ Commenta J.I. Arrieta, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, consultabile sulla pagina web del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (www.vatican.va), testo da cui citiamo (pubblicato col titolo *Presentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum Motu Proprio «Vos estis lux mundi»*, ab *Exc.mo Domino Ioanne Ignatio Arrieta conscripta*, in *Communicationes*, LI/1 [2019], pp. 134-139), p. 1: il Titolo I del documento «segnala quattro condotte che motivano in concreto il provvedimento (abuso sessuale con violenza o minaccia, abuso di minori, pedopornografia e interferenze in indagini connesse a questo argomento). [...] /Due delle condotte indicate in questo *motu proprio* (abuso di minori e pedopornografia) sono tipificate come *delicta graviora* se commesse da chierici; l'abuso sessuale con violenza o minaccia è anche tipificato nel can. 1395 §2 del Codice, se commesso anche da un chierico; e la copertura o depistaggio riguardanti queste materie in indagini ufficiali concernenti chierici o religiosi è condotta delineata *ex novo*, e solo genericamente tipificata dal can. 1389 §1 del Codice»; tale Autore comunque asserisce: «È un testo di natura procedurale, che non tipifica nuovi reati». Aderisce a questa ricostruzione R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 833 ss., il quale anche rileva: «No coincide exactamente el texto del VELM con los delitos que se tipifican en el CIC (cfr. cc. 1395 § 2 y 1389 § 1) y en las NGD (cfr. art. 6), hay algunas diferencias en la descripción del supuesto de hecho. Pero conviene recordar que no se están tipificando nuevos delitos, sino que se señala el ámbito material de los informes, una vez recibidos, en orden a cómo debe procederse teniendo en cuenta las nuevas normas. /La literalidad de este artículo del VELM puede dar lugar a algunas dificultades de interpretación» (*ivi*, p. 834); nel corso della trattazione interpreta tutte le disposizioni del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* (e altresì la sua retroattività) alla

luce del suo essere meramente «una norma procedimental que regula la investigación previa en algunos supuestos» (*ivi*, pp. 848-849). Non reputa si siano introdotti nuovi delitti pure J.L. Sánchez-Girón Renedo, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, cit., p. 687, anche in nota 74, il quale argomenta altresì sulla base del fatto che non si sia usato il termine ‘denuncia’: «también puede ser relevante observar que el texto habla de presentar informes-información y no de “denunciar”, término que tiene una mayor y más clara connotación de referirse a la condición delictiva de aquello que se denuncia. Lo mismo se podría decir, por ejemplo, de “acusar” o “presentar acusaciones”, términos que tampoco aparecen. Cabe añadir que el art. 1 §1b, refiriéndose a las investigaciones que interfieren o eluden las personas del art. 6, habla de “investigaciones...administrativas o penales” sobre casos del art. 1 §1a; lo cual invita a pensar que asume la condición no delictiva de al menos algunos de ellos. [La versión española del CIC emplea el término “denuncia” u otro de la misma raíz en cánones donde las versiones en otras lenguas emplean *denounced*, *denunziare*, *denuncia*, *dénoncé*, *acuse*, *denunciado* o *denunciar* (cc. 982, 1390, 1619). Estos términos no aparecen en la versión de VELM en ninguno de esos idiomas (inglés, italiano, francés, portugués), las cuales emplean términos como *reports*, *information*, *segnalazioni*, *informazioni*, *signalements*, *informations*, *assinalações* e *informações* allí donde la versión española habla de “informar” y de “informes” (art. 2-4, 8-12). Significativo puede ser también que el art. 5 hable de atender a “quienes afirman haber sido afectados” por casos recogidos en el m. p., pues cuando se trata de un delito lo más común es emplear el término “víctima”. Esto encaja con la interpretación de que el propio VELM parta de la base de que no todos esos casos son delito]». Infine per G. Comotti, *I delitti contra sextum e l’obbligo di segnalazione nel motu proprio “Vos estis lux mundi”*, in corso di pubblicazione in *Ius Ecclesiae*, pp. 5-6 (citeremo sempre le pagine del dattiloscritto): «Nel *motu proprio*, che contiene prevalentemente disposizioni di carattere procedurale, sembrano prevalere intenti pragmatici su preoccupazioni teoretiche o logico-sistematiche, lasciando spazio ad alcuni profili di criticità nella considerazione delle fattispecie criminose oggetto di segnalazione obbligatoria, e si rende necessario per l’interprete uno sforzo di coordinamento con altre fonti, quali, in particolare, il can. 1395, §2 e l’art. 6 delle *Normae*, in quanto, pur facendo riferimento ai *delicta contra sextum*, esso considera fattispecie non completamente coincidenti con quelle disciplinate dalle fonti testé citate»; l’Autore si sofferma quindi sulla questione se il *Motu Proprio* contenga o non la previsione di nuove fattispecie delittuose canoniche, domandandosi altresì: «si tratta - come sembrano indicare le Linee guida della CEI (n. 5.2) - di una sorta di “interpretazione autentica” del can. 1395, §2 (peraltro neppure citato), che ne espliciterebbe il contenuto dispositivo, precisando l’elemento materiale dei delitti *contra sextum* cui esso fa riferimento? Se così fosse, siffatta interpretazione, in forza del can. 16, §2, avrebbe effetti retroattivi e sarebbe applicabile a condotte poste in essere anche antecedentemente all’entrata in vigore del *VELM*, in quanto l’interpretazione autentica dichiarativa “consta di una norma positiva immessa nel sistema delle fonti al fine di ribadire come la legge interpretata doveva essere intesa già dall’epoca della sua promulgazione”» (*ivi*, p. 14); l’opinione di Comotti è che vada escluso il valore di interpretazione autentica delle precedenti norme canoniche e conclude: «Il fatto che questi - come si è evidenziato - non coincidano con la medesima tipologia di delitti considerati dal CIC o dalle *Normae*, lungi dal modificare i disposti contenuti in questi

ultimi, non rileva se non ai fini che si prefigge qui il legislatore, che è quello di configurare l'obbligo di segnalare tali condotte all'autorità gerarchica, in modo che questa possa, se ve ne sono i presupposti, sia procedere canonicamente, sia valutare l'opportunità di segnalarle a propria volta all'autorità civile» (*ivi*, p. 17). Per converso, secondo F. Lombardi, *Ora niente scuse. Sulla concretezza del motu proprio* Voi siete la luce del mondo, cit., p. 270, «La grande novità è che ora Francesco promulga una legge universale, valida per tutta la Chiesa, che impone sia obblighi giuridici che finora non erano così chiaramente formulati sia obblighi nuovi». Rileva poi per converso D. Milani, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, cit., pp. 20-21: «Sono condotte, quelle oggetto di segnalazione, che presentano diverse novità rispetto a quelle sanzionate dalle norme del 2010. Tali novità agiscono su due versanti: da un lato, ampliano ulteriormente la sfera delle fattispecie ascrivibili ai delitti contro il sesto precetto del Decalogo (art. 1 § 1, lett. a); dall'altro, includono nell'obbligo di denuncia anche le azioni e le omissioni poste in essere dalla gerarchia allo scopo di interferire con le indagini condotte nell'ordinamento canonico e in quello civile (nel senso di statutale) su chierici e religiosi sospettati di aver commesso un abuso (art. 1 § 1 lett. b). Azioni e omissioni di cui possono macchiarsi, più in particolare, cardinali, patriarchi, vescovi e legati del romano pontefice. E ancora, per i fatti commessi *durante munere*, i chierici preposti alla guida di chiese particolari, di entità a esse assimilate, di ordinariati e prelature personali. Infine, sempre per i fatti commessi *durante munere*, i moderatori supremi degli istituti di vita consacrata, delle società di vita apostolica e dei monasteri *sui iuris* (art. 6). /Non sembra trattarsi di semplici negligenze della gerarchia - quelle negligenze di cui Francesco si è già occupato con la lettera apostolica *Come una madre amorevole* - bensì di azioni e omissioni che, essendo deliberatamente volte a interferire con le indagini (canoniche e civili) sugli abusi, vengono assimilate agli abusi stessi. E, come tali, sono per la prima volta giuridicamente sanzionate al fine di arginare le complicità e le connivenze di un insano clericalismo. /Ma novità - dicevamo - si registrano, anche sul fronte delle fattispecie ascrivibili ai delitti contro il sesto precetto del Decalogo. Prima fra tutte, la decisione di configurare come tale anche il fatto di costringere qualcuno - non necessariamente un minore o chi ha un uso imperfetto della ragione - a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità [art. 1 § 1, lett. a), i.]. Una scelta che pare andare nella direzione di sanzionare anche gli 'abusi di potere' su religiose, seminaristi o novizi recentemente denunciati in alcuni Paesi. /All'abuso su minore viene poi equiparato quello perpetrato sulle persone vulnerabili [art. 1 § 1, lett. a), ii.]. Ovverossia, come già precisato nella legge n. CCXCVII per lo Stato Città del Vaticano, su chi versa "in (uno) stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limit(a) la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa" (art. 1 § 2, lett. b). Infine, si interviene sulla fattispecie di pedopornografia rimuovendo il limite dei quattordici anni e descrivendo in modo più articolato le condotte rilevanti a tale scopo [art. 1 § 1, lett. a), iii.]. Condotte più in dettaglio consistenti nella produzione, esibizione, detenzione, o distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore - cui viene nuovamente equiparata la persona vulnerabile - a partecipare a esibizioni pornografiche». Rinviamo a D.G. Astigueta, *Letture di Vos estis lux mundi*, cit., p. 521 ss., che parla ripetutamente di 'nuove fattispecie' e 'nuovi reati', per un'analisi dettagliata e assai apprezzabile. Segnaliamo anche come il recente *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal Segretario di Stato Pietro Parolin e datato 6

notizia o fondati motivi²⁷⁰ per ritenere che siano stati commessi. Diviene, perciò, tra le altre - lo accenniamo per inciso salvo ritornarci - in qualche modo una fattispecie rilevante sul piano disciplinare, e comunque un contegno che deve essere segnalato per ricevere una punizione²⁷¹, l'aver 'eluso' le «indagini civili»²⁷²: una condotta non precisamente determinata

dicembre 2019, cit., p. 5, reciti al punto 1 dell'emanata Istruzione: «Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: /a) all'articolo 1 del *Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, del 7 maggio 2019 [...]».

²⁷⁰ Osserva autorevolmente D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 536: «Causa non poco stupore la dicitura "motivi fondati", perché sembra scostarsi dai fatti concreti alle supposizioni che la situazione sia pericolosa. Sembra che i sospetti fondati possano essere sufficienti per la segnalazione, con tutto il danno che si potrebbe produrre alla persona denunciata». Sorgono poi alcune domande: «- Esiste o si può determinare un tempo entro il quale persiste l'obbligo della segnalazione? Supponiamo che si scopra un delitto accaduto cento oppure quaranta anni prima. Nella logica penalistica riaprire questa ferita sociale provoca molto più scandalo che determinare (come si dovrebbe) la prescrizione della azione criminale. /- Che succede quando la stessa segnalazione viene fatta prima da un altro fedele? Si è ancora obbligati? Non sembra logico che persista l'obbligo. /- Cosa succede quando la persona lesa non vuole che sia presentata la segnalazione? Non sembra giusto che si vada oltre il bene della persona interessata in prima istanza». In generale sul *Motu Proprio Vos estis lux mundi* Astigueta afferma che «causa stupore sia la tecnica legislativa sia le novità di alcuni termini utilizzati non provenienti dall'ambito canonistico. /Riguardo alla tecnica legislativa, si può osservare che non si tratta di un documento facile da leggere e nemmeno da interpretare. Per questa ragione sembra difficile e macchinosa la sua messa in pratica, il che è grave in materia legislativa. Abbiamo rilevato non poche incongruenze, passaggi oscuri e vuoti legali» (*ivi*, p. 548).

²⁷¹ Parla di nuova fattispecie penale D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 530 e p. 549, ove anche aggiunge: «Per i casi in cui non sia prevista una pena specifica, si dovrebbe seguire il dettato del can. 1399 che prevede una giusta pena». Invece per R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 839, «VELM no crea un nuevo delito de encubrimiento, sino que ordena investigar las conductas descritas en el art. 1 § 1, b) por si son subsumibles en algunos de los tipos delictivos ya existentes en el CIC (por ejemplo, cfr. c. 1389 § 1 CIC), o en supuestos de hecho de otras disposiciones, como el Motu proprio *Come una madre amorevole*». Sulla previsione di cui all'art. 1 § 1 lett. b) che contempla le azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso si veda la ricostruzione di G. Comotti, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio "Vos estis lux mundi"*, cit., p. 20 ss., in relazione al can. 1389 e alle previsioni del *Motu Proprio Come una madre amorevole*.

²⁷² Riguardo alla norma in questione F. Iannone, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, consultabile sulla pagina *web* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (www.vatican.va), testo da cui citiamo (pubblicato col titolo *Nota explanans, Litteras Apostolicas Motu Proprio datas «Vos estis lux mundi», ab Exc.mo Philippo Iannone conscripta*, in *Communicationes*, LI/1 [2019], pp. 130- 133), p. 2, annota: «È una

e nella quale parrebbe potere rientrare (secondo invero un'interpretazione distorta) anche il non avere collaborato con i magistrati o altre autorità secolari mantenendo il silenzio per non contravvenire al segreto.

Non solo e non tanto un diritto di denunciare - altamente educativo perché implicante un'attiosa compartecipazione²⁷³ -, il quale pure è contemplato quale dovere morale per tutti, in conformità al desiderio del Papa «che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell'ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione»²⁷⁴: ma un vero obbligo giuridico ricadente unicamente su certi soggetti, *ordinati in sacris* e religiosi²⁷⁵, un «mandato che se non venisse osservato potrebbe generare almeno sanzioni disciplinari per queste persone»²⁷⁶. Ed è segnatamente su quest'innovazione che si sono

norma chiara, e da più parti richiesta, con la quale si vuole evitare che nel futuro si possano ancora verificare coperture di abusi».

²⁷³ Ci permettiamo di rinviare ancora a G. Boni, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, passim.

²⁷⁴ Cfr. Francesco, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» «Vos estis lux mundi»*, 7 maggio 2019, cit., p. 10, nella premessa. E infatti il paragrafo 2 dell'art. 3 sancisce che «Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all'art. 1, avvalendosi della modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato» (l'art. 2 tratta della predisposizione di sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico): per F. Lombardi, *Ora niente scuse. Sulla concretezza del motu proprio* Voi siete la luce del mondo, cit., p. 272, «non è una pia esortazione, ma un chiaro dovere». L'art. 3 n. 3 della legge vaticana firmata da Papa Francesco n. CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 7, analogamente prevede: «Fatto salvo il sigillo sacramentale, può presentare denuncia ogni altra persona, anche totalmente estranea ai fatti, che sia a conoscenza di comportamenti in danno di un minore».

²⁷⁵ Come ricorda J.I. Arrieta, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, cit., p. 1: «La norma, dunque, riguarda tutti i chierici e i religiosi della Chiesa cattolica, sia che appartengano a istituti di diritto pontificio che di diritto diocesano. È, dunque, una norma che va ben oltre i soggetti vincolati in questa materia dai *delicta graviora* delineati dal motu proprio *Sanctitatis sacramentorum tutela*, che sono solo i chierici». V. anche sul punto D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 519 ss.

²⁷⁶ J.I. Arrieta, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, cit., p. 1. Secondo G. Comotti, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio «Vos estis lux mundi»*, cit., p. 22: «Lo spazio lasciato a questo vaglio è invero abbastanza ampio, solo che si consideri, ad esempio, che l'obbligo di segnalazione ha ad oggetto anche condotte poste in essere con le «persone vulnerabili», per le quali non è di certo agevole valutare la sussistenza o meno della condizione di «vulnerabilità», così come tratteggiata nel *VELM*. È quindi comprensibile che l'omessa segnalazione non venga - per ora -

voluti accendere i riflettori; così nell'articolo, a firma del preposto alla direzione editoriale del dicastero per la comunicazione, collocato nella prima pagina de *L'Osservatore romano* e che presenta la pubblicazione del *Motu Proprio*, si pone in risalto: «Se fino ad oggi quest'obbligo riguardava, in un certo senso, soltanto la coscienza individuale, d'ora in poi diviene un precetto legale stabilito universalmente»²⁷⁷.

Per ben misurare la portata del cambiamento introdotto nell'ordinamento canonico, può essere utile segnalare che di consueto nei diritti penali secolari, come in quello italiano, la denuncia, quale mera dichiarazione di scienza (o di sospetto)²⁷⁸ da parte di qualsiasi soggetto²⁷⁹, è strutturata «come atto tipicamente facoltativo, e costituisce l'espressione non di un diritto soggettivo o di un potere, bensì di una mera facoltà»²⁸⁰, e la sua

configurata come fattispecie delittuosa, ma sia suscettibile, eventualmente, di una sanzione di carattere disciplinare, salvo ricorrere anche qui, qualora se ne ritengano sussistenti gli stringenti presupposti, alla previsione del can. 1399».

²⁷⁷ A. Tornielli, *Nuove norme per tutta la Chiesa contro chi abusa o copre*, in *L'Osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 1. Al § 5 dell'art. 3 del citato *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, p. 10, si prevede inoltre che «Le notizie possono essere acquisite anche *ex officio*».

²⁷⁸ Cfr. R. Di Matteo, *Denuncia penale*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. X, Roma 1988, p. 1: «Dogmaticamente, la denuncia si profila come un atto giuridico volontario, ma non negoziale. A differenza della querela, che implica una dichiarazione di volontà [...], la denuncia ha per suo contenuto essenziale una mera dichiarazione di scienza (o, più specificamente, "di sospetto"), cui la legge ricollega la produzione di determinati effetti indipendentemente dalla direzione della volontà dell'agente. [...] Con più specifico riguardo alla teoria del processo, sembra da escludere che la denuncia possa annoverarsi tra gli atti processuali penali: essa è un atto che, pur avendo rilevanza ai fini del processo, non si realizza in sede processuale ad opera dei soggetti del rapporto, né ha per immediata conseguenza la costituzione del rapporto processuale, la quale dipende da una manifestazione di volontà dell'organo [...] cui la legge demanda il promovimento dell'azione penale. Neppure è possibile considerare la denuncia come un presupposto processuale (in senso tecnico) o come una condizione di procedibilità, in quanto il processo può bene essere iniziato sulla base di qualsiasi altra fonte, nominata o innominata, di *notitia criminis* [...]. Trattasi, invece, di un atto preprocessuale, che del processo costituisce un presupposto di mero fatto».

²⁷⁹ Cfr. D. Siracusano et al., *Le indagini preliminari*, cit., p. 418: «A qualsiasi soggetto, prescindendo da qualificazioni o requisiti di cittadinanza, capacità, interesse o altro, è consentito [...] sporgere denuncia [...], sia in forma *orale*, e viene documentata dall'autorità che la riceve in un processo verbale [...], sia in forma *scritta*; in questo caso deve essere sottoscritta dal denunciante o dal suo procuratore [...]. /La necessaria sottoscrizione della denuncia presentata dal privato è richiesta in quanto "delle denunce *anonime* non può essere fatto alcun uso" (art. 333 comma 3 c.p.p.)».

²⁸⁰ G. Viglione, *Denunce obbligatorie*, in *Digesto delle Discipline Penali*, vol. III, Torino 1989, p. 388.

omissione non è punibile²⁸¹: mentre l'imposizione di un obbligo di denuncia è alquanto rara e riguarda ipotesi assai particolari. In questo senso la situazione italiana è in qualche modo emblematica: al di là dell'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che ha avuto notizia di un reato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o di altri per doveri funzionali e professionali²⁸², i casi in cui esso grava su tutti i cittadini non eccedono la decina e si giustificano in ragione di superiori interessi pubblici ineludibili che sono intuitivamente ricollegabili alle diverse fattispecie (delitti contro la personalità dello Stato, rinvenimento di esplosivi o di armi, sequestro di persona per estorsione, ecc.)²⁸³. E, se si sfoglia un qualsiasi manuale di diritto o

²⁸¹ Cfr. L. Bresciani, *Denuncia e rapporto*, in *Digesto delle Discipline Penali*, vol. III, Torino 1989, p. 392: «Anzi, il problema si pone all'inverso, cioè con riguardo alla necessità di reprimere gli eventuali abusi di questa facoltà e di garantire la genuinità della notizia di reato: infatti la presentazione di una denuncia calunniosa ovvero consapevolmente diretta a portare a conoscenza dell'autorità competente fatti che non sono stati mai commessi o ad incolpare il denunciante stesso di un fatto di reato non avvenuto o comunque commesso da altri, importa - sussistendone gli altri requisiti - l'integrazione di un comportamento penalmente rilevante e sanzionato».

²⁸² Tale denuncia può altresì assumere «le diverse denominazioni tecniche di rapporto e di referto: il rapporto, infatti, è la denuncia obbligatoria (atto funzionale dovuto) di qualsiasi reato, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio; il referto è quella speciale informazione cui sono tenuti gli esercenti di una professione sanitaria, che, nell'espletamento della loro opera professionale, abbiano avuto notizia di fatti di carattere delittuoso»: V. Gianturco, *Denuncia*, IV) *Denuncia penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XII, Milano 1964, p. 189, alle cui considerazioni generali, ancora pienamente valide, rinviamo. A proposito del referto lo stesso Autore significativamente ricorda: «L'obbligo viene meno, per la necessaria tutela di quel rapporto di stretta fiducia che si instaura tra cliente e sanitario e che vincola quest'ultimo al segreto professionale (art. 622 c.p.), nel caso che il referto possa esporre la persona assistita a procedimento penale: e l'eccezione si spiega, considerando che, a parte l'accennato canone di deontologia professionale, sarebbe stato quanto mai inumano porre una persona bisognosa di cure e di assistenza sanitaria di fronte al tragico dilemma di rinunciare o di esporsi a pericolo di un processo penale» (*ivi*, p. 196).

²⁸³ La denuncia è obbligatoria, e la sua omissione comporta l'applicazione di sanzioni penali, ad esempio nei seguenti casi: per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo (art. 364 C.P.); per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 C.P. ora sanzionato in via amministrativa); per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 C.P.); per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplosive (art. 679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a

procedura penale, *ab initio* si insegna che il legislatore è parco di imposizioni al riguardo poiché ciò cagionerebbe l'instaurarsi di uno Stato autoritario se non totalitario che istiga l'ostilità di tutti contro tutti, sia pur a fini di controllo sociale del crimine: d'altronde «la disciplina della notizia di reato, quale primo anello della sequenza procedimentale, è espressione della logica ispiratrice dell'intero sistema processuale penale, a sua volta specchio della cultura del tempo [la migliore spia del grado di civiltà di un popolo è rappresentata proprio dalla legge del processo penale e dal modo di applicarla]»²⁸⁴; si denuncia e si dovrebbe denunciare non per paura della pena ma per senso civico di giustizia²⁸⁵.

conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 legge 18 aprile 1975, n. 110); per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 legge 18 aprile 1975, n. 110); si aggiunga infine che chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 legge 18 aprile 1975, n. 110); per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti dal CONI e dall'UNIRE) che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per maggiori dettagli v. artt. 1 e 3 legge 13 dicembre 1989, n. 401). In particolare, poi, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 C.P.) (tra i fatti e le circostanze rientrano, ad esempio, la notizia del sequestro, le informazioni sulla richiesta e il pagamento del 'riscatto', le circostanze utili per la individuazione e la cattura dei colpevoli ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modifiche nella legge 15 marzo 1991, n. 82); non è punibile però chi ha ommesso o ritardato di riferire «in favore del prossimo congiunto» (art. 3 comma 2 decreto legge citato). Come riassume R. Di Matteo, *Denuncia penale*, cit., p. 2, «Leggi speciali impongono particolari obblighi di denuncia a soggetti che svolgono determinate attività o mestieri». Per trattazioni recenti v. P. Molino, *Sub art. 333*, in G. Canzio - R. Bricchetti (a cura di), *Le fonti del diritto italiano. I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, Codice di Procedura Penale*, cit., p. 2264 ss.; L. Giuliani, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in G. Conso - V. Grevi - M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, 9^a ed., Milano 2018, p. 498 ss.

²⁸⁴ I. Di Lalla, *Notizia di reato*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, vol. VII, Torino 1994, p. 259.

²⁸⁵ Svolge considerazioni in questo senso A. Esposito, *Gli abusi sessuali su minori commessi da soggetti qualificati della Chiesa cattolica: note minime sul rapporto tra peccato e reato nella prospettiva della funzione rieducativa della pena*, in *Diritto e religioni*, VI (2011), 1, pp. 142-159, specialmente p. 152 ss., il quale peraltro arriva alla conclusione che «non sarebbe azzardato prevedere per il futuro la formalizzazione generalizzata dell'obbligo per le autorità ecclesiastiche - venute a conoscenza di episodi di abusi sessuali commessi da soggetti qualificati appartenenti alla Chiesa - d'informare quelle giudiziarie dello Stato competente» (*ivi*, p. 157), reputando che la scelta di

Azzardando quindi un paragone, nel provvedimento pontificio del 2019 si sono quasi equiparati tutti i chierici e religiosi a ‘pubblici ufficiali’ diuturnamente ‘in servizio’, tenuti, tra l’altro, a sporgere denuncia nei confronti solo di alcune ‘classi’ di delitti, non troppo tassativamente delimitati, e unicamente se commessi da altri, come loro, ‘pubblici ufficiali’: al di là delle riserve su una simile omologazione di tali soggetti - una qualifica marcatamente ‘pubblicistica’ che, inoltre, sembra suscettibile di tramandare, nell’ordinamento canonico, antiquate ecclesiologie -, ed anche al di là della rappresentazione asfittica di Chiesa quale consociazione di chierici e consacrati perennemente ‘l’un contro l’altro armati’, non occorrono doti vaticinanti di preveggenza o anche di fine penetrazione psicologica per pronosticare l’insediarsi di un’atmosfera plumbea di sospettosità, delazioni²⁸⁶ e calunnie²⁸⁷ reciproche. Ribadiamo

incoraggiare invece le vittime ad effettuare le denunce presenterebbe «l’inconveniente, tutt’altro che secondario, di far gravare sulle persone offese anche l’onere, oltremodo ingrato, di esporre la Chiesa a nuovi (pur se giustificati) attacchi. Inoltre, così opinando emergerebbe un duplice rischio, quello effettivo di veder rimproverata all’istituzione ecclesiastica un’inadeguata sensibilità sociale, nonché quello eventuale che si integri, a carico dei superiori “indulgenti” fuori dall’ambito della confessione sacramentale, il reato di favoreggiamento». La nostra posizione, come ancora illustreremo, è diversa.

²⁸⁶ E infatti era di questo tenore una domanda rivolta al prefetto della Congregazione per i vescovi, il cardinale M. Ouellet, *A colloquio con il prefetto della Congregazione per i vescovi. Efficaci misure contro la piaga degli abusi*, in *L’Osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 11: «L’obbligo di segnalazione per i chierici può rischiare di incrementare delazioni e calunnie contro persone innocenti? /Quando si crea un sistema di norme e procedure - studiate per fare bene e per migliorare le cose - c’è sempre il rischio che qualcuno lo possa strumentalizzare per motivi scorretti. Ma non possiamo rifiutare di fare la cosa giusta semplicemente perché potrebbe essere occasionalmente strumentalizzata. Poi, non credo che il sistema messo in piedi inviti questo, comunque dobbiamo vigilare affinché ciò non accada. Bisogna anche ricordare che il Motu proprio stabilisce le procedure per le segnalazioni e le verifiche stabilendo tempi stretti e certi, con risultati attendibili, anche con l’assistenza di esperti laici, proprio nell’interesse non soltanto delle vittime ma anche della persona segnalata per la quale vale la presunzione di innocenza. Viene tutelato chi fa la segnalazione in buona fede, mentre chi eventualmente inventasse accuse false ne dovrà rispondere».

²⁸⁷ Cfr. peraltro anche quanto osserva, nelle conclusioni del suo articolo, F.J. Campos Martínez, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncia por abuso sexual*, cit., pp. 514-415: «Es necesario que los fieles, y también la opinión pública, entiendan que las falsas denuncias existen; que éstas pueden ser fruto de intereses espurios, de trastornos psicológicos o de otras causas desconocidas y que, por lo tanto, no pueden ser descartadas a la hora de investigar la supuesta comisión de un delito. El trágico efecto de las acusaciones falsas sobre la reputación y la vida de los acusados obliga a ello, y debería ser objeto de reflexión y concienciación dentro y fuera de la Iglesia. Dejarse llevar por los prejuicios,

che la denuncia andrebbe virtuosamente *incoraggiata* - anche predisponendo, come pure si è opportunamente fatto, misure protettive per chi segnala²⁸⁸ - quale espressione davvero primaria della corresponsabilità dell'intero popolo di Dio, non *imposta* come *obbligo*. Invero l'obbligo di denuncia era stato anticipato di qualche mese da una legge dello Stato della Città del Vaticano²⁸⁹ a firma del Papa²⁹⁰, la n. CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* del 26 marzo 2019²⁹¹, la quale lo ha imposto al pubblico ufficiale²⁹² che

o actuar con precipitación, ligereza o falta de rigor, no puede más que conducir a una injusticia mayor, que haga mala la atinada y conocida fórmula *Blakstone* de derecho penal: «es mejor que diez personas culpables escapen a que una persona inocente sufra».

²⁸⁸ Cfr. l'esauriente trattazione di A. Licastro, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (statoecliese.it), n. 34 del 2019, specialmente p. 132 ss., che analizza le «garanzie tipiche del whistleblowing» nel *Motu proprio Vos estis lux mundi* e nelle recenti *Linee guida* della Conferenza Episcopale Italiana di cui ci occuperemo in seguito, nonché se si possono cogliere «analogie con i meccanismi che caratterizzano il funzionamento del whistleblowing» nell'ordinamento statale italiano.

²⁸⁹ Commenta anche J.I. Arrieta, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, cit., p. 1: «Per certi versi, il documento si pone anche in logica coerenza con i tre provvedimenti adottati dal Santo Padre lo scorso 26 marzo per lo Stato della Città del Vaticano e per il personale dipendente dalla Santa Sede riguardanti la *Protezione dei minori e delle persone vulnerabili*».

²⁹⁰ Scrive A. Zappulla, *Un'autentica «rivoluzione copernicana»: la nuova normativa sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili nello Stato della Città del Vaticano*, in R. Granata - F.S. Rea (a cura di), *Diritto vaticano e diritto secolare. Autonomia e rinvii tra ordinamenti giuridici*, Città del Vaticano 2020, p. 160: «Per ciò che concerne la Legge n. CCXCVII e le Linee guida, bisogna rilevare la scelta compiuta dal Pontefice di volerle firmare di proprio pugno, sottolineando e marcando con forza l'intrinseco valore e la profonda importanza che queste norme ricoprono all'interno dell'ordinamento statale vaticano; questi testi, infatti, di per sé avrebbero potuto essere promulgati rispettivamente dalla Commissione per lo Stato e dal Vicario della Città del Vaticano. In riferimento all'ambito di applicazione, invece, la prima si applica come legge penale, mentre la seconda, essendo un documento di carattere eminentemente pastorale, si applica all'interno del Vicariato dello Stato vaticano ed in particolare alla piccola entità pastorale rappresentata dal Preseminario San Pio X e dalle due parrocchie: quella di Sant'Anna e quella di San Pietro».

²⁹¹ V. Francesco, legge n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, cit., p. 7.

²⁹² Secondo A. Licastro, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, cit., pp. 131-132: «l'obbligo di denuncia di recente introdotto dalla normativa vaticana è, invece, solo apparentemente ispirato a criteri di massimo rigore e intransigenza nel trattamento dei casi di abuso, in quanto, a prescindere dal suo rilievo pratico pressoché simbolico, si applica ai soli pubblici ufficiali (ed equiparati), cui il nostro ordinamento, com'è noto, ha sempre collegato l'obbligo di

nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore sia vittima di alcuni reati indicati nella legge medesima²⁹³ laddove questi siano, anche alternativamente, commessi nel territorio vaticano, in pregiudizio di residenti o cittadini dello Stato, ovvero in occasione dell'esercizio delle loro funzioni dai pubblici ufficiali dello Stato della Città del Vaticano o dai soggetti canonici di cui al punto 3 del *Motu Proprio Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013²⁹⁴ (art. 3). Il collegamento dell'ordinamento vaticano con l'ordinamento canonico che tale norma, in quest'ultima sua parte, istituisce - sempre più frequente nel decennio appena trascorso²⁹⁵ - è completato da un *Motu Proprio*, sempre del 26

denunciare i fatti di reato perseguibili d'ufficio conosciuti nell'esercizio o a causa delle funzioni; mentre sono le caratteristiche peculiari che determinano l'acquisto della cittadinanza nello Stato d'Oltretevere, le quali comportano quasi sempre l'attribuzione dello *status* penalistico di "pubblico ufficiale", ad estendere, in sostanza, di fatto, l'obbligo in questione alla quasi totalità della popolazione del minuscolo Stato».

²⁹³ Cfr. art. 1 della legge n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, cit., p. 7: «1. La presente legge si applica ai reati di cui al Titolo II della Legge N. VIII, *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013, nonché ai reati di cui agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391 del codice penale, qualora commessi in danno di un minore o di un soggetto ad esso equiparato. /2. Ai fini della presente legge al "minore" è equiparata la "persona vulnerabile". /3. È vulnerabile ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa».

²⁹⁴ Riguardo l'indicazione delle prescrizioni normative contenute nelle leggi vaticane e nei provvedimenti canonici la terminologia e la prassi impiegata, anche 'ufficialmente', è diversa, senza che sia dato comprendere quando propriamente si debba parlare di 'articoli', 'numeri', ovvero, come in questo caso, 'punti' (anche per ciò che riguarda l'articolazione interna delle prescrizioni medesime): noi ci atteniamo, volta per volta, all'uso più diffuso. Comunque, secondo tale punto 3 della *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Ai nostri tempi sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale*, 11 luglio 2013, in *L'Osservatore romano*, 12 luglio 2013, p. 7, e in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), pp. 651-653, «Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai "pubblici ufficiali": /a) i membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate; /b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede; /c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; /d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico».

²⁹⁵ Ce ne siamo occupati in nostri precedenti lavori: v. G. Boni, *Il diritto penale vaticano: teoria e prassi*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), I, pp. 107-156; Ead.,

marzo 2019, concernente ancora principalmente coloro che operano negli organismi della Curia romana e nelle istituzioni collegate con la Santa Sede; ad essi, assoggettati alla giurisdizione statale, viene imposto del pari l'obbligo di denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale della Città del Vaticano per le medesime fattispecie di reato²⁹⁶: quindi ad un'autorità - va sottolineato - non canonica ma statale²⁹⁷. Tra l'altro

Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali, in G. Dalla Torre - G. Boni, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Torino 2014, pp. 11-152; Ead., *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, in N. Marchei - D. Milani - J. Pasquali Cerioli (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Bologna 2014, pp. 223-253; e da ultimo Ead., *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, cit. Sull'ampliamento della competenza degli organi giudiziari vaticani si veda da ultimo G.P. Milano, *Relatio Promotoris iustitiae tribunalis Status Civitatis Vaticanae anno iudiciali inaugurando die 6 mensis Februarii 2019*, in *Communicationes*, LI/1 (2019), specialmente p. 167 ss.

²⁹⁶ Cfr. Francesco, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 6. Secondo i punti 1 e 2, rispettivamente: «I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine ai reati di cui agli articoli 1 e 3 della Legge N. CCXCVII, *sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, del 26 marzo 2019, commessi, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai soggetti di cui al punto 3 del *Motu Proprio "Ai nostri tempi"*, dell'11 luglio 2013», «Fatto salvo il sigillo sacramentale, i soggetti di cui al punto 3 del *Motu Proprio "Ai nostri tempi"*, dell'11 luglio 2013, sono obbligati a presentare, senza ritardo, denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano ogniqualvolta, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia o fondati motivi per ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima di uno dei reati di cui all'articolo 1 della Legge N. CCXCVII, qualora commessi anche alternativamente: /i. nel territorio dello Stato; /ii. in pregiudizio di cittadini o di residenti nello Stato; /iii. in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato o dai soggetti di cui al punto 3 del *Motu Proprio "Ai nostri tempi"*, dell'11 luglio 2013». Anche qui peraltro il romano Pontefice afferma nella premessa: «Desidero [...] rafforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili affinché nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano: [...] /- maturi in tutti la consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi alle Autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto».

²⁹⁷ Rinviamo ancora, per considerazioni di carattere generale su queste sovrapposizioni tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano ai nostri saggi già citati. Per converso, con riferimento specificamente alla normativa ora recensita, cfr. la posizione D. Milani, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, cit., p. 18: «Si conferma così l'impegno a una collaborazione tra l'ordinamento civile, in questo caso rappresentato dallo Stato Città del Vaticano, e quello canonico. Tuttavia si registra anche una sostanziale commistione di piani che risulta probabilmente

L'omissione o l'indebito ritardo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali vaticani (e di coloro che sono equiparati) è sanzionato, dalla normativa vaticana, con una pena che può essere anche detentiva²⁹⁸. Un'obbligazione morale di informare l'autorità ecclesiastica è infine ingiunta nelle *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, documento emanato lo stesso giorno e sottoscritto dal Papa²⁹⁹, ove appunto si impartiscono indicazioni dettagliate sulle segnalazioni effettuate, in particolare³⁰⁰, da operatori pastorali, collaboratori e volontari³⁰¹.

agevolata dalla circostanza di pensare all'interazione tra questi due ordinamenti dentro le dinamiche proprie di uno Stato, come quello del papa, in cui il diritto della Chiesa cattolica svolge un ruolo e assume una rilevanza, come noto, del tutto peculiari. /Ciò nonostante emerge chiaramente l'intento di assicurare alla giustizia - civile e canonica - gli autori di tali reati introducendo per la prima volta nello Stato Città del Vaticano apposite misure in tal senso. Una scelta che, al di là del merito, assume evidentemente un particolare valore simbolico sia sul piano dei rapporti con la comunità internazionale, sia su quello interno alla Chiesa stessa». La stessa Autrice, più oltre, lamenta, quanto all'ordinamento canonico, che, anche dopo il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* rimane «la questione sempre aperta della collaborazione tra l'ordinamento della Chiesa e quello degli Stati. [...] /La questione della collaborazione tra l'ordinamento della Chiesa e quello degli Stati viene confinata alla necessità di non pregiudicare l'osservanza dei diritti e degli obblighi sanciti a livello statale, incluso il dovere di fare denuncia, laddove prescritto (art. 19). [...] /Più in particolare, ci si chiede se non convenga insistere sull'opportunità di introdurre un doppio binario per la sanzione delle condotte in esame. La diversa natura delle punizioni inflitte dall'ordinamento canonico e da quelli civili è tale infatti da non escludere l'utilità di una proposta del genere. E questo non tanto per dar seguito a istintive pulsioni di vendetta, bensì per ricomporre la duplice dimensione - canonica e civile - della responsabilità che sorge per effetto della commissione di tali delitti, proprio in omaggio a quella rivoluzione culturale e sociale di cui Francesco si fa promotore, anche fuori dalla Chiesa» (*ivi*, pp. 21-22).

²⁹⁸ Il n. 2 dell'art. 3 della legge n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, cit., p. 7, sancisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che omette o indebitamente ritarda la denuncia di cui al comma precedente è punito con la multa da euro mille a euro cinquemila. Se il fatto è commesso da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è la reclusione fino a sei mesi».

²⁹⁹ Si veda Francesco, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 7. Ricordiamo che al Vicariato della Città del Vaticano è affidata la cura pastorale dei fedeli residenti nello Stato, nonché nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo (v. anche la *Premessa* alle *Linee guida* medesime).

³⁰⁰ A proposito della denuncia da parte della vittima dell'abuso scrive G. Núñez, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, cit., p. 341: «El mp sobre la protección de menores indica que

“todos sean conscientes del deber de denunciar los abusos a las autoridades competentes y de cooperar con ellos en la actividad de prevención y persecución”, por lo que pone en primer lugar a la víctima en la señalización de un posible abuso ante el Vicario general o el Supervisor, en esta primera fase de acogida, escucha y acompañamiento y que posteriormente deberá formalizarse por escrito, con el propósito de comunicarlo al Promotor de justicia del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano (cfr. *Vademécum*, F, n. 1). Para ello, el Vicario o el Supervisor alentarán al autor de la información a que presente la denuncia directamente al Promotor de justicia en el Tribunal de la Ciudad del Vaticano (cfr. *Vademécum*, F, n. 4). Cuando las noticias de un crimen no son manifiestamente infundadas, el Vicario general también puede informar al Promotor de justicia (cfr. *Vademécum*, F, n. 6). /Sin embargo, no existe una indicación explícita de la obligación de denunciar. Encontramos algo de modo indirecto en el *Vademécum*, donde se recoge la labor del Vicario general o el Supervisor: la expresión que utiliza es “se alentará” a que denuncie. Como respuesta a esta invitación, puede suceder que la persona lesionada o sus representantes legales se opongan de forma escrita y justificada a que se investigue el suceso o que se nieguen a formalizar la denuncia por escrito: en estos casos, el Vicario general no la transmitirá al Promotor de justicia a menos que, después de haber oído al Supervisor para la protección de los menores, considere que dicha señalización sea necesaria para proteger a la persona lesionada o a otros menores en peligro (cfr. *Vademécum*, F, n. 7). Se puede decir, concluyendo, que existe una obligación moral de denunciar, si bien se admiten motivos para no hacerlo, como ya indicaba la doctrina para el caso de solicitud en confesión».

³⁰¹ Cfr. Francesco, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, cit., p. 7, in particolare punto *F Trattamento delle segnalazioni dei presunti casi di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento*, specialmente nn. 3, 4, 6, rispettivamente: «Fatto salvo il sigillo sacramentale, gli operatori pastorali, i collaboratori e i volontari che abbiano notizia di un minore vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, ne informano il Vicario Generale, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori», «Il Vicario Generale o il Referente chiede all'autore della segnalazione di formalizzarla per iscritto, anche al fine di comunicarla al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano. L'autore della segnalazione sarà incoraggiato a presentare denuncia direttamente al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano», «Ogniquale volta la notizia di reato non sia manifestamente infondata, il Vicario Generale la segnala al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano e allontana il presunto autore dei fatti dalle attività pastorali del Vicariato».

Distingue l'obbligazione giuridica da quella morale G. Núñez, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, cit., p. 337: «La regulación se mueve en una doble dirección: /a) En cuanto a los funcionarios de la Curia Romana y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y su responsabilidad jurídica en el ejercicio de sus cargos oficiales en relación al bien común: se castiga con sanciones administrativas y penales la omisión o el retraso infundado de la denuncia. /b) A los agentes pastorales (en los que también estarían las personas incluidas en el apartado anterior en su labor pastoral): se recalca la obligación moral de defender el bien común eclesial»; in seguito si sofferma su tale obbligazione morale (*ivi*, p. 343 ss.). Da segnalare peraltro che, definendo in apertura al punto A

Inoltre, sempre nella legge per lo Stato del Papa n. CCXCVII, si prescrive che i reati elencati siano perseguibili d'ufficio (art. 2 n. 1): e ugualmente questa disposizione sulla procedibilità, che rappresenta una novità assai ragguardevole, è 'entrata', per quanto indirettamente, nell'ordinamento canonico, sia pure con mediato riferimento ad alcuni soggetti, in virtù di quei nessi normativi cui abbiamo accennato pocanzi. D'altro canto, in maniera in qualche modo analoga, con le differenze dovute alla disciplina e modalità dell'azione criminale secondo lo *ius Ecclesiae*³⁰², l'indagine di cui pure al *Motu Proprio Vos estis lux mundi*³⁰³ si avvia (potrebbe avviarsi³⁰⁴), per tutte le condotte previste (e le fattispecie sono estremamente vaste, tenendo anche conto dell'assai lata definizione enucleata di 'persona vulnerabile'³⁰⁵), senza che sia imposto per lo meno

l'*Ambito di applicazione*, nelle *Linee guida* si dichiara: «La normativa canonica e la legislazione dello Stato della Città del Vaticano in materia di protezione dei minori e delle persone vulnerabili devono essere scrupolosamente rispettate».

³⁰² Ovviamente non possiamo soffermarci al riguardo. Richiamiamo unicamente le due voci riassuntive di H.G. Alwan, *Acción criminal e Acción penal*, in J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, cit., rispettivamente pp. 112-116, pp. 121-123.

³⁰³ Spiega J.I. Arrieta, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, cit., p. 1: «Si tratta di una legge pontificia di ambito universale, valida per la Chiesa latina e per le Chiese orientali *sui iuris*, che impone obblighi a determinati soggetti e ad altri conferisce facoltà giurisdizionali in ordine alla raccolta, trasmissione e prima valutazione di notizie potenzialmente criminose. È un testo di natura procedurale, che non tipifica nuovi reati, e apre vie sicure per segnalare tali notizie e poterle verificare con prontezza e adeguato confronto, al fine di avviare eventualmente le procedure sanzionatorie previste dalla legge canonica». Cfr. R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., rispettivamente p. 833, p. 875: «Estamos, por tanto, ante una ley papal que establece un procedimiento cuyo ámbito de aplicación - es decir, el marco material - viene determinado por el art. 1 VELM. Ese procedimiento incluye desde la obligación de la denuncia (art. 3 VELM) hasta la finalización de la investigación previa. Concluida esta, cada caso será tratado atendiendo a las normas penales previstas en el CIC (cc. 1395 § 2 y 1389 § 1) o en las *Normae de gravioribus delictis*», «La investigación no es todavía un proceso o procedimiento penal, ya que la decisión de iniciar alguno de ellos, con la acusación formal del investigado, dependerá precisamente del resultado de esa actividad previa».

³⁰⁴ Sulla cautela nell'avviare una *investigatio praevia* cfr. le recenti annotazioni di F.J. Campos Martínez, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncia por abuso sexual*, cit., p. 490 ss.

³⁰⁵ Abbiamo già riportato il comma 3 della legge vaticana n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, p. 7: «È vulnerabile ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa»; definizione ripresa anche dal citato *Motu*

di confrontarsi o comunque di sondare in qualche modo sul punto specifico la parte offesa o i suoi rappresentanti legali (benché si preveda che possa essere sentito il minore o la persona vulnerabile³⁰⁶): i quali potrebbero, per converso, essere contrari proprio circa questo aspetto incoativo, dandosi loro almeno la possibilità di palesare la propria motivata protesta.

Anche a tale proposito, e sempre a scopo illustrativo della portata della novella, ci pare vada aperta una parentesi, sia pur stringata, sulla disciplina della procedibilità nei diritti penali secolari: si deve osservare infatti che allorquando in questi si subordina alla querela³⁰⁷ o comunque

Proprio Vos estis lux mundi, 7 maggio 2019, p. 10, all'art. 1 § 2 b). Sull'assai lata definizione di 'persona vulnerabile' si vedano le annotazioni critiche di C.-M. Fabris, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXVI (2019), 2, p. 398 ss. Sulla «novità giuridica» dell'introduzione della figura della persona vulnerabile cfr. la trattazione di D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 523 ss. Invece per R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., pp. 836-837, «La descripción de persona vulnerable es generosa, es decir, abarca tal amplitud de situaciones que supondrá un auténtico reto no calificar de vulnerable a alguien. En efecto, el condicionamiento puede darse por tantos factores, algunos de ellos bastantes comunes en la vida de las personas, que difícilmente alguien puede sustraerse a esos límites. [...] /De nuevo conviene aclarar que esta noción de persona vulnerable es a los efectos de aplicación del VELM, es decir, en orden a la noticia, denuncia o informe que debe proporcionarse a la autoridad eclesiástica y a la investigación que esta, si esos hechos son verosímiles (c. 1717 § 1 CIC), debe ordenar. Se pone de manifiesto así la extensión con que el Romano Pontífice quiere que se examinen los casos de abuso en la Iglesia, no limitándose solo a los mínimos penales que establecen el CIC y las NGD, mínimos que permanecen, por lo demás, invariados. De esas investigaciones podrán deducirse hechos delictivos y su imputabilidad o, por el contrario, hechos que sin ser punibles sean susceptibles de otras medidas previstas por el legislador como son: amonestaciones o reprensiones formales (c. 1339 CIC) y si estas son ineficaces, la posibilidad de dar un precepto penal (cc. 1319 § 1; 49 CIC); decretar la remoción del oficio (c. 193 § 1 CIC), etc.».

³⁰⁶ V. l'art. 12 § 2 del citato *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, p. 10. Si veda il commento di D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 543 ss.

³⁰⁷ Ovviamente non possiamo indugiare qui sulla natura giuridica della querela, in particolare nell'ordinamento italiano. Rinviamo, per tutti, a A. Gaito, *Querela, richiesta, istanza*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XXV, Roma 1991; Gian P. Volpe, *Querela*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, vol. X, Torino 1995, p. 553 ss., il quale anche illustra i problemi di costituzionalità che si sono posti in relazione alla perseguibilità a querela, e conclude: «Secondo diverse, autorevoli, prospettazioni, l'incostituzionalità della querela "può essere evitata quando a fondamento di ciascun caso in cui essa è prevista vi siano ragioni costituzionalmente rilevanti e cioè di eguale, se non di maggior valore, di quelle che stanno alla base del principio di obbligatorietà

alla volontà della parte la perseguibilità di certi *reati attinenti in special modo alle molestie sessuali* (nella loro proteiforme varietà e gravità), indubbiamente si sono presi in considerazione, tra le *rationes* ispiratrici del divieto di procedibilità d'ufficio, anche i desideri del tutto legittimi delle vittime le quali potrebbero non gradire, o anche aborrire che le vicende traumatizzanti che le hanno colpite siano investigate da estranei e, a maggior ragione, rese di pubblico dominio. Addentrandoci pure qui, per la sua spiccata esemplarità, in una rapida ma utile ricognizione della normativa italiana sul regime al proposito in materia di violenze (o comunque atti) sessuali - ove sempre è passibile di essere deturpata l'intimità della persona -, di fronte alle due alternative della procedibilità d'ufficio ovvero a querela di parte, poggiate su priorità non coincidenti³⁰⁸, il nostro legislatore ha optato, in via compromissoria e dopo protratti

dell'azione penale". /La perseguibilità a querela sarebbe costituzionalmente legittima o per la tenuità dell'interesse offeso, o per evitare che l'offesa contenuta nel reato sia aggravata dalla pubblicità del processo o comunque per delitti che comportano offese a interessi di cui il titolare può validamente disporre. /Quanto all'ultimo punto si è peraltro recentemente rilevata la "profonda differenza che intercorre fra gli istituti del consenso e della querela. Mentre il primo toglie al fatto il carattere di offesa penalmente rilevante, il secondo si limita ad incidere sulle conseguenze del reato rimuovendo un ostacolo all'inizio della azione penale; la querela non è d'altronde necessariamente ancorata alla 'disponibilità' dell'interesse protetto dalla norma penale, ma risponde ad esigenze di politica criminale tali da indurre a subordinare l'inizio del processo penale all'assenso del soggetto passivo"» (*ivi*, p. 561), soffermandosi poi sulle varie ragioni per le quali si è ritenuto di condizionare il promovimento dell'azione penale ad una manifestazione di volontà della persona offesa. Più recentemente si veda P. Silvestri, *Sub art. 120*, in E. Aprile et al. (a cura di), *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. III, *Il reo e la persona offesa dal reato, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, la modificazione, applicazione ed esecuzione della pena, l'estinzione del reato e della pena, le sanzioni civili e le misure amministrative di sicurezza, Libro I, Artt. 85-240*, Milano 2015, p. 255 ss.; M. Nofri, *Sub art. 336*, in L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al Codice di Procedura Penale. Complemento giurisprudenziale*, 9^a ed., Milano 2015, p. 1603 ss.; A. Marandola, *La notizia di reato*, in F. Cerqua - A. Diddi - A. Marandola - G. Spangher, *Manuale teorico-pratico di diritto processuale penale*, Milano 2018, p. 24 ss.

³⁰⁸ Per la procedibilità d'ufficio in coerenza con «la creazione di un impianto sanzionatorio così severo» quale quello della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 si veda, per tutti, V. Musacchio, *Le nuove norme contro la violenza sessuale: un'opinione sull'argomento*, in *Giustizia penale*, LVI (1996), II, p. 122 ss.; per la procedibilità a querela «più rispondente all'ideologia personalistica che pervade tutta la legge» v., anche qui per tutti, M. Bertolino, *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium iuris*, III (1996), p. 410 ss.

dibattiti³⁰⁹, per la regola della querela (peraltro con termine di dodici mesi e irrevocabile) della persona offesa (per i delitti di violenza sessuale anche aggravata), enunciando una serie di eccezioni in cui si procede d'ufficio, tra cui, insieme ad altre, il delitto di violenza sessuale commessa ai danni di minore degli anni 18 (prima della legge n. 38 del 6 febbraio 2006 l'età era 14 anni) ed anche quello commesso da persone cui la vittima³¹⁰ sia affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, ovvero in caso di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609-quater C.P.³¹¹ (art. 609-septies C.P.)³¹². Tuttavia, nonostante l'ago della bilancia

³⁰⁹ Cfr. G. Balbi, *Violenza e abuso sessuale*, in D. Pulitanò (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Tutela penale della persona*, Torino 2011, p. 282: «Nei lavori preparatori della riforma del 1996, la questione relativa alla procedibilità è stata oggetto di discussioni fortemente ideologizzate, di molteplici proposte e modifiche apportate in aula e in commissione, di una confusa sovrapposizione di istanze politiche».

³¹⁰ Si veda G. Riondato, *I delitti contro la libertà personale*, in M. Riverditi (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale*, cit., pp. 1157-1159.

³¹¹ Prima dell'ultima riforma di cui riferiremo tra breve (e che ha modificato anche l'art. 609-quater) gli atti sessuali dovevano riguardare un minore di anni dieci. Al riguardo V. Mereu, *Reati contro la libertà personale. Disposizioni comuni (609 septies, 609 nonies, 609 decies, 734 bis)*, in G. Cocco - E.M. Ambrosetti (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *I reati contro le persone. Vita, incolumità personale e pubblica, libertà, onore, moralità pubblica e buon costume, famiglia, sentimento religioso, per i defunti e per gli animali*, Padova 2014, p. 412, osservava: «evidente la *ratio* della procedibilità d'ufficio per l'ipotesi dell'art. 609 quater co.u., la gravità della condotta di chi compie atti sessuali con minore di anni 10 comporta la necessità di punirlo 'sempre e comunque', prescindendo dalla scelta operata dai soggetti a cui è riconosciuta la facoltà di sporgere querela in vece del minore». Si era rilevato che «nella legge contro la pedofilia il procedimento penale non è mai "frequentato" dalla presenza di casi di procedibilità a querela»: B. Romano, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, 6^a ed. rinnovata ed ampliata, Milano 2016, p. 375.

³¹² Questo il testo dell'art. 609-septies del Codice Penale introdotto dall'art. 8 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 e modificato dall'art. 7 della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. /Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. /La querela proposta è irrevocabile. /Si procede tuttavia d'ufficio: /1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma». Per

si sia spostato, più accentuatamente con le ultime modifiche (specie appunto del 2006³¹³), verso la procedibilità d'ufficio, ciò non è avvenuto senza titubanze: e critiche consistenti sono state avanzate proprio al riguardo³¹⁴. Si è ad esempio stigmatizzato che «non sono così evidenti le ragioni sottese alla scelta di far automaticamente prevalere [...] l'esercizio dell'azione punitiva su quel rispetto del mondo interiore, ma anche sul rischio di danni esistenziali conseguenti al processo, che fondano altrimenti la regola generale della procedibilità a querela, tanto più ponendo attenzione al fatto che si tratta di rischi tanto maggiori quanto maggiore è la fragilità della vittima. L'equazione *miglior tutela = esercizio dell'azione penale* [...] appare - quantomeno - un po' affrettata»³¹⁵. Taluno, ancora, ha rimarcato come possa soccombere, di fronte all'istanza punitiva superiore, l'autodeterminazione del soggetto o dei suoi familiari, potendo essere denunciati da chiunque fatti strazianti che essi potrebbero

un'illustrazione recente v. R. Garofoli, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Tomo II (artt. 453-623-bis), cit., p. 671 ss., non aggiornata peraltro alla recente modifica intervenuta con la legge 19 luglio 2019 n. 69 (entrata in vigore il 9 agosto 2019), che all'art. 13 comma 4, prevede: «All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 609-bis e 609-ter"; b) al secondo comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici"; c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato». Quindi si è prevista la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 609-quater C.P. di atti sessuali con minorenni e l'aumento del termine per la proposizione della querela per i delitti di cui all'art. 609-bis e 609-ter C.P. da sei a dodici mesi. Le nuove disposizioni quanto al regime di procedibilità si applicano per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

³¹³ Ed anche le ultime modifiche citate introdotte dalla legge n. 69 del 2019.

³¹⁴ In via generale osserva V. Mereu, *Reati contro la libertà personale. Disposizioni comuni (609 septies, 609 nonies, 609 decies, 734 bis)*, cit., p. 410: «Nell'originario impianto del cod. Rocco, la scelta di rimettere alla facoltà della vittima la punibilità dei delitti contro la libertà sessuale era giustificata con l'opportunità di evitare l'eventuale danno derivante alla p.o. dalla pubblicità, attraverso il processo, di episodi della sua vita intima, rimasti ignoti o comunque ignorati. Con la conferma della regola generale della *procedibilità a querela*, il legislatore della riforma mostra di non volersi discostare da questa logica di *rispetto della sfera di riservatezza della p.o.*, con ciò suscitando numerose perplessità e non pochi problemi ermeneutici. Invero, la norma introdotta nel '96 prevede tali e tante ipotesi procedibili d'ufficio da non consentire più di comprendere quale sia la regola e quale l'eccezione, né tanto meno consente di rintracciare una spiegazione logica alla scelta di perseguire d'ufficio condotte meno gravi di quelle per le quali è prevista la procedibilità a querela di parte». Comunque, vari sono i profili della vigente disciplina italiana che sono stati bersaglio di censure da parte della dottrina.

³¹⁵ G. Balbi, *Violenza e abuso sessuale*, cit., p. 284.

non voler esporre allo *strepitus fori* oppure - oltre al nocumento per la diffusione della notizia³¹⁶ - che si vorrebbe evitare di 'rivivere in aula' con costi psichici troppo elevati. Solo per evocare la delicatezza dei valori esistenziali in gioco, i quali non devono mai essere obliati. D'altronde, esimi giuristi da tempo ammaestrano come non di rado possa avvenire che «L'esercizio dell'azione penale [...] può recare più danno che vantaggio alle vittime»³¹⁷; e mettono in guardia verso sempre risorgenti ostracismi nei confronti di un istituto, la procedibilità a querela, che vanta addentellati e ormeggi non precari in un plesso di valori impreteribili³¹⁸. A riprova di come la procedibilità di ufficio ineluttabile *in ogni ipotesi*, senza alcuna elasticità, sia preferenza da non selezionare alla leggera, ma che vada scrupolosamente monitorata per i suoi contraccolpi ed effetti collaterali: perciò debba essere calibrata e delimitata con circospezione. Non si vanifica affatto per tale via lo *ius puniendi* o il principio di giustizia, ma, attraverso un bilanciamento delle diverse esigenze effettuato a monte, in alcune evenienze «è saggio oltre che utile “non punire tutto il punibile”, tenuto conto dell'atteggiarsi di certe condotte,

³¹⁶ Criticando la legge italiana laddove stabilisce la procedibilità di ufficio di reati attinenti alla sfera sessuale quando ci sia connessione con un altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, G. Balbi, *Violenza e abuso sessuale*, cit., p. 285, rileva: «La procedibilità di ufficio, in tali ipotesi, ritroverebbe la sua base razionale nel venir meno di quella esigenza di riservatezza individuata - anche dalla Corte costituzionale - quale fondamento della perseguibilità a querela dei reati sessuali, “in quanto l'indagine investigativa sul delitto comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia”. /Il discorso funziona a condizione di convenire con l'idea che il fondamento della procedibilità a querela sia esclusivamente la riservatezza, e che dunque, a notizia diffusa, “l'onore sia ormai perduto” e tanto valga procedere. Ma se dietro c'è di più, ad esempio il diritto della vittima a scegliere di non esporsi al trauma del processo, o - più ampiamente - il suo diritto a fare la scelta che sente più giusta per sé, quella che può aiutarla a ritrovare un equilibrio esistenziale compromesso, ecco allora che questo disinvolto approccio della prassi, volto a ritenere tipica ogni “connessione” anche occasionale, se non del tutto casuale, del reato sessuale con un qualsiasi delitto procedibile di ufficio, meriterebbe un significativo ripensamento».

³¹⁷ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 14^a ed. integrata e aggiornata a cura di L. Conti, Milano 2002, p. 189.

³¹⁸ Scriveva, ad esempio, G. Bettiol, *Diritto penale. Parte generale*, 8^a ed. riveduta e aggiornata, Padova 1973, p. 654: «si tratta però pur sempre di dare rilievo ad una volontà individuale, ed è per questa ragione che si vuole da alcuni dare l'ostracismo all'istituto della querela, affinché il diritto e il processo penale non vengano “contaminati” e “fuorviati” da interessi e considerazioni individualistiche, le quali verrebbero a danneggiare in sostanza tanto lo Stato quanto l'individuo stesso. Tale tesi è però esagerata [...]».

che, pur offendendo interessi generali, non attentano alla scala delle priorità, alla cui tutela costantemente si rivolgono gli irrinunciabili obiettivi del magistero penale»³¹⁹.

Tali principi sono, prima ancora che di ‘civiltà giuridica’, di sano buon senso e, in questo peculiarissimo ambito, non possono essere obnubilati nemmeno in un sistema penale, come quello canonico, in cui pure la procedibilità a querela è stata cancellata del tutto dalla codificazione del 1983³²⁰. Tale figura processuale non era invece assente nel Codice piano-benedettino, nel quale peraltro si annoverava un solo caso in cui la querela doveva intervenire «ut actio criminalis instituat»³²¹:

³¹⁹ U. Dinacci, *Querela*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano 1987, p. 43. Rinviamo a tale Autore anche per le interessanti riflessioni circa la natura giuridica della querela e sul suo carattere processuale.

³²⁰ Cfr. J. Sanchis, *Acusación penal*, in J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, cit., p. 191: «La querrela [...] solo podría presentarla la persona lesionada por el delito y solo en aquellos delitos para cuya persecución se requiriese precisamente la intervención de la persona directamente ofendida, como podrían ser los delitos que atentan contra la buena fama. El derecho canónico actual no contempla esta figura procesal, aunque sí permite al particular ejercitar, en el mismo proceso penal, la acción contenciosa para el resarcimiento de los daños causados por el delito (cf cc. 1729-1731 y 1483-1485 CCEO). Por otro lado, queda también excluida del derecho canónico la posibilidad de la acusación penal privada o popular pues, constituyendo el delito, siempre y en todo caso, la lesión de un bien o interés público [...] sólo el promotor de justicia, en cuanto ministerio público, está capacitado y habilitado para ejercitar la acción criminal, siempre por mandato del ordinario».

³²¹ Il can. 1938 recitava: «§ 1. In causa iniuriarum aut diffamationis, ut actio criminalis instituat, requiritur praevia denuntiatio aut querela partis lesae. /§ 2. Sed si agatur de iniuria aut diffamatione gravi, clerico vel religioso, praesertim in dignitate constituto, illata, aut quam clericus vel religiosus alii intulerit, actio criminalis institui potest etiam ex officio». Dunque, nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, il processo eventualmente instaurato nonostante il difetto della querela sarebbe stato invalido: v. C. Papale, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, 2^a ed. aggiornata con le modifiche alle *Normae de gravioribus delictis*, Città del Vaticano 2012, p. 45, nota 9, che riporta dottrina coeva al Codice del 1917 a proposito della disciplina della querela. Si veda, sempre quanto al *Codex Iuris Canonici* del 1917, G. Stocchiero, *Diritto penale della Chiesa e dello Stato italiano, Codex Iuris Canonici - Lib. V, Codice Penale italiano - 1930, Manuale teorico-pratico di diritto comparato*, Vicenza 1932, rispettivamente p. 288, pp. 291-292: «La regola (quasi assoluta nel c.i.c.) è che il reato sia perseguito d'ufficio; il diritto di querela è la eccezione; e perciò la legge dovrà esprimere, di volta in volta, i casi in cui *la punizione del colpevole è sottoposta alla condizione che la parte lesa presenti querela*. Concedendo questa facoltà alla persona offesa dal delitto, l'autorità sociale riconosce praticamente prevalente sul danno pubblico il danno privato e, senza spogliarsi del diritto di amministrare direttamente la giustizia penale per mezzo del suo organo speciale (il promotore di

nell'ipotesi, marginale ma assai significativa, dell'ingiuria e della diffamazione, la legge infatti lasciava «à l'intéressé le soin de décider souverainement s'il y a lieu ou non d'assurer une réparation judiciaire du dommage subi par lui»³²². Simmetricamente abbiamo sopra riscontrato come nel *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, nonché nella legge vaticana del marzo 2019, sia stato reintrodotta un obbligo esplicito di segnalazione-denuncia: *denuntiatio* neppure menzionata nel *Codex Iuris Canonici* del 1983 quale canale della *notitia criminis*, mentre lo era in quello del 1917 quale facoltà dei fedeli³²³, salvo tramutarsi in *obligatio denuntiationis* quando ricorressero «alcune eccezioni espressamente previste e disciplinate»³²⁴. È indiscutibile che si tratta di due istituti

giustizia = il pubblico ministero), condiziona [...] l'esercizio della giustizia alla presentazione della querela da parte dell'offeso. /La regola generale del c.i.c. è che si deva procedere d'ufficio per tutti i delitti, come per i negozi che "publicum ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt" (can. 1618). /Una sola eccezione è prevista: nel caso d'ingiuria o di diffamazione è necessaria la querela della parte lesa. Ma, anche in questo caso, è ammessa la procedura d'ufficio, qualora si tratti di grave ingiuria o diffamazione contro un chierico o un religioso "praesertim in dignitate constitutus", ovvero imputabile ad un chierico o ad un religioso contro un terzo (can. 1938)».

³²² R. Naz, *Dénonciation*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. IV, Paris 1949, c. 1123.

³²³ Questo il testo dell'abrogato can. 1935: «§ 1. Quilibet tamen fidelium semper potest delictum alterius denuntiare ad satisfactionem petendam vel damnum sibi resarciendum, vel etiam studio iustitiae ad alicuius scandali vel mali reparationem. /§ 2. Imo obligatio denuntiationis urget quotiescumque ad id quis adigitur sive lege vel peculiari legitimo praecepto, sive ex ipsa naturali lege ob fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum».

³²⁴ C. Papale, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, cit., p. 44, che illustra tali eccezioni: «La prima di esse è quella regolata nel can. 1395, § 2, secondo cui sussiste l'obbligo di denuncia ogniqualvolta lo imponga la legge o un precetto particolare, nonché qualora la denuncia sia necessaria al fine di prevenire un pericolo o un imminente male pubblico per la fede o la religione; la seconda ipotesi è quella prevista nel can. 2336, § 2, ove è ingiunto di denunciare alla Sacra Congregazione del Santo Ufficio i chierici e i religiosi facenti parte di una setta massonica o di altra simile associazione; la terza e ultima ipotesi è quella disciplinata dal combinato disposto di cui ai cann. 904 e 2368, § 2, in base ai quali il penitente ha il dovere di denunciare il sacerdote che, in occasione della confessione, si è macchiato del crimine di *sollicitatio ad turpia*, prevedendo, a carico del penitente che contravvenga a tale obbligo, entro il termine di un mese dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'obbligo stesso, la scomunica *latae sententiae nemini reservatam*, da cui potrà essere assolto, una volta incorsovi, solo a condizione di aver adempiuto il predetto obbligo o di promettere seriamente di adempierlo». Papale ricorda anche in relazione sempre alla disciplina contenuta nella codificazione del 1917: «La denuncia, redatta per iscritto e sottoscritta dal denunciante, va fatta all'Ordinario del luogo o al cancelliere della curia diocesana o al vicario foraneo o al parroco, i quali ultimi, peraltro, debbono

diversi, ma la loro connessione pare chiara, se non altro a livello del tasso di innalzamento o abbassamento dell'afflittività e del rigore penale. E allora, se il legislatore, vaticano e canonico, non ha recentemente esitato a innovare recuperando in qualche modo l'obbligo di denuncia che era stato caducato con la revisione codiciale postconciliare, del pari negli stessi provvedimenti normativi - almeno quelli indirizzati allo 'Stato del Papa', senza stravolgimenti, del resto, ma in continuità con quanto sanciva saviamente il liberale Codice Zanardelli³²⁵ -, in alcune ben individuate fattispecie, di più tenue gravità e lesività ovvero in cui non siano implicati fanciulli o soggetti abitualmente privi della capacità di intendere e volere³²⁶, si sarebbe potuto esigere, se non proprio la querela, l'audizione e il consenso della vittima, o una qualche iniziativa della parte lesa³²⁷:

successivamente trasmetterla all'Ordinario. Non tutte le denunce debbono essere prese in considerazione, non dovendosi dar peso a quelle presentate da un nemico manifesto del denunciato, da una persona vile e indegna, nonché quelle anonime prive degli elementi sufficienti a far ritenere probabile l'accusa». Rinviamo altresì a G. Boni, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, cit., p. 175 ss.

³²⁵ Il Codice Zanardelli, peraltro, nel Titolo VIII del Libro II, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, prevedeva, all'art. 336, che «Per i delitti preveduti nei precedenti articoli» (tra cui il reato di corruzione mediante atti di libidine di persona minore di anni sedici: art. 335) «non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto sia commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell'offeso. /La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento. /Si procede d'ufficio quando il fatto: /1° abbia cagionato la morte della persona offesa, o sia accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non inferiore ai trenta mesi e si debba procedere d'ufficio; /2° sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico; /3° sia commesso con abuso della patria podestà o dell'autorità tutoria». Analoga previsione di procedibilità a querela di parte è quella sancita dall'art. 344 in riferimento al reato di chi sottrae o ritiene, con violenza, minaccia o inganno, per fine di libidine o di matrimonio una persona di età minore e alle altre fattispecie previste negli artt. 341, 342 e 343.

³²⁶ Ricordiamo qui che ai minori sono equiparati nella normativa canonica *de qua* le persone vulnerabili di cui viene data peraltro l'assai lata definizione che abbiamo già riportato.

³²⁷ Con riferimento alla legge vaticana n. CCXCVII, C.-M. Fabris, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, cit., pp. 399-400, commenta: «in modo invero discutibile, si è estesa la perseguibilità d'ufficio per le fattispecie criminose previste dalla normativa, laddove sarebbe forse stato preferibile lasciare che fosse la parte lesa, mediante querela, a dare impulso all'azione penale. D'altro canto, se è pur vero che la gravità dei reati commessi in danno di minori o persone vulnerabili richiede una particolare solerzia quanto all'attività di indagine e alla successiva perseguibilità da parte degli organi giudiziari, sarebbe stato tuttavia

prevedendosi, ad esempio, come si era prospettato anche in Italia³²⁸, di permettere alla persona offesa, tempestivamente e previamente avvertita, di opporsi ad intrusioni 'bloccando' la segnalazione-denuncia (che, peraltro, di per sé non dà inizio al processo penale canonico) e paralizzando il corso del procedimento³²⁹; e assoggettando semmai - specie nell'ordinamento ecclesiale - il 'segnalato' a provvedimenti (assunti

prudente stabilire precisi limiti alla procedibilità di ufficio di reati che coinvolgono in modo così profondo l'intimità delle vittime, adottando ad esempio restrizioni del tipo di quelle sancite dall'art. 609 *septies* c.p. italiano. La legittima volontà del legislatore di voler contrastare duramente ed in modo efficace certe condotte criminose non può far dimenticare la particolare attenzione che si deve avere nei confronti delle vittime le quali per varie ragioni, non ultime quelle di natura psichica e psicologica, potrebbero non trarre beneficio dallo svolgimento di un procedimento penale e dalle inevitabili esigenze istruttorie che esso comporta. Anche l'ordinamento italiano, nel caso di reati riguardanti la sfera sessuale della persona prevede, ai sensi dell'art. 609 *septies* c.p., che in linea generale la procedibilità sia a querela di parte la quale, una volta presentata, diviene irrevocabile [...]. È vero che pure l'ordinamento italiano prevede, nel caso in cui vittima di abuso sia un minore, che si proceda d'ufficio, ma sul punto si è dibattuto proprio in riferimento alla necessità di tutela del soggetto debole il quale potrebbe addirittura subire dei danni da un procedimento instaurato dalla pubblica autorità».

³²⁸ Ne riferisce B. Romano, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., p. 369. V. anche la trattazione di M. Virgilio, *Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto*, Ancona 1996, p. 102. In generale «Tra i commentatori [...] il mantenimento della punibilità a querela trova sostanziali consensi con qualche riserva. La regola opposta [...] avrebbe, infatti, assunto un significativo ruolo "promozionale" nell'accertamento e nella persecuzione di reati tanto odiosi; peraltro, in un'ottica di equilibrato temperamento, si sarebbe potuto prevedere la possibilità, per la vittima, di esprimere, entro un certo termine, una volontà contraria alla prosecuzione delle indagini»: G. Mulliri, *Sub art. 609-septies*, in G. Ariolli et al. (a cura di), *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. XI, tomo II, *I delitti contro la persona. I delitti contro la libertà individuale, Libro II, Artt. 600-623-bis*, cit., p. 1201.

³²⁹ Come ricorda G. Núñez, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, cit., p. 338, nell'ordinamento canonico, «Cualquier persona puede poner en conocimiento de la autoridad eclesiástica unos hechos constitutivos de delito, indicando o no a su autor, pero de suyo no puede dar inicio a un proceso penal, que solo se procederá después de haberse realizado la oportuna investigación previa (cfr. cc. 1717- 1719 CIC) y una vez que el ordinario competente haya decretado el inicio de un proceso penal (cfr. c. 1718 § 1, 1º). En este supuesto, entregará las actas de la investigación al promotor de justicia para que presente al juez el escrito acusatorio (cfr. c. 1721 § 1 y c. 1472 § 1), que comporta la formal apertura de un proceso penal, y sostenga la acusación a lo largo del desarrollo del proceso».

però senza menomazioni dello *ius defensionis*) atti a renderlo innocuo³³⁰. Questo almeno in alcuni casi, dovendosi comunque evitare di sottoporre ad una identica regola situazioni che potrebbero essere, invece, alquanto diversificate tra loro. Il faro, del resto, sarebbe sempre, come è rubricato l'art. 5 del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, la 'Cura delle persone'³³¹, in particolare se minori o vulnerabili: «parte integrante della missione della Chiesa»³³² da adattarsi a ogni frangente, oltre che *regula interpretationis* di ogni norma.

Proprio in quest'ottica si sono poste nella traiettoria migliore e più tuziorista le *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, le quali, pur senza

³³⁰ Si vedano alcune utili indicazioni di J.L. Sánchez-Girón Renedo, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, cit., p. 689 ss.

³³¹ Tale art. 5 della citata *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» «Vos estis lux mundi»*, 7 maggio 2019, p. 10, è così redatto: «§ 1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare: /a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi; /b) assistenza spirituale; /c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico. /§ 2. Sono tutelate l'immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali».

³³² Francesco, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, cit., p. 7, *Premessa*. Cfr. Id., *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, cit., p. 6, sempre nella parte introduttiva: «La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Cristo stesso infatti ci ha affidato la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi: «*chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me*» (Mt 18,5). Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi. Ciò richiede una conversione continua e profonda, in cui la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la credibilità dell'annuncio evangelico e a rinnovare la missione educativa della Chiesa. /Desidero, quindi, rafforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili affinché nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano: /- sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che in strutture o luoghi di condivisione». Da ricordare poi segnatamente quanto si afferma nel già citato Chirografo dello stesso Sommo Pontefice di istituzione della Pontificia Commissione per la tutela dei minori del 22 marzo 2014.

commendare alla persona offesa un potere di veto dirimente, tuttavia tengono conto della sua legittima avversione all'innescarsi di una procedura: «In caso di opposizione scritta e giustificata della persona offesa o dei suoi rappresentanti legali, o di declino a formalizzare la segnalazione per iscritto, il Vicario Generale non la trasmetterà al promotore di giustizia a meno che, sentito il Referente per la tutela dei minori, ritenga che la segnalazione sia necessaria per proteggere la persona offesa o altri minori dal pericolo»³³³. Nonostante, in effetti, permanga una certa discrezionalità nelle mani dell'autorità ecclesiastica³³⁴, si tratta di una disposizione precauzionale da giudicare positivamente.

9. *Una parentesi: le Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana*

Per quanto concerne il nostro Paese, nel corso dei lavori dell'ultima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (20-23 maggio 2019) sono state approvate le *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* della C.E.I. medesima e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori³³⁵. In esse sono state 'mutuate' disposizioni affini a quelle pontificie che abbiamo appena illustrato, come era del resto trapelato. Siamo stati infatti resi edotti già dai primi del mese di maggio³³⁶

³³³ Francesco, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, cit., p. 7, punto F, n. 7.

³³⁴ Critico C.-M. Fabris, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, cit., pp. 411-412, che scrive: «Prevedere che sia demandata all'iniziativa del Referente per la tutela dei minori la scelta se trasmettere o meno la *notitia criminis* al promotore di giustizia, anche nel caso in cui la parte offesa si opponga a tale iniziativa in maniera motivata, appare una determinazione eccessiva, specie se ci si pone nell'ottica di offrire la massima tutela al soggetto debole. Sarebbe stato preferibile, a parere di chi scrive, lasciare maggiore spazio alla procedibilità su querela della persona offesa».

³³⁵ Le *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* della Conferenza Episcopale Italiana, 24 giugno 2019, sono consultabili nella pagina *web* ufficiale della Chiesa cattolica italiana.

³³⁶ Cfr. F. Colagrande, *Motu Proprio, Cei: forte spinta contro abusi*, pubblicato nel sito *Vatican News* il 10 maggio 2019; alla domanda su come la Conferenza Episcopale Italiana avesse accolto il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* l'arcivescovo L. Ghizzoni, presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Chiesa italiana, rispondeva: «In buona parte, avevamo già individuato queste linee nella stesura delle nuove linee guida della Conferenza episcopale italiana, che saranno -

che le *Linee guida* previamente preparate e discusse nella LXXIII Assemblea Generale erano state ultimamente riviste anche in qualche modo in obbedienza e recepimento delle direttive additate da Roma: esse sono state infine diramate con la data del 24 giugno 2019. Il documento, che rappresenta una tappa importante nella lotta contro gli abusi e che è in generale del tutto suasio, segnatamente nell'enunciazione dei 'principi guida' dell'opera della Chiesa in Italia, contiene non esigue novità per quanto direttamente pertiene ai profili prescrittivi³³⁷: profili che non assurgono peraltro, nonostante il tono imperativo, a normativa propriamente vincolante, non risultando il testo un decreto generale votato dai presuli con la maggioranza fissata *ex can. 455 § 2* né corredato dalla *recognitio* della Sede Apostolica³³⁸, come del resto ordinariamente

speriamo - approvate proprio tra pochi giorni dall'Assemblea generale della Cei. Le nuove linee guida hanno in parte già recepito e in parte recepiranno le indicazioni che il Papa ha dato attraverso il Motu proprio "Vos estis lux mundi" a tutti i vescovi del mondo - quindi, anche a noi. Non sono quindi per noi particolarmente nuove perché già avevamo discusso queste indicazioni e già anche individuato alcune soluzioni che abbiamo messo nelle nostre nuove linee guida». Come osserva R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 832, «Aunque las preguntas a los entrevistados son propias del periodista en busca de la novedad informativa, las respuestas a veces ofrecen, desde el punto de vista del jurista, pistas y orientaciones que son una ayuda sobre todo en aquellos aspectos que podrían presentar cierta dificultad de interpretación o de aplicación».

³³⁷ Le *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019, al punto 1, enunciano: «Le presenti Linee guida si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali in Italia. Esse si applicano anche, compatibilmente al diritto proprio e alla normativa canonica, a tutti gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita apostolica, nella misura in cui questi non dispongano di proprie Linee guida». E nel punto 13, rubricato *Operatività, aggiornamento e revisione delle Linee guida*, si prevede: «Le presenti Linee guida diverranno operative dal giorno della pubblicazione sul sito della CEI. /Al SNTM [Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori: N.d.A.] compete di curare la stesura e la pubblicazione degli strumenti applicativi delle presenti Linee guida. /Gli eventuali strumenti applicativi delle Linee guida vengono approvati dal Consiglio Permanente della CEI. /La revisione delle Linee guida è di competenza dell'Assemblea Generale dei Vescovi».

³³⁸ Secondo il can. 455, la Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della Conferenza stessa; perché i decreti di cui al § 1 siano emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, e non ottengono forza obbligatoria se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati autorizzati dalla Sede Apostolica; il modo di promulgazione e il tempo in cui i decreti acquistano

le linee guida³³⁹. Nei punti 5.5 e 5.6 si enuncia: «Non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili: chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa. [...] La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata»; mentre nel punto 5.7 si prosegue: «Salvo nel caso previsto dai cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso abuso sessuale su minori o persona vulnerabile da parte di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero

forza obbligante vengono determinati dalla stessa Conferenza Episcopale; nei casi in cui né il diritto universale né uno speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza Episcopale la potestà di cui al § 1, rimane intatta la competenza di ogni singolo vescovo diocesano e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non hanno la capacità di agire in nome di tutti i vescovi, a meno che tutti e singoli i vescovi non abbiano dato il loro consenso.

Nella *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede il 3 maggio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII (2011), pp. 406-412, d'altronde si stabiliva: «Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la *recognitio* ai competenti Dicasteri della Curia Romana».

³³⁹ Come ricorda F. Lombardi, *Ora niente scuse. Sulla concretezza del motu proprio* Voi siete la luce del mondo, cit., p. 270, Papa Francesco, nel discorso finale del *summit* del febbraio 2019 già menzionato, «parlando del “rafforzamento e della verifica” delle linee guida delle conferenze episcopali, insisteva sul fatto che bisognava “applicare parametri che abbiano valore di norme e non solo di orientamenti. Norme, non solo orientamenti”»; del resto «le linee guida (tranne il caso della *Charter for Protection of Children and Young People* promulgata dai vescovi degli USA) non avevano valore di legge, cioè non obbligano giuridicamente i vescovi delle diverse diocesi ad attuare le misure previste». Per questo, secondo Lombardi, «Papa Francesco, in un colpo solo, ha superato tutti i ritardi, i dubbi e le resistenze e con la sua autorità come pastore della Chiesa universale ha obbligato tutti i vescovi, di tutte le regioni del mondo, a provvedere in un tempo assai breve - un anno! - a predisporre un sistema pubblico, affidabile e accessibile, per la segnalazione delle violenze, per assicurare che le vittime siano accolte e che chi segnala sia protetto da eventuali ritorsioni».

accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai cann. 134 CIC³⁴⁰ e 984 CCEO. Questa segnalazione non costituisce una violazione del segreto d'ufficio né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cfr. *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, § 1)», specificando altresì che «A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3)». Dunque, compendiando e riducendo all'osso, mentre chiunque 'è chiamato a segnalare', sui chierici e i consacrati ricade, anche qui, un 'obbligo di segnalare tempestivamente', appunto sulla falsariga della - del resto 'coattiva' - legislazione papale.

Del tutto innovativo, per converso, anche rispetto a quanto sancito dal legislatore canonico supremo, quanto previsto al punto 8.2: «L'autorità ecclesiastica, benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato. /A tal fine l'autorità ecclesiastica richieda all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria. /L'autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*. /L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne»³⁴¹.

³⁴⁰ Per alcuni problemi interpretativi insorgenti v. D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 539 ss.

³⁴¹ Ricordiamo qui che se la denuncia è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato ne informa il pubblico ministero, l'esposto è l'esposizione appunto all'autorità di pubblica sicurezza di fatti che non costituiscono ancora un reato ma che sono al limite

Si tratta di un disposto assai ‘denso’, non scevro di criticità. Da valutare positivamente anzitutto il dovere di consultare e compulsare la vittima, i genitori o i tutori legali in merito proprio alla presentazione dell’esposto e, contestualmente, di tener conto della loro volontà contraria, salvo possibilità di discostarsene, si postula in casi straordinari: cautela, questa, non contemplata nella legislazione pontificia e che era stata giustamente posta in risalto già nelle anticipazioni ai giornalisti, additando il *modus operandi* cui ci si sarebbe dovuti attenere nel ricorrere di queste circostanze³⁴². Qualche rimostranza invece eleviamo sommessamente sull’obbligo ‘morale’ (‘aggettivazione’ quanto meno anomala in determinazioni di tal tipo) di inoltrare l’esposto all’autorità civile³⁴³,

del lecito o di fatti che potrebbero essere oggetto di querela, ovvero con cui si richiede l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza in caso di dissidi tra privati da parte di una o di entrambe le parti coinvolte. L’esposto tecnicamente non è indirizzato all’autorità giudiziaria (poiché la segnalazione di un fatto costituente reato procedibile d’ufficio si chiama appunto denuncia): se peraltro dai fatti si configura un reato perseguibile d’ufficio, l’ufficiale di pubblica sicurezza, in quanto pubblico ufficiale, deve informare l’autorità giudiziaria (se invece si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela, salvo espressa rinuncia). Cfr. art. 1 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931 e relativo regolamento per l’esecuzione approvato con R.D. n. 635 del 1940, artt. 5-6.

³⁴² Cfr. I. Scaramuzzi, *Abusi, la Cei introduce l’obbligo di denuncia alle autorità civili*, pubblicato il 23 maggio 2019 sul sito *Vatican Insider News*, che riporta le seguenti precisazioni di L. Ghizzoni: «una volta fatta l’indagine previa [...] non comunichiamo la vicenda solo alla Congregazione per la Dottrina della fede, ma siamo chiamati a fare esposto all’autorità civile. Diverso se la persona dicesse “io non voglio”: a quel punto vogliamo incoraggiare la vittima stessa, o se minorenne la vittima con i suoi genitori o tutori, a fare la denuncia. Se comunque si opponesse, sia la vittima sia i genitori sia i tutori, noi chiediamo che questa opposizione alla denuncia sia scritta, e debitamente documentata, perché la teniamo come documento che, quando in secondo tempo ritornasse la vicenda, possiamo sempre esibire. Non solo: chiediamo che l’opposizione sia ragionevolmente giustificata, perché ci possono essere casi in cui il minorenne è disponibile alla denuncia, ma i genitori non vogliono: perché si vergognano? Perché non vogliono finire in tribunale? O perché hanno interessi non corretti su vicende? Sappiamo che ci sono casi in cui (gli abusi, ndr) sono fonti di guadagno anche da parte dei genitori. Ecco, in caso in cui l’opposizione non fosse giustificata, facciamo l’esposto lo stesso. Abbiamo deciso di mettere al primo posto l’interesse del minore. Questo richiede un bell’impegno».

³⁴³ L’«obbligo morale per i vescovi di denunciare alle autorità civili clerici e religiosi per i quali, dopo un’indagine previa, le accuse di pedofilia appaiono verosimili» è stato diffusamente presentato come «punto fondamentale» delle *Linee guida*: così, ad esempio, l’articolo - da cui è tratta la citazione - pubblicato sul sito *Vatican News* il 23 maggio 2019 di A. Guarasci, *Assemblea Cei: obbligo morale di denunciare gli abusi sui*

rovesciandosi quasi - almeno a livello di primo e frontale impatto - i disposti delle precedenti *Linee guida* del 2014, i quali, alla luce dell'appena sopra sunteggiata normativa italiana, evidenziavano invece l'insussistenza di obblighi di denuncia per i vescovi - o 'obblighi di riferire all'autorità giudiziaria', secondo il dettato dell'art. 200 del Codice di Procedura Penale³⁴⁴ -, alla stregua degli altri cittadini, «salvo il dovere

minori. Si veda anche I. Scaramuzzi, *Abusi, la Cei introduce l'obbligo di denuncia alle autorità civili*, cit. Nell'intervista pubblicata il 30 maggio su *Agensir.it*, monsignor L. Ghizzoni ha affermato: «La vera svolta è l'introduzione dell'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'ordinario del luogo (il vescovo, ndr) nel quale avviene un possibile abuso da parte di un chierico. Ovviamente dopo averne vagliato la verosimiglianza. Il vescovo aveva già l'obbligo di avviare un'indagine cosiddetta "previa", cioè raccogliere elementi da inviare alla Congregazione per la Dottrina della fede e, nel caso, avviare un procedimento canonico. Ma nelle linee guida introduciamo anche l'obbligo morale (perché dal punto di vista giuridico in Italia non lo avremmo), di informare anche l'autorità giudiziaria, che ha mezzi molto più efficaci di indagine, questo è il punto. O meglio, dopo aver fatto l'indagine "previa" sulla segnalazione, noi incoraggiamo anzitutto la denuncia da parte di chi l'ha presentata o dei genitori o tutori, se minorenni. Se non la vogliono fare, prepariamo noi un esposto, informando di questo chi segnala. Se si opporranno, chiederemo che questa opposizione alla denuncia sia scritta, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata. [...] /Di fatto, incoraggiamo ad andare a denunciare chiunque, compresi sacerdoti o religiosi».

³⁴⁴ Come già sopra abbiamo riscontrato, anche l'art. 200 C.P.P. fa salve le ipotesi in cui i soggetti qualificati abbiano l'obbligo di riferire quanto da loro conosciuto all'autorità giudiziaria, nel qual caso la possibilità di avvalersi del segreto professionale viene meno del tutto e il soggetto qualificato ha l'obbligo di rispondere su qualunque tema di prova (nei limiti della pertinenza e della rilevanza). Ma, come pure si è già avuto modo di rilevare, la disposizione va coordinata anche con quanto prevedono «gli artt. 331 e 334 c.p.p., rispettivamente in tema di denuncia e di referto e poiché tale obbligo spetta precipuamente ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio, da un lato, ed agli esercenti le professioni sanitarie, dall'altro, tra i soggetti previsti nel catalogo di cui all'art. 200 c.p.p. gli unici destinatari della previsione sono i notai (in quanto pubblici ufficiali) ed i medici»: A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 136. Tale Autore prende in esame anche gli obblighi di denuncia che abbiamo sopra ricordato previsti dall'art. 364 C.P. e dall'art. 3 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modifiche nella legge 15 marzo 1991, n. 82 per affermare: «è ovvio come alcune categorie di soggetti, in ragione della maggiore protezione costituzionale che i beni affidati alla loro cura ricevono, devono ritenersi escluse dalla prevista obbligatorietà della testimonianza. /Anzitutto i ministri di culto i quali [...] devono poter essere in grado, anche rispetto a fatti più gravi, di poter esercitare la loro attività di assistenza spirituale nei confronti di coloro che ad essi si rivolgono. Non deve essere, poi, trascurato il fatto che la libertà delle confessioni religiose che l'ordinamento ha inteso assicurare e, con essa, la libertà di organizzazione delle stesse (art. 8 Cost.), da un lato, e la libertà di professare liberamente la propria fede (art. 19 Cost.), dall'altro, non possono subire limitazioni di sorta una volta che le regole che le confessioni si sono

morale di contribuire al bene comune»³⁴⁵: constatazione, questa, del tutto legittima (anche etimologicamente, cioè conforme a legge)³⁴⁶ e che per

date non si pongano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano» (*ivi*, pp. 137-138).

³⁴⁵ Le *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* della Conferenza Episcopale Italiana del gennaio 2014 (consultabili sulla pagina *web* della Chiesa cattolica, ove anche un resoconto dei lavori preparatori: esse, approvate inizialmente nel 2012, erano state riviste alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti della Congregazione per la dottrina della fede), dirette «a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all'ordinamento dello Stato» (*Premessa*), prevedevano - nel punto 5 *Cooperazione con l'autorità civile* -: «Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile. /I Vescovi sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]). /Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall'autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro. /Nell'ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l'obbligo giuridico - salvo il dovere morale di contribuire al bene comune - di denunciare all'autorità giudiziaria statale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L'affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano. /La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l'aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime». Tra l'altro, sempre nella citata *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* del 2011 della Congregazione per la dottrina della fede al punto III *Indicazioni agli ordinari sul modo di procedere*, alla lett. g) si dettava: «le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili».

³⁴⁶ V. la precisa e del tutto condivisibile ricostruzione di P. Lo Iacono, *La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra mores: salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità*

contro era stata oggetto di sferzanti strali e di strumentali polemiche³⁴⁷. Proprio per questo comprendiamo le motivazioni - di 'controffensiva', al fondo - della novata previsione, probabilmente anche sostenute dall'assegnamento sul fatto che le autorità ecclesiastiche locali sappiano agire con maturità: ma rimaniamo nondimeno dell'avviso che la precedente stesura fosse preferibile e più accorta. Va poi anche ammesso che, secondo le *Linee guida* del 2019, l'esposto da inoltrare non è la comunicazione di una qualsiasi e di ogni segnalazione indiscriminatamente ricevuta, ma solo di quella appositamente e meticolosamente 'formalizzata', secondo quanto partitamente precisato, e dopo che, espletata sollecitamente l'indagine previa, sia stato puntualmente accertato il *fumus delicti*³⁴⁸. Tuttavia i nostri dubbi non si

politica, in *Diritto e religioni*, IX (2014), 1, specialmente p. 30 ss., p. 36 ss., anche con opportuni riferimenti alla normativa canonica, oltre che sul sigillo sacramentale, sul segreto e la riservatezza che legittimano pienamente l'anteriore previsione della Conferenza Episcopale Italiana sul punto: l'Autore si sofferma pure sul diritto a fruire del segreto ministeriale, dinanzi al giudice italiano, in capo ai «chierici, che, con qualunque ruolo, abbiano partecipato ad un procedimento canonico volto a punire un *delictum gravius*, in specie quello di pedofilia» (*ivi*, p. 55).

³⁴⁷ Esprimeva invece delle critiche alla 'timidezza' e alla prevalente 'linea difensiva' dei vescovi italiani P. Consorti, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle «Linee guida»*, in *Daimon*, XII (2012), p. 165 ss. Critico anche M. Ventura, *Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede*, Torino 2014, p. 225.

³⁴⁸ È invece recentissima la notizia di un protocollo di accordo (*ad experimentum* per un anno) firmato il 5 settembre 2019 dall'arcivescovo di Parigi e dal procuratore della Repubblica della stessa città relativo alla trasmissione di segnalazioni di abusi ricevute dall'autorità diocesana: tutte le segnalazioni di reati sessuali che sembrano verosimili saranno trasmesse alla procura di Parigi senza che sia necessario che la vittima presenti una denuncia. Si legge nel comunicato diffuso *online* dalla diocesi di Parigi sul suo sito ufficiale: il testo «prévoit que toutes les dénonciations d'infractions sexuelles paraissant vraisemblables, soient transmises au parquet de Paris par la voie d'un signalement, sans qu'il soit nécessaire que la victime ait au préalable déposé plainte. Les agissements sexuels dénoncés peuvent être de nature délictuelle ou criminelle, commis sur des mineurs ou des majeurs par un membre du clergé ou par un personnel laïc travaillant pour un établissement ou un organisme relevant de l'Église catholique. /Ces signalements plus rapides et plus systématiques par les autorités diocésaines permettront au parquet de caractériser, s'il y a lieu, les infractions qui auraient pu être commises, ou à l'inverse, de lever les doutes subsistants». In un'intervista pubblicata sempre nella pagina *web* della diocesi Thibault Verny, vescovo ausiliare della medesima, spiega: «En particulier, lorsqu'une dénonciation parvenait au diocèse sans que le plaignant ait porté plainte, les autorités diocésaines effectuaient une enquête préliminaire succincte avant de faire un signalement au procureur et d'appliquer les mesures conservatoires nécessaires. /Nous avons confiance dans la justice de notre

diradano³⁴⁹, nonostante le rassicurazioni del presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Chiesa

pays. Nous avons constaté qu'il est plus efficace de s'appuyer sur les compétences professionnelles et les moyens du Parquet pour toute enquête préliminaire. [...] /Ce recours plus rapide et plus systématique aux moyens des autorités judiciaires pourra éclairer une éventuelle suite canonique. Il permettra de préciser les infractions qui auraient pu être commises ou de lever les doutes subsistants. Ainsi, la recherche de la vérité sera effectuée plus efficacement. Les mesures conservatoires ne seront pas appliquées sur la seule base d'une enquête interne mais après retour des premières investigations par des professionnels disposant de pouvoirs et de moyens qui manquent aux autorités diocésaines». Alla domanda del tutto legittima dell'intervistatore: «Quid alors de la justice canonique? Cette mesure pourrait être vue, par certains, comme une manière pour l'Église de se laver les mains...», Verny risponde: «Loin de s'en laver les mains, l'autorité diocésaine cherche à améliorer toujours plus le traitement de ces situations difficiles et douloureuses pour tous, au premier rang pour les victimes. L'Église, dans son droit canon, demande d'attendre le verdict de la justice civile avant d'enclencher la procédure canonique, et ce, afin de ne pas interférer avec la justice civile. Par ailleurs, ce n'est pas parce que la justice civile classera sans suite une affaire qu'il n'y aura pas, à l'issue, de procédure canonique. Des faits non répréhensibles pour la justice civile peuvent en effet l'être pour la justice canonique». Nonostante si debba ovviamente tenere conto del diritto francese nonché delle determinazioni della Conferenza Episcopale Francese, confermiamo le nostre perplessità. Scriveva il cardinale J. Herranz, *Il diritto canonico, perché?*, cit., p. 397: «La Chiesa riconosce certamente la competenza della autorità giudiziaria civile nei casi che costituiscono delitti nel proprio ambito civile. Ma la Chiesa non può rinunciare ai suoi propri strumenti processuali e sanzionatori, che sono consoni con le specifiche esigenze della giustizia intraecclesiale. I fedeli hanno il diritto, specie nel caso dei sacerdoti, di essere giudicati ed eventualmente puniti secondo le disposizioni canoniche. Inoltre, la stessa posizione della Chiesa in quanto istituzione dinanzi ai tribunali civili deve essere adeguatamente precisata. Sull'onda emotiva del clamore pubblico, alcuni prospettano l'obbligo dell'Autorità ecclesiastica di denunciare al giudice civile tutti i casi che vengano alla sua conoscenza, nonché l'obbligo di comunicare allo stesso giudice civile tutta la relativa documentazione degli archivi ecclesiastici. [...] A mio avviso, la giustizia esige di rifuggire da queste semplificazioni indebite. /Bisogna infatti tener conto, da una parte, che quando le autorità ecclesiastiche trattano questi delicati problemi, non solo hanno il dovere di rispettare accuratamente il fondamentale principio della presunzione d'innocenza, ma devono altresì adeguarsi alle esigenze del rapporto di fiducia, e del conseguente segreto d'ufficio, che è inerente alle relazioni tra il Vescovo e i sacerdoti suoi collaboratori, e tra i sacerdoti e i fedeli: non ottemperare a queste esigenze comporterebbe molti danni, e di grande gravità, per la Chiesa». Sensato quanto di recente asserisce R.F. Freije, *La reforma legislativa de Benedicto XVI en relación con los abusos sexuales y algunas propuestas para la reflexión*, cit., p. 735: «hay que evitar dos tendencias contrapuestas pero frecuentes: la de resolver *ad intra* este tipo de situaciones al margen de la colaboración civil y la de "entregarse" o "sujetarse" únicamente a la autoridad civil como si la Iglesia no tuviera nada que decir y hacer en esa materia».

³⁴⁹ Nelle *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019, poi, si esortano ripetutamente vescovi e superiori a collaborare con le autorità

italiana, l'arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, rese ancor prima della pubblicazione del testo: Ghizzoni ha infatti ripetutamente sottolineato - facendo invero trasparire l'ansia di fraintendimenti - che si tratta appunto di un obbligo *morale*³⁵⁰, ciò che non è equivalente a stabilire un obbligo giuridico, magari munito di sanzioni (eventualmente irrogate, semmai, in un decreto generale dotato di tutti i 'crismi').

Certamente le autorità ecclesiastiche in alcuni (e probabilmente quasi tutti i) casi non solo possono ma *devono* presentare esposti e denunce a quelle secolari, anche memori delle deplorevoli inadempienze del passato e ben consapevoli delle proprie responsabilità. Ma deve essere il loro libero discernimento - tenuto conto di tutte le circostanze concrete - a determinarli: è proprio questa libertà che ora pare a repentaglio. Recuperando discorsi sui quali ci siamo già intrattenuti e con lo sguardo fisso al tema principale di queste riflessioni, all'assicurazione che si enuncia un mero obbligo morale si potrebbe controbattere come sia assai diverso l'effetto indotto da un documento ufficiale se si soprassiede su un obbligo, evocando anzi la normativa secolare che non lo contempla, oppure, invece, se ne si intima pareneticamente l'obbedienza, per quanto esso non sia, sul piano canonistico-ecclesiale, prettamente giuridico bensì morale. I soggetti che ne vengono onerati sono astretti da un'obbligazione non insignificante, stante, se non altro, la flebile o comunque non insormontabile barriera tra i due piani, specialmente nell'ordinamento della Chiesa; angosciosi se non insolubili dubbi di coscienza affliggeranno i presuli su cui aleggia quest'obbligo morale, quasi 'deontologico', di denunciare all'autorità secolare. Non va poi dimenticato che su chierici e

civili, ma sempre «nel rigoroso rispetto della normativa canonica, concordataria e civile» (v., ad esempio, i punti 8.4 e 8.5).

³⁵⁰ Cfr. G. Cardinale, *Cei. Abusi su minori, i vescovi hanno l'obbligo morale di denunciare*, pubblicato *online* il 23 maggio in *Avvenire.it*, che riporta la seguente frase di L. Ghizzoni, pronunciata in conferenza stampa: «Nel momento in cui arriva una denuncia, benché l'autorità ecclesiastica non abbia l'obbligo giuridico di denunciare, noi abbiamo deciso di vincolarci a un obbligo morale [...] attraverso la preparazione di un esposto da trasmettere all'autorità competente. Nel caso in cui la persona che ha fatto la segnalazione non voglia fare la denuncia [...] chiediamo che l'opposizione alla denuncia sia scritta e debitamente documentata, oltre che ragionevolmente giustificata». Le *Linee guida* sono frutto di due anni e mezzo di lavoro e sono sperimentali, cioè suscettibili di modifiche dopo una verifica delle modalità di attuazione da parte delle diocesi, secondo quanto ha precisato il medesimo arcivescovo nella stessa conferenza stampa.

consacrati incombe l'obbligo di segnalare, non definito come morale dalle *Linee guida* e da qualificarsi come giuridico, sia pur sempre canonico, trascrivendo d'altronde quello già superiormente imposto dal diritto universale: sebbene la segnalazione vada in questo caso effettuata all'autorità ecclesiastica e non all'autorità giudiziaria dello Stato italiano. Insomma, l'intersezione tra obblighi variamente cogenti di segnalazioni, denunce ed esposti alle autorità ecclesiastiche ovvero a quelle statali risulta nitida e ben definita se si accede ad una certosina analisi del tenore dei testi 'canonici' (cui si sommano quelli 'vaticani'). Ma temiamo si possa plausibilmente dubitare che tali soglie tra obblighi-doveri morali e obblighi-doveri giuridici³⁵¹, tra segnalazioni intraecclesiali e inoltre di esposti al potere secolare - e pure, purtroppo, con uno 'scivolamento' non evitabile tra 'vincolatività canonica' e 'vincolatività civile' - siano perfettamente colte dall'esterno: e non soltanto dall'opinione pubblica (sovente dipendente da una stampa approssimativa e grossolana su queste nozioni), ma anche dai magistrati secolari, i quali potrebbero approfittare di tali ambivalenze. Inoltre - e ciò sarebbe non meno nocivo - tali soglie potrebbero divenire sempre più sottili e tormentose nel sentire di quei sacerdoti che devono talora difendere la riservatezza delle persone con loro confidatesi e che, in questo relevantissimo ufficio, sono sorrette - o almeno lo sono state sinora - dalle norme sul segreto ministeriale, canoniche e secolari: *punctum dolens* sul quale, pertanto, vale la pena ancora ritornare.

10. *I rischi di debilitazione della salvaguardia del segreto ministeriale. La Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale del 29 giugno 2019*

Infatti, per quanto in questa trattazione più importa, nel *Motu Proprio Vos estis lux mundi* si statuisce che «Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto

³⁵¹ Cfr. le considerazioni di carattere generale di E. Baura, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013, p. 36 ss., segnatamente sulla «grande difficoltà nel tracciare il confine tra il dovere meramente morale e quello giuridico» (*ivi*, p. 38), affermando altresì: «va chiarito che la qualifica di dovere morale non giuridico non riguarda la gravità del dovere; semplicemente si afferma che non è relativo alla virtù della giustizia, ma può costituire un dovere morale grave rispetto ad un'altra virtù, benché irrilevante sul piano giuridico» (*ivi*, p. 39).

d'ufficio», e ancora che «A chi effettua la segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa» (art. 4 rispettivamente §§ 1 e 3): prescrizioni 'imitate'³⁵², come già affiorato, dalle

³⁵² Nel recente e già ricordato *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal Segretario di Stato Pietro Parolin e datato 6 dicembre 2019, cit., p. 5, il quale ha abolito il segreto pontificio per le denunce, i processi e le decisioni riguardanti delitti relativi ad abusi sessuali si riproduce al punto 5 dell'emanata Istruzione: «A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa». Si veda il commento di J.I. Arrieta, *Riservatezza e dovere di denuncia*, in *L'Osservatore romano*, 18 dicembre 2019, pp. 4-5, il quale afferma in generale su questa nuova Istruzione che «Il documento vuole dare certezza sul modo di comportarsi in queste situazioni che, in alcuni casi, particolarmente per i ministri sacri, possono sfiorare irrinunciabili doveri morali di segretezza. [...] /L'Istruzione non ha collisione alcuna col dovere assoluto di osservare il sigillo sacramentale, che è un obbligo imposto al sacerdote in ragione della posizione che occupa nell'amministrazione del Sacramento della confessione, e dal quale neanche il penitente stesso potrebbe liberare. Nemmeno tocca l'Istruzione il dovere di stretta riserva acquisito eventualmente fuori della confessione, nell'ambito del foro intero detto "extra-sacramentale". Infine, l'Istruzione non riguarda altri eventuali doveri morali di riservatezza in ragione di circostanze affidate al sacerdote nel senso descritto dal n. 2 della citata Nota della Penitenzieria Apostolica»; e ancora: «il fatto che la conoscenza di queste azioni delittuose non sia più vincolata al "segreto pontificio" non vuole dire che venga sdoganata la libera pubblicità da parte di chi ne è in possesso, il che oltre ad essere immorale, lederebbe il diritto alla buona fama delle persone protetto dal can. 220 CIC. A questo riguardo, il n. 3 dell'Istruzione richiama quanti, in qualunque modo, sono chiamate a gestire ufficialmente tali situazioni al normale segreto o riservatezza d'ufficio indicato nei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, come già faceva l'art. 2 §2 del motu proprio *Vos estis lux mundi*. Ciò significa che le persone informate della situazione o in qualche modo coinvolte nelle inchieste o istruzione della causa sono tenute a "garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza", e a non condividere informazioni di alcun genere con soggetti terzi, estranei alla causa. Tra i soggetti implicati nel processo, una volta avviato formalmente, c'è ovviamente l'imputato, per cui il nuovo provvedimento favorisce anche l'adeguato diritto alla difesa. /Nei successivi due numeri dell'Istruzione ritroviamo comunque altre due importanti precisazioni al dovere della riservatezza. Una è contenuta nel n. 5, il quale, seguendo anche quanto indicato dall'art. 4 §3 del motu proprio *Vos estis lux mundi*, vieta di imporre alcun genere di "vincolo di silenzio riguardo ai fatti della causa" sia al soggetto che abbia fatto la segnalazione o la denuncia all'autorità, sia a coloro che affermino di essere stati offesi, sia anche ai testimoni che intervengono nella causa. La sola eccezione a questo divieto riguarda l'imputato stesso che, in questo genere di provvedimenti, è regolarmente sottoposto sin dall'inizio a vario genere di proibizioni e misure cautelari, a seconda di quali siano le circostanze concrete. Il segreto d'ufficio, dunque, concerne tutti coloro che in ragione del proprio ruolo devono intervenire nella trattazione della causa». Le nostre preoccupazioni, palesate in queste pagine, rimangono intatte. Osserva accertamente G. Dalla Torre nel suo commento *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, *ivi*, p. 5: «S'è detto che l'Istruzione è un atto interno alla Chiesa, ma con ricadute all'esterno dell'ordinamento canonico. È ovvio

Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana e che probabilmente entreranno nelle linee guida di tutte o quasi le Conferenze Episcopali del mondo, rappresentando programmaticamente, le norme pontificie, un prototipo da emulare (pur senza diminuire la responsabilità dei vescovi³⁵³). Eppure, la pericope ‘alcun vincolo di silenzio’ e il divieto di porre precauzioni (a prescindere poi dalla loro efficacia) - se da un lato se ne capiscono le motivazioni, dall’altro - lasciano in qualche modo perplessi, parendo ignorare ancora una volta almeno quelle esigenze di protezione delle vittime su cui i nostri precedenti ragionamenti si sono imbastiti: inoltre - non operandosi improvvidamente, almeno nel testo normativo, alcun discriminine o cernita³⁵⁴ - il silenzio parrebbe non dover essere mantenuto neppure con la stampa, la quale, come risaputo, è sempre avida di notizie ‘pruriginose’ e proclive a condannare con clamore - sovente anche mendacemente, e comunque senza processo - omertà e complicità ecclesiastiche. Quanto poi alla locuzione ‘segreto d’ufficio’, essa, di senso univoco per il canonista, può risultare fumosa all’esterno, potendosene sfruttare l’ambiguità facendola collimare col segreto ministeriale, come ancora constateremo.

È vero, poi, come nel già menzionato art. 3 che suggella l’obbligo della segnalazione si eccettuino i casi previsti nel can. 1548 § 2, nel quale - lo ricordiamo - i chierici, quali testimoni, sono liberati dal dovere di rispondere per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero: canone che a sua volta salva il disposto del can. 1550 § 2 n. 2. Ma ci chiediamo perché il supremo legislatore canonico non abbia menzionato

però precisare che, per quanto riguarda l’esercizio della giustizia secolare nella materia in questione, occorrerà stare a quelle che sono le disposizioni interne di ogni Stato. Per esempio, per gli ordinamenti che prevedono il perseguimento dei reati di abuso solo su querela di parte, la caduta del segreto pontificio e, nel senso accennato, del segreto d’ufficio, potranno operare solo una volta che la parte lesa abbia attivato il procedimento penale con la dovuta richiesta all’autorità giudiziaria di procedere nei confronti dell’autore del reato. Ancora: negli Stati a regime concordatario le nuove disposizioni pontificie troveranno attuazione in armonia con le peculiari norme eventualmente vigenti a tutela del sacro ministero».

³⁵³ Annotazioni interessanti in ordine a questo profilo dei rapporti tra vescovo di Roma, vescovi diocesani e Conferenze Episcopali proprio in relazione alla materia delle azioni contro gli abusi sessuali in L. Marabese, *Le potenziali sfide all’immunità del Romano Pontefice: una riflessione a partire dai delitti di abuso sessuale di minori da parte di chierici*, in *Ius Ecclesiae*, XXXI (2019), p. 99 ss.

³⁵⁴ Anche se è vero che ci sono norme a tutela della riservatezza: cfr. l’esposizione di R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., specialmente p. 864 ss.

inequivocamente nella novella la salvaguardia del ‘segreto ministeriale’ e soprattutto l’inviolabilità del sigillo sacramentale. Il rinvio, con doppio passaggio, alle norme sullo svolgimento del processo - rinvio non immediatamente decifrabile dai non cultori dello *ius Ecclesiae* - può smorzare e affievolire quella sacertà intrasgredibile del sacramento della confessione in ogni circostanza che la Chiesa nei secoli ha difeso anche con il sangue di numerosi martiri³⁵⁵: martiri per i quali era palmare - e forse purtroppo non lo è più per molti cattolici, adusi alla mentalità corrente - come il sacramento ‘conti più’ della morale e vada in ogni modo preservato³⁵⁶. Le leggi, e segnatamente le leggi della Chiesa non devono mancare di essere, oltre (ed anzi più) che impositive, anche istruttive e pedagogiche, anzitutto *ad intra*: ma pure *ad extra* e, specialmente oggi, questa sarebbe stata un’occasione fausta per porsi frontalmente in evangelico ‘segno di contraddizione’ rispetto ad alcune legislazioni secolari³⁵⁷. Al riguardo, per contro, del tutto lodevolmente la legge dello Stato della Città del Vaticano n. CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* per ben due volte riproduce - almeno - la dizione «fatto salvo il sigillo sacramentale» (art. 3 nn. 1 e 2), e parimenti i due provvedimenti emessi nella stessa data, tra cui il *Motu Proprio* pontificio, lo menzionano³⁵⁸: esso, nelle commistioni sempre possibili dei procedimenti con il foro sacramentale, risulta giammai oltraggiabile.

³⁵⁵ Il più famoso è San Giovanni Nepomuceno. Si sofferma recentemente su questo ed altri martiri R. De Mattei, *Martiri e violatori del sigillo della confessione*, pubblicato online in *Corrispondenza romana* il 28 dicembre 2018.

³⁵⁶ Cfr. alcune considerazioni in *Papa Ratzinger: la Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali*, cit.

³⁵⁷ T. Mbadiwe Osuala, *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, cit., pp. 233-234, nota: «Aun más sorprendente es que el nuevo modelo de líneas guía de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores (CPPM) no contiene una cláusula de protección del sigilo sacramental, donde habla de la colaboración con las autoridades civiles, especialmente en cuanto a la denuncia obligatoria del abuso infantil. /La cooperación con la autoridad civil de 3 de mayo 2011, la carta circular original, fue interpelada con afirmaciones claras referentes al fuero interno [...]. /Pero el Modelo de Líneas Guía versión 2016.12 habla más de la cooperación sin hacer referencia al fuero interno».

³⁵⁸ Riporta la dizione «fatto salvo il sigillo sacramentale» la *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, di Papa Francesco, cit., p. 6, al punto 2, nonché, sempre a firma di Papa Francesco, le *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, cit., p. 7, punto F, n. 3; al n. 10 dello stesso punto F, inoltre, significativamente si dispone che nei procedimenti si debba

Sempre su questa lunghezza d'onda ci chiediamo (retoricamente) se non sarebbe stato lungimirante, nell'articolo finale del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, a tenore del quale «Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti» (art. 19)³⁵⁹, ribadire con toni risoluti l'impenetrabilità del segreto della confessione sacramentale e la salvaguardia della riservatezza assolutamente indispensabile per alcuni aspetti del servizio ministeriale-accompagnamento spirituale delle persone³⁶⁰. Rievocare imperativamente tali esigenze di tutela - più che della Chiesa, dei cittadini-fedeli - nella disposizione di chiusura, la quale pure è stata plaudita quale simbolo del rinvigorito spirito di cooperazione con le autorità secolari, sarebbe stato non vanamente didascalico per i cattolici, chierici e laici, ma significativamente si sarebbe levato a monito per quei legislatori statuali che si sono arrogati il potere di demolirle. Che questa, d'altronde, sia la *crux* sulla quale negli anni a venire si infittiranno le controversie è dimostrato dall'attenzione al tema mostrata da parte dei primi attenti commentatori di tali ultimi orientamenti normativi, intersecanti il diritto vaticano e quello canonico³⁶¹. Sia pure con riguardo preferenzialmente alle già menzionate *Linee guida* per il Vicariato della Città del Vaticano - le quali (al di là del loro valore non parificabile ai disposti sin qui presi principalmente in esame) si porgono

accertare, oltre alla condotta delittuosa, alle generalità e all'età delle persone offese e al danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale.

³⁵⁹ Esprime serie perplessità, del tutto condivisibili, su questa previsione nonché sulla citata Istruzione *Sulla riservatezza delle cause G. Comotti, I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio "Vos estis lux mundi"*, cit., p. 26 ss.

³⁶⁰ Già nella *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede il 3 maggio 2011 era contenuta la seguente indicazione: «L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, *senza pregiudicare il foro interno sacramentale*»: il corsivo è nostro.

³⁶¹ Ed anche il diritto italiano: A. Licastro, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, cit., p. 137, rileva come problematica emergente «il potenziale conflitto tra la scelta del sacerdote di informare l'autorità giudiziaria e il contrario dovere di conservare il segreto sul medesimo fatto di cui egli sia venuto a conoscenza "per ragione" del proprio "stato"».

invero, quasi come *best practices*, all'imitazione delle Chiese particolari del mondo -, disponenti un'obbligazione morale di segnalazione per chi abbia notizia di abusi, si è infatti tematizzato proprio questo snodo. Premesso anche quanto ammonisce in via generale, nel contesto dell'ottavo comandamento, il n. 2491 del *Catechismo della Chiesa cattolica* - e dopo aver rammentato la sacertà e l'inviolabilità del segreto della confessione ribadito nel numero anteriore³⁶² -, secondo il quale «I segreti professionali - di cui sono in possesso, per esempio, uomini politici, militari, medici e giuristi - o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, devono essere serbati, tranne i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità. Le informazioni private dannose per altri, anche se non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionato», viene perorata l'assunzione di un atteggiamento assai guardingo nella segnalazione, proprio per rispetto al segreto. Si distingue dunque la fattispecie che «directamente la víctima lo revele a un tercero (sacerdote, abogado, psicólogo, educadores, familiar cercano) con ocasión de solicitar un consejo o ayuda estrictamente profesional. Nos parece que a estas personas se les debe respetar su secreto profesional y no deberían denunciar estos delitos, a no ser que urja un daño gravísimo al bien público»³⁶³; ma anche laddove la notizia

³⁶² Il n. 2490 del *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., recita: «Il segreto del sacramento della Riconciliazione è sacro, e non può essere violato per nessun motivo. “Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa”». Il richiamo è al can. 983 § 1 del *Codex Iuris Canonici*. Cfr. anche il n. 1467: «Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato. Non gli è lecito parlare neppure di quanto viene a conoscere, attraverso la confessione, della vita dei penitenti. Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento».

³⁶³ G. Núñez, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, cit., p. 344, che prosegue: «Estas personas, además de escucharle, acompañarle, etc., deberían valorar las circunstancias que conocen (gravedad de los hechos, reiteración, etc.) y la personalidad de la víctima y, si lo ve oportuno: /- si todavía es menor de edad, informar a sus padres o tutores de la información que ha recibido, con el fin de que sean ellos quienes afronten la situación; /- si es mayor de edad, aconsejar o no a la víctima que directamente informe y denuncie

sia appresa non dalla vittima ma da terzi o indirettamente si raccomanda con ocularità: «Si se tratara de un sacerdote en el ejercicio del acompañamiento espiritual (o en ejercicio de la abogacía o medicina), opinamos que no sería oportuno que denuncie directamente, y que lo mejor sería, en su caso, recomendar a la persona informante que lo haga. Sugerimos esta solución por dos motivos: estas personas (sacerdote, abogado, etc.) serían testigos muy alejados de las circunstancias de los hechos; y por la importancia de respetar al máximo la confidencialidad de estas personas en el ejercicio de su profesión»³⁶⁴. È chiaro lo sforzo prodigato affinché il segreto, segnatamente quello ministeriale, sia salvato; e senza che questo pregiudichi la tensione, senza cedimenti, verso la ricerca della verità e la punizione dei colpevoli nella giustizia: non affatto nell'«incomunicabilità» ma nella «permeabilità» tra ordinamento canonico e ordinamenti statuali³⁶⁵.

Ritornando, pertanto, ancora una volta, all'essenziale dal dovere della testimonianza accordata dalle *leges civiles* ed invocabile dall'«ecclesiastico», per stare alla nomenclatura dell'Accordo di Villa Madama, è inconfutabile - come sopra accennato - che la coscienza di quest'ultimo, dinanzi alle evoluzioni della normativa che possiamo onnicomprensivamente definire ecclesiale, potrebbe restare frastornata e spiazzata da questo coacervo di obbligazioni canoniche, giuridiche o anche solo morali, non sempre conciliabili tra loro. Un autorevole esperto di diritto penale canonico ha commentato con riferimento al *Vos estis lux mundi*: «Mi sembra altamente pericoloso che in una materia tanto importante come è l'ambito della coscienza della persona, venga lasciato alla discrezionalità del direttore spirituale il presentare o meno la denuncia. Risulta evidente che si renda necessario un intervento

el caso ante la autoridad competente eclesiástica. Puede suceder que la víctima no se vea capaz y prefiera que sea el sacerdote, abogado o familiar quien realice la denuncia, para lo que no habría inconveniente, habida cuenta que en su momento las leyes procesales sobre la solicitud en confesión preveían esta posibilidad».

³⁶⁴ G. Núñez, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, cit., p. 345.

³⁶⁵ Cfr. le considerazioni di C. Cardia, *Prefazione*, in M. Carnì, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Torino 2019, pp. XIV-XV.

dell'autorità per chiarire una questione tanto importante»³⁶⁶. È invero apparsa sulla pagina *web* del Pontificio Consiglio *de legum textibus* una risposta che però esclude recisamente (e troppo telegraficamente) dubbi interpretativi³⁶⁷: ma non attenua, a nostro avviso, l'*impasse*. La situazione

³⁶⁶ Analizzando in particolare l'art. 3 del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* D.G. Astigueta, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 534 ss., segnala infatti un'incoerenza normativa; questo il suo discorso per esteso: «Il problema si pone quando si parla di *sacro ministero*, perché questo include anche la direzione spirituale. Inoltre il segreto della direzione spirituale è un segreto d'ufficio. La domanda allora è se anche ciò che si conosce in quest'ambito viene protetto dall'esonero della denuncia. Sembra prodursi qui una contraddizione all'interno della stessa norma giacché il direttore spirituale d'una parte viene esonerato e dall'altra gli si dà la possibilità di presentare la segnalazione. [...] /Dal testo della norma non sembra che si possa ricavare una soluzione chiara. Da una parte il segreto di direzione spirituale sembra essere incluso nel *sacro ministero*, dall'altra sembra che sia doveroso informare del fatto l'autorità. Mi sembra altamente pericoloso che in una materia tanto importante come è l'ambito della coscienza della persona, venga lasciato alla discrezionalità del direttore spirituale il presentare o meno la denuncia. Risulta evidente che si renda necessario un intervento dell'autorità per chiarire una questione tanto importante»; e più oltre ribadisce: «rileviamo l'imprecisione terminologica riguardante la possibilità o meno che il direttore spirituale *debba* o *possa* segnalare ciò che ha ricevuto nella direzione spirituale. Crediamo, dato il pericolo di danno in questa materia, che sia urgente un chiarimento da parte del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi» (*ivi*, p. 549). Addita difficoltà anche J.L. Sánchez-Girón Renedo, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, cit., p. 695 ss., p. 699.

³⁶⁷ Questo il testo della risposta «Questioni Circa l'art. 3 § 1 del mp. *Vos estis lux mundi*» - datata 3 settembre 2019, Prot. N. 16689/2019 - recentemente comparsa all'indirizzo www.delegumtextibus.va in una nuova sezione intitolata «Questioni varie di Diritto»: «Reverendo Professore /riscontro la Sua lettera nella quale sottopone a questo Pontificio Consiglio di valutare l'eventualità di un intervento di chiarimento in merito ad una difficoltà di interpretazione del recente M.p. *Vos estis lux mundi*. / A suo giudizio, la difficoltà nascerebbe dal combinato disposto tra quanto affermato nell'art. 3 § 1 del testo citato [...], e quanto sancito nel successivo art. 4 § 1 [...]. /In effetti, come Ella stessa osserva, vi è una differenza tra il segreto cui sono tenuti i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero e il segreto d'ufficio cui sono tenuti tra l'altro i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai. Le motivazioni sono di carattere teologico e giuridiche. /E tale differenza è chiaramente affermata dal Legislatore nel citato canone 1548 al comma 1 del secondo paragrafo, non solo nella formulazione del testo ma anche nella forma redazionale, distinguendo le due fattispecie per mezzo di un punto e virgola. /Il canone non ha dato né dà luogo a dubbi interpretativi e il *Motu proprio* non modifica né costituisce interpretazione autentica del testo codiciale, pertanto le disposizioni di *Vos estis lux mundi* saranno interpretate e applicate alla luce del Codice. /Quanto sopra esposto trova autorevole conferma nella recente Nota della Penitenzieria Apostolica «*Sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*» del 29 giugno 2019». La firma è del Presidente Filippo Iannone.

d'altro canto si aggrava³⁶⁸ se il chierico deve fronteggiare la percezione sfocata e distorta di chi - talora gli stessi magistrati statuali - non comprende le dinamiche interne dello *ius Ecclesiae* o addirittura le contesta. I chierici e i religiosi, i vescovi e i superiori rischiano quindi di rimanere imprigionati nelle gabbie strette di precetti tra loro apparentemente in discrasia che, da una parte, impongono o esortano al segreto e, dall'altra, costringono o spingono alla denuncia: sottraendo solo loro, si badi bene, alla regola ordinaria.

A riprova, se nella fattispecie giunta al vaglio della Corte di Cassazione italiana sopra recensita fosse ipoteticamente stato implicato quale

³⁶⁸ A. Licastro, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, cit., pp. 137-138, considera invece la problematica dal punto di vista dell'obbligo di segretezza che grava sul sacerdote ai sensi dell'art. 622 C.P., in una comparazione con la normativa italiana sul *whistleblowing* (legge n. 179 del 30 novembre 2017): «È risaputo che, con l'elemento della "giusta causa" di rivelazione, si introduce la necessità di un giudizio di valore destinato a dare prevalenza, nei singoli casi, sull'interesse alla conservazione del segreto (ossia sul bene che la rivelazione rischierebbe di compromettere) ad un contrario e superiore interesse, il cui soddisfacimento non può prescindere dalla comunicazione ad altri della notizia, legittimandosi così il venir meno dell'impegno a tenerla sottratta alla conoscenza da parte di terzi. /Il legislatore del 2017 ha ora "tipizzato" una particolare ipotesi di "giusta causa" di rivelazione destinata ad operare non per qualsiasi ipotesi di denuncia di un fatto di reato, da chiunque presentata, ma solo in presenza di fatti lesivi dell'interesse all'"integrità" delle amministrazioni, segnalati dai soggetti tutelati quali *whistleblower*; questi fatti sono considerati particolarmente gravi e rispetto ad essi deve, quindi, cedere l'interesse alla conservazione del segreto. /Non può negarsi che, sebbene ovviamente resti fuori dalla sfera applicativa della nuova previsione legale e debba, quindi, ritenersi, pur sempre, questione rimessa all'apprezzamento del giudice, condotto caso per caso, la riconducibilità alla peculiare scriminante della "giusta causa", della denuncia, da parte di un sacerdote, di un episodio di abuso su minori, commesso in ambiente ecclesiale, trova ora un certo (e per quanto indiretto) sostegno normativo nella disposizione richiamata. Conclusione cui si deve giungere a maggior ragione ove si consideri l'obbligo "morale" di rivelazione che si è detto gravare sull'ecclesiastico a norma del diritto canonico». E comunque più oltre conclude: stante l'inesistenza nell'ordinamento italiano di obblighi di denuncia di sospetti casi di abusi sessuali ai danni di minori, «qualora il sacerdote (fuori dai casi in cui per le norme confessionali il segreto resta assolutamente intangibile e, piuttosto, agendo magari in adempimento dell'obbligo "morale" cui si è prima accennato) denunci il fatto all'autorità giudiziaria statale (e si è visto che la sopra richiamata tipizzazione di "giusta causa" può costituire un argomento indiretto per ritenere escluso l'obbligo di segretezza, incentivando, di fatto, la denuncia, *anche nel caso in cui la notizia sia stata acquisita in via confidenziale*), potrebbe poi incontrare serie difficoltà ad invocare le speciali norme di esenzione dai poteri istruttori del giudice che trovano pur sempre fondamento nella tutela del segreto professionale (ad es. artt. 200 e 256 c.p.p.)» (*ivi*, pp. 140-141).

sospetto reo un chierico o un religioso - categorie evidentemente oggi 'presunte colpevoli' piuttosto che innocenti³⁶⁹ e considerate 'a rischio' (quasi con l'avallo del diritto canonico), dunque deprivate di protezione, o comunque con una protezione dimidiata -, il sacerdote e la suora avrebbero avuto, secondo il diritto canonico in vigore dal 1° giugno 2019, l'obbligo di 'segnalare' quanto appreso ad una delle autorità ecclesiastiche identificate: sempre salvo i casi previsti dal can. 1548 § 2, ma sarebbe stato ostico rinvenirli. E se si fosse trattato di un vescovo o un superiore si sarebbe eventualmente configurato l'obbligo (morale) di trasmettere un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato. Nonostante questa disciplina e l'obbligo di segnalazione siano confinati all'alveo puramente canonistico, per quelle interconnessioni non stornabili e sulle quali già ci siamo dilungati, essi non possono che depotenziare e logorare, anzi possono finire per svuotare di contenuto quell'apparato, invero sempre più esile e traballante, di garanzie apprestate dai diritti secolari al segreto ministeriale; tra l'altro - sia detto *per incidens* - nelle norme scolpite per la Città del Vaticano la frontiera tra ordine 'statuale' e ordine 'religioso' si assottiglia sempre più insidiosamente. Certo il sigillo sacramentale deve essere sempre preservato: ma siamo sicuri che i poteri secolari sappiano e vogliano preservarlo? Quanto abbiamo riportato in precedenza fa crollare ogni illusione, facendo presagire che pure quest'ultimo non resisterà infine all'assedio'.

³⁶⁹ E nonostante le proclamazioni: cfr. l'art. 12 § 7 del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, p. 10. Sull'indebolimento del principio della presunzione di innocenza nell'ambito ecclesiale, specie proprio nei procedimenti per abuso sessuale, v., per tutti e recentemente (peraltro con indicazione di ulteriore letteratura), F.J. Campos Martínez, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncia por abuso sexual*, cit., pp. 471-516, il quale scrive: «La protección del menor requiere una actuación contundente y decidida por parte de la autoridad eclesial, siempre será poco lo que se haga en este sentido, pero tampoco podemos hacerle el juego a quien no valora ni reconoce el esfuerzo realizado, y mucho menos, cercenar o violentar derechos fundamentales de los miembros de la Iglesia, como este de la presunción de inocencia»; e rileva anche: «Hoy en día, en los casos de denuncias a clérigos por supuestos abusos a menores, hay que reconocer que más que un derecho a la presunción de inocencia, se ha instalado en nuestra sociedad una desproporcionada e injusta presunción de culpabilidad. [...] Este clima de sospecha generalizada, que considera al clérigo como un potencial pederasta y la institución eclesial como una encubridora negligente, es tan injusto como dañino» (*ivi*, pp. 483-485).

Proprio per questi esiti che non ci peritiamo di ritenere funesti, ci auguriamo che nel triennio di approvazione *ad experimentum* delle norme³⁷⁰ - presentanti per il resto anche precetti eccellenti - questi nodi vengano al pettine, inducendo il legislatore supremo ad alcune modifiche ed aggiustamenti del tiro, bastando, invero, anche uno spostamento di accenti. E crediamo siano state proprio queste stesse apprensioni a stimolare la divulgazione, e non a caso il 1° luglio 2019, da parte della Penitenzieria Apostolica, di una *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*. Ciò è infatti avvenuto a ridosso della promulgazione della legislazione su cui ci siamo intrattenuti, colmando una lacuna che poteva divenire esiziale: nonché al sopraggiungere di ulteriori affondi al segreto confessionale viepiù bellicosi in vari continenti³⁷¹, oltre che di 'incidenti' incresciosi nella nostra stessa

³⁷⁰ Così prevede in chiusura il citato *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, p. 10. Condividiamo peraltro le considerazioni sulla «influencia negativa que tiene este modo de proceder en la certeza del derecho» di R. Rodríguez-Ocaña, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 850: «Por eso es importante que el legislador no dicte leyes presionado por la opinión del momento, en especial en materia sensible, porque puede faltar la maduración necesaria para dar una solución justa a los problemas que se plantean, pero la necesidad de una respuesta pronta casi no tiene más remedio que recurrir al uso del *ad experimentum*, consciente de que la precipitación impide una mayor ponderación de la situación» (*ivi*, p. 851).

³⁷¹ Riferisce S. Cernuzio, *Il Vaticano: no a leggi che violano il segreto confessionale*, pubblicato online il 1° luglio 2019 sul sito *Vatican Insider News*: «La nota vaticana arriva dopo che, nei giorni scorsi, è stato approvato in Cile un disegno di legge che vuole imporre a tutte le autorità ecclesiastiche di denunciare alla giustizia civile qualsiasi reato contro minori o adulti vulnerabili. La legge obbligherebbe quindi i sacerdoti a denunciare anche i casi di cui sono venuti a conoscenza in confessione, violando così il sigillo sacramentale. Una proposta presentata sull'onda degli scandali degli abusi sessuali che hanno travolto il Paese sudamericano negli anni e che hanno messo in ginocchio intere diocesi. /Già lo scorso anno in Australia si era posto lo stesso "problema": vescovi e religiosi australiani avevano infatti alzato la voce contro la proposta di abolire il sigillo sacramentale della Confessione avanzata dalla Royal Commission, la commissione d'inchiesta sui casi di abusi, che aveva pubblicato un documento in 122 punti per riformare il sistema penale al fine di tutelare meglio le vittime di abusi, specie minori. La Chiesa del nuovo continente aveva dato l'ok a tutte le raccomandazioni della Commissione, tranne a quella riguardante appunto la violazione del segreto confessionale che ha creato un acceso dibattito e che rimane un nodo ancora da sciogliere nel Paese». Sulle ragioni alla base della pubblicazione della *Nota* della Penitenzieria v. J. Salinas Mengual, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, cit., p. 19.

penisola³⁷². Poche pagine che, con fermezza, richiamano, ai fedeli ed anche ai non fedeli, alcuni pilastri della dottrina cattolica, dissipando le incertezze³⁷³.

Il dicastero, nel preambolo, dipinge un ritratto del mondo contemporaneo per nulla edulcorato. In esso, marchiato da un'impressionante «“involuzione” culturale e morale», imperversa una «ipertrofia comunicativa [che] pare volgersi contro la verità e, conseguentemente, contro Dio e contro l'uomo», e a questa «“bramosia” d'informazioni, quasi prescindendo dalla loro reale attendibilità e opportunità [...], che può assumere i tratti inquietanti della morbosità, non è immune, purtroppo, la stessa compagine ecclesiale»: così «Invocando di fatto, quale ultimo tribunale, il giudizio dell'opinione pubblica, troppo spesso sono rese note informazioni di ogni genere, attinenti anche alle sfere più private e riservate, che inevitabilmente toccano la vita ecclesiale». Ma, lamenta amaramente e senza addolcimenti la Penitenzieria, c'è di più: «In tale contesto, sembra affermarsi un certo preoccupante “pregiudizio negativo” nei confronti della Chiesa Cattolica, la cui esistenza è culturalmente presentata e socialmente ri-compresa, da un lato, alla luce delle tensioni

³⁷² Ha destato un certo scalpore in Italia, nel 2019, la vicenda del vescovo di Carpi indagato per una vicenda di 'voto di scambio' con un politico locale e per la cui posizione è stata immediatamente disposta l'archiviazione (richiesta dallo stesso organo inquirente e avallata senza riserva dal giudice per le indagini preliminari per l'infondatezza delle accuse): tuttavia le sue conversazioni private sono state a lungo intercettate per ordine dell'autorità giudiziaria e poi divulgate e usate in una campagna mediatica per delegittimarlo, fino ad indurlo alle dimissioni. Si sono in specie pubblicati su giornali - per quanto indirettamente - i contenuti di telefonate legate al ministero sacerdotale ed episcopale del vescovo.

³⁷³ Riferisce M. Faggioli, *Un nuovo giurisdizionalismo? Reso noto il Rapporto finale della Royal Commission*, in *Il Regno. Attualità*, LXII (2018), p. 13, che il *Rapporto finale* della Royal Commission australiana sulle risposte istituzionali alle violenze sessuali su minori faceva «leva sulla mancanza di chiarezza, evidente durante le indagini della Commissione, all'interno della Chiesa stessa circa il rapporto tra confessione sacramentale e l'ottenimento di informazioni che portino alla denuncia delle violenze: esso ricorda che “durante le nostre audizioni pubbliche sulla Chiesa cattolica, è emerso che tra gli stessi vescovi e canonisti non era chiaro se le informazioni ricevute da un bambino vittima di violenze sessuali durante il sacramento della riconciliazione sarebbero state coperte dal sigillo della confessione, e sul fatto che l'assoluzione potesse e dovesse essere negata a una persona che ha confessato di aver commesso violenze sessuali su minori, fino a quando non si presenti alle autorità civili”. Il *Rapporto* raccomanda ai vescovi australiani di chiedere chiarimenti su queste questioni alla Santa Sede e di rendere pubbliche le istruzioni ricevute (*Raccomandazione 16.26*)».

che possono verificarsi all'interno della stessa gerarchia e, dall'altro, partendo dai recenti scandali di abusi, esecrabilmente perpetrati da taluni membri del clero. Questo pregiudizio, dimentico della vera natura della Chiesa, della sua autentica storia e della reale, benefica incidenza che essa ha sempre avuto ed ha nella vita degli uomini, si traduce talvolta nell'ingiustificabile "pretesa" che la Chiesa stessa, in talune materie, giunga a conformare il proprio ordinamento giuridico agli ordinamenti civili degli Stati nei quali si trova a vivere, quale unica possibile "garanzia di correttezza e rettitudine"»³⁷⁴.

Per questo l'antichissimo 'tribunale della coscienza'³⁷⁵ ha ritenuto improrogabile «ribadire l'importanza e favorire una migliore comprensione di quei concetti, propri della comunicazione ecclesiale e sociale, che oggi sembrano diventati più estranei all'opinione pubblica e talvolta agli stessi ordinamenti giuridici civili»³⁷⁶. Si ripercorrono quindi, sia pur riassuntivamente, fondamenti, natura e disciplina del sigillo sacramentale e della riservatezza ingenita al foro interno extra-sacramentale, distinguendoli da altri segreti professionali o dai limiti propri di altre comunicazioni. Il dicastero soprattutto, come ovvio, si polarizza sul sacramento della riconciliazione, rimarcando che «L'inviolabile segretezza della Confessione proviene direttamente dal diritto divino rivelato e affonda le radici nella natura stessa del sacramento, al punto da non ammettere eccezione alcuna nell'ambito ecclesiale, né, tantomeno, in quello civile», e che «Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a "forzare" l'inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe un'inaccettabile offesa verso la *libertas Ecclesiae*, che non riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio; costituirebbe altresì una violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori. Violare il sigillo equivarrebbe a violare il povero

³⁷⁴ Premessa della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., p. 7.

³⁷⁵ V. J. Ickx, "*Ipsa vero officii maioris Poenitentiarum institutio non reperitur*"? *La nascita di un tribunale della coscienza*, in M. Sodi - J. Ickx (a cura di), *La Penitenzieria Apostolica e il sacramento della penitenza. Percorsi storici-giuridici-teologici e prospettive pastorali*, cit., p. 19 ss.

³⁷⁶ Premessa della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., p. 7.

che è nel peccatore»³⁷⁷; sulla scia, del resto, di quanto il romano Pontefice regnante - non meno delle catechesi di quelli che l'hanno preceduto - ha costantemente insegnato³⁷⁸. Ma non si lesinano indicazioni chiare, come già riportato, su altri aspetti della vita ecclesiale che esigono riservatezza per essere svolti a giovamento dei fedeli. Si tratta ora di vedere se tale monito rimarrà *vox clamantis in deserto* o se verrà in qualche misura recepito.

11. *Le ragioni e le strategie della tutela: dalla specificità del bene canonisticamente presidiato all'invocazione del regime generalmente riconosciuto, dalla rivendicazione (massima e desiderabile) della differenza alla pretesa (minima ma irrinunciabile) all'uguaglianza. L'ultima trincea'*

Abbiamo riscontrato che due istanze - come due facce di una stessa medaglia - si intrecciano inscindibilmente nel cementarsi a scudo del segreto ministeriale: quella 'privata', soggettiva, individuale e personale e quella invece che potremmo appellare 'pubblica', istituzionale³⁷⁹, collettiva e comunitaria³⁸⁰, le quali si pongono in una persistente

³⁷⁷ Punto 1 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., p. 7.

³⁷⁸ Cfr., ad esempio, il brano citato dallo stesso dicastero: «La Riconciliazione stessa è un bene che la sapienza della Chiesa ha sempre salvaguardato con tutta la propria forza morale e giuridica con il sigillo sacramentale. Esso, anche se non sempre compreso dalla mentalità moderna, è indispensabile per la santità del sacramento e per la libertà di coscienza del penitente; il quale deve essere certo, in qualunque momento, che il colloquio sacramentale resterà nel segreto della confessione, tra la propria coscienza che si apre alla grazia di Dio, e la mediazione necessaria del sacerdote. Il sigillo sacramentale è indispensabile e nessun potere umano ha giurisdizione, né può rivendicarla, su di esso» (Francesco, *Discorso ai partecipanti al XXX Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica*, 29 marzo 2019, in *Communicationes*, LI/1 [2019], p. 74, ma consultabile anche *online* all'indirizzo www.vatican.va).

³⁷⁹ Cfr. P.O. Marazzato, *Il «sigillum sacramentale» e la giurisdizione penale*, cit., pp. 34-87, che rifletteva ampiamente sulla compresenza e sull'intreccio tra interessi personali e interesse istituzionale nella normativa sia canonica sia secolare in materia (anche se con considerazioni - segnatamente quelle canonistiche - non sempre condivisibili).

³⁸⁰ Su questo intrecciarsi di 'riflessi privatistici' e di 'riflessi pubblicistici' v. anche quanto notavamo in G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., p. 37 ss.

relazione di bidirezionalità tra loro. E questo sia nell'ordinamento canonico sia negli (in non pochi) ordinamenti secolari, i quali vi pervengono attraverso tragitti non identici ma in qualche modo convergenti: consolidati, nella nostra normativa nazionale, dalla previsione concordataria.

L'istanza che abbiamo appellato 'pubblica' - con tutte le precisazioni anticipate³⁸¹ - forse un tempo, almeno in Italia, era concepita in senso prettamente 'verticistico', per così dire, in prevalente omaggio alla Chiesa cattolica quale complessione gerarchica: ad essa poi pressoché esclusivamente riservata con sperequazione nei riguardi delle altre confessioni religiose. Una visione tuttavia, quella assorbita dalla reverenza mutuamente dovuta nei rapporti apicali tra 'apparati di governo', che si è andata sempre più appannando fino a svanire per essere sostituita da altra antistante e che potrebbe definirsi 'ascensionale': scaturente cioè dal basso della 'piramide', dai *cives-fideles*, e al contempo intesa a soddisfare primariamente ciò che questa 'base' rivendica e su cui vanta legittime aspettative, sia pure con riferimento alla sua appartenenza societaria. D'altronde anche ecclesialmente si sono afferrati meglio i contenuti della tutela medesima, sulla scia, qui come altrove, del Concilio Vaticano II. Tale assise ha pungolato con impeto a farsi carico prima di tutto delle esigenze dei *christifideles*, elevati a protagonisti del diritto canonico, anche e proprio quanto ai sacramenti³⁸²: i quali sono per

³⁸¹ Si aggiungano le interessanti considerazioni che già svolgeva R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 57 ss., in particolare sull'intimità come interesse privato e come interesse pubblico.

³⁸² Cfr. A. D'Auria, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, cit., pp. 62-63: «esiste un diritto a ricevere i sacramenti? Di certo non possiamo affermare che esista il diritto a ricevere la Grazia di Dio, altrimenti verrebbe vanificato ogni aspetto di gratuità della salvezza e il darsi a noi di Cristo sarebbe qualcosa di esigito e doveroso per il fedele, facendo ciò svanire il carattere di puro dono dell'evento salvifico. /Al contempo va affermato però che esiste il dovere per la Chiesa di esercitare la sua funzione ministeriale ovvero di elargire ai fedeli quei beni spirituali che ha ricevuto dal suo divin Fondatore per il raggiungimento dei suoi scopi; beni che sono sinteticamente sussumibili nella realtà della *Sacra Potestas*. La Chiesa tradirebbe se stessa e non eserciterebbe la sua ministerialità se non mettesse continuamente a disposizione dei fedeli tali beni che ha ricevuto dal Signore. /Quindi se non possiamo affermare che esiste un diritto a ricevere la Grazia del Signore ci sentiamo però di sostenere che esiste un vero e proprio diritto a ricevere, attraverso la mediazione ecclesiale, i sacramenti e i beni salvifici a favore di colui che di tale grazia è già stato investito nell'incontro con Cristo, ovvero il fedele battezzato. /Ebbene riteniamo che tutta questa strutturazione di diritti e doveri abbia come chiave di lettura la suprema esigenza che la Chiesa elargisca

autonomia *bonum publicum*, ma allo stesso tempo e senza alcuno iato o aporia *diritto dei fedeli* (can. 213)³⁸³, e pure in rapporto a tutto ciò che involve la loro proiezione escatologica alla salvezza eterna. Diritti che mai possono, peraltro, essere intesi, nella Chiesa, come noto, solipsisticamente ed egocentricamente, ma solo sussistono nella *communio*, in coerenza allo stesso fine ultimo e in solidarietà con tutti i membri del popolo di Dio. Contemporaneamente negli ordinamenti statali, e per moto proprio, si è rinforzata l'esaltazione della salvaguardia delle prerogative della persona: qui semmai il pericolo è quello di una sproporzionata, e dunque censurabile, esaltazione dell'esigenza meramente del singolo, che può divenire puro individualismo e soggettivismo privati di qualsiasi consistenza comunitaria (lo abbiamo intravisto anche nella pronuncia della Cassazione sopra illustrata). Pericolo che, invece, non dovrebbe insorgere nel diritto canonico rettammente impostato: a questo proposito si tratta di veicolare, in un fertile scambio tra ordinamenti, la convinzione, ben acquisita e cesellata nella Chiesa, che, segnatamente quando si toccano diritti fondamentali, il bene di uno non può dissociarsi da quello di tutti, e che il cedimento per rinuncia di uno non può ripercuotersi nella compromissione dell'interesse potenziale di altri. E tuttavia abbiamo comunque riscontrato come, per vie proprie, anche i diritti secolari approdino a soluzioni certo non identiche ma approssimabili: ci siamo infatti soffermati in particolare sulla dottrina italiana che, illustrando la *ratio* della tutela del segreto

questi beni e che il fedele li possa ottenere. In particolar modo la Chiesa è interessata a che l'accesso alla confessione a favore del fedele sia il più possibile facilitato. In tal senso vanno interpretate tutte le strutture giuridiche predisposte dall'ordinamento, tese a tutelare il diritto alla riservatezza e la buona fama del penitente; sarebbe infatti una grave deterrenza e scoraggiamento per il fedele a ricorrere al sacramento della penitenza il sapere che le notizie comunicate in confessione possano essere a vario titolo divulgate» (l'Autore, tra l'altro, espone il caso dell'eventuale impossibilità morale di confessarsi quando vi sia il grave pericolo della violazione del sigillo sacramentale: v. *ivi*, p. 4 ss.).

³⁸³ Ancora sul diritto ai sacramenti, con particolare riguardo a quello principalmente in questione, v., per tutti, G. Incitti, *Il Confessore e il sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, cit., p. 1 ss., il quale si sofferma anche sul «diritto del fedele ad essere ascoltato in confessione». Altrove lo stesso Autore afferma: «Certamente la recuperata difesa della dignità della persona umana ha aiutato a rivalutare nella confessione il bene della persona che forse nella storia veniva sacrificato a volte a beneficio di altri fini» (Id., *Sigillo, segreto, riservatezza...ambiti di responsabilità e soggetti coinvolti*, cit., p. 11).

professionale ex art. 200 del Codice di Procedura Penale, la svincola dalle mere spettanze del confidente volta a volta implicato così come del depositario dell'informazione riservata, riportandola ad una dimensione più ampia e generale, appunto 'pubblicistica'³⁸⁴.

Così lo scongiurare il tradimento della fiducia riposta in alcuni soggetti sì che in futuro nessuno possa dubitarne diviene perno e filo conduttore conducente al nerbo comune a tutte le prescrizioni sul segreto assembleate nello stesso articolo del Codice di rito italiano. Una fiducia che è indispensabile in vista dell'attuazione del diritto inviolabile consacrato nella Carta costituzionale volta a volta rispettivamente in gioco: che sia il diritto di difesa (art. 24 Cost.), o il diritto alla salute fisica o psichica (art. 32 Cost.), ovvero il diritto alla professione religiosa (artt. 19 e 8 Cost.) - ma anche, ad esempio per i giornalisti e gli editori, il diritto alla manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)³⁸⁵ -, certamente di quel soggetto che, nella contingenza specifica, ricorre all'avvocato, al medico, al ministro di culto..., ma anche di tutti coloro i quali dovranno o vorranno ricorrervi; bene di uno e bene comune. Pertanto, il legislatore italiano «ha disciplinato la materia cercando di individuare un punto di equilibrio tra i due interessi: da una parte, è necessario perseguire lo scopo del processo, quello di porre in essere un completo accertamento della verità e, dall'altra, occorre evitare che la divulgazione di fatti e notizie connessi a rapporti di tipo personale, professionale o istituzionale, finisca per trasformarsi in una indebita lesione dei diritti e degli interessi che l'ordinamento riconosce proprio a quei rapporti. /Se così non fosse, alcune professioni o attività, al cui esercizio sono sottesi rilevanti valori di rango costituzionale, non potrebbero essere utilmente svolte nell'interesse sociale»³⁸⁶.

³⁸⁴ Ci riferiamo alla più volte citata monografia di A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, ed agli altri Autori cui si rimanda.

³⁸⁵ Note sono le tendenze, in Europa, ad estendere (pure, ad esempio, agli atti preparatori alla pubblicazione, come le attività di ricerca e di indagine) e rafforzare incisivamente il segreto dei giornalisti. V., per tutti, i riferimenti di A. Balsamo, *Sub art. 200*, in Id. et al. (a cura di), *Codice di Procedura Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, III, *Le prove, Libro III, Artt. 187-271*, Nuova ed., Milano 2013, p. 287 ss. (peraltro per un caso più recente che riguardava i risultati delle indagini svolte da un giornalista il quale aveva realizzato un *reportage* sulla pedofilia v. Id., *Sub art. 200* [2017], cit., p. 1466).

³⁸⁶ A. Zampaglione, *Segreto ministeriale e confessioni religiose prive di intesa (nota redazionale a trib. Teramo, sez. pen. I, 7 marzo 2016, n. 2436)*, cit., p. 620.

E la libertà religiosa (e l'autonomia confessionale³⁸⁷) non può certo essere da meno degli altri valori costituzionalmente presidiati³⁸⁸: forse non c'è bisogno di scomodare Francesco Ruffini³⁸⁹ per rimembrare la sua fundamentalità al servizio della dignità della persona, oltre che quale 'termometro' infallibile per misurare la democraticità di un ordinamento. Irrefutabilmente, poi, nel mettere a fuoco la disciplina dei segreti cosiddetti *de iure* occorre un 'processo' - ora attecnicamente inteso - al fine di stabilire *an, quando, quantum* e *quomodo* la libertà e il dovere di informazione possano essere 'contenuti' per far posto ad altro interesse costituzionalmente protetto³⁹⁰. Un processo *secundum Constitutionem* non semplice, sul quale dottrina e giurisprudenza si sono vivacemente

³⁸⁷ Cfr. A. Zampaglione, *Segreto ministeriale e confessioni religiose prive di intesa (nota redazionale a trib. Teramo, sez. pen. I, 7 marzo 2016, n. 2436)*, cit., p. 624, che ribadisce: «A ben vedere, quindi, la tutela del segreto di cui il ministro è portatore si pone in stretta connessione con il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa che trova garanzia negli artt. 8 e 19 della Costituzione, dalla quale discende la vera *ratio* dell'istituto del segreto. È innegabile che anche l'interesse al buon andamento della amministrazione della giustizia abbia natura costituzionale, ma all'esito di un corretto bilanciamento degli interessi la tutela del segreto ministeriale è destinata a prevalere al punto da vedere scriminata ex art. 384, comma 2, c.p., la condotta reticente del teste legittimamente titolare di tale qualifica su fatti appresi *ratione ministerii*». Aggiungono G. Cavallo - V. Borghesani, *I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali*, cit., pp. 8-9: «Giova evidenziare che la norma di cui all'art. 384 c.p. contempla un esimente, ovvero un elemento negativo del fatto reato e, al fine di assolvere tale onere probatorio, non è sufficiente limitarsi alla mera allegazione della sua esistenza, ma occorre anche l'indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l'applicabilità. Di conseguenza il ministro di culto potrà efficacemente invocare la scriminante in parola solo nel momento in cui attesta la sua qualifica soggettiva e dimostra che le circostanze oggettive su cui è chiamato a deporre sono in diretta ed immediata connessione con le proprie funzioni da ministro di culto». Entrambi i saggi sono commenti alla sopra ricordata sentenza del Tribunale di Teramo n. 2436 del 2015.

³⁸⁸ Sui valori costituzionali coinvolti rinviamo ancora all'ampia esposizione di A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 28 ss.

³⁸⁹ V. F. Ruffini, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Torino 1901, ripubblicato da Feltrinelli, Milano 1991.

³⁹⁰ Cfr., sul punto specifico, alcune considerazioni di A. Scalfati, *Testimonianza e segreti nel processo penale (un'indagine su interessi in conflitto)*, in *Rivista di diritto processuale*, LIX (2004), pp. 1233- 1256, specialmente p. 1239 ss., il quale afferma nei rilievi finali: «In una società democratica, il continuo affinarsi delle libertà richiede di tener conto dei profili nuovi germogliati nella sfera giuridica della persona; non solo nel senso di valorizzare i diritti primari del contesto giudiziario, ma anche nell'ottica di non trascurare le posizioni individuali che si estrinsecano fuori dal processo e che, tuttavia, con le logiche del processo fanno i conti» (*ivi*, p. 1255).

sperimentate impiegando altresì il criterio - anch'esso tutt'altro che elementare o assiomatico - della 'ragionevolezza' nel temperamento. Sia pur non potendo entrare ora in questo *mare magnum*³⁹¹, crediamo si possa però convenire che sui capisaldi appena additati, e quindi sul rispetto del diritto dei fedeli di provvedere alla propria anima³⁹²- «in via diretta ed immediata» nel caso della fattispecie ora in esame³⁹³ -, il consenso sia ormai irreversibilmente coagulato. Ritorni indietro e ripensamenti su questi principi cardinali ormai consolidati sono impensabili, a costo di una regressione davvero sconcertante.

Se il nostro riferimento è andato sinora precipuamente al diritto italiano, ci sembra però che siamo dinanzi a considerazioni di più vasto e globale spessore. Per questo, ponendosi idealmente al crocevia di queste linee orientative, diviene agevole preconizzare quali saranno i bastioni più compatti e solidi sui quali edificare la tutela delle esigenze di riservatezza che la libertà religiosa postula: la libertà religiosa non solo della Chiesa cattolica e dei suoi appartenenti, ma di tutti. A nostro modesto parere, infatti, non è savio arroccarsi fieramente nella rivendicazione di un segreto esclusivo della Chiesa cattolica, radicato nel suo patrimonio dogmatico ma del tutto assente, con tali inconfondibili caratteristiche, in quello delle altre confessioni religiose: a stento 'dal di fuori' compreso nella sua sostanza sacra ed anzi, a volte proprio per questo, ricusato. Certo, nello *ius Ecclesiae*, per quanto concerne specialmente il *sigillum confessionis*, i *bona* che il diritto canonico mira a guarnire di baluardi ed a promuovere sono ancorati al «grande mistero dell'Incarnazione e [al]l'essenza sacramentale della Chiesa e del sacerdozio ministeriale, per

³⁹¹ V., per tutti, la sintesi di G. Pitruzzella, *Segreto I) Profili costituzionali*, cit., p. 3 ss., il quale tra l'altro rimanda all'abbondante dottrina in materia.

³⁹² Sui principi costituzionali presidiati nel caso del segreto del ministro di culto v. ancora, ampiamente, A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 33 ss.

³⁹³ Così G. Casuscelli, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto confessionale*, cit., pp. 1019-1020: «Chi si confida all'ecclesiastico non gli richiede il compimento di attività professionali per il soddisfacimento di un diritto a prestazioni a carattere religioso (come tale inesistente nell'ordinamento dello Stato), ma esercita il proprio diritto di libertà religiosa; e lo esercita non in via indiretta ed eventuale (come nel caso in cui sia portata a conoscenza del professionista una notizia riservata perché ritenuta necessaria od utile al fine di ottenere una migliore prestazione), ma in via diretta ed immediata. Non si tratta dunque di "diritti connessi", ma di diritti che costituiscono l'oggetto primo, tipico dell'esercizio di una delle facoltà nelle quali consiste il diritto di libertà religiosa garantito dall'art. 19 della Costituzione».

mezzo del quale Cristo Risorto viene incontro agli uomini, tocca sacramentalmente - cioè realmente - la loro vita e li salva»³⁹⁴. Del tutto confacentemente, quindi, la Penitenzieria Apostolica ‘rispolvera’ e quasi sillaba con vigore tali basamenti che potrebbero essersi annebbiati nella stessa percezione dei cattolici. Ma crediamo si debba con disincanto ammettere che i poteri civili saranno del tutto sordi a questi appelli: l’aderenza al diritto divino rivelato che il dicastero adduce stimiamo non possa che cadere nel vuoto al cospetto di ordinamenti secolari che ormai sobbalzano corrucciati alla sola menzione del diritto (divino) naturale. Del pari certamente si dovranno forse ‘addestrare’ i sacerdoti ad una resistenza fiera e strenua³⁹⁵, ma crediamo che le autorità giudiziarie ‘temporali’ non batteranno ciglio dinanzi ad un confessore che affronti irrimovibilmente il carcere pur di non violare il sigillo e incorrere così nella pena, alquanto più temuta, della scomunica: sperare che si muti, per questo, atteggiamento ‘*in foro Civitatis*’ ci pare inseguire una vana chimera³⁹⁶.

E anche in relazione alle altre istanze di riservatezza, occorre forse, mutare ‘tattica’, sfrondando il termine da ogni *nuance* negativa. Essa è infatti volta ad ottenere risultati appaganti e duraturi nell’attingimento

³⁹⁴ Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale, 29 giugno 2019, cit., punto 1, p. 7.

³⁹⁵ E. Frank, *Il sigillo sacramentale sotto accusa*, in *Ius missionale*, XII (2018), p. 7, consiglia: «In un contesto in cui le autorità civili cercano di sabotare il sacramento della penitenza, l’uso della griglia divisoria può in qualche misura essere d’aiuto, in quanto il confessore non conoscerà l’identità del penitente. [...] Da parte sua il confessore non dovrebbe mai chiedere l’identità del complice, vittima o malfattore (can. 979), e neanche del penitente. Può fare domande esclusivamente allo scopo di conoscere la disposizione del penitente, vale a dire pentimento e determinazione a cambiare vita: e se su questi ultimi non ci sono dubbi, e il penitente chiede l’assoluzione, il confessore non la negherà o differirà (can. 980)».

³⁹⁶ Le espressioni sono del prelado uditore del Tribunale della Rota Romana D.-M.A. Jaeger, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, cit., pp. 92-93, che scrive: la corretta presentazione di alcuni punti essenziali «nel *foro Civitatis*, *quoties casus ferat*, può certamente influire sulle decisioni in materia - o no, secondo i casi - ma questo è fuori il controllo nostro, che dobbiamo certamente essere sempre pronti a tutte le forme del sacrificio e del martirio pur di non violare il nostro sacro ufficio. Quello che è, sì, in nostro potere, è assicurare che le Autorità giudiziarie temporali siano sempre consapevoli di che l’eventuale ordine giudiziario contrario al “sigillo” non potrà che risultare del tutto inefficace. Senza dubbio, tale consapevolezza - anzi, preventiva certezza - influirà molto più delle teorizzazioni costituzionali e legali sulla decisione del Tribunale se cercare di costringere il confessore all’impossibile». Come indicato nel testo, temiamo che questa sia una pia illusione.

del traguardo di un diritto conforme a giustizia nell'ordinamento canonico e negli ordinamenti statuali, come sopra si è detto: una 'tattica' che, pur senza sminuire i dati sostanziali ed anzi da questi modellata, tiene conto degli interlocutori e della realtà nell'intera sua complessità. E questo non per avvolgere ogni informazione in una fosca caligine; ribadiamo che il chierico, laddove non sia vulnerato il sigillo, *può e talora deve* rivelare quanto sa³⁹⁷: ma, parimenti agli altri professionisti, come affermava ancora nel 1953 la Cassazione italiana, «solo dal foro interno della sua coscienza, può trarre indici di orientamento determinatori della propria condotta positiva o negativa»³⁹⁸, senza patire coercizioni esterne. Riteniamo così - riorientando in qualche misura le nostre precedenti posizioni più spostate sul versante della considerazione della tipicità della situazione giuridica della Chiesa cattolica in Italia³⁹⁹ - che si debba abbandonare la pretesa, massima e desiderabile ma attualmente del tutto irrealistica, della salvaguardia della differenza e della specificità puntando sull'«indole sacrale del “sigillo”, che lo toglie dal reame degli intrinsecamente “restringibili” segreti “professionale” e “ministeriale”»⁴⁰⁰: a volte conseguita in accordi concordatari stipulati

³⁹⁷ Per questo R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 195, nelle conclusioni della sua monografia suggeriva in generale: «La configuración de la protección jurídica del secreto religioso como una exención aconseja, en mi opinión, no forzar a la exclusión (incapacidad, inhabilidad, etc.) del testimonio del ministro religioso, cuando éste entienda que puede y/o debe testificar». Cfr. sul punto le spiegazioni e le esemplificazioni che prospetta J.I. Arrieta nell'Entrevista di R. Die Alcolea, *El Motu Proprio 'Vos estis lux mundi' es "un paso de la Iglesia para la claridad y la transparencia"*, pubblicato online sul sito Zenit il 15 maggio 2019.

³⁹⁸ Cassazione Penale, Sezione I, 17 dicembre 1953, cit., p. 260.

³⁹⁹ V. G. Boni, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., specialmente p. 40 ss., p. 109 ss., sia pure con riferimento ad un caso particolare.

⁴⁰⁰ Così D.-M.A. Jaeger, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, cit., p. 96: «La tutela del “sigillo” in sede civile non potrà che ripartire dalla specificità, tutta singolare e concreta, della religione cattolica, che richiede il rispetto di questo *atto di culto* che non solo le è proprio, ma che ne costituisce una “componente” essenziale (essendo uno dei Sette Sacramenti). Se tale difesa prevalga nei confronti di un determinato ordinamento civile dipenderà, in parte, da fattori “politici”, e cioè dal peso effettivo della comunità cattolica per rapporto alla rispettiva nazione o regione - non necessariamente numericamente ma, ancor più, in termini della stima di cui gode ivi la Chiesa Cattolica - e in parte certo non minore dalla misura in cui si riesca a spiegare ai cattolici stessi, innanzitutto, e poi al pubblico in generale e soprattutto ai giudici della *res publica*, l'indole sacrale del “sigillo”, che lo toglie dal

però in circostanze propizie, non sempre o non più riproducibili⁴⁰¹. Per questa pretesa oggi (sono trascorsi pochi anni ma paiono secoli) ci sembra

reama degli intrinsecamente “restringibili” segreti “professionale” e “ministeriale” e lo colloca su un altro piano». Ribadiamo come non si possano sostenere, con argomentazioni giuridiche forti, simili tesi davanti al quadro sociale e politico contemporaneo, ben chiaro anche alla Penitenzieria Apostolica.

⁴⁰¹ Ne riferisce D. Cito, *La protezione giuridica del sacramento della penitenza*, cit., p. 282 ss., che osserva: «un caso un po' speciale è offerto dall'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca in quanto separa nettamente il sigillo della confessione da altre comunicazioni religiose private. Per il sigillo della confessione, l'Accordo stabilisce il suo carattere inviolabile anche nel suo aspetto di rifiuto di testimoniare davanti agli organi statali. Per la seconda categoria, l'Accordo garantisce la segretezza delle comunicazioni orali e scritte alle persone incaricate della cura pastorale. Quest'ultima clausola non proibisce la libera testimonianza del chierico di fronte alle autorità statali. In questo senso l'Accordo con la Repubblica Slovacca riflette chiaramente due tipi di segreto: il primo di stringente obbligo concernente il sigillo della confessione; il secondo, di natura diversa, analogo ad un segreto professionale. Questa differenza, basata sulla differenza tra i due tipi di segreto, potrebbe risultare importante in vista di futuri problemi con il diritto statale dal momento che permetterebbe di salvaguardare in modo assoluto il sigillo della confessione, lasciando invece in una sfera differente altri tipi di relazioni confidenziali tra fedele e ministro, evitando che una modifica normativa su queste ultime possa travolgere anche il sacramento della penitenza». Ovviamente, laddove vi siano pattuizioni concordatarie favorevoli occorre conservarle e difenderle. R. Palomino, *La protección jurídica del secreto ministerial a través de los Concordatos*, in M. Blanco - B. Castillo - J.A. Fuentes - M. Sánchez-Lasheras (ed.), *Ius et iura. Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho Canónico en honor del Profesor Juan Fornés*, Granada 2010, pp. 893-908, si sofferma sulla convenienza di prevedere negli accordi tra Stati e Santa Sede la protezione del *sigillum confessionis* e del segreto ministeriale, illustrandone le ragioni, e menziona quindi le norme al riguardo presenti in diversi concordati, definendo «algunos modelos básicos en la materia» (*ivi*, p. 905): «Un primer modelo de transposición al ámbito civil de las exigencias jurídico-religiosas; un segundo modelo de protección genérica del secreto ministerial, que confía a la legislación secular el alcance subjetivo y objetivo de la protección; y un tercer modelo, en el que sin producirse una transposición al ámbito civil del derecho religioso en la materia, sin embargo se atiende a las peculiaridades específicas de ese derecho religioso; más en concreto, a las peculiaridades del *sigillum confessionis*. Este tercer modelo viene representado entre la Santa Sede y la República Eslovaca del emblemático año 2000» (*ivi*, p. 908). Tra l'altro lo stesso Autore, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, cit., p. 792, rileva: «tras un intenso proceso de diversificación religiosa, la consolidada protección del secreto religioso existente en muchos ordenamientos jurídicos occidentales se ha demostrado ambivalente. Porque si en algunos casos tal protección siguen respondiendo a las expectativas de algunas confesiones religiosas tanto en lo que respecta a el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa como del derecho a la intimidad, en otras se ha convertido en un obstáculo para dar cumplimiento a sus exigencias morales: así sucede con judíos y musulmanes. De ahí que más que en otros sectores del ejercicio de la libertad religiosa, la normativa bilateral es especialmente necesaria para adecuar el derecho a las peculiaridades de cada confesión religiosa».

difettino ragioni giuridiche forti, a maggior ragione se si presta attenzione all'orizzonte sovranazionale. Devesi perseguire, per converso, la garanzia, questa sì da conservarsi piena e non restringibile né contingentabile indebitamente, della libertà religiosa e, al contempo, della non discriminazione dei culti; ciò, d'altro canto, senza venir meno in alcun modo o annacquare oppure, peggio, snaturare principi che, sempre superiormente fondati, reggono e irrorano lo *ius Ecclesiae*. Ci pare sia questa la carta da giocare con maggiori *chances* di successo dinanzi ad ordinamenti secolari nei quali, come ha querimoniato la stessa Penitenzieria Apostolica, non raramente serpeggia un pregiudizio anticattolico e comunque immersi in una secolarizzazione prepotente e frenetica che mira ad esiliare la fede, e insieme le confessioni religiose e le loro pretese 'istituzionali', in un privato impercettibile: ma che nondimeno non possono contraddirsi discriminando schizofrenicamente e del tutto irragionevolmente tra diritti fondamentali. Si tratta di reclamare per i segreti correlati all'esplicazione della libertà religiosa - senza con ciò rinnegarne la singolarità ma, per converso, allo scopo di serbarla incorrotta - una tutela almeno pari a quella dei segreti volti a presidiare altri valori costituzionali o universalmente riconosciuti come indispensabili per lo svolgimento della personalità dei singoli⁴⁰². Si badi bene, infatti, che questi ultimi, difformemente dal segreto ministeriale, non solo non vengono in alcun modo neppure lambiti da intenti abrogazionisti, ma la lista delle 'categorie' che possono vantare esigenze di riservatezza, invece che scemare o essere falciata, pare ogni giorno incrementarsi: i segreti professionali, inoltre, appaiono, piuttosto che esposti a consentire eccezioni, sempre più 'corazzati' e recalcitranti a subire imbrigliamenti e restrizioni.

Occorre, insomma, come in altri casi avvenuto, almeno in Italia, tornare al diritto comune (nel senso che abbiamo profilato): e, di fronte ai tentativi di minarlo, sul medesimo asserragliarsi senza abbassare la guardia. Conferma eloquente della gracilità della difesa ad oltranza del solo sigillo sacramentale⁴⁰³ si rinviene nella constatazione che può sempre insorgere

⁴⁰² V. A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 234 ss.

⁴⁰³ Volto prevalentemente alla salvaguardia del sigillo sacramentale il saggio di J. Salinas Mengual, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, cit., segnatamente nelle conclusioni, p. 28 ss.

un'incertezza (anche nel sacerdote medesimo)⁴⁰⁴ se la notizia sia stata riferita in sede di confessione sacramentale oppure no. Nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, sovente ci si rimette a quanto asserito dal soggetto che si è rivolto al ministro di culto, il quale, ad esempio, potrebbe dichiarare che non aveva alcuna intenzione di confessare dei peccati (e significativa in questo senso, ancora una volta, la sentenza che ha 'dato il la' a queste riflessioni). Ma se la demarcazione tra segreto confessionale e 'normale' confidenza, il primo salvaguardato e la seconda no, è rimessa al volubile arbitrio dell'individuo che è ricorso al sacerdote ovvero addirittura alla discrezione dello stesso magistrato statale si rende evidente la crepa che farà rovinare ogni pretesa di assicurare la conservazione dell'uno e dell'altra.

Il Codice Penale napoleonico del 1810 - in un'età in cui certo non si era longanimi e condiscendenti verso il *favor religionis* -, all'art. 378, proteggeva solennemente i segreti professionali, oltre che dei medici, chirurghi, ufficiali di sanità, farmacisti, levatrici, di «toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie»⁴⁰⁵: fra cui - raccogliendo senza esitazioni l'eredità del diritto anteriore⁴⁰⁶ - erano inoppugnabilmente ricompresi dalla giurisprudenza, oltre agli avvocati ed altri professionisti, segnatamente, per quanto qui

⁴⁰⁴ Lo ammette lo stesso D.-M.A. Jaeger, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, cit., p. 99: «Quanto al dovere morale dello stesso Sacerdote, se egli stesso dubita se abbia sentito cose del genere fuori dalla confessione, prevale il principio *tutorista* (applicabile anche generalmente in ambito sacramentale) per cui non debba parlarne. Se invece sia vero l'addebito: *ad normam iuris se gerat*. In ogni caso, la possibilità di dubbi del genere sottolineerebbe forse maggiormente la consigliabilità generale di non instaurare il rapporto sacramentale confessore-penitente tra persone che si incontrano e si parlano spesso anche fuori dal confessionale, e ciò anche oltre le fattispecie di cui ai cann. 984-985. Evidentemente questo non è facile, e spesso è anche del tutto impossibile dove non vi sia *copia confessoriorum* tra i quali il penitente possa scegliere». Considerazioni sul modo di comportarsi del sacerdote che nulla tolgono alle conclusioni sul piano giuridico cui invece perveniamo.

⁴⁰⁵ Questo era il testo: «Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs».

⁴⁰⁶ Sull'antico diritto francese v. O. Échappé, *Le secret en droit canonique et en droit français*, cit., p. 233, che afferma: «Bel exemple du lien, trop souvent méconnu qui unit, par delà l'intermède révolutionnaire, le deux étapes de notre pensée juridique française».

preme, i ministri di culto, dunque i sacerdoti cattolici, e non solo con riferimento al *sigillum confessionis*⁴⁰⁷. E da queste orme non si è a lungo allontanata la pur laicissima Francia⁴⁰⁸, costituendo altresì uno *specimen* per molti altri ordinamenti⁴⁰⁹. Come è stato perspicacemente ricordato, ad avviso del forse più grande commentatore del citato Codice, Émile Garçon, «lo scopo di questo articolo non è semplicemente la difesa delle confidenze di un soggetto particolare, bensì quello di garantire un dovere indispensabile a tutti e quindi assolutamente vitale per l'ordine pubblico. Il buon funzionamento della società non potrebbe essere garantito se il medico, l'avvocato, il prete non fossero obbligati a tutelare con un segreto senza riserve le confidenze ricevute. Gli fa eco un altro penalista che nel commentare le questioni tuttora pendenti a tal riguardo presso la Camera d'Istruzione della Corte d'Appello di Parigi, afferma come di fatto la trasparenza di una società aperta a tutte le polizie e le inchieste vada

⁴⁰⁷ V. quanto riferisce O. Échappé, *Le secret en droit canonique et en droit français*, cit., p. 234 ss., anche sui successivi interventi del legislatore francese che ha esteso la normativa ad altre professioni, nonché su questo «mécanisme essentiellement pénal»: tuttavia l'Autore registra che «la pratique pénale du secret en droit français était quasiment inexistante. [...] le secret professionnel français n'est pas, ou est très peu, vécu concrètement comme une institution répressive. Ainsi il prend bien vite la valeur d'une dispense de témoigner qui, on l'a vu, est l'essentiel du mécanisme canonique. [...] /En effet il apparaît que l'évolution du droit français sur ce point tend à le placer sur le même niveau que le droit canonique. Au terme de l'évolution que nous avons retracé se dessine nettement l'image d'un secret professionnel comportant un modeste domaine pénal, et un rôle essentiel en matière probatoire» (*ivi*, pp. 253-254). Tra l'altro, in relazione alle considerazioni che abbiamo svolto in queste pagine, Échappé, analizzando in parallelo la normativa canonica e quella francese e interrogandosi sui fondamenti del segreto («Deux idées peuvent sembler fonder le secret: l'idée selon laquelle le secret résulte du contrat entre celui qui parle et celui qui doit se taire, et l'idée selon laquelle le secret résulte d'un intérêt public»: *ivi*, p. 241), giunge alla seguente significativa conclusione: «les canonistes aient pu, mieux que les juristes français, percevoir que le secret procédait, dans des proportions certes différentes, mais cumulatives, des soucis du bien public et de biens privés. /C'est à cette conception que semble s'être rallié la doctrine française qui a compris que le secret professionnel, institution d'ordre public, ne s'oppose pas à l'idée de protection d'un intérêt privé qu'il comporte également. Ainsi c'est un double fondement, particulièrement riche, qui peut être assigné au secret. À cet égard les pratiques canoniques et françaises du secret, loin de diverger, s'enrichissent et s'éclairent mutuellement» (*ivi*, p. 243); si veda anche Id., *L'officialité de Lyon, le secret et la Cour de Cassation*, cit., p. 254.

⁴⁰⁸ Si sofferma sulla disciplina del Codice Penale francese del 1994 O. Échappé, *Le secret «professionnel» des clercs devant les juridictions françaises*, cit., p. 998 ss.

⁴⁰⁹ V. R. Palomino, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, cit., p. 60 ss., che non a caso ne riferisce trattando dell'intimità come interesse pubblico.

contro all'irriducibilità della coscienza, perché il segreto professionale è connaturale alla coscienza»⁴¹⁰. Per questo, solitamente, neppure i regimi maggiormente nemici della religione, in virtù della consapevolezza in ordine alla coesistenza di interessi 'istituzionali' - che pure oggi, l'abbiamo visto, sono riempiti di contenuti parzialmente diversi -, si sono mai spinti ad abbladere il segreto dei ministri di culto.

Sembrebbero, questi, discorsi lontani dalle logiche che animano il diritto ecclesiale: eppure la prospettiva, sempre con tutti i *distinguo*, non solo non è antitetica ma potrebbe combaciare con quella canonistica nel momento in cui, accanto alla considerazione dell'interesse della persona che si confida e della persona che esercita una certa professione o attività s'affaccia quello 'pubblicistico' a che queste stesse professioni e attività possano essere assolte non solo nelle condizioni che le rendano proficuamente fruibili alla generalità, ma anche in quelle che unicamente le rendano strumenti di concretizzazione di principi costituzionali. Il segreto 'professionale', in questo senso, «fa parte integrante dell'equilibrio della società. Dà al professionista un certo ruolo di "garante" della democrazia. [...] /Senza dubbio la violazione del segreto può creare un pregiudizio ai singoli interessati. Ma la legge la punisce perché lo esige l'interesse generale. Il buon funzionamento della società vuole che il malato trovi un medico e il contendente un difensore, ma né il medico né l'avvocato potrebbero svolgere la loro missione se le confidenze fatte loro non fossero assicurate con un segreto»⁴¹¹. Lo stesso statuto corrispondentemente deve valere, e forse a maggior ragione, per il ministro di culto per ciò che apprende proprio in vista e a causa della sua qualità. E queste ragioni, insieme alle altre invece intrinseche all'ordinamento canonico, sono accluse ed avallate dalla stipulazione concordataria tra Santa Sede e Stato italiano, ove l'enzima catalizzatore è proprio il principio capitale della libertà religiosa e l'impegno alla

⁴¹⁰ L. Gerosa, *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, cit., p. 269. Le citazioni si riferiscono a É. Garçon, *Code pénal annoté*, nouvelle édition refondue et mise à jour par M. Rousselet - M. Patin - M. Ancel. Mise à jour au 1er février 1959 des tomes I-II et III et Contraventions de police, Paris 1959, sub art. 378, nr. 7; A. Damien, *Secret professionnel et secret de la confession. A propos d'un arrêt recent de la Cour de Cassation*, in *Esprit & Vie. Revue catholique de formation permanente*, CXII (2003), pp. 10-14.

⁴¹¹ R. Gerardi, *Una questione di etica non di "etichetta"*, cit., pp. 31-32.

«reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese» (art. 1 dell'Accordo di Villa Madama).

Allorquando dunque la Penitenzieria Apostolica scevera nettamente, anzitutto in base alla loro differente natura, l'ambito del foro interno, sacramentale ed extra-sacramentale da una parte, e, dall'altra, le confidenze fatte sotto segreto nonché i cosiddetti segreti professionali di cui sono in possesso alcune persone, tanto nella società civile quanto nella compagine ecclesiale, in virtù di uno speciale ufficio da queste svolto per i singoli o per la collettività, citando il n. 2491 del *Catechismo della Chiesa cattolica*, lo fa in maniera del tutto pertinente dal punto di vista teologico e canonistico⁴¹². Ma occorre intendersi bene, segnatamente in riferimento al segreto ministeriale di cui abbiamo discorso in questa esposizione. È infatti evidente, dal punto di vista dello *ius Ecclesiae*, che quanto il chierico apprende proprio in quanto sacerdote e nella sua funzione eminente di guida spirituale e morale non è certo rientrante in quello che il dicastero qualifica, attribuendogli una portata assai ristretta, come segreto professionale o, meglio, d'ufficio: il quale può subire compressioni che invece non sarebbero possibili per il segreto ministeriale propriamente detto (almeno secondo il linguaggio giuridico consueto, adoperato del resto in queste pagine), sia confessionale sia correlato al foro interno extra-sacramentale nella lata accezione usata dallo stesso dicastero⁴¹³. Il cardinale Mauro Piacenza insiste poi «sull'incomparabilità del sigillo confessionale con il segreto professionale cui sono tenute alcune categorie (medici, farmacisti, avvocati, etc.) per evitare che le legislazioni secolari applichino al sigillo - inviolabile - le deroghe

⁴¹² Cfr. punto 3 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'invulnerabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., p. 8, ove anche si aggiunge: «Per quanto concerne gli altri ambiti della comunicazione, sia pubblici sia privati, in tutte le sue forme ed espressioni, la sapienza della Chiesa ha sempre indicato quale criterio fondamentale la “regola aurea” pronunciata dal Signore e riportata nel Vangelo di Luca: “Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” (Lc 6,31). In tal modo, nella comunicazione della verità come nel silenzio riguardo ad essa, quando chi la domanda non avesse il diritto di conoscerla, occorre conformare sempre la propria vita al precetto dell'amore fraterno, avendo davanti agli occhi il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata e il bene comune».

⁴¹³ Per una delimitazione del segreto d'ufficio rispetto al segreto professionale o su notizie apprese *ratione sacri ministerii* cfr. G. Comotti, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio “Vos estis lux mundi”*, cit., specialmente p. 22 ss., in piena coerenza d'altronde con quanto abbiamo sostenuto in queste pagine.

legittimamente previste per il segreto professionale»⁴¹⁴. Eppure, a quest'asserzione teologicamente e canonisticamente corretta⁴¹⁵, se non altro, come si è osservato, per essere l'inviolabilità del sigillo procedente *ex religione*, trattandosi della celebrazione del sacramento della penitenza, cioè di un atto di culto⁴¹⁶, ci pare debbano essere apposte due

⁴¹⁴ M. Piacenza, *Garanzia indispensabile*, in *L'Osservatore romano*, 1-2 luglio 2019, p. 7. In questo senso cfr. le considerazioni di D.-M.A. Jaeger, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, cit., p. 93 ss., il quale chiarifica i concetti canonistici: «Una lettura superficiale da parte di un non-esperto della legge sostanziale (can. 933) potrebbe indurre il lettore non-esperto, quindi il magistrato civile, in errore al riguardo; dal momento che, così come scritta, essa farebbe sembrare che il “sigillo” fosse proprio questo (una specie di “segreto professionale”), concentrandosi all'apparenza la seconda clausola - “*qua re*” - sull'evitare di tradire il penitente, quindi sull'obbligo “*ex iustitia*”, in relazione al (i) “*secretum commissum*” (affidato come se fosse “per contratto” dal penitente al confessore) e al (ii) “*secretum naturale*” (l'obbligo di non rivelare comunque pubblicamente l'altrui peccato occulto, il che costituirebbe il peccato e il delitto canonico della diffamazione, di cui tale *detrectatio* è una delle fattispecie). Una lettura ravvicinata del canone richiede, però, di riconoscere che la clausola “*qua re*” non è la *motivazione* del sigillo - così che dalla presenza o assenza, nel caso, di tale motivazione, possa conseguire l'obbligo o meno del segreto, nel caso. Piuttosto, la clausola “*qua re*” riguarda una *conseguenza* - un obbligo / proibizione che consegue - della legge sul sigillo, la quale, nella prima clausola (“*Sacramentale sigillum inviolabile est*”), viene promulgata in modo assoluto senza che sia fatta dipendere da alcuna circostanza o considerazione, proclamando quello che “*est*”, una *qualità intrinseca*, essenziale, non un obbligo *ab extrinseco* aggiunto. Questa “qualità propria” di *inviolabilità* del “sigillo” procede “*ex religione*”, trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un *atto di culto*» (*ivi*, pp. 93-94). Ma reputiamo che queste esatte e indiscutibili precisazioni canonistiche - del tutto giustamente ribadite - non possano che lasciare del tutto indifferenti i legislatori e i magistrati statuali, i quali ultimi non sono comunque tenuti a tenerne conto nell'applicazione del diritto secolare.

⁴¹⁵ Si fa invece solitamente rientrare nel segreto professionale quello dei ‘direttori di coscienza’. Così scriveva P. Palazzini, *Segreto professionale*, in F. Roberti (diretto da) - P. Palazzini (con la collaborazione di), *Dizionario di teologia morale*, cit., p. 1503: «Obbligo del s. professionale. Tale segreto obbliga gli avvocati, i medici, i farmacisti e gli altri professionisti, a cui si ricorre per consiglio o per rimedio, come pure i teologi ed i direttori di coscienza, che sono consultati (fuori confessione) circa i casi di coscienza. Tutti questi sono tenuti, per ufficio, a conservare il segreto e tacitamente lo promettono con l'assunzione del loro ufficio. Questo segreto prende il nome di segreto ufficioso o professionale». Non faceva invece distinzioni R. Naz, *Secret*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VI, Paris 1965, cc. 898-899, che tra l'altro affermava: «*Dispense du secret professionnel. Elle ne peut jamais intervenir pour le secret de la confession, en aucun cas*».

⁴¹⁶ Così G. Incitti, *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Diritti e doveri dei penitenti*, cit., p. 24: «Sembra opportuno ribadire [...] che il segreto della confessione NON è rapportabile al “segreto professionale”. La “qualità propria” di

postille laddove ci si sposti sul piano dei rapporti con gli ordinamenti statuali. In primo luogo, occorre di nuovo prestare attenzione, come appena notato, a che la non perfetta corrispondenza tra ‘linguaggio ecclesiale’ e ‘linguaggio civile’ faccia velo alla sostanza, anche giuridica, della realtà (quale segreto, quale riservatezza) da tutelare⁴¹⁷. In secondo luogo, ci permettiamo di ritornare sulla nostra convinzione che invocare, come fa, del tutto convenientemente *ex parte Ecclesiae*, il penitenziere maggiore, lo *ius divinum*, il pericolo di sacrilegio o i danni irreparabili alla *salus animarum*⁴¹⁸ introduca però argomenti purtroppo privi di ogni *appeal* per i poteri secolari, se non direttamente avversati⁴¹⁹: constatarlo non è disfattismo scettico, ma aderenza senza vane utopie e vagheggiamenti al contesto odierno, come lo stesso dicastero ha mostrato

inviolabilità del “sigillo” procede “*ex religione*”, trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un *atto di culto*».

⁴¹⁷ E infatti, essendo prevalentemente rivolto ai rapporti di collaborazione con le autorità secolari, nel comunicato divulgato il 18 dicembre 2018 e intitolato *Segreto professionale e segreto della confessione*, la Conferenza Episcopale del Belgio, *Violenze e segreto della confessione*, cit., p. 231, trattando del segreto della confessione, esordisce: «Il segreto della confessione è una forma particolare di segreto professionale». Anche K. Nykiel, *Il sigillo confessionale e il segreto nella normativa canonica*, cit., p. 22, ricorda che «La [...] legislazione civile riconosce il sigillo sacramentale come parte del segreto professionale».

⁴¹⁸ Cfr. M. Piacenza, *Garanzia indispensabile*, cit., p. 7: «la Penitenzieria apostolica ha ritenuto urgente ricordare in primo luogo l’assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale, che è fondata sul diritto divino e non ammette alcuna eccezione. Il sacerdote confessore, agendo *in persona Christi capitis*, viene a conoscenza dei peccati del penitente “non come uomo, ma come Dio”, secondo una nota espressione di san Tommaso d’Aquino. Per tale ragione, egli è chiamato a difendere la segretezza del contenuto della Confessione non solo per “lealtà” nei confronti del penitente, ma, ancor più, per rispetto alla santità del sacramento. [...] /Il segreto della confessione non è un obbligo imposto dall’esterno, ma un’esigenza intrinseca del sacramento e come tale non può essere sciolto neppure dallo stesso penitente. Il penitente non parla al confessore-uomo, ma a Dio, per cui impossessarsi di quello che è di Dio risulterebbe sacrilego. Vi attiene la tutela dello stesso sacramento, istituito da Cristo per essere porto sicuro di salvezza per i peccatori. Qualora venisse meno la fiducia nel sigillo, i fedeli verrebbero scoraggiati dall’accedere al sacramento della Riconciliazione, e ciò, ovviamente, con grave danno per le anime. D’altra parte, è proprio questa preoccupazione per la *salus animarum* che muove la Chiesa nello stabilire le pene più severe per chi viola il sigillo (cfr. can. 1388 cic; can. 728, § 1, n. 1 e can. 1456 cceo)».

⁴¹⁹ Lo riconosce lo stesso cardinale, affermando: «Nell’elaborare la *Nota* che ora si presenta, essa ha inteso porsi al servizio di Pietro, della Chiesa e di ogni uomo di buona volontà, ribadendo l’importanza e favorendo una migliore comprensione di tali concetti che attualmente appaiono largamente incompresi o addirittura, in taluni casi, avversati» (M. Piacenza, *Garanzia indispensabile*, cit., p. 7).

di aver compreso attraverso le sue riflessioni per nulla idilliache ed anzi assai disilluse. È indubbio che uguagliare il *sigillum sacramentale* ai segreti professionali è un assurdo teologico prima ancora che giuridico⁴²⁰; *ça va san dire*, come già Arturo Carlo Jemolo argutamente annotava, poiché «Qui siamo fuori del diritto umano, siamo al rapporto con Dio»⁴²¹, *scrutator cordium*. Così, è del pari indubbio che i precetti canonistici si possono comprendere appieno unicamente se si introietta e assimila «la dimensione misterica della Chiesa, la quale ancor prima di essere un'assemblea di uomini e donne che condividono un cammino o si riconoscono in un ideale, è mistero, una realtà visibile ma nel contempo spirituale, una comunità di fede, speranza e carità, una comunità terrestre ma arricchita di beni celesti; in sostanza una realtà unica, particolare, unita e certamente soprannaturale»⁴²²: ma sono, questi, richiami che non possono se non lasciare impassibili le autorità civili 'moderne', le quali, ormai congedate dalla trascendenza e dalla metafisica, non possono che accedere a 'visioni semplicemente orizzontali e mondane'⁴²³.

⁴²⁰ Ammonisce E. Frank, *Il sigillo sacramentale sotto accusa*, cit., pp. 5-6, «Dal canone risulta con evidenza che il sacramento della penitenza riguarda il peccato e il perdono, non il counselling, la direzione spirituale o il lamentarsi degli altri. [...] Gli stessi confessori si sono sempre più trasformati in direttori spirituali o psicologi, e le persone si avvicinano al confessionale quando cercano consigli. /Il Sacramento della penitenza, in quanto atto liturgico, è una celebrazione della Chiesa (can. 837 § 1), e deve pertanto essere distinto da ogni forma di guida spirituale»; il confessore «deve *giudicare* il ravvedimento del penitente, la sua volontà di cambiare vita, applicando al tempo stesso la divina giustizia e misericordia; il suo dovere è di operare la *guarigione* del penitente; riportare il penitente alla gloria che aveva al tempo del battesimo. Tutto ciò naturalmente richiede qualche forma di dialogo. Tuttavia il sacramento della penitenza non può essere confuso con il counselling, la direzione spirituale o la psicoterapia».

⁴²¹ A.C. Jemolo, *Il segreto confessionale*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma, 26-28 ottobre 1981*, Padova 1983, p. 164. Commentando peraltro la normativa processuale italiana e quella concordataria lo stesso Autore non aveva dubbi: «È pur chiaro che qui non è previsto il solo segreto della confessione, bensì qualsiasi elemento sia stato appreso dall'ecclesiastico per ragioni del suo ministero: dovendo egli stesso valutare se ciò che gli fu detto fu detto all'amico o al confidente laico, oppure al sacerdote» (Id., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Milano 1962, p. 183).

⁴²² K. Nykiel, *Sintesi della Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, cit.

⁴²³ Cfr. K. Nykiel, *Sintesi della Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, cit.: «Mi sembra opportuna questa puntualizzazione al fine di indicare l'orizzonte dal quale e dentro il quale, la *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale* della Penitenzieria Apostolica trova collocazione e rilevanza ermeneutica. In questo senso solo una visione soprannaturale e

Insomma, tornando a quanto sopra si prospettava, va ben esplicitato come il segreto ministeriale non sia - né debba essere presentato o, tanto meno, contrabbandato per - una concessione graziosa, addirittura il retaggio di decaduti confessionismi, e neppure il riconoscimento di, pur vitali, esigenze della *libertas Ecclesiae*⁴²⁴: esigenze certamente giuste, ma assai friabili e caduche oggi perché facilmente tacciabili di tradurre la pretesa a illegittimi privilegi accordati ad una sola confessione religiosa⁴²⁵

di fede della Chiesa, consente non solo un autentico e vero approccio a essa, ma anche ai “misteri” che essa amministra e ai beni che dispensa nel nome, con l’autorità e la carità di Cristo stesso. Infatti, alla base di tante incomprensioni, pregiudizi, letture miopi e sommarie, come anche pretese che la Chiesa conformi, in alcune materie, il proprio ordinamento giuridico agli ordinamenti civili degli Stati, in sostanza sta proprio la totale mancanza di visione di fede della natura e dell’identità della Chiesa, di ciò che essa è, è stata e sarà nel corso della storia. Tali accentuazioni non sono universalmente accettate, soprattutto da chi non riconosce la natura misterica della Chiesa, poiché la classifica solo come una società ben organizzata, gerarchicamente strutturata, con una visione semplicemente orizzontale e mondana; possiamo dire alla stregua di ogni altro Stato civile esistente sulla terra. Tuttavia la sua storia bimillenaria smentisce tale visione; e se non sono mai mancate, nel lontano e recente passato, come nel presente, note dolorose legate alla cattiva testimonianza, in parole e opere, di tanti suoi figli, la Chiesa, in quanto mistero, ha origine ed è perennemente radicata nella comunione divina del Dio Uno e Trino».

⁴²⁴ Non della libertà religiosa. Le due libertà infatti, libertà religiosa e *libertas Ecclesiae*, «*quae, memorandum semper est, non idem sunt*» (D.-M.A. Jaeger, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, cit., p. 98), esprimono concetti ben diversi.

⁴²⁵ Proprio con riferimento alle tematiche trattate in queste pagine O. Échappé, *L’officialité de Lyon, le secret et la Cour de Cassation*, cit., p. 257, asserisce: «C’est aussi l’occasion de rappeler que l’Église ne peut être que soumise au droit du pays dans lequel elle vit. Si elle a le droit de demander le respect de la liberté religieuse, elle ne peut demander de privilèges particuliers; et sauf à tirer du sommeil où elle semblait tomber la vieille théorie de la “société parfaite”, elle ne peut espérer que son droit, même s’il mérite considération, s’impose au droit de l’État. Dire cela n’est pas faire preuve d’un quelconce gallicanisme: c’est simplement appliquer des principes méthodologiques que connaissent bien les spécialistes du droit international, tant public que privé, amenés à appliquer deux droits sur un territoire donné». E nelle conclusioni del suo saggio l’Autore assimila il segreto dei ministri di culto agli altri segreti professionali («Cela doit amener à réfléchir aux raisons qui ont conduit à reconnaître l’obligation ou le droit au secret professionnel à certaines professions. Ce n’est pas pour un intérêt privé, mais toujours en raison d’un intérêt public supérieur qui, en dernière analyse, apparaît être une liberté publique, souvent de nature constitutionnelle. Il en est assurément ainsi pour les avocats, dont le secret professionnel est une traduction directe du principe des droits de la défense. Il en est certainement ainsi des entreprises de presse, dont le secret professionnel relève de la liberté d’expression et de communication, comme du secret médical qui traduit les principes de liberté individuelle et de respect de la vie privée. Si l’on prolonge ce

in virtù della sua specificità - addirittura alla corporazione clericale -. Come è stato esattamente osservato, «la perspectiva laicista del Derecho y de la vida pública ha reclamado que los ciudadanos creyentes realicen una operación de “traducción” de sus creencias y prácticas religiosas a un lenguaje que puedan entender los ciudadanos no creyentes»⁴²⁶, concluyendo che: «La valencia del sigilo de confesión ante el ordenamiento jurídico estatal pasa por el derecho fundamental de libertad religiosa»⁴²⁷. D’altro canto, i successi che recentemente si sono

raisonnement, il devient clair que le secret professionnel des ministres du culte n’est que la traduction des principes de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Et sans doute fait-on trop vite litière du secret professionnel ainsi compris devant d’autres principes, certes liés à l’efficacité de la répression, mais sans doute moins enracinés constitutionnellement»: *ivi*, p. 258), rivendicando analoghe garanzie.

⁴²⁶ R. Palomino Lozano, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, cit., p. 792: «Las razones de conveniencia, la deferencia hacia el multiseccular Derecho canónico, la tolerancia como principio político sobre la que escribe Bentham, etc., poca o ninguna fuerza tendrían en un contexto secularizado, una vez que la importancia de terminar con los abusos sobre los menores de edad se presenta como objetivo primordial e irrenunciable. No obstante, sí que parece permanecer como valor secular atendible la libertad religiosa» (*ivi*, p. 794).

⁴²⁷ R. Palomino Lozano, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, cit., p. 794. Questo itinerario giuridico che compie l’Autore, il quale peraltro si riferisce specificamente alla possibile tutela del sigillo della confessione avverso l’imposizione a sacerdoti e membri della gerarchia cattolica di obblighi di denuncia da parte delle legislazioni secolari: «En el caso que examinamos, el conflicto se produce entre el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa y el mecanismo normativo articulado por el Estado, entre otros posibles, para proteger a los menores y perseguir los abusos sexuales, tomando en consideración que dichos abusos se han producido de forma significativa en el área de la religiosidad institucional, que en varios países ese área ha sido protagonizada por sacerdotes de la Iglesia católica y que los lamentables sucesos pasados o futuros podrían quedar encubiertos por el sigilo de confesión. Estamos por tanto ante una normativa o una actuación del Estado que limita o restringe un derecho fundamental. Y dado el valor superior de los derechos fundamentales, la licitud o la constitucionalidad de dicha restricción necesariamente es objeto de examen por los tribunales (o en abstracto por los legisladores o por el ejecutivo con motivo del desarrollo de las políticas públicas) a través de la prueba del interés estatal imperativo (Estados Unidos y otros países de la tradición jurídica angloamericana) o del test de proporcionalidad (tradición jurídica continental). ¿Cuál sería el resultado de someter esa restricción a estos filtros o pruebas?» (*ivi*, p. 796). E conclude, al termine di un’approfondita indagine condotta su diversi versanti, considerando le differenti argomentazioni adducibili (e con un’analisi di ampia dottrina relativa a vari Paesi), che «es a través del derecho fundamental de libertad religiosa como se puede otorgar un fundamento y también un argumento de peso cara a una eventual valoración, jurisprudencial o de política legislativa, frente a las restricciones estatales que se cifran en el delito de omisión del deber de denuncia de los abusos. En nuestro entorno jurídico, esa valoración se verifica en la práctica a través de la prueba o test del interés

attenti hanno visto, non a caso, alleate della Chiesa cattolica le altre confessioni religiose: la proposta di legge che in California imponeva al sacerdote la denuncia alle autorità giudiziarie statali della segnalazione di un abuso durante la confessione sacramentale è stata ritirata grazie ad una mobilitazione massiccia nella quale si sono industrialmente e i *leaders* religiosi ortodossi, luterani, anglicani, battisti, musulmani, rappresentanti dei riti orientali e delle Chiese storiche afro-americane. Essi hanno elaborato un documento comune in appoggio (più che della Chiesa cattolica) del segreto ministeriale che a tutti sta a cuore, agitando pertanto la bandiera della non intromissione dello Stato nella coscienza dei credenti⁴²⁸ quale pietra angolare della democrazia. In esso, tra l'altro, si leggeva: «Siamo tutti uniti con i cattolici americani nel condannare l'attacco alla libertà religiosa che rappresenta l'attuale versione della proposta di legge SB 360»⁴²⁹.

estatal imperativo, así como a través del juicio de proporcionalidad. En este trabajo se ha ensayado la aplicación de ambos mecanismos. Respecto del *compelling state interest test*, la investigación desplegada no resulta concluyente a tenor del estudio que ha llevado a cabo la doctrina académica en los Estados Unidos de América. Respecto del juicio de proporcionalidad, esta investigación muestra que hay argumentos de peso para afirmar la existencia de medidas menos restrictivas aplicables y que hay razones que manifiestan la potencial ineficacia práctica de la compulsión penalmente asegurada del deber de denuncia, frente a la extendida e históricamente demostrada fidelidad del clero católico al sigilo de confesión» (*ivi*, p. 804).

⁴²⁸ Proprio in questo senso il famoso caso *People v. Phillips* del 1813: si veda quanto riferisce T. Mbadiwe Osuala, *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, cit., p. 227 ss.

⁴²⁹ Cfr., per tutti, quanto riporta I. Piro, *Usa: resta la segretezza della confessione. Soddifazione della Chiesa*, pubblicato il 14 luglio 2019 online in *Vatican News*. La proposta di legge, come anche sopra abbiamo riportato, recava la firma del senatore democratico Jerry Hill ed è stata ritirata dal Comitato per la sicurezza pubblica dell'Assemblea statale della California: «La norma, denominata SB 360, era stata approvata dal Senato della California e intendeva modificare la definizione di comunicazione penitenziale, in modo da permettere che la segnalazione di un abuso durante la confessione venisse automaticamente denunciata alle autorità giudiziarie, soprattutto se la dichiarazione veniva da un altro sacerdote o da persone impiegate e impegnate nella Chiesa» (*ivi*). Commentava R. Barron, *California, Vescovo Barron sul pericoloso disegno di legge sulla Confessione: cattolici svegliatevi*, pubblicato online il 18 maggio 2019 su *Aleteia*: «Quello che spero sia chiaro - non solo ai cattolici, ma a qualsiasi americano che si attenga al Primo Emendamento - è che siamo di fronte a una palese violazione del principio della libertà religiosa. Nella sua formulazione per cui il Congresso non approverà alcuna legge relativa alla religione, il Primo Emendamento impedisce, se si vuole, l'aggressione di qualsiasi religione nei confronti dello Stato civile. La sua ulteriore formulazione per cui il Congresso non legifererà mai in modo

La tutela del segreto dei ministri di culto deve quindi iscriversi del tutto euritmicamente nella cornice costituzionale - in Italia ma anche altrove, al di là delle differenti contingenze - se non altro a pari titolo rispetto alla tutela degli ulteriori segreti; si tratta anzi della salvaguardia non tanto del segreto - termine di cui nelle premesse abbiamo appuntato l'equivocità nell'alone di gravità che lo cinge, e che, etimologicamente, esprime piuttosto la separazione e l'incomunicabilità (*cerno*: distinguere, dividere) che la relazionalità positiva⁴³⁰ - ma della riservatezza di tali rapporti: rapporti, quanto mai *intuitu personae*, vitali nella dinamica comunitaria e per il 'buon andamento' sociale. Porre in discussione il primo non può non comportare la messa in discussione non solo dei due che quasi sempre ad esso si accostano, afferenti all'ambito in senso lato 'legale' (notoriamente inattaccabile) ovvero 'medico' (oggi forse ancor più delicato e sensibile⁴³¹, oltre che, in alcuni settori, in ascesa inarrestabile⁴³²), ma anche degli altri che in legislazioni di numerosi Paesi

tale da aggirare il libero esercizio della religione blocca l'aggressione dello Stato nei confronti della religione. I legislatori del *Bill of Rights* erano legittimamente preoccupati all'idea che il Governo si intromettesse nelle questioni relative a una comunità religiosa, monitorandone le convinzioni e controllandone il comportamento, ma questa ingerenza e questo monitoraggio è proprio quello che implica l'«SB 360». Inoltre, abbiamo già ricordato come, qualche anno fa, nel dibattito sulle *Rules of Procedure and Evidence* della Corte Penale internazionale, sia stata rigettata la proposta di Canada e Francia di non riconoscere ai ministri religiosi il diritto di astenersi dal testimoniare su questioni note attraverso il segreto della confessione o grazie a un rapporto di confidenza.

⁴³⁰ Cfr. G. Pitruzzella, *Segreto I) Profili costituzionali*, cit., p. 1: «è noto che il *secretus* viene dal verbo *secernere*, composto di *se* e di *cernere*, dove *cerno* esprime la separazione e *se* svolge funzione iterativa. L'opposizione semantica tra *se-cerno* ed *ex-cerno*, dove il prefisso *ex* pone l'accento sul rifiuto di qualcosa che si allontana da sé, evidenzia come il primo verbo esprimeva l'operazione con cui si separava qualcosa ritenuta di valore [...], che poi veniva occultata [...]. /Di queste vicende semantiche risente l'uso attuale del vocabolo, che esprime sempre la separazione e l'occultamento di un bene prezioso, ma mentre originariamente il bene era costituito dalla sementa precedentemente setacciata adesso esso è rappresentato da un determinato sapere. Il segreto da un lato separa e seleziona le informazioni, dall'altro opera anche una scelta tra i soggetti ammessi alla conoscenza e quelli che ne sono invece esclusi. /Di conseguenza gli elementi costitutivi del segreto sono il sapere, la sua dissimulazione ed il rapporto con gli altri basato sul rifiuto di comunicarlo».

⁴³¹ Per alcune questioni canonistiche in altro ambito v. B. De Lanversin, *Enquête canonique et dossier médical: «le secret d'office»*, in *L'année canonique*, XLIV (2002), pp. 189-202.

⁴³² Si pensi al campo della procreazione medicalmente assistita. Tra l'altro si è anche osservato con riferimento alla norma del Codice di Procedura Penale italiano: «È stata

recentemente si sono addizionati: come il segreto dei giornalisti, dei dottori commercialisti, ovvero degli psicoanalisti e degli psicologi⁴³³, di taluni operatori sociali o di altri professionisti⁴³⁴. È del resto quanto avvenuto in Italia, segnatamente attraverso la ‘porta’ della previsione contenuta nella lettera d) del comma 1 dell’art. 200 C.P.P. - secondo cui, lo ricordiamo, «Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione» anche «gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà

comunque segnalata la difficoltà di comprendere quanto sia esteso l’ambito operativo al quale allude il legislatore riferendosi agli altri esercenti una professione sanitaria, tenuto conto del recente proliferare di attività a scopi terapeutici, anche di carattere non tradizionale» (A. Balsamo, *Sub art. 200* [2013], cit., p. 286).

⁴³³ Cfr. recentemente le riflessioni di S. Guarinelli, *La centralità dei confini psichici e della loro vulnerabilità nella diagnosi e nella terapia*, in *Periodica*, CVII (2018), pp. 445-464, proprio in rapporto al segreto e alle sue deroghe: «Il segreto è parte essenziale della professione dello psicologo. Ogni deroga deve pertanto considerarsi straordinaria» (*ivi*, p. 449); tale Autore tra l’altro asserisce: «Di per sé dal punto di vista giuridico il segreto vale là dove il paziente stesso non abbia rivelato autonomamente quelle stesse informazioni. Dal punto di vista psicologico, però [...], sarei comunque un po’ più rigido nella liberatoria in tal senso. E mi sento di affermare che - fatte salve quelle circostanze particolari che sia il *CDP* [*Codice deontologico degli psicologi italiani*: N.d.A.], sia il *Codice penale* evidenziano - dal punto di vista psicologico il problema non si pone (o si pone in modo meno rilevante) non già a informazioni rivelate dal paziente, ma a rapporto terapeutico concluso (e, ovviamente, a informazioni rivelate dal paziente)» (*ivi*, pp. 462-463).

⁴³⁴ Sulle varie categorie incluse in Italia, con una disciplina peraltro non identica, v. l’esposizione di A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 75 ss.: tra essi, i consulenti del lavoro, i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze e i soggetti a questi ultimi equiparati, cioè gli operatori presso enti, centri, associazioni e gruppi che hanno stipulato convenzioni con le aziende sanitarie locali, gli assistenti sociali, i consulenti in proprietà industriale, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i mediatori in materia civile; l’Autore peraltro conclude: «Sebbene, in molti casi, la giustificazione dell’applicazione dell’art. 200 c.p.p. è evidente, in molti altri (si pensi ai consulenti in proprietà industriale) essa è meno scontata e, sotto tale profilo, la disposizione potrebbe esporsi a censure di costituzionalità» (*ivi*, p. 77). Sulla tendenza ad ampliare il segreto professionale si vedano anche le riflessioni generali di L. Gerosa, *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, cit., p. 270, e di R. Gerardi, *Una questione di etica non di “etichetta”*, cit., p. 26 ss.

Tra l’altro, come noto, in Italia vi sono già alcune «disposizioni speciali» per la riservatezza di alcune categorie professionali di cui però non fruiscono i ministri di culto, ledendo l’interesse al segreto sull’oggetto della comunicazione: v. ad esempio quanto riferisce D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, cit., p. 79 ss., e le proposte che l’Autrice avanza a tal proposito.

di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale» - in cui la dottrina ha ravvisato una 'delega in bianco' a favore della normazione *extra Codicem*⁴³⁵, la quale invero ha moltiplicato la 'platea' dei soggetti. Sono segreti professionali diversi e diversamente regolati dalla legge, ma tutti protetti in maniera via via più vigorosa e in espansione, «non essendo difficile trovare, soprattutto in relazione alle più recenti prospettive di sviluppo dei diritti fondamentali, ulteriori bisogni da proteggere mediante una tendenziale impenetrabilità della relazione professionale»⁴³⁶.

Sarebbe indice di una deprecabile prevaricazione dilatare da una parte considerevolmente il *range*, per così dire, delle persone che possono addurre il segreto professionale appigliandosi, magari indirettamente o mediatamente, a valori costituzionali; e dall'altra porre sotto mira il segreto dei ministri di culto, il cui radicamento nella libertà religiosa è fortissimo e non risolubile: costituendo anche una sua parziale soppressione, come più volte emerso, una lesione della libertà di credo e di coscienza davvero grave. E se è vero che la crescente ripugnanza verso delitti su bambini inermi può condurre a ridimensionamenti della normativa sulla riservatezza, tuttavia «il apparaît évident que toute restriction du secret professionnel, même justifié en apparence par l'horreur de l'infraction, ne doit être envisagée qu'en ayant à l'esprit les principes fondamentaux qu'il entendait protéger»⁴³⁷. Ridimensionare, infatti, non può equivalere ad annichilire ogni tutela: e soprattutto tale relativizzazione del segreto, cedevole dinanzi a interessi superiori, non

⁴³⁵ Così A. Balsamo, *Sub art. 200* [2013], cit., p. 286, al quale rinviamo per i casi e l'indicazione di letteratura specifica.

⁴³⁶ A. Balsamo, *Sub art. 200* [2013], cit., p. 286. Con una considerazione riguardante il panorama mondiale T. Mbadiwe Osuala, *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, cit., p. 229, afferma che «Aunque moderada por la discreción de los jueces, la tendencia es [...] hacia la abolición del secreto profesional»: ma l'esempio fornito è solo quello australiano.

⁴³⁷ O. Échappé, *Le secret «professionnel» des clercs devant les juridictions françaises*, cit., p. 995. Si veda T. Mbadiwe Osuala, *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, cit., p. 236 ss., il quale anche afferma: «no hay evidencia empírica de que obligar a los confesores a divulgar el conocimiento por la confesión de un caso de abuso de menores vaya a mejorar la protección de los menores», adducendo argomentazioni al proposito.

può avvenire a scapito di una sola tipologia di segreto⁴³⁸, quasi per esorcizzare colpe diffuse. Se dinanzi alla Corte di Cassazione che, nel 2017, ha così draconianamente mortificato il segreto ministeriale si fossero addotte con forza tali argomentazioni - del tutto consone a quell'interpretazione dell'art. 200 C.P.P. che la dottrina recente propone per tutti i segreti senza differenziazioni - essa non avrebbe potuto abiurarle poiché ciò avrebbe rappresentato un *vulnus* macroscopico non solo a principi costituzionali ma a principi universalmente riconosciuti. Rappresenterebbe infine un'eterogenesi dei fini davvero bizzarramente iniqua, altresì, il fatto che la normativa secolare sul segreto, se non originata sicuramente abbeveratasi generosamente alla plurisecolare tradizione canonistica - sempre costante, pur nel trasformarsi delle modalità della penitenza, nel frapporre uno schermo inaccessibile tra l'intimità del peccatore e occhi o orecchi indiscreti⁴³⁹ - di salvaguardia del sacrario più riposto della persona umana e della sua dignità incomparabile, stralci e ripudi proprio ed esclusivamente quel segreto

⁴³⁸ V. ancora O. Échappé, *Le secret «professionnel» des clercs devant les juridictions françaises*, cit., p. 1000 ss.; l'Autore commenta una pronuncia del Tribunal de Grand Instance de Caen del 4 settembre 2001 (in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII [2001], 3, pp. 1007-1009) che concerneva il problema se accordare o no a un vescovo il diritto di opporre il segreto professionale per non aver denunciato atti di abuso su minori compiuti da un sacerdote di cui era però venuto a conoscenza non come confidente del medesimo ma a seguito di un'indagine. Échappé acutamente rilevava come si prospettasse per il Tribunale una «choix délicat, dans la mesure où l'éventuelle restriction du secret des ministres du culte ne pouvait manquer de rejaillir sur les secrets revendiqués, parfois avec force, par d'autres professions» (*ivi*, p. 1003); proprio per le circostanze dell'apprensione della notizia il Tribunale ha negato, nel caso specifico, l'opponibilità del segreto, peraltro «tout en confirmant que les ministres du culte rentrent au nombre de ces "professionnels", et en estimant que les confidences reçues à l'occasion du ministère, que ce soit sacramentellement ou non, sont couvertes par ce secret, il précise qu'il doit agir de véritables confidences, faites spontanément et en dehors de toute pression» (*ivi*, p. 1005).

⁴³⁹ Sintetizza P. Ferrari Da Passano, *Il segreto confessionale*, cit., p. 361: «I mutamenti nel modo di celebrare la penitenza intervenuti nel corso della storia sono stati grandi, ma se c'è un elemento che si è conservato nel tempo sembra proprio potersi identificare in quella particolare forma di rispetto della coscienza del peccatore per cui sempre ci si è premurati di consentirgli di manifestarla al ministro senza l'ingerenza di occhi e orecchi indiscreti, anche se per lo più si trattava di reati notori e, almeno nei primi secoli, l'adempimento della penitenza era pubblico. Il segreto confessionale è dunque sempre stato un valore da proteggere».

confessionale e ministeriale che è stato calco di tutti gli altri⁴⁴⁰. Insomma, *simul stabunt simul cadent*, potremmo asserire con un noto aforisma a diverso contesto riferito: e, in effetti, i titolari di altri segreti professionali si sono talora sentiti minacciati da certi provvedimenti contro vescovi e sacerdoti, elevando vibrante proteste⁴⁴¹. È, questa, potremmo dire, l'ultima trincea, che dovrebbe essere davvero inespugnabile.

12. Exitus

⁴⁴⁰ Cfr. G. Incitti, *Sigillo, segreto, riservatezza...ambiti di responsabilità e soggetti coinvolti*, cit., p. 10: «Lungo i secoli l'ordinamento canonico è andato sviluppando con alterne vicende una normativa sull'ambito della inviolabilità della confessione che ha fatto da supporto anche alla materia del segreto professionale diversamente disciplinata negli ordinamenti civili». Precisa peraltro O. Échappé, *Le secret en droit canonique et en droit français*, cit., p. 231, a riguardo del segreto del medico ovvero del confessore: «Il est bien difficile de dire laquelle de ces deux obligations au secret apparaît la plus ancienne; la nécessité du secret du médecin a été indiscutablement affirmée la première, mais n'est devenue effective que bien après l'affirmation (et l'effectivité) du secret du confesseur». Rileva significativamente R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 27, come la normativa che la Chiesa ha nei secoli elaborato sul sigillo e segreto sacramentale stia «alla base del più ampio segreto ministeriale dei sacerdoti e ha fortemente orientato la normativa stessa degli ordinamenti civili in tema di segreto professionale tanto che difficilmente se ne potrebbe prescindere in un discorso più generale riguardante questa forma di segreto volta a proteggere il ricorso, oltre che ai ministri di culto, ad avvocati, medici e altri professionisti, per un aiuto o un consiglio qualificato, su questioni che riguardano gli aspetti più intimi dell'essere e della vita delle persone. Il fatto che pressoché tutti gli ordinamenti democratici assicurino una certa forma di tutela al segreto professionale, anche attraverso l'esonerazione di alcune categorie di persone dall'obbligo di deporre in sede giudiziaria o accordando loro la facoltà di astenersene, dice l'interesse non meramente privato ma pubblico, ovvero di bene comune, soggiacente a questa materia».

⁴⁴¹ Come noto, in occasione dei fatti avvenuti nel giugno del 2010 in Belgio, allorché l'intera Conferenza Episcopale riunita in assemblea fu sottoposta ad una perquisizione, procedendosi a sequestro di documenti e impedendo ai vescovi di uscire (altri sequestri avvennero in contemporanea presso sedi di enti della Chiesa e abitazioni private di ecclesiastici), sono state numerose «le firme in calce a un documento di protesta dei medici di base che riconoscono nell'azione del magistrato un pericolo immediato anche per il proprio segreto professionale: "Se accettiamo questa pratica come possiamo garantire la confidenzialità ai nostri pazienti? Le persone che si sono rivolte alla Commissione Adriaenssens l'hanno fatto perché sapevano di poter beneficiare di un trattamento confidenziale. Dobbiamo riconoscere che se non ci opponiamo questa pratica della giustizia può arrivare fino ai nostri archivi"»: L. Prezzi, *L'ombra delle vittime. La giustizia, le violenze, le tensioni*, in *Il Regno. Attualità*, LV (2010), p. 438, il quale tra l'altro - a conferma di quanto sopra abbiamo argomentato - riferisce anche: «J. Hertogen, vittima di violenza sessuale da parte di un prete, ha denunciato il magistrato per il danno derivatogli dall'aver violato la sua volontà di discrezione».

La scelta del vocabolo *exitus* non è casuale per indicare le conclusioni, attesa la sfumatura non troppo ottimistica che in esso s'annida. Non si tratta di indulgere a catastrofismi o a frustranti vittimismo. Certo, però, siamo persuasi che la Chiesa cattolica, nonostante la popolarità di Papa Francesco presso l'opinione pubblica mondiale⁴⁴² - la quale peraltro non intimidisce certo alcuni magistrati⁴⁴³ -, sperimenti attualmente in Occidente (senza qui dimenticare le brutali persecuzioni in Oriente) una condizione di penoso travaglio, causata, ancor più che dall'animosità e dall'astio di un settore forse minimo eppure molto influente dell'*élite* dei *maîtres à penser* odierni, da un'incomprensione davvero drammatica, come abbiamo esordito. Oltre a quanto si è annotato circa le dimensioni giuridicamente apprezzabili di ciò che può essere ricollegato alla nozione di 'segreto' nei nessi che si allacciano tra ordinamenti diversi, è purtroppo, più radicalmente, la missione della Chiesa a non essere più percepita nella sua sostanza: anzi essa viene travisata, come bene (e

⁴⁴² Lo nota, proprio in questi termini e proprio in relazione al tema qui trattato, S. Magister, *Chiesa sotto attacco. Fuori legge il sacramento della confessione*, consultabile *online* in *L'Espresso - Settimo Cielo*, 19 agosto 2018: «Papa Francesco continua a godere di grande popolarità presso l'opinione pubblica mondiale. Ma verso la Chiesa cattolica il clima è molto più ostile. Vanno crescendo gli attacchi condotti da governi e istituzioni pubbliche contro ciò che più la distingue e la identifica sul terreno suo proprio, come tra l'altro il sacramento della confessione».

⁴⁴³ Infatti, come informa lo stesso S. Magister, *Chiesa sotto attacco. Fuori legge il sacramento della confessione*, cit., «In Cile magistrati che stanno investigando sugli abusi sessuali compiuti da vescovi e sacerdoti, e che hanno già chiamato a testimoniare, tra gli altri, l'arcivescovo di Santiago cardinale Ricardo Ezzati Andrello, stanno valutando se interrogare anche papa Francesco in persona, sulla base dei reati - come la distruzione di archivi compromettenti - da lui denunciati nella lettera ai vescovi cileni dello scorso mese di maggio. /L'idea di chiamare il papa alla sbarra non è nuova. Nel 2010 anche due organizzazioni americane che si occupano di vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti avevano inoltrato al tribunale internazionale dell'Aia la richiesta di chiamare a testimoniare il papa, che allora era Benedetto XVI. /La richiesta non ebbe seguito, anche per il semplice fatto che il papa è un capo di Stato. Ma ebbe un notevole impatto pubblico, come ora lo può avere in Cile». Su alcuni profili giuridici legati al ricorso depositato contro Benedetto XVI presso la Corte Penale internazionale ed altri casi di azioni legali contro il romano Pontefice e la Santa Sede v. recentemente L. Marabese, *Le potenziali sfide all'immunità del Romano Pontefice: una riflessione a partire dai delitti di abuso sessuale di minori da parte di chierici*, cit., p. 105 ss.; M. Carnì, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, cit., p. 290 ss., con ulteriori riferimenti. Si tratta di scenari molto meno fantascientifici di quanto si possa pensare.

mestamente) ha colto la più volte menzionata *Nota* della Penitenzieria Apostolica.

Abbiamo indugiato sull'insistenza accorata del sommo Pontefice argentino su chierici e religiosi che personalmente e con tenacia si conformino ad una Chiesa 'in uscita', protesa verso le 'periferie' non solo e non tanto geografiche ma delle odierne povertà materiali e di solitudini esistenziali, su pastori che abbiano l'odore' delle pecore, che non esitino a 'sporcarsi con il fango della strada': uomini che si chinano sulle debolezze, sulle manchevolezze, sulle sofferenze, sulle tribolazioni, con la misericordia che la carità evangelica può infondere. È questo il tesoro preziosissimo della Chiesa: un tesoro affidato ai fragili 'vasi di creta' (cfr. 2 Cor. 4, 7) di uomini a loro volta fallibili e peccatori. Eppure, la *vulgata* corrente, rispecchiata nelle aule dei tribunali ed altresì negli assai più bellicosi 'processi' mediatici mondiali, amplificati dalla potente 'cassa di risonanza digitale', vorrebbe respingere tutti i sacerdoti in letti di Procuste da una parte irreali e fittizi, e dall'altra esagerati e imbevuti di faziosità: così il simulacro sclerotizzato del confessore cattolico che, quotidianamente relegato (e cautelativamente 'blindato') oltre la grata del confessionale⁴⁴⁴, cela *arcana* impronunciabili sotto l'ombrello del sigillo sacramentale ci sembra francamente quasi caricaturale. Esso comunque sbiadisce se non altro dinanzi alla disaffezione e recessione della confessione individuale, sempre più rara oltre che meno avvertita nella sua santità⁴⁴⁵, almeno nell'Occidente scristianizzato⁴⁴⁶: dubitiamo infatti

⁴⁴⁴ Quanto lontana quest'immagine da quella proposta da Benedetto XVI, *Allocuzione ai partecipanti al XXI Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica*, 11 marzo 2010, citato in Congregazione del Clero, *Il sacerdote ministro della misericordia divina. Sussidio per i confessori e direttori spirituali*, Città del Vaticano 2011, p. 3: «È necessario tornare al confessionale, come luogo nel quale celebrare il sacramento della riconciliazione, ma anche come luogo in cui "abitare" più spesso, perché il fedele possa trovare misericordia, consiglio e conforto, sentirsi amato e compreso da Dio e sperimentare la presenza della misericordia divina, accanto alla presenza reale nell'eucaristia» (consultabile anche *online* all'indirizzo www.vatican.va).

⁴⁴⁵ Peraltro G.P. Montini, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, cit., p. 213, segnala il «fatto che se pure oggi la confessione individuale è più rara, non è detto che i delitti nella sua celebrazione siano ancora più rari di un tempo, in cui la confessione individuale era prassi quotidiana per il ministro sacro. Con la rarità della celebrazione può essersi pure insinuata una minore coscienza della santità dello stesso sacramento e della sacralità della sua celebrazione. In tal modo non è da escludere che la "frequenza"

che, nella secolarizzazione ormai fagocitante, tutti i cattolici che si qualificano come praticanti abbiano contezza del significato e della vincolatività anche solo del plurisecolare obbligo della confessione annuale⁴⁴⁷. Confusa è anche la stessa *essentia* del sacramento che non è né può essere mai connivenza col male⁴⁴⁸, e neppure - come sovente viene schernita - è ipocrita 'rimozione psicologica autorizzata dalla Chiesa'⁴⁴⁹

di tali delitti sia rimasta indipendente dalla flessione del numero delle confessioni celebrate, ma certamente dipendente dalla fede con cui viene affrontato tale sacramento sia da parte del penitente sia da parte del ministro sacro».

⁴⁴⁶ Anche se non sempre e ovunque è così, ed anzi talora sono affiorate sorprendenti 'rinasce'; scriveva nel 1984 San Giovanni Paolo II, *Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai padri penitenzieri delle Basiliche romane*, 12 marzo 1994, cit., p. 78: «[...] vorrei aggiungere le cose positive che si vedono, soprattutto la grande affluenza dei penitenti che si confessano a Roma e altrove, specialmente nei Santuari. C'è una rinascita del Sacramento, soprattutto tra i giovani, come si è notato nelle Giornate Mondiali della Gioventù, specialmente a Denver. /Se non mancano i penitenti, non mancano nemmeno i confessori. Se una volta si poteva temere che il Sacramento della Riconciliazione stesse per essere dimenticato, oggi si assiste ad una sua rinascita». Ma Papa Wojtyła più volte ha registrato la crisi di questo sacramento: v. la Lettera Apostolica *Novo Millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIII (2001), p. 266 ss., soprattutto n. 37. Su questa crisi v. le recenti riflessioni di L. Ferrari, *La pastorale del sacramento della riconciliazione oggi: tra disagi, rischi e risorse*, in *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, cit., p. 121 ss., il quale avanza «una proposta che non costringe il cammino di Riconciliazione sacramentale nel recinto esclusivo del foro interno, ma restituisce una dimensione pienamente umana e relazionale - comunitaria con Dio e con i fratelli» (*ivi*, p. 124).

⁴⁴⁷ V. il can. 989 del *Codex Iuris Canonici*, sul quale, per tutti, si veda G. Incitti, *Il Confessore e il sacramento della riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, cit., p. 2 ss.

⁴⁴⁸ Né è connivenza col male la tutela del *sigillum confessionis*; si scrive nella *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., al punto 1, p. 7: «La difesa del sigillo sacramentale e la santità della confessione non potranno mai costituire una qualche forma di connivenza col male, al contrario rappresentano l'unico vero antidoto al male che minaccia l'uomo e il mondo intero; sono la reale possibilità di abbandonarsi all'amore di Dio, di lasciarsi convertire e trasformare da questo amore, imparando a corrispondervi concretamente nella propria vita».

⁴⁴⁹ L'espressione è di P. Ferrari Da Passano, *Il segreto confessionale*, cit., p. 369, che prosegue: «Ma il perdono che si ottiene nel sacramento della penitenza è tutt'altra cosa. Non si intende rimuovere alcunché né si tratta di valutare positivamente ciò che prima si condannava. Questo, caso mai, capita quando a perdonare sono gli uomini. Ma quando perdona i nostri peccati, Dio non ci mette una pietra sopra, non intende far finta di niente, né ha mutato giudizio sul male che resta tale e le cui, a volte drammatiche, conseguenze non cancella dalla nostra storia. La bellezza del perdono di Cristo sta nel fatto che, "nonostante" il nostro male, egli ci vuole ancora bene e non ha perduto la fiducia in noi, per cui ci invita ancora a collaborare con lui al bene. Questo

delle proprie colpe, banalizzandole, ovvero proscioglimento da ogni delitto perpetrato per non pagarne le conseguenze e non riparare i danni dei propri comportamenti: per converso, «la pace interiore riconquistata non esime, in linea di massima, dall'assunzione delle responsabilità sociali dei propri comportamenti e dal rispetto delle regole dello Stato. Il sacerdote, valutato il caso concreto, deve consigliare e confortare anche in tale direzione»⁴⁵⁰.

Se si riflette serenamente e senza prevenzione, l'ulteriore diserzione dalla confessione - ma anche, al di fuori del sacramento, la ritrosia nell'accedere ad un 'ecclesiastico' per riceverne accompagnamento spirituale - cagionata dall'allentamento delle garanzie di riservatezza comporterà, tra l'altro, che i sacerdoti non potranno più adoperarsi in alcun caso per indurre i penitenti stessi a emendarsi e rimediare il male fatto, anche facendo dipendere in qualche modo da ciò la concessione dell'assoluzione⁴⁵¹: ad esempio differendola per indurli ad un 'rimorso fattivo'⁴⁵². È vero, come ha ribadito la Penitenzieria Apostolica - forse

solo Dio lo sa fare. E nel sacramento della penitenza è di tale perdono che si tratta. L'occhio indagatore esterno e l'orecchio che proditoriamente carpisce il dialogo, se sono viziati da precomprensione fondata su erronee convinzioni, per quanto colgano gesti e parole, mai penetreranno nel mistero e comprenderanno la grandezza del dono fatto da Dio agli uomini. Sarebbe bene dunque che i non credenti si astenessero dal calpestare questo luogo di misterioso incontro tra l'uomo e la misericordia di Dio e i credenti, aiutati da un clero meglio preparato a questo ministero, vivessero tale incontro con maggiore consapevolezza».

⁴⁵⁰ P. Ferrari Da Passano, *Il segreto confessionale*, cit., p. 369.

⁴⁵¹ Così peraltro si esprime R. Coronelli, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 34: «In casi estremi, il confessore ha sempre la possibilità di fare pressione sul penitente per spingerlo a porre fine a qualcosa di male di cui il medesimo si sia accusato in confessione di cui sia causa, anche con la minaccia di negargli l'assoluzione, non ritenendolo sufficientemente pentito, qualora non fosse disponibile a farlo».

⁴⁵² V. il can. 980 del *Codex Iuris Canonici*. Sul rinvio dell'assoluzione v., per tutti, G. Incitti, *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, cit., p. 15. Interessante quanto illustra A. D'Auria, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, cit., pp. 39-40: «L'assoluzione può essere [...] negata se il confessore raggiunge la certezza morale a riguardo del mancato pentimento del fedele, non essendo sufficiente il semplice dubbio sulla disposizione del penitente [...]. /Analogicamente occorrerà differire l'assoluzione se ci sono seri e fondati dubbi sulla disposizione del penitente; in questo caso viene meno il diritto a ricevere l'assoluzione [...]. Occorre però che tali dubbi siano fondati, non essendo sufficiente da parte del confessore un semplice sospetto. A tal proposito sarà altresì opportuno che il confessore faccia tutto il possibile affinché il penitente possa maturare nel tempo un sufficiente pentimento in ordine alla possibilità di impartire l'assoluzione. /Non intendiamo qui effettuare digressioni di teologia morale o pastorale pur interessanti,

anche al fine riprendere certi episcopati nazionali⁴⁵³ -, che «In presenza di peccati che integrano fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l'assoluzione, l'obbligo di costituirsi alla giustizia civile, in forza del principio naturale, recepito in ogni ordinamento, secondo il quale "*nemo tenetur se detegere*"»⁴⁵⁴ e che

ma che esorbiterebbero il nostro ambito di trattazione; vogliamo però affermare che lo stato di non pentimento si documenta altresì attraverso il fatto che la persona non si propone di non commettere più quel peccato o non fa almeno il proposito di emanciparsi dalla situazione peccaminosa in cui colpevolmente si trova. /Occorre da ultimo ricordare che gli Autori rinvergono anche la possibilità di differire l'assoluzione a riguardo di soggetti che siano sì pentiti, ma che trovandosi in condizione di peccatori recidivi o abituali abbisognino di una maggiore riflessione sul loro stato di vita. Afferma V. De Paolis: /[...] si potrebbe infatti prevedere la possibilità, da valutare del resto con molta ponderazione, che il penitente sia disposto per ricevere l'assoluzione, ma un suo differimento, d'accordo con lo stesso penitente, potrebbe essere, in certi casi, un maggior incentivo a impegnarsi per uscire da certe situazioni peccaminose o a riprendere con maggior impegno e slancio un cammino verso la conversione» (la citazione è tratta da V. De Paolis, *Il sacramento della penitenza*, in *I sacramenti della Chiesa*, Bologna 1989, p. 218). D'Auria, a p. 50 ss., si sofferma altresì su cosa implichi la buona disposizione del penitente necessaria per l'assoluzione, sottolineando tra l'altro: «un vero pentimento esige sempre il proposito di fare quanto è possibile per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo e l'offesa arrecata» (*ivi*, p. 51).

⁴⁵³ Nel comunicato divulgato il 18 dicembre 2018 e intitolato *Segreto professionale e segreto della confessione*, che abbiamo già menzionato e per molti aspetti pregevole, la Conferenza Episcopale del Belgio, *Violenze e segreto della confessione*, cit., p. 231, tuttavia conclude con qualche passaggio non privo di ambiguità: «il presbitero farà uso di tutte le possibilità del colloquio durante la confessione per persuadere il penitente a modificare il proprio comportamento e assumere le proprie responsabilità. /Tuttavia, in caso di urgenza, il segreto della confessione non può servire da pretesto per non prendere misure precauzionali. Ciò è particolarmente valido in caso di violenze sessuali su minori o persone vulnerabili [...]. Un presbitero può esortare un autore di violenze sessuali su minori a presentarsi davanti al tribunale o alla propria autorità superiore. Può anche fare di questa esortazione una tappa intermedia, una condizione per amministrare il perdono sacramentale. Può interrompere il quadro formale della confessione e rinviare l'assoluzione fino a che tali condizioni non siano state soddisfatte. Infatti la confessione non è soltanto una questione di perdono, ma anche di pentimento, di penitenza e di ravvedimento. /Specialmente in caso di violenza sessuale, il presbitero deve tener conto di tutti questi aspetti del sacramento della riconciliazione. Se il penitente è vittima di violenza sessuale, il presbitero deve ricorrere a tutti i mezzi a sua disposizione per condurre la vittima a beneficiare di un'assistenza professionale o - se necessario - accompagnarla nei primi passi».

⁴⁵⁴ Punto 1 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., p. 7, che prosegue tuttavia: «Al contempo, però, appartiene alla "struttura" stessa del sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare il male commesso». Si interroga sulla domanda «Può / deve il confessore premere sul penitente / esigere dal penitente di

«condizionare l'assoluzione all'autodenuncia presso l'autorità civile o ecclesiastica non è assolutamente lecito»⁴⁵⁵. Tuttavia, pur non essendo la confessione uno strumento di ingegneria sociale o di giustizia vendicativa⁴⁵⁶, «È invece possibile, come per ogni altra situazione peccaminosa, rinviare l'assoluzione secondo il criterio generale: se il confessore non è certo del dolore dei peccati (che comprende anche la riparazione del danno o la seria volontà di riparare). In questo caso, il confessore potrà aiutare il penitente a rileggere la sua vicenda, magari suggerendo un percorso psicologico. Questo potrà essere richiesto come espressione di reale ravvedimento, tanto più nel caso in cui il penitente fosse un chierico. Ancora: è certamente possibile urgere di porre in atto le scelte più opportune per evitare la reiterazione del delitto, sempre come espressione concreta della volontà di intraprendere un cammino di ravvedimento. Non va omessa, infine, la richiesta di riparazione del danno, nelle forme possibili, per dovere di giustizia»⁴⁵⁷. Inoltre, aggiunge ancora il dicastero, «Qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o ecclesiastico e invocarne la

auto-denunciarsi?» e illustra vari *casus* D.-M.A. Jaeger, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, cit., p. 99 ss. Seguendo la dottrina dominante ribadita dal dicastero romano A. D'Auria, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, cit., pp. 52-53, asserisce: «è sempre, a nostro avviso, da considerarsi *ultra vires*, l'imporre al penitente di costituirsi presso l'autorità giudiziaria, in quanto ciò si presenta evidentemente come una condizione troppo onerosa. Tale obbligo di costituirsi non ricorre neanche nel caso in cui, ad esempio, a seguito di un omicidio commesso dal penitente un altro soggetto si trovi ingiustamente in prigione, per un errore dell'autorità giudiziaria. Ciò si dimostra anche per il fatto che il penitente non è tenuto a riparare i danni di cui egli non sia causa diretta o determinante, ma solo occasionale o concomitante, salvo sempre il caso che il vero omicida si sia adoperato affinché un altro venisse punito al suo posto. /Ciò si motiva anche per il fatto che se il fedele che ha commesso un delitto che abbia rilevanza in foro civile sapesse che il sacerdote gli chiederà tale forma di riparazione sarebbe scoraggiato dal ricorrere al sacramento della confessione. Ora il bene connesso con la possibilità della ricezione del perdono del Signore è maggiore che non quello del ristabilimento della giustizia in foro civile».

⁴⁵⁵ E. Miragoli, *Il sigillo sacramentale*, cit., p. 166.

⁴⁵⁶ Così D.-M.A. Jaeger, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, cit., pp. 101 s., che si sofferma peraltro sul pericolo (assurdo ma non troppo attualmente) che i confessori vengano accusati di avere facilitato i delitti dei delinquenti per non avere loro negato l'assoluzione.

⁴⁵⁷ E. Miragoli, *Il sigillo sacramentale*, cit., pp. 166-167.

giustizia»⁴⁵⁸. Eppure, se non si sarà più sicuri della riservatezza di quanto si confida al ministro di culto, non solo nessun peccatore si confesserà più, ma nessuno neppure, colpevole o anche vittima innocente, si rivolgerà ad un sacerdote per ricevere aiuto spirituale e morale.

È poi incontestabile che il legame tra il sacramento della riconciliazione e le ‘deviazioni della sessualità’, se così le possiamo sintetizzare, è in qualche modo tradizionale nello stesso diritto della Chiesa, sin dalle sue norme penali, anche quelle vigenti⁴⁵⁹: esse sono rimaste ‘abbondanti’⁴⁶⁰,

⁴⁵⁸ Punto 1 della citata *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, p. 7.

⁴⁵⁹ Cfr. G.P. Montini, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, cit., pp. 214-215, che constata: «i delitti nella celebrazione della penitenza si soffermano direttamente per la maggior parte, e indirettamente per la totalità, sul sesso. /L'invalidità e la scomunica sono comminate a chi assolva il complice “in peccato contra sextum Decalogi praeceptum” (can. 977; cf pure can. 1378 § 1). /Pene gravissime sono comminate al sacerdote che “in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum sollicitat” (can. 1387). /La stessa *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* aveva dovuto resistere durante l'iter di revisione a richieste di estendere oltre il sesto comandamento la materia di questi delitti. /Gli autori si sforzano di trovare le ragioni per giustificare la scelta del Legislatore. /È però anzitutto indubitabile il peso della tradizione. Lo si ritrova nella stessa dizione obsoleta che fa riferimento “al sesto comandamento”. /È indubitabile inoltre la discrezionalità del Legislatore penale, nel colpire con la propria normativa i delitti che maggiormente ritiene che incidano sulla situazione contingente e concreta della Chiesa. Nelle previsioni penali vi è sempre una decisione “politica” del Legislatore. /Ci sono pure altre ragioni cui porre attenzione: la principale incidenza che mantiene nei confronti della persona la materia sessuale; alcune peculiarità dei peccati contro la castità; la particolare contraddittorietà e odiosità della concomitanza fra confessione, luogo della riconciliazione, e l'incentivo al peccato; la grande rilevanza che il sacramento della penitenza ha nella Chiesa; la peculiarità del rapporto tra penitente e confessore».

⁴⁶⁰ Scrive B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, cit., p. 397: «All'ordinata amministrazione del sacramento del perdono è riservata particolare preoccupazione dal Legislatore, che ha previsto, in caso contrario, misure sanzionatorie pesantissime. L'abbondante protezione penale fornita è dovuta alla delicatezza dell'esercizio della confessione, che fa scaturire per il ministro obblighi del tutto speciali a garanzia dell'altissima responsabilità del suo ministero. Solo a lui è permesso entrare nelle pieghe più profonde della coscienza del penitente e creare con esso un intimo rapporto di valenza soprannaturale, che va rigorosamente improntato al rispetto dell'evento salvifico e dell'integrità morale delle due persone implicate»; tra l'altro lo stesso Autore, commentando la fattispecie della sollecitazione *ad turpia* nella confessione, osserva: «Il sacramento della confessione, istituito da Cristo per la remissione dei peccati commessi dopo il battesimo, non può essere utilizzato in nessun modo per condotte malvage, perché ciò comporterebbe un suo totale stravolgimento e una sua nefasta perversione. Ne rimarrebbe deturpata la santità del divino mistero, in netta contraddizione con la sua natura di segno e strumento che comunica da Dio *ex opere operato* la grazia del

essendo ‘scampate’ ai consistenti ‘tagli’ della revisione codiciale. Ma l’esasperata enfaticizzazione su immoralità e depravazione sessuale - pure purtroppo in qualche misura riproposta nella più recente produzione legislativa canonica⁴⁶¹ -, la quale indubbiamente è oggi anch’essa frutto dell’egemonia di un imperante pansessualismo, contiene però un pericolo grave che è forse già una condanna comminata: quello di rinserrare ancora una volta la Chiesa, come nel passato, nell’infamante e trito *cliché* di una *societas* di sedicenti celibi e casti che, proprio per la presunta ‘innaturalità’ ovvero ‘patologicità’ dell’opzione volontaria per la verginità e la continenza, è ossessionata dal sesso e transita dalla fobia al voyerismo fino alla depredazione di innocenti.

Non si può però non reagire dinanzi alla mistificazione della verità: e devono essere i laici a far risuonare alta la loro voce, quei laici i quali, senza che possa loro essere addebitata qualsiasi collusione o smania di autoconservazione, fanno parte a pieno titolo dell’*Ecclesia* e sono convocati ad una responsabilità prioritaria. Per un versante, proclamando, con coraggio e senza sudditanze psicologiche, che l’intera Chiesa cattolica non può essere ridotta a squallido covo di pervertiti e di loro fiancheggiatori: che la santità abita e sempre abiterà in essa⁴⁶², nella

perdono di tutti i peccati. Ne risulterebbe falsificato il ruolo del ministro che, nascondendosi dietro una subdola maschera di padre, maestro e medico delle anime (cfr. can. 978), approfitta della confessione per condurre alla perdizione i penitenti affidatigli in cura. Ne deriverebbe uno scandalo con effetti gravissimi alla funzione santificante della Chiesa, in riferimento a singoli fedeli vittime di tale condotta esecrabile e, tramite essi, a possibili aree anche vaste della comunità cristiana e non solo» (*ivi*, pp. 444-445).

⁴⁶¹ E nonostante quello che afferma Papa Francesco, il quale in un recentissimo intervento ha dichiarato: «Una delle dimensioni del clericalismo è la fissazione morale esclusiva sul sesto comandamento. Una volta un gesuita, un grande gesuita, mi disse di stare attento nel dare l’assoluzione, perché i peccati più gravi sono quelli che hanno una maggiore “angelicità”: orgoglio, arroganza, dominio... E i meno gravi sono quelli che hanno minore angelicità, quali la gola e la lussuria. Ci si concentra sul sesso e poi non si dà peso all’ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pettegolezzi, alle menzogne. La Chiesa oggi ha bisogno di una profonda conversione su questo punto» (A. Spadaro, «*La sovranità del popolo di Dio*». *I dialoghi di Papa Francesco con i gesuiti di Mozambico e Madagascar*, pubblicato online il 26 settembre 2019 nel sito della rivista *La civiltà cattolica*).

⁴⁶² Cfr. *Papa Ratzinger: la Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali*, cit.: «sì, il peccato e il male nella Chiesa ci sono. Ma anche oggi c’è pure la Chiesa santa che è indistruttibile. Anche oggi ci sono molto uomini che umilmente credono, soffrono e amano e nei quali si mostra a noi il vero Dio, il Dio che ama. Anche oggi Dio ha i suoi testimoni (“*martyres*”) nel mondo».

sua componente laicale ma anche in quella clericale, che tutti (anche i santi⁴⁶³) sono peccatori sulla via della *metanoia*, bisognosi non solo di perdono (tanto meno di quello ‘a buon mercato’), ma di ‘affidarsi’ per essere soccorsi, guidati, anche rimproverati e redarguiti. E, per l’altro, continuando a presidiare orgogliosamente quel fondamentale, irrinunciabile perché redentivo e salvifico, «diritto particolare dell’anima umana [...] a un più personale incontro dell’uomo con Cristo crocifisso che perdona»⁴⁶⁴ nella confessione: un sacramento il cui rilievo eminente prescinde da ogni sua eventuale flessione nella pratica. D’altronde anche le proposte per ‘reidratarlo’⁴⁶⁵, comprese quelle volte a valorizzarne la dimensione comunitaria, non possono adombrare il dono interiore della grazia appunto nell’incontro individuale e personalissimo con Cristo. Un incontro guarificatore che avviene pure nell’‘ospedale da campo’ che la Chiesa vuole rappresentare per tutti coloro che a lei e ai suoi ministri con fiducia si rivolgono: da essi si esige ed insieme vantano il diritto di non esternare ciò che si è rivelato *in foro Dei*, secondo una terminologia antica, ma anche di non deludere chi a loro si indirizza per un’assistenza pastorale con una infedeltà rispetto a quanto confidenzialmente cognito *in foro hominum*.

Un paradosso e una provocazione, quelli del sacerdote cattolico e del segreto da esso gelosamente serbato, e una controtestimonianza formidabile nell’odierna temperie del Grande Fratello elevato quasi a paradigma di una vita, cioè, costantemente squadernata e spettacolarizzata sotto il controllo totale delle telecamere e con l’obbligo, compiaciuto e quasi narcisistico, di una finta e contraffatta ‘confessione’

⁴⁶³ Scrive C. Redaelli, nella *Presentazione* al volume di E. Miragoli (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 5: «Ricordo molti anni fa una domanda che mi fece all’improvviso il mio confessore, un santo padre gesuita: “Chi c’è in paradiso, secondo te?”. Risposi subito meravigliato dell’interrogativo: “I santi”. “No - fu la controrisposta - il paradiso è pieno di peccatori perdonati”. [...] Nessuno nella Chiesa può considerarsi non bisognoso di perdono: anche il Santo Padre - e papa Francesco ce lo ricorda continuamente e ce lo ha mostrato anche visivamente - ha necessità di perdono, ha bisogno di accostarsi al sacramento della penitenza».

⁴⁶⁴ V. San Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica *Redemptor hominis*, 4 marzo 1979, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXI (1979), n. 20, p. 287.

⁴⁶⁵ Adottiamo un’espressione di L. Orsy, *Immaginare un futuro. Nello specchio del Vangelo*, in *Il Regno. Attualità*, LXIV (2019), p. 387, il quale ripercorre anche sinteticamente la storia della prassi della penitenza.

*online esibita coram omnibus*⁴⁶⁶. Proprio per l'anticonformismo insito in comportamenti che non si piegano a *diktat* superiori in ossequio all'indisponibile libertà di coscienza, essi sono mal tollerati ed osteggiati dal *mainstream* dominante. E, invece, è solo confidandosi nel riserbo del ministero sacro che il fedele può consegnare la sua interiorità al sacerdote quale *alter Christus*⁴⁶⁷ e anelare ad una redenzione non effimera e vacua:

⁴⁶⁶ V. per alcune considerazioni al riguardo F. Borghini, *La comunicazione interpersonale oggi tra sfide e tutele*, in *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, cit., pp. 9-17.

⁴⁶⁷ Come poi recita il can. 695, «Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos». Vanno bene intese le asserzioni, che sono state riportate sulla stampa, di suore missionarie in America Latina convenute a Roma in occasione del Sinodo dei Vescovi per l'Amazzonia svoltosi nell'ottobre 2019; così ha dichiarato una suora «Siamo presenti in ogni luogo e facciamo quello che può fare una donna in virtù del Battesimo: accompagniamo gli indigeni e quando i sacerdoti non possono essere presenti e c'è necessità di un battesimo, noi battezziamo. Se qualcuno desidera sposarsi, noi siamo presenti e siamo testimoni di questo amore e di questa coppia. E molte volte ci è toccato ascoltare confessioni, ma non abbiamo dato l'assoluzione: ma nel profondo del nostro cuore abbiamo detto che con l'umiltà con cui questo uomo o questa donna si sono avvicinati a noi per situazioni di malattia, già prossimi alla morte, crediamo che Dio Padre agisca lì» (A. Tornielli, *Amazzonia, quelle suore che "ascoltano le confessioni"*, pubblicato *online* sul sito *Vatican News* il 7 ottobre 2019); tuttavia tra i sacramenti differenze quanto proprio al ministro, e dunque la religiosa parla di 'ascoltare confessioni' non con riferimento al sacramento della riconciliazione. Certo, come spiegava V. Mauro rispondendo ad una domanda, «la Chiesa, nel suo ministero di riconciliazione, offre il perdono e la pace anche per vie non sacramentali, nelle quali agisce sempre lo Spirito di Cristo. Ogni cristiano può compiere gesti di riconciliazione. Per esempio, l'ascolto del fratello con cuore aperto, accogliendo il racconto della sua vita, non è solo una consolazione psicologica ma nella fede è un'apertura reale all'azione dello Spirito, che spesso aiuta il fratello a chiedere la riconciliazione sacramentale con maggiore fiducia. In questi gesti, sempre ecclesiali perché condivisi nella comune grazia battesimale, l'indole più specifica della donna può esprimersi in modi propri e fecondi. [...] La Chiesa ha bisogno dei doni di tutti, nella consapevolezza che lo Spirito di Dio soffia dove vuole e da dove non sappiamo, ma siamo sempre chiamati ad ascoltarne la voce (cf Gv 3,8)», ma «la grande tradizione della Chiesa ha legato la riconciliazione dei peccatori pentiti al ministero sacerdotale» (*Risponde il teologo. Perché non dare anche alle donne la possibilità di confessare?*, pubblicato *online* sul sito *Toscanaoggi.it* il 2 aprile 2014). Invece recentemente fonti giornalistiche, sempre nel quadro del dibattito intorno al Sinodo dei Vescovi per l'Amazzonia, hanno riportato la richiesta, avanzata da una superiora di un monastero benedettino, di incaricare «donne di chiesa comprovate per la distribuzione dei sacramenti», in particolare del «sacramento dell'unzione degli infermi e della riconciliazione», chiedendosi però in questo modo, anche se non esplicitamente, di porre in discussione l'esclusione delle donne dall'ordine sacro (v. L. Scrosati, *Donne "prete", s'apre il fronte rosa del Sinodo*, pubblicato *online* il 10 ottobre 2019 sul sito *La nuova Bussola Quotidiana*).

«*Alter Christus*, il sacerdote è profondamente unito al Verbo del Padre, che incarnandosi ha preso la forma di servo, è divenuto servo (cfr *Fil* 2,5-11). Il sacerdote è servo di Cristo, nel senso che la sua esistenza, configurata a Cristo ontologicamente, assume un carattere essenzialmente relazionale: egli è *in* Cristo, *per* Cristo e *con* Cristo al servizio degli uomini. Proprio perché appartiene a Cristo, il presbitero è radicalmente al servizio degli uomini: è ministro della loro salvezza, della loro felicità, della loro autentica liberazione, maturando, in questa progressiva assunzione della volontà del Cristo, nella preghiera, nello “stare cuore a cuore” con Lui»⁴⁶⁸. Come ha senza tentennamenti rimembrato San Giovanni Paolo II, tutti devono essere consci che «chiamando in causa il sacerdote confessore, attaccano un uomo senza difesa: la divina istituzione e la legge della Chiesa lo obbligano al totale silenzio “*usque ad sanguinis effusionem*”»⁴⁶⁹: nulla più del perdono misericordioso del peccato raffigura la divinità della Chiesa⁴⁷⁰. Se ciò non è pregnante segnacolo e manifestazione autentica della libertà religiosa, v'è da chiedersi cosa lo sia: libertà religiosa della persona come riverbero della sua intangibile dignità che è legato di valore inestimabile della tradizione giuridica occidentale⁴⁷¹, il quale non può essere negletto o posposto ad altri a costo di un regresso davvero letale.

⁴⁶⁸ Benedetto XVI, *Udienza generale, mercoledì 24 giugno 2009*, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.

⁴⁶⁹ San Giovanni Paolo II, *Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai padri penitenzieri delle Basiliche romane*, 12 marzo 1994, cit., p. 78.

⁴⁷⁰ V. L. Orsy, *Immaginare un futuro. Nello specchio del Vangelo*, cit., p. 389.

⁴⁷¹ Scrive condivisibilmente A. Bettetini, *Abusi sessuali e segreto confessionale*, cit., p. 42: «nel bilanciamento tra due valori capitali del nostro ordinamento, quali la libertà di coscienza e di religione da un lato; l'esercizio dell'azione penale per punire un reato inumano dall'altro; nella tradizione giuridica occidentale prevale il primo, sia perché costituisce il nucleo più profondo della libertà e della responsabilità dell'uomo: tutelando questo bene si tutela l'umanità nella sua totalità e fundamentalità, in quanto l'assoluto, il generale, l'oggettivo sono presenti nell'uomo grazie alla coscienza; sia perché è la realtà che, dopo il bene della vita, in modo più originario e irremovibile appartiene alla persona umana, ed è a essa dovuta in giustizia. /E questo altro non è che il riflesso di quello che è il più prezioso contributo del mondo occidentale all'ordinamento giuridico della civiltà globale: il concetto di persona e della sua dignità, nella tutela dei suoi diritti inalienabili, primo dei quali è proprio quello di libertà religiosa. Altrimenti agendo, e fermo restando che deve essere fatto il massimo sforzo per punire e prevenire il crimine di abuso sessuale sui minori e le persone maggiormente vulnerabili, si avrebbe una retrocessione di civiltà giuridica, e quindi

Abstract: The essay examines two classical themes of both Canon law and Ecclesiastical law, which are, respectively, the sacramental seal and the priest-penitent privilege. After recalling and summarizing canonical and secular legislations - and their encounters - as well as the pertaining Italian jurisprudence, some considerations are developed about the current weakening of defense of secrecy in relations between faithful and clergy which seems to take place in Italy and in many countries in the world. Pushed by increasing repression and prevention of child sexual abuse committed by clerics and religious, obligations to report have been introduced both in Canon law and in State laws, but such rules may lead to a serious compression of safeguard of secrecy of sacred ministers: namely, what is being more and more incisively restricted is clergymen's right to abstain from testifying at trials. In this context, the risk is to forget that we are faced with an important expression of the faithful's freedom of religion and of conscience.

Key words: priest-penitent privilege; sacramental seal; testimony; trial; obligation to report; sexual abuse; complaint of the aggrieved party.

umana [...]». V. anche R. Navarro-Valls, *Con el secreto de confesión, la pasión no debe oscurecer el sentido común*, pubblicato online il 10 luglio 2019 in *Religión Digital*.